



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

**RAPPORTO 2015
SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE
DELLA REGIONE LIGURIA
(RELATIVO ALL'ANNO 2014)**

**A cura del
SETTORE DOCUMENTAZIONE STUDI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
DEL
VICE SEGRETARIATO GENERALE PER IL PROCESSO NORMATIVO**

2015

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

VICE SEGRETARIATO GENERALE PER IL PROCESSO NORMATIVO

SETTORE DOCUMENTAZIONE STUDI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Il presente Rapporto è stato predisposto dal Settore Documentazione Studi e Rapporti con gli Enti Locali del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria

Dirigente Franco Rizzo

Hanno curato la redazione del presente testo:

Franco Rizzo
Gianluca Bruzzone

Coordinamento e revisione formale del testo

Monica Campodonico
Daniela Curcumi
Maria Grazia Torrini

Impostazione grafica a cura di

Daniela Curcumi

I dati contenuti nelle tabelle riportate nel presente Rapporto per le parti relative all'attività regionale dal 1970 al 2014 costituiscono aggiornamento degli analoghi dati previsti nei precedenti Rapporti sulla legislazione.

Il rapporto sulla legislazione della Regione Liguria viene pubblicato sul sito web del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria al link http://www.regione.liguria.it/component/docman/cat_view/38-consiglio/2815-i-rapporti-sullo-stato-della-legislazione-della-regione-liguria.html

RAPPORTO 2015
SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE
DELLA REGIONE LIGURIA
(RELATIVO ALL'ANNO 2014)

Presentazione

Il Rapporto sulla legislazione del 2015 prende in esame l'attività legislativa e regolamentare svolta dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria nel corso dell'anno 2014.

Lo scopo del Rapporto è di far conoscere e valutare l'attività svolta dall'Assemblea Legislativa e di offrire l'opportunità di fare un raffronto tra i dati riferiti al 2014 e quelli degli anni precedenti.

Nel corso del 2014, l'Assemblea Legislativa ha approvato 42 leggi.

Il confronto con i dati riferiti al 2013 (43 leggi), al 2012 (52 leggi), al 2011 (39 leggi) e al 2010 (24 leggi), mostrano che la produzione normativa nell'anno 2014 è stabile rispetto al 2013, diminuita rispetto al 2012 e aumentata rispetto al 2011 e al 2010.

La situazione economica è ancora complessa a livello nazionale, europeo e mondiale, e, mentre emergono sistemi produttivi basati su ritmi incessanti, la Regione Liguria ha continuato a procedere sulla strada delle riforme, della semplificazione della normativa e dell'attività amministrativa, e di ciò che attiene a una razionalizzazione della spesa, come, ad esempio, con la legge regionale 5 agosto 2014 n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione), che ha la finalità di razionalizzare le attività ed i costi delle società partecipate e di semplificare il sistema delle partecipazioni della Regione Liguria, senza, però, dimenticare la tutela dei diritti fondamentali, il ruolo economico e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, quale strumento per promuovere nuove attività produttive e la razionalizzazione delle risorse finanziarie orientate alla massima produzione in termini di efficacia.

Nel 2014 è stata approvata in prima lettura, dal Consiglio regionale, nella seduta del 18 novembre 2014, la proposta di legge statutaria n. 365 dell'8 agosto 2014 "Modifiche ed integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)", di iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ha lo scopo, tra l'altro, di ridurre il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza da cinque a tre con la previsione di un solo Vice Presidente del Consiglio regionale e di un solo Segretario (in luogo dei due attualmente previsti) e, per la parte relativa agli organi regionali, di sopprimere la Consulta statutaria e il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro. La proposta di legge è stata approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale il 4 febbraio 2015 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 11 febbraio 2015, n. 4, parte I, ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Liguria.

La semplificazione delle leggi regionali e dei procedimenti amministrativi, già avviata nel 2011 con la legge regionale 8 giugno 2011 n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), è proseguita nel 2014 con la interventi su diverse normative di settore e l'approvazione di due testi unici, la legge regionale 6 giugno 2014 n. 13 (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e la legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

L'intervento per migliorare la regolazione ha consentito di pervenire ad una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese. In questo quadro rileva la scelta

della Regione Liguria di collocare la semplificazione delle regole e delle procedure tra i punti principali dell'attività della legislatura, al fine di aumentare la competitività del sistema ligure sostenendone la ripresa. Si è ritenuto necessario adottare strumenti nuovi e pervenire a una semplificazione sostanziale delle procedure, attraverso il miglioramento delle regole e dei meccanismi di funzionamento dell'amministrazione, con l'obiettivo di conseguire una migliore qualità della regolazione e avviare un processo di semplificazione che produca risultati concreti e misurabili.

In tale contesto, nel corso dell'anno, sono stati pubblicati sul sito web della Regione gli esiti del monitoraggio semestrale sul rispetto dei termini procedurali che fa seguito alla revisione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi in attuazione della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e per l'Assemblea Legislativa, al decreto del Presidente del Consiglio regionale 12 marzo 2012, n.1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per i procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).

Alcune leggi regionali sono, poi intervenute in settori e materie nuove, quali la legge regionale 13 ottobre 2014 n. 25 (Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria) e la legge regionale 12 novembre 2014 n. 31 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi).

In attuazione della normativa nazionale di riordino della spesa pubblica e alla conseguente riduzione delle risorse trasferite alle Regioni, in diversi settori, una notevole attenzione è stata rivolta alla riduzione dei costi e alla razionalizzazione della spesa regionale, congiuntamente a una rivisitazione in un'ottica di semplificazione procedimentale di alcuni settori della legislazione dove si è intervenuto con numerose leggi di modifica della normativa vigente.

In merito all'intervento in materia di partecipazioni della Regione a enti e società (già previsto dall'articolo 8 della legge regionale 48 del 2012), rilevante è la legge regionale 5 agosto 2014 n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione).

Il Rapporto sulla legislazione 2015, mantenendo l'impianto strutturale degli anni precedenti, con un linguaggio semplice e non specialistico, intende fornire un utile strumento di riflessione ai fini di un esame di tutto il corpo normativo, nell'auspicio che, sia chi esercita il mandato elettorale e sia i tecnici, possa intervenire nel processo di semplificazione, assicurando la qualità della formazione delle leggi e degli altri provvedimenti, e che il Rapporto possa essere un valido mezzo d'informazione per le associazioni, le imprese, i cittadini e i residenti per svolgere in modo consapevole l'attività nelle materie disciplinate e amministrate dalla Regione e dal sistema degli Enti locali liguri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Michele Boffa

RAPPORTO 2015
SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE
DELLA REGIONE LIGURIA
(RELATIVO ALL'ANNO 2014)

RAPPORTO 2015
SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE
LIGURIA
(RELATIVO ALL'ANNO 2014)

INDICE

<u>PREMESSA</u>	12
<u>PARTE PRIMA: L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA E IL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA</u>	15
1.1. <u>LO STATUTO REGIONALE</u>	15
1.1.1. <u>LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI APPROVATI</u>	41
1.1.2. <u>ULTERIORI LEGGI REGIONALI PER LA COMPLETA ATTUAZIONE DELLO STATUTO</u>	44
1.2. <u>IL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA</u>	47
<u>PARTE SECONDA: L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E LA PRODUZIONE NORMATIVA NELL'ANNO 2014</u>	51
2.1. <u>L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA NELL'ANNO 2014</u>	51
2.1.1. <u>L'ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: ASPETTI GENERALI</u>	51
2.1.2. <u>L'ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: L'INIZIATIVA DELLE LEGGI</u>	53
2.1.3. <u>L'ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI; LEGGI DICHIARATE URGENTI E DISEGNI DI LEGGE INDICATI NEL PROGRAMMA DI GOVERNO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</u>	56
2.1.4. <u>L'ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: FONTE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA (LEGGI APPROVATE IN FORZA DI POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE, RESIDUALE E MISTA)</u>	59
2.1.5. <u>LA TECNICA DI REDAZIONE DELLE LEGGI APPROVATE NEL 2014</u>	65
2.1.6. <u>L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: DURATA DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI</u>	74
2.1.7. <u>L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: NATURA DELLE LEGGI</u>	75
2.1.8. <u>LE ABROGAZIONI DI LEGGI E DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE</u>	92
2.1.9. <u>I RINVII ESTERNI E I RINVII INTERNI PREVISTI NELLE LEGGI REGIONALI</u>	94
2.1.10. <u>I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL SUO PRESIDENTE E I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL SUO PRESIDENTE PREVISTI NELLE LEGGI REGIONALI DEL 2014</u>	96
2.1.11. <u>L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE NEL 2014</u>	97
2.1.12. <u>LE PRINCIPALI LEGGI REGIONALI DEL 2014 IN SINTESI</u>	102
1) <u>ORDINAMENTO ISTITUZIONALE</u>	103
2) <u>SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE</u>	106
3) <u>TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE</u>	111
4) <u>SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</u>	116

5) FINANZA REGIONALE.....	119
6) LEGGI MULTISETTORE.....	121
2.1.13. <u>L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE DELLA REGIONE</u>	125
<u>PARTE TERZA: L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA NELL'ANNO 2014</u>	129
3.1. <u>DATI COMPLESSIVI SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'ANNO 2014</u>	129
3.1.1. <u>LE PRINCIPALI LEGGI REGIONALI DEL 2014 IN SINTESI</u>	129
3.1.2. <u>ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO NEL 2014</u>	129
3.1.3. <u>NUMERO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE NEL 2014</u>	130
3.1.4. <u>NUMERO DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL 2014</u>	131
3.1.5. <u>PARERI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA NEL 2014</u>	133
<u>PARTE QUARTA: LA PRODUZIONE NORMATIVA DELLA REGIONE DAL 1970 AL 2014</u>	135
4.1. <u>DATI COMPLESSIVI SULLA PRODUZIONE NORMATIVA (1970-2014)</u>	135
4.1.1. <u>LA PRODUZIONE NORMATIVA DELLA REGIONE LIGURIA: LEGGI E REGOLAMENTI (1970-2014)</u>	135
4.1.2. <u>L'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE PER LEGISLATURA (1970-2014)</u>	137
4.1.3. <u>L'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE PER ANNO (1970-2014)</u>	138
4.1.4. <u>LA NORMATIVA VIGENTE NELLA REGIONE LIGURIA AL 31 DICEMBRE 2014</u>	139
4.2. <u>L'ANALISI DELLE LEGISLATURE: DIMENSIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI</u>	141
4.2.1. <u>LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE DALLA I ALLA IX LEGISLATURA</u>	141
4.2.2. <u>L'ANALISI QUANTITATIVA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI NELLA VI, VII, VIII E IX LEGISLATURA</u>	143
4.3. <u>LA PRODUZIONE LEGISLATIVA</u>	148
4.3.1. <u>LA PRODUZIONE COMPLESSIVA DELLE LEGGI (1970-2014)</u>	148
4.3.2. <u>ANALISI QUANTITATIVA DELLE LEGGI PER LEGISLATURA (1970-2014)</u>	148
4.3.3. <u>ANDAMENTO ANNUALE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA (1970-2014)</u>	149
4.3.4. <u>DIMENSIONI DELLE LEGGI PROMULGATE: IL NUMERO DI ARTICOLI</u>	152
4.3.5. <u>LEGGI REGIONALI VIGENTI, DI MODIFICA, ABROGATE (1970-2014)</u>	154
4.3.6. <u>LEGGI REGIONALI VIGENTI (1970-2014)</u>	154
4.3.7. <u>RIEPILOGO DELLE LEGGI REGIONALI VIGENTI, MODIFICATE E ABROGATE PER ANNO (1970-2014)</u>	156
4.4. <u>LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE: I REGOLAMENTI REGIONALI DAL 1970 AL 2014</u>	168
4.4.1. <u>LA POTESTA' REGOLAMENTARE</u>	168
4.4.2. <u>ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE</u>	169

4.4.3.	<u>ANALISI QUANTITATIVA DEI REGOLAMENTI EMANATI PER ANNO</u>	171
4.4.4.	<u>I REGOLAMENTI REGIONALI PRIMA E DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 1999</u>	172
4.4.5.	<u>I REGOLAMENTI REGIONALI VIGENTI, MODIFICATI E ABROGATI (1970-2014)</u>	1753
4.4.6.	<u>I REGOLAMENTI REGIONALI ABROGATI (1970-2014)</u>	175
4.4.7.	<u>RIEPILOGO DEI REGOLAMENTI REGIONALI VIGENTI (1970-2014) - PER ANNO</u>	175
4.5.	<u>LA QUALITA' DELLA NORMAZIONE</u>	181
4.5.1.	<u>IL DRAFTING NORMATIVO E L'ANALISI DI FATTIBILITA'</u>	185
4.5.2.	<u>LA MANUTENZIONE NORMATIVA</u>	186
4.5.3.	<u>IL RIORDINO NORMATIVO</u>	191
4.5.4.	<u>LA SEMPLIFICAZIONE</u>	196
4.5.5.	<u>LE ABROGAZIONI</u>	201
4.5.5.1.	<u>LE ABROGAZIONI ESPRESSE (1970-2014)</u>	201
4.5.5.2.	<u>LE ABROGAZIONI DISPOSTE DALLE LEGGI REGIONALI DI SEMPLIFICAZIONE</u>	203
	<u>PARTE QUINTA: LA PRODUZIONE NORMATIVA DELLA REGIONE LIGURIA NEL 2014 A CONFRONTO CON QUELLA DELLE ALTRE REGIONI</u>	205
5.	<u>LA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME: DATI QUANTITATIVI PER L'ANNO 2014</u>	205
	<u>PARTE SESTA: GLI ORGANI STATUTARI</u>	207
6.	<u>GLI ORGANI STATUTARI</u>	207
6.1.	<u>IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI</u>	207
6.1.1.	<u>I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	207
6.1.2.	<u>L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI</u>	207
6.2.	<u>LA CONSULTA STATUTARIA</u>	208
6.2.1.	<u>I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	208
6.2.2.	<u>L'ATTIVITÀ DELLA CONSULTA STATUTARIA</u>	209
6.3.	<u>IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO</u>	210
6.3.1.	<u>I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	210
	<u>APPENDICE</u>	212
	<u>ALLEGATO A: SCHEDE DI SINTESI DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE E PROMULGATE NEL 2014</u>	213
	<u>A.1. SINTESI SULL'INIZIATIVA LEGISLATIVA E SUI TEMPI DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI – ANNO 2014</u>	213
	<u>ALLEGATO B: INDICE CRONOLOGICO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DELL'ANNO 2014</u>	226
	<u>B.1. INDICE CRONOLOGICO DELLE LEGGI REGIONALI ANNO 2014</u>	226

<u>B.2. INDICE CRONOLOGICO DELLE LEGGI STATUTARIE ANNO 2014</u>	231
<u>B.3. INDICE CRONOLOGICO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ANNO 2014</u>	231
<u>ALLEGATO C: INDICE SISTEMATICO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DELL'ANNO 2014</u>	233
<u>INDICE SISTEMATICO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI ANNO 2014</u>	233
<u>ALLEGATO D: ARTICOLI DI LEGGE E COMMI ABROGATI TOTALMENTE DALLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2014</u>	244
<u>ALLEGATO E: TABELLE DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL SUO PRESIDENTE E DEI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL SUO PRESIDENTE PREVISTI NELLE LEGGI REGIONALI DEL 2014</u>	257
<u>ALLEGATO F: RICORSI CON RAGIONI DELL'IMPUGNAZIONE GOVERNATIVA PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELLE LEGGI REGIONALI DELLA LIGURIA DEL 2014 IN RELAZIONE A CIASCUNA DISPOSIZIONE IMPUGNATA</u>	266
<u>ALLEGATO G: RELAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE O DI ALTRI ORGANI AL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA O ALLE SUE COMMISSIONI PREVISTE NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 31 DICEMBRE 2014, STRUTTURATE PER COMMISSIONI CONSILIARI COMPETENTI PER MATERIA</u>	273

Premessa

Il primo Rapporto sullo stato della legislazione della IX legislatura è stato curato nell'anno 2010. Proseguendo il lavoro di questo e dei successivi Rapporti degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, il **Rapporto sullo stato della legislazione della Regione Liguria del 2015** analizza la produzione normativa relativa all'anno precedente.

L'obiettivo del Rapporto 2015 è di offrire una ricognizione completa dello stato della legislazione, soffermandosi sull'attività del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria svolta nell'anno 2014.

L'oggetto principale dell'indagine è costituito dalle leggi e dai regolamenti regionali approvati nel corso del 2014, ma lo studio si estende anche a un insieme di dati connessi alla funzione generale dell'attività dell'Assemblea, quali il numero delle sedute del Consiglio regionale, il numero delle sedute delle Commissioni consiliari, le deliberazioni approvate, il numero e gli esiti dei tipici atti di controllo e di indirizzo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni).

Nel 2014 la Regione ha approvato **42 leggi regionali e 2 regolamenti**.

Il numero delle leggi approvate nel 2014 è sostanzialmente stabile in rapporto al 2013 (nel quale erano stati approvati 43 leggi e 8 regolamenti regionali) **è in diminuzione rispetto al 2012** (nel quale erano state approvate 52 leggi regionali e 6 regolamenti regionali) e **in aumento sia rispetto al 2011** (39 leggi regionali e 5 regolamenti regionali) e sia **rispetto al 2010** (24 leggi regionali e 3 regolamenti regionali).

Significativo è anche il confronto con l'anno 2009 che, come il 2014, fu il quarto anno successivo a quello d'inizio legislatura. Nel 2014, l'Assemblea Legislativa ha approvato **25 leggi in meno rispetto al 2009** (42 sono le leggi approvate nel 2014 per un totale di 529 articoli e 1341 commi, a fronte delle 67 leggi approvate nel 2009, per un totale di 889 articoli e 2215 commi) e **3 i regolamenti regionali in meno** (2 i regolamenti approvati nel 2014, per un totale di 14 articoli e 26 commi, a fronte di 5 regolamenti approvati nel 2009, per un totale di 44 articoli e 197 commi).

Il Rapporto 2015 analizza e presenta in sintesi, accanto ai dati quantitativi, alcuni elementi qualitativi della legislazione e i dati riguardanti il riordino normativo e alla semplificazione.

La produzione normativa della Regione dell'anno 2014 è esaminata in modo analitico, sotto il profilo dell'analisi statistico-quantitativa e dell'analisi qualitativa e sostanziale.

Nella parte iniziale del Rapporto sono illustrate le principali linee di tendenza della legislazione ligure, così come emergono dall'analisi dei dati raccolti, per facilitare la comprensione del quadro sintetico della produzione normativa.

Il presente lavoro, per alcuni profili, richiama lo schema per il Rapporto sulla legislazione predisposto per l'Osservatorio sulla Legislazione della Camera dei Deputati, cui anche la Regione Liguria collabora, e gli schemi di Rapporti sulla legislazione curati dalla maggior parte delle altre regioni italiane.

Il Rapporto è suddiviso in sei parti e ad esso sono allegate, nell'Appendice, le schede di sintesi, l'indice cronologico e sistematico delle leggi e dei regolamenti regionali approvati nel 2014 e i dati relativi alle abrogazioni e ai rinvii contenuti nelle leggi regionali.

La parte prima è dedicata al processo di attuazione dello Statuto regionale e al Regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Nella parte seconda sono forniti i dati riepilogativi sulla produzione normativa (legislativa e regolamentare) della Regione Liguria nell'anno 2014, e i dati riguardanti il contenzioso costituzionale della Regione.

L'analisi quantitativa è integrata con alcuni dati qualitativi della legislazione, e con l'illustrazione dei dati concernenti il riordino normativo e alla semplificazione.

La terza parte riguarda il numero complessivo delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni consiliari, l'analisi qualitativa della legislazione, i dati riguardanti il riordino normativo e alla semplificazione.

In questa parte sono, inoltre, riportati alcuni dati numerici sull'attività istituzionale dell'Assemblea, relativi, in particolare, agli atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale, all'attività di indirizzo e all'attività ispettiva dell'Assemblea (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni).

La quarta parte prende in esame l'attività legislativa e regolamentare dell'Assemblea Legislativa dal 1970 al 2014.

La parte quinta pone a confronto la produzione legislativa della regione Liguria con quella delle altre Regioni.

La sesta parte è dedicata agli organi statutari che intervengono nel processo di formazione della normativa e, in particolare, al Consiglio delle Autonomie Locali e alla Consulta statutaria.

Il consuntivo dell'analisi compiuta sulla normativa regionale mostra che, al 31 dicembre 2014, la produzione legislativa della Regione Liguria dal 1970 al 2014 è stata di **1961** leggi regionali e di **3** leggi statutarie (di cui due di modifica).

Il numero complessivo di **leggi regionali promulgate è di 1961**, delle quali **1021 sono le leggi regionali abrogate espressamente**. A queste leggi abrogate vanno aggiunte 3 leggi che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale .

L'ordinamento legislativo ligure risulta, al 31 dicembre 2014, complessivamente formato dallo Statuto e da **487 leggi regionali vigenti**, oltre a 291 leggi di modifica delle stesse (188 leggi di modifica e 103 di modifica con norme autonome) e a **159 leggi di bilancio**.

E' poi necessaria un'altra precisazione in merito alle leggi regionali in vigore: 159 di esse sono leggi di bilancio (escluso le leggi finanziarie regionali vere e proprie, conteggiate tra le leggi sostanziali vigenti), che sono formalmente vigenti perché non abrogate espressamente, ma che, tuttavia, in generale, salvo alcune disposizioni relative a spese o entrate a carattere pluriennale, hanno efficacia solo per gli anni ai quali si riferiscono.

Con riferimento alla produzione regolamentare, l'attività della Regione, che ha avuto inizio dal 1973, alla data del 31 dicembre 2014 conta **134 regolamenti regionali emanati**. Di essi **47 sono vigenti** oltre a 16 regolamenti di modifica e 71 sono stati abrogati espressamente.

Al 31 dicembre 2014, l'ordinamento regolamentare ligure risulta, quindi, complessivamente formato da **47 regolamenti regionali**, oltre a 16 regolamenti di modifica degli stessi.

Nell'ambito della normativa esistono spazi per un successivo intervento di semplificazione dell'ordinamento regionale, specie riguardo a normative ormai vigenti da molti anni e al loro riordino funzionale a una concezione più attuale dell'attività pubblica, orientata principalmente al servizio della collettività.

E' proprio in questo contesto che, nel 2011, è stata approvata la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 recante "Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa" e sono stati definiti gli strumenti attuativi della legge medesima.

Il presente Rapporto sulla legislazione contiene, inoltre, i dati che si riferiscono alle leggi urgenti e alla competenza dei provvedimenti amministrativi previsti nelle leggi regionali approvate nel 2014.

Un'ultima annotazione merita il metodo di lavoro utilizzato nel presente lavoro: l'analisi della produzione normativa della Regione Liguria qui esposta è stata realizzata attraverso ricerche sulle banche dati delle leggi e dell'attività istituzionale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con la significativa collaborazione degli uffici consiliari di volta in volta interessati.

Laddove non sono disponibili banche dati informatizzate, il lavoro è stato arricchito attraverso elaborazione di dati, al fine di offrire una visione complessiva dell'attuale ordinamento regionale ligure.

Nei casi in cui si è dovuto procedere a classificazioni, ad esempio delle leggi e dei regolamenti secondo la materia disciplinata o della tecnica d'intervento normativo e così via, si sono utilizzati giudizi di prevalenza, al fine di semplificare i casi in cui la normativa si poteva prestare di per sé a diverse letture e interpretazioni e fornire uno strumento omogeneo e di agevole consultazione.

Per la classificazione delle leggi regionali è stata usata la classificazione adottata dalla Camera dei Deputati negli annuali rapporti sulla legislazione.

*Il Vice Segretario Generale
dell'Area Gestione del Processo Normativo
Dott.ssa Maria Emma Vanni*

Parte Prima: L'attuazione dello Statuto della Regione Liguria e il Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa

1.1. Lo Statuto regionale

Lo Statuto della Regione Liguria è stato approvato con la legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 ed è entrato in vigore il 4 maggio 2005.

In seguito, lo Statuto è stato modificato con la legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1 (Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria") e con la legge statutaria 13 maggio 2013 n. 1 (Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori).

La modifica approvata con la legge statutaria n.1 del 2013, in linea con la normativa statale, dispone una riduzione del numero dei Consiglieri regionali della Liguria, stabilendo che il Consiglio regionale sia composto di non più di trenta Consiglieri regionali (in luogo di "non più di cinquanta", già previsti originariamente nel comma 2 dell'articolo 15 dello Statuto), oltre al Presidente della Giunta. Analogamente è disposta la riduzione del numero degli assessori regionali, secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 138 del 2011, in rapporto al numero dei componenti del Consiglio regionale. Viene, così, previsto che il numero degli assessori - ora definito dal comma 1 dell'articolo 41 dello Statuto, da "in numero non superiore a dodici" - sia sostituito con "in numero non superiore a sei".

Le descritte modifiche allo Statuto si applicano dalla prossima X Legislatura.

Con la legge di modifica statutaria in argomento, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa partecipa al contenimento dei costi della politica, adeguandosi alla sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2012, che aveva dichiarato non fondate le questioni sollevate da alcune Regioni con riferimento all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con cui è stata prevista la riduzione del numero dei Consiglieri regionali in rapporto alla popolazione, quale ulteriore parametro al quale le regioni si adeguano ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 198 del 2012, ha affermato che l'articolo 14 della legge 148 del 2011, nel dettare parametri diretti esplicitamente al "conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica", ha fissato un limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli abitanti, lasciando alle Regioni l'esatta definizione della composizione dei Consigli e delle Giunte regionali.

Per la Corte costituzionale "la citata disposizione, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (e tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati". Inoltre, secondo la Corte "il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati)". In particolare, il principio vale anche per il numero degli assessori, sia perché, in base all'articolo 123 della Costituzione, «forma di governo» e «principi fondamentali di organizzazione e

funzionamento» debbono essere «in armonia con la Costituzione», e sia perché l'articolo 51 della Costituzione subordina al rispetto delle «condizioni di eguaglianza» l'accesso non solo alle «cariche elettive», ma anche agli «uffici pubblici» (non elettivi)».

Diverse disposizioni dello Statuto sono di diretta applicazione nell'ordinamento regionale.

L'applicabilità diretta dello Statuto ha trovato, anzitutto, fondamento nel tipo di fonte del diritto che lo stesso riveste.

Lo Statuto, infatti, si caratterizza tradizionalmente per un contenuto precettivo di immediata applicazione (relativo sia ai principi generali che caratterizzano la Regione, sia alla definizione e competenze degli organi regionali e la partecipazione della collettività regionale alle attività pubbliche, sia alla disciplina dei procedimenti consiliari, all'azione regionale e alla finanza regionale e agli strumenti di garanzia).

Numerose disposizioni statutarie contengono riserve di legge o di regolamento o di rinvio alla legislazione.

Salvo i casi in cui l'operatività stessa della norma è rimessa espressamente a un successivo atto (legislativo o di regolamento interno), le diverse disposizioni statutarie sono, in generale, direttamente applicabili.

Detta particolarità, sulla base della tradizione statutaria delle Regioni a statuto ordinario, emerge, solitamente, con riferimento alla struttura delle norme, le quali sono o di carattere generale o, comunque, delineate in modo da conformare in modo sufficiente l'applicazione dell'istituto disciplinato.

Nell'interpretazione delle norme dello Statuto, rileva il principio di efficacia delle diverse disposizioni nei casi in cui alle stesse possano essere date diverse soluzioni.

A sostegno della generale applicazione delle norme statutarie, va considerato anche il comma 2 dell'articolo 77 dello Statuto, il quale dispone che “dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili”.

Gli istituti disciplinati dallo Statuto hanno trovato applicazione nel Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006 n. 18 (Regolamento interno del Consiglio regionale), in seguito modificato con deliberazione 1 febbraio 2007 n. 4, con deliberazione 29 luglio 2008 n. 36, con deliberazione 30 luglio 2009 n. 19, con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 1 e, da ultimo, con deliberazione 25 gennaio 2011 n. 1.

Le riserve di regolamento interno sono indicate negli articoli 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 46, 47, 59 dello Statuto regionale.

Tra le regioni a statuto ordinario, la Regione Liguria è stata tra le prime a dare effettivamente ampia attuazione allo Statuto.

L'attuazione dello Statuto, infatti, è avvenuta, oltre che con il Regolamento interno del Consiglio regionale, con la legge regionale sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con le leggi regionali istitutive dei nuovi organi statutari (Consulta statutaria, Consiglio delle Autonomie locali e Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro) e con i nuovi regolamenti interni del Consiglio regionale in materia di organizzazione e in materia di contabilità.

Nel 2014 è stata approvata in prima lettura, dal Consiglio regionale, nella seduta del 18 novembre 2014, la proposta di legge statutaria n. 365 dell'8 agosto 2014 "Modifiche ed integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)", di iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ha lo scopo, tra l'altro, di ridurre il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza da cinque a tre con la previsione di un solo Vice Presidente del Consiglio regionale e di un solo Segretario (in luogo dei due attualmente previsti) e, per la parte relativa agli organi regionali, di sopprimere la Consulta statutaria e il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro. La proposta di legge è stata approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale il 4 febbraio 2015 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 11 febbraio 2015, n. 4, parte I, ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Liguria.

Nel 2013 era stata presentata la proposta di legge di modifica statutaria n. 267 del 1 marzo 2013, recante "Modifiche allo Statuto della Regione Liguria (Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1)", di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa.

Nel corso della legislatura sono state presentate anche le proposte di legge statutaria n. 240 del 2 ottobre 2012, recante "Modifiche allo Statuto della Regione Liguria (legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1)", di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa, che faceva seguito alle altre due proposte di modifica dello Statuto presentate nel corso del 2011, che sono la proposta di legge n. 173 del 27 settembre 2011, recante "Modifiche allo Statuto della Regione Liguria (legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1)", di iniziativa del Consigliere regionale Armando Ezio Capurro, e la proposta di legge n. 174 del 3 ottobre 2011, recante "Modifica dello Statuto della Regione Liguria (Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1)", di iniziativa dei Consiglieri regionali Luigi Morgillo Matteo Rosso, Marco Scajola, Roberto Bagnasco, Raffaella Della Bianca, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Marco Melgrati, Franco Rocca e Alessio Saso.

In particolare, nell'ambito della **normativa attuativa dello Statuto**, nel 2013, è stata approvata la legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)), che ha abrogato la precedente legge in materia, la legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5.

In attuazione dello Statuto regionale, sono ancora da approvare la legge elettorale regionale, di cui all'articolo 14 dello Statuto, la legge in materia di iniziativa popolare e referendum, di cui agli articoli dal 6 al 10 dello Statuto, e la legge in materia di rapporti con gli enti locali e sugli standard e requisiti quantitativi e qualitativi dell'attività amministrativa degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 61 dello Statuto.

In materia di **legge elettorale regionale**, nella IX legislatura, nel 2014 sono state presentate le seguenti 6 proposte di legge: **la proposta di legge n. 363** del 23/07/2014 "Legge elettorale regionale. Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Giacomo Conti e altri; **la proposta di legge n. 362** del 16/07/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Alberto Marsella; **la proposta di legge n. 351** del 20/06/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Alessandro Benzi; **la proposta di legge n. 345** del 23/05/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale" di iniziativa del Consigliere regionale Antonino Miceli e altri; **la proposta di legge n. 338** del 09/04/2014 "Legge elettorale regionale. Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria

e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale”, di iniziativa del Consigliere regionale Luigi Morgillo e altri; la **proposta di legge n. 332** del 20/02/2014 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale” di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa. Nel 2013 erano state presentate la proposta di legge n. 294 del 10/07/2013 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale”, di iniziativa del Consigliere regionale Rosario Monteleone e altri, poi ritirato, e la proposta di legge n. 277 del 24 aprile 2013, recante “Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale”, di iniziativa del Consigliere regionale Maruska Piredda.

L'articolo 13 della **legge regionale 29 dicembre 2014 n 41 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015**), detta disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali.

In materia di **iniziativa popolare e referendum**, di cui agli articoli dal 6 al 10 dello Statuto, nel corso dell'anno è stata approvata la legge regionale 29 novembre 2013, n. 38 recante “Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari)”.

Non è stato presentato alcun progetto di **legge in materia di rapporti con gli enti locali** e sugli standard e requisiti quantitativi e qualitativi dell'attività amministrativa degli enti locali; la relativa disciplina è, in oggi, condizionata dall'iter di approvazione della legge statale sulle funzioni fondamentali e i compiti degli enti locali, all'esame delle Camere.

Una legge importante in materia è la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) finalizzata al miglioramento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale con cui la Regione organizza lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di norma individuati in riferimento a dimensioni non inferiori almeno al territorio provinciale e tali da consentire economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Nell'attesa della riforma del sistema delle Autonomie locali, il trasporto pubblico locale ferroviario è di competenza della Regione, mentre il trasporto pubblico locale terrestre, ad eccezione di quello ferroviario, il trasporto marittimo e quello elicotteristico, sono articolati su base provinciale e comunale.

Le riserve di legge regionale previste nello Statuto sono di seguito riportate con evidenziati in grassetto gli aggiornamenti e le integrazioni intervenuti nel corso del 2014:

ARTICOLI dello STATUTO	RISERVA di LEGGE PREVISTA
<p>Articolo 1 (Costituzione della Regione)</p> <p>1. <i>La Liguria, Regione autonoma della Repubblica italiana una e indivisibile, secondo i principi fissati nella Costituzione e nello Statuto, è espressione della comunità regionale, la rappresenta, ne sostiene lo sviluppo, promuove la realizzazione della persona.</i></p> <p>2. <i>La Regione è costituita dalla comunità</i></p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 5 dell'articolo 1 riserva alla legge regionale stabilire la bandiera e lo stemma della Regione.</p> <p>La materia è regolata dalla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto), dalla</p>

<p><i>residente e si articola nel sistema delle Autonomie locali.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>La Regione sostiene le Comunità dei Liguri nel Mondo.</i> 4. <i>Il capoluogo della Regione è Genova. Gli organi della Regione possono riunirsi in sede diversa dal capoluogo.</i> 5. <i>La Regione ha una bandiera e uno stemma, stabiliti con legge regionale.</i> 	<p>legge regionale 7 luglio 1997, n. 26 (Adozione della bandiera della Regione Liguria) e dall'articolo 4 dalla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria).</p>
<p>Articolo 5 (Rapporti internazionali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Il Presidente della Giunta promuove e, previa comunicazione al Consiglio, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi statali.</i> 2. <i>Il Consiglio regionale autorizza con legge la stipula degli accordi e delle intese che comportano oneri alle finanze, modificazioni di leggi o atti di programmazione.</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 5 riserva a singole leggi di autorizzazione la stipulazione di accordi con Stati e d'intese con enti territoriali interni ad altro Stato, che comportano oneri alle finanze, modificazioni di leggi o atti di programmazione.</p>
<p>Articolo 6 (Partecipazione dei cittadini)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati.</i> 2. <i>La Regione valorizza e favorisce gli apporti propositivi alle iniziative regionali e il coinvolgimento dei cittadini per l'indicazione dei candidati nella consultazione elettorale regionale.</i> 3. <i>La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività.</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 1 dell'articolo 6 riserva ad apposite leggi riconoscere e promuovere la partecipazione dei residenti e dei soggetti sociali organizzati.</p> <p>La partecipazione dei cittadini è prevista in numerose disposizioni della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa). In particolare, ai sensi dell'articolo 1, la partecipazione dei cittadini costituisce una delle finalità della legge. Successive disposizioni dispongono che la Giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione dell'Agenda normativa (articolo 3, comma 2); che la Regione, al fine di promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di rafforzare l'impegno di tutti all'applicazione e al rispetto delle normative regionali, garantisce la più ampia conoscenza dei propri atti di programmazione normativa e dei progetti di legge e di regolamento, attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti e di ogni altro elemento informativo utile (articolo 8); che la Giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione del programma delle strategie di</p>

semplificazione (articolo 16, comma 2) e che, in relazione all'uso degli strumenti telematici a supporto della semplificazione, la Regione, adotta regole, procedure e tecnologie atte 1) a rendere la telematica strumento primario per la comunicazione e l'interazione tra i soggetti pubblici e privati e 2) a digitalizzare i processi amministrativi e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese (articolo 19).

Per quanto riguarda la partecipazione dei soggetti sociali organizzati rileva, nel 2012, la legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore). Ai sensi dell'articolo 1 della legge sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, per le finalità di cui al presente testo unico e in coerenza con la legge 8 novembre 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- le cooperative sociali;
- le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;
- le società di mutuo soccorso.

Sono, inoltre, soggetti del Terzo Settore, solo se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale, anche:

- a) le fondazioni;
- b) gli istituti di patronato;
- c) gli enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Tali soggetti partecipano, sulla base del principio di sussidiarietà e secondo le modalità previste dalle norme sulle procedure della programmazione regionale e locale, all'esercizio delle funzioni sociali pubbliche di programmazione, progettazione e attuazione e di coordinamento di interventi nei settori in cui essi operano.

Importante, inoltre, è la legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), che all'articolo 9 introduce la fase della consultazione pubblica su piani e programmi sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VAS). Il comma 4

	<p>dell'articolo 9 dispone che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso della procedura di VAS, <i>chiunque</i> può presentare osservazioni all'autorità procedente e all'autorità competente che vengono, le quali, poi, sono esaminate dalla Regione.</p>
<p>Articolo 10 (Limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.</i> 2. <i>I referendum non sono ammessi nelle materie di cui al comma 1 oltre che sulle disposizioni statutarie.</i> 3. <i>Il giudizio di ammissibilità dell'iniziativa popolare o del referendum è affidato alla Consulta statutaria di cui all'articolo 74, che ne accerta la legittimità; la Consulta accerta altresì la chiarezza e l'univocità del quesito referendario.</i> 4. <i>Il giudizio di ammissibilità è compiuto prima dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e deve essere espresso entro venti giorni dalla presentazione del quesito referendario alla Consulta di cui al comma 3.</i> 5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 5 dell'articolo 10 riserva alla legge le modalità di attuazione del referendum.</p> <p>La materia è attualmente regolata dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari) e successive modificazioni, la quale va adeguata alle nuove disposizioni dello Statuto.</p> <p>-----</p> <p>Al fine di adeguare la normativa regionale al nuovo Statuto, nel corso della precedente VIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha presentato, in data 26 novembre 2009, la proposta di legge n. 515, recante "Norme in materia d'iniziativa popolare e referendum".</p>
<p>Articolo 14 (Sistema di elezione)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. 2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale. 3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali. 	<p>RISERVA DI LEGGE (RINFORZATA):</p> <p>L'articolo 14 riserva alla legge regionale, da adottare con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali (27 su 40 e 20 su 30 a decorrere dalla X legislatura), le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>Nella IX legislatura, nel 2014, sono state presentate le seguenti 6 proposte di legge: la proposta di legge n. 363 del 23/07/2014 "Legge elettorale regionale. Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Giacomo Conti e altri; la proposta di legge n. 362 del 16/07/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di</p>

iniziativa del Consigliere regionale Alberto Marsella; **la proposta di legge n. 351 del 20/06/2014** "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Alessandro Benzi; **la proposta di legge n. 345 del 23/05/2014** "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale" di iniziativa del Consigliere regionale Antonino Miceli e altri; **la proposta di legge n. 338 del 09/04/2014** "Legge elettorale regionale. Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Luigi Morgillo e altri; **la proposta di legge n. 332 del 20/02/2014** "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale" di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa.

Nel 2013 erano state presentate la proposta di legge n. 294 del 10/07/2013 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Rosario Monteleone e altri, poi ritirato, e la proposta di legge n. 277 del 24 aprile 2013, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Maruska Piredda.

Nel 2012 era stata presentata la proposta di legge n. 242 del 4 ottobre 2012 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale), di iniziativa del Consigliere Ezio Chiesa, e nel 2011 era stata presentata la proposta di legge n. 175 del 3 ottobre 2011 (Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa - Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Liguria), di iniziativa dei Consiglieri regionali Luigi Morgillo, Matteo Rosso, Marco Scajola, Roberto Bagnasco, Raffaella Della Bianca, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Marco Melgrati, Franco Rocca e Alessio Saso.

Nell'VIII legislatura erano state presentate le seguenti tre proposte di legge:

	<p>1) proposta di legge n. 466 del 16 giugno 2009 “Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa - Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Liguria” di iniziativa dei Consiglieri Saldo e altri;</p> <p>2) proposta di legge n. 469 del 23 giugno 2009 “Norme per l'elezione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale” di iniziativa dei Consiglieri Veschi e altri;</p> <p>3) proposta di legge n. 478 del 13 luglio 2009 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale” di iniziativa dei Consiglieri Monteleone e Patrone.</p> <hr/> <p>L'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014 n 41 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), dette disposizioni riguardanti la sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali.</p>
<p>Articolo 16 (Funzioni del Consiglio regionale)</p> <p>1. <i>Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.</i></p> <p>2. <i>Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile.</i></p> <p>3. <i>Il Consiglio, in particolare:</i></p> <p>a) <i>approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta;</i></p> <p>b) <i>provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia;</i></p> <p>c) <i>partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario;</i></p> <p>d) <i>effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;</i></p> <p>e) <i>approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità;</i></p> <p>f) <i>determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;</i></p> <p>g) <i>esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi.</i></p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 1 dell'articolo 16 riserva alla legge le modalità sullo svolgimento dell'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza.</p> <p>La materia è disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni.</p> <p>In particolare, l'articolo 20, comma 2, della legge regionale 25 del 2006 dispone che “L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati secondo quanto previsto dallo Statuto”.</p> <p>La legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) espressamente prevede, all'articolo 10, comma 2, che “2. Ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), dello Statuto e all'articolo 20, comma 2, della</p>

	<p>legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio delle Autonomie locali, in collaborazione con gli enti locali, comunica periodicamente al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa i dati sull'attuazione della legislazione. A tal fine il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa stipula apposita convenzione con il Consiglio delle Autonomie locali”.</p> <p>Infine, sempre in argomento, è intervenuta la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni, che, in diversi articoli, ha disciplinato gli strumenti e i mezzi per la valutazione della normativa (in particolare all'articolo 11 relativo all'analisi d'impatto della regolazione, all'articolo 12 relativo alla verifica d'impatto della regolazione, all'articolo 13 relativo alle clausole valutative) e ha previsto, all'articolo 14, intitolato “Pubblicizzazione della verifica degli effetti degli atti normativi”, che “Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi”.</p>
<p>Articolo 28 (Gruppi consiliari)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>I Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.</i> 2. <i>I Consiglieri che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi del comma 1 confluiscono in un unico Gruppo misto nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti politiche.</i> 3. <i>Ogni Gruppo esprime al suo interno un Capogruppo.</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 1 dell'articolo 28 dello Statuto riserva alla legge (e ai regolamenti consiliari) le modalità di costituzione dei Gruppi consiliari.</p> <p>La materia è disciplinata dalla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38. (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), e successive modificazioni.</p> <p>Nel 2012 è stata approvata la legge regionale 20 dicembre 2012 n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).</p>

	<p>Nel 2013 la pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari è stata disciplinata a livello statale con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che ha previsto la pubblicazione dei rendiconti delle spese dei gruppi unitamente agli atti degli organi di controllo. Tali dati sono pubblicati dal 2013 sul sito web “amministrazione trasparente” della Regione Liguria.</p>
<p>Articolo 32 (Indennità)</p> <p>1. La legge regionale stabilisce le indennità spettanti ai Consiglieri regionali.</p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>L’articolo 32 riserva alla legge la disciplina delle indennità dei Consiglieri regionali.</p> <p>La materia è disciplinata dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3. (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni.</p> <p>Nel 2012 è stata approvata la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), che ha modificato diverse disposizioni e due interi capi della legge regionale 3 del 1987 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali).</p> <p>In materia, particolarmente indicativa nel 2011 è stata la legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 “Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)”, che ha disposto l’abrogazione degli assegni vitalizi per i Consiglieri regionali a decorrere dalla X legislatura.</p> <p>La pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali è disciplinata dall’articolo 15 bis della legge regionale 3</p>

	<p>del 1987.</p> <p>Nel 2013 la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali è stata nuovamente disciplinata a livello statale con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che ha previsto la pubblicazione della dichiarazione dei redditi e di tutti gli emolumenti a carico dei bilanci pubblici e delle spese sostenute dai consiglieri regionali. Tali dati sono pubblicati dal 2013 in poi sul sito web “amministrazione trasparente” della Regione Liguria.</p>
<p>Articolo 51 (Attività amministrativa)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>L'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, è attribuita agli enti locali con legge regionale che determina gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale. In caso di inerzia degli enti locali nell'esercizio dell'attività amministrativa attribuita, la Regione, previa assegnazione di un termine a provvedere, esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto all'articolo 63.</i> 2. <i>La Regione svolge le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario su base regionale ovvero che, in forza dei principi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, possano a tale livello meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini.</i> 3. <i>La Regione determina l'articolazione delle funzioni attribuite tenendo conto delle differenti potenzialità degli enti riceventi.</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 1 dell'articolo 51 riserva alla legge regionale l'attribuzione di funzioni agli enti locali e la determinazione degli standard e dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'esercizio dell'attività amministrativa da rispettare su tutto il territorio regionale.</p> <p>In materia particolarmente significativa è la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.</p> <p>La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), nell'articolo 9, comma 2, dispone che “le fasi consiliari dei procedimenti di competenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria sono disciplinate secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa in materia di programmazione dei lavori”. Sempre il citato articolo 9 della legge regionale 38 del 2011, ai commi 1 e 3, dispone che “fatte salve diverse disposizioni di legge, per i procedimenti concernenti l'adozione di piani e programmi generali, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio, e per gli altri procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta, il termine del procedimento per la fase di</p>

	<p>competenza della Giunta è stabilito, in via generale, in centoventi giorni” e “i termini dei procedimenti che si concludono con provvedimento di Giunta si intendono sospesi in pendenza dell'adozione e della trasmissione da parte del Consiglio di atti e provvedimenti, ivi compresi pareri, allorché tali atti o provvedimenti costituiscono fasi del procedimento amministrativo”.</p> <p>La legge ha trovato, poi, attuazione, per la Giunta regionale, con il regolamento regionale 17 maggio 2011, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, e, per l'Assemblea Legislativa, con il decreto del Presidente del Consiglio regionale 12 marzo 2012, n.1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per i procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).</p>
<p>Articolo 53 (Controllo interno)</p> <p>1. <i>La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.</i></p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>L'articolo 53 riserva alla legge regionale l'istituzione di forme di controllo interno.</p>
<p>Articolo 54 (Enti, aziende, società)</p> <p>1. <i>La Regione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, può istituire con legge enti o aziende dotati di autonomia funzionale e amministrativa, nonché promuovere l'istituzione o partecipare a società finanziarie o a società di capitali.</i></p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>L'articolo 54 riserva alla legge regionale l'istituzione di enti e aziende dotate di autonomia funzionale e amministrativa. nonché promuovere l'istituzione o partecipare a società finanziarie o a società di capitali.</p> <p>Nel 2014 è stata approvata la legge regionale 5 agosto 2014 n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione).</p> <p>La materia è, inoltre, disciplinata dalle singole leggi istitutive degli enti o che prevedono la partecipazione.</p>

Nel 2013, con la Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (Liguria), con la quale è istituito un unico ente che accorpi le funzioni a oggi esercitate dall'Azienda regionale per i Servizi scolastici e Universitari (ARSSU) e dall'Agenzia Liguria Lavoro (ALL), entrambi enti del settore regionale allargato gestori di competenze ed erogatori di servizi in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro. Il nuovo ente nasce pertanto dalla fusione dei due attuali enti strumentali di supporto alla Regione nelle materie del lavoro (ALL) e del diritto allo studio (ARSSU) e ne riassume in sé in modo semplificato e coordinato le funzioni. L'esigenza di razionalizzazione dei suddetti enti regionali trova la sua origine da quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2012 n. 4.

Nel corso del 2012 con legge regionale 27 giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio) è stato soppresso il Centro regionale per la ricerca e l'innovazione.

Con la legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) è stata accorpata nell'Agenzia Sanitaria Regionale la Centrale Regionale di acquisto.

La legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio

	<p>2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) contiene, nel capo IV (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della regione e razionalizzazione amministrativa e revisione di enti, agenzie ed organismi regionali), agli articoli 8 e 9, un insieme di disposizioni per il riordino degli enti e delle partecipazioni societarie della Regione.</p> <p>In particolare, tra l'altro, è previsto che "fino alla conclusione del processo di fusione previsto dalla legge regionale 6/2011, la Regione mantiene la propria partecipazione nelle società ARRED S.p.A. di cui alla legge regionale 33/2008, ARE S.p.A. di cui alla legge regionale 22/2007 e Infrastrutture S.r.l. di cui alla legge regionale 63/2009. Il processo di fusione deve comunque essere concluso entro il 2013".</p> <p>Nel 2011, con la legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica) veniva affidata alla F.I.L.S.E. l'incarico della fusione della società Infrastrutture Liguria S.r.l., di cui all'articolo 21 della legge 63 del 2009, dell'Agenzia regionale per l'Energia della Liguria (A.R.E. Liguria S.p.A.), di cui alla legge regionale 22 del 2007, dell'Agenzia regionale per il Recupero Edilizio (A.R.R.ED. S.p.A.), di cui alla legge regionale 33 del 1988, in una nuova società per azioni alla quale attribuire le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica.</p>
<p>Articolo 56 (Demanio e patrimonio)</p> <p>1. <i>La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione.</i></p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>L'articolo 56 riserva alla legge regionale la disciplina del demanio e patrimonio regionale.</p> <p>La materia è regolata dalla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni.</p> <p>In attuazione della legge regionale 2 del 2012 è stato approvato il regolamento regionale 8 marzo 2013, n. 1 (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 7 febbraio</p>

	2012 n. 2 con esclusione del Capo II del Titolo III).
<p>Articolo 57 (Programmazione economica e finanziaria)</p> <p>1. <i>La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di disciplina dell'ordinamento contabile.</i></p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Legge regionale di disciplina dell'ordinamento contabile.</p> <p>La materia è regolata dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), e successive modificazioni.</p> <p>Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 80 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come da ultimo integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione Liguria ha adeguato le proprie disposizioni in materia di predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto, con la legge regionale 12 novembre 2014 n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria).</p> <p>Per la parte della programmazione economica, la materia è disciplinata dalla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (Norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.</p>
<p>Articolo 58 (Bilancio e altri documenti contabili)</p> <p>1. <i>L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.</i></p> <p>2. <i>Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono presentati ogni anno dalla Giunta e sono approvati con legge regionale entro il 15 dicembre.</i></p> <p>3. <i>La legge di approvazione del bilancio può</i></p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>L'articolo 58 riserva alla legge regionale l'approvazione del bilancio e del rendiconto entro termini definiti.</p> <p>La materia è attualmente disciplinata dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni.</p>

<p>autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.</p> <p>4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.</p> <p>5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>6. L'approvazione del rendiconto avviene annualmente con legge regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo sulla base di una proposta presentata dalla Giunta.</p>	
<p>Articolo 61 (Legge regionale di contabilità e di disciplina del servizio di tesoreria)</p> <p>1. La Regione adotta la propria legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.</p> <p>2. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria.</p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>L'articolo 61 riserva alla legge la disciplina della contabilità e il servizio di tesoreria.</p> <p>La materia è attualmente disciplinata dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni, e dalla legge regionale 12 novembre 2014 n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria).</p>
<p>Articolo 62 (Rapporti tra Regione ed enti locali)</p> <p>1. La Regione valorizza il sistema delle autonomie locali; garantisce la partecipazione degli enti all'attività legislativa e di programmazione; organizza l'esercizio delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.</p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>L'ultima parte del comma 1 dell'articolo 62 riserva alla legge regionale la disciplina dell'organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative svolte dalla regione e dagli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>
<p>Articolo 65 (Consiglio delle Autonomie locali)</p> <p>1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie locali.</p> <p>2. Esso ha sede presso il Consiglio regionale.</p> <p>3. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>4. La legge regionale disciplina la composizione, l'organizzazione e il</p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 4 dell'articolo 65 riserva alla legge regionale la disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.</p> <p>Il Consiglio delle Autonomie locali è disciplinato dalla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), che ha abrogato la legge regionale 13 del 2006.</p>

<p>funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.</p>	
<p>Articolo 68 (Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro è organismo di consultazione della Regione in materia economica e sociale.</i> 2. <i>Il Consiglio è composto di rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale che ne disciplina il funzionamento.</i> 3. <i>Il Consiglio ha potestà d'iniziativa legislativa nell'ambito delle materie di competenza e secondo quanto previsto dalla legge regionale.</i> 4. <i>Il Consiglio è articolato in sessioni specializzate per competenze.</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 68 riserva alla legge regionale le modalità e i criteri di composizione e la disciplina del funzionamento del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro.</p> <p>La materia è disciplinata dalla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro) e successive modificazioni.</p> <p>Il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro non è stato costituito.</p> <p>Nel 2014 è stata approvata in prima lettura, dal Consiglio regionale, nella seduta del 18 novembre 2014, la proposta di legge statutaria n. 365 dell'8 agosto 2014 "Modifiche ed integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)", di iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ha lo scopo, tra l'altro, di ridurre il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza da cinque a tre con la previsione di un solo Vice Presidente del Consiglio regionale e di un solo Segretario (in luogo dei due attualmente previsti) e, per la parte relativa agli organi regionali, di sopprimere la Consulta statutaria e il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro. La proposta di legge è stata approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale il 4 febbraio 2015 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 11 febbraio 2015, n. 4, parte I, ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Liguria.</p>
<p>Articolo 69 (Principio di separazione e dirigenza)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>L'Amministrazione regionale è improntata al criterio di distinzione tra funzioni di indirizzo, spettanti agli organi regionali, e funzioni di gestione, spettanti alla dirigenza e al personale regionale.</i> 2. <i>Nell'ambito delle linee di indirizzo loro assegnate, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti conseguenti.</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>L'articolo 69 riserva alla legge regionale le disposizioni di attuazione dei principi che regolano l'organizzazione e l'attività regionale, assicurando il raccordo tra gli organi politici e i dirigenti.</p> <p>Per l'Assemblea Legislativa tale principio è affermato dall'articolo 23 della legge</p>

<p>3. <i>I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.</i></p> <p>4. <i>La legge regionale detta le disposizioni di attuazione dei principi che regolano l'organizzazione e l'attività regionale, assicurando il raccordo tra gli organi politici e i dirigenti.</i></p>	<p>regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni.</p> <p>La materia è, poi, disciplinata dalla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni.</p>
<p>Articolo 70 (Organizzazione degli uffici)</p> <p>1. <i>La legge regionale e i regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta dettano le norme relative all'organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell'amministrazione.</i></p> <p>2. <i>I dipendenti della Regione sono inquadrati in due distinti ruoli, facenti capo rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta regionale.</i></p> <p>3. <i>La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell'accesso agli incarichi interni all'Ente.</i></p> <p>4. <i>La Regione assicura l'effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale.</i></p>	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 1 dell'articolo 70 riserva alla legge regionale (e in sua attuazione ai regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta) le norme relative all'organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell'amministrazione.</p> <p>Il comma 3 dell'articolo 70 riserva alla legge regionale la regolamentazione dei due ruoli distinti tra Consiglio e Giunta e le necessarie forme di mobilità e di disciplina in modo coordinato delle modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell'accesso agli incarichi interni all'Ente.</p> <p>La materia è disciplinata dalla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria), e successive modificazioni.</p> <p>Nell'ambito consiliare la materia è disciplinata, inoltre, dal Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza recante "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria in attuazione dello Statuto, del Regolamento Interno e dell'articolo 24, comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa n. 117 dell'8 novembre 2007 modificato con decreto del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria 6 luglio 2009 n. 4, con decreto del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria 14 dicembre 2010 n. 4 e con Decreto del Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria 12 marzo 2012 n. 2.</p>

<p>Articolo 71 (Autorità indipendenti di garanzia)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Le Autorità indipendenti di garanzia istituite dal presente Statuto sono disciplinate dalla legge regionale.</i> 2. <i>La legge regionale determina le forme di indipendenza e autonomia, sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento, necessarie ad assicurare alle Autorità indipendenti lo svolgimento della loro funzione.</i> 3. <i>Ciascun componente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 71 riserva alla legge regionale la determinazione delle forme di indipendenza e autonomia, sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento, necessarie ad assicurare alle Autorità indipendenti lo svolgimento della loro funzione.</p>
<p>Articolo 72 (Difensore civico)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>È istituito presso il Consiglio regionale il Difensore civico per la tutela del singolo cittadino e di interessi collettivi particolarmente rilevanti.</i> 2. <i>Il Difensore civico è un'autorità indipendente di garanzia.</i> 3. <i>Le competenze e l'organizzazione del Difensore civico sono disciplinate dalla legge regionale.</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>Il comma 3 dell'articolo 72 riserva alla legge regionale la regolamentazione delle competenze e l'organizzazione del Difensore civico.</p> <p>Il Difensore civico è disciplinato con legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico) e successive modificazioni.</p>
<p>Articolo 73 (Comitato regionale per le Comunicazioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>È istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le Comunicazioni, autorità indipendente di garanzia, con funzioni di consulenza e di gestione nel campo della comunicazione secondo le disposizioni della legge regionale.</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>L'articolo 73 riserva alla legge regionale la determinazione delle funzioni di consulenza e di gestione nel campo della comunicazione del Comitato regionale per le comunicazioni.</p> <p>Il Comitato regionale per le Comunicazioni è disciplinato dalla legge regionale 25 marzo 2013 n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) e successive modificazioni.</p>
<p>Articolo 74 (Consulta statutaria)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>La Consulta statutaria è organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.</i> 2. <i>Ha sede presso il Consiglio regionale ed è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.</i> 3. <i>Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.</i> 4. <i>I componenti della Consulta durano in</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE:</p> <p>L'articolo 74 riserva alla legge regionale la disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta statutaria, nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti.</p> <p>La Consulta statutaria è disciplinata dalla legge 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modificazioni.</p> <p>Nel 2014 è stata approvata in prima lettura, dal Consiglio regionale, nella seduta del 18</p>

<p><i>carica sei anni e non sono rieleggibili.</i></p> <p>5. La legge regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Consulta statutaria, nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti.</p>	<p>novembre 2014, la proposta di legge statutaria n. 365 dell'8 agosto 2014 "Modifiche ed integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)", di iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ha lo scopo, tra l'altro, di ridurre il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza da cinque a tre con la previsione di un solo Vice Presidente del Consiglio regionale e di un solo Segretario (in luogo dei due attualmente previsti) e, per la parte relativa agli organi regionali, di sopprimere la Consulta statutaria e il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro. La proposta di legge è stata approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale il 4 febbraio 2015 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 11 febbraio 2015, n. 4, parte I, ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Liguria.</p>
<p>Articolo 76 (Modificazioni statutarie)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Le modificazioni dello Statuto sono approvate con legge regionale per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.</i> 2. <i>La legge regionale di modificazione statutaria è adottata dal Consiglio con due successive deliberazioni legislative votate ad intervallo non inferiore a due mesi.</i> 3. <i>La deliberazione adottata dal Consiglio è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.</i> 4. <i>Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</i> 5. <i>Il referendum deve svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.</i> 	<p>RISERVA DI LEGGE STATUTARIA:</p> <p>L'articolo 76 disciplina le procedure di approvazione delle modifiche allo Statuto riservandole alla legge statutaria.</p>

Le riserve di regolamento interno previste nello Statuto sono di seguito riportate:

ARTICOLI dello STATUTO	RISERVA di REGOLAMENTO INTERNO PREVISTA
<p>Articolo 17 (Giunta delle elezioni)</p> <p>1. <i>Il Consiglio provvede, a norma del Regolamento Interno, alla convalida dell'elezione dei singoli Consiglieri, sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, entro un mese dall'insediamento o dall'avvenuta surrogazione.</i></p> <p>2. <i>La Giunta delle elezioni è nominata nella prima seduta ed è composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.</i></p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L'articolo 17 riserva al Regolamento Interno il procedimento di convalida dell'elezione dei singoli Consiglieri.</p> <hr/> <p>La disciplina del procedimento di convalida è contenuta negli articoli 15 e 16 del Regolamento interno. La composizione e la nomina della Giunta delle elezioni sono disciplinate all'articolo 4 del Regolamento interno.</p>
<p>Articolo 18 (Regolamento Interno)</p> <p>1. <i>Il Consiglio regionale disciplina, con Regolamento approvato e modificato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la programmazione dei lavori, nonché la propria organizzazione interna.</i></p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L'articolo 18 riserva al Regolamento interno del Consiglio la disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la programmazione dei lavori e l'organizzazione interna.</p> <hr/> <p>La programmazione dei lavori è disciplinata al capo VII del Regolamento interno agli articoli dal 29 al 34. Altre disposizioni del richiamato regolamento che rinviano alla programmazione dei lavori sono contenute negli articoli 37, 43, comma 1, 86, comma 2, 56, comma 1, 87, comma 2, 91, comma 3, 106, comma 1, 132, 133, comma 2, e 136, comma 4.</p>
<p>Articolo 20 (Funzioni del Presidente del Consiglio regionale)</p> <p>1. <i>Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l'Assemblea, la convoca e la presiede, ne è l'oratore ufficiale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. Garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.</i></p> <p>2. <i>Il Presidente, inoltre:</i></p> <p>a) <i>ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del Consiglio e delle sue articolazioni;</i></p> <p>b) <i>svolge le altre funzioni assegnate dallo</i></p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L'articolo 20 riserva al Regolamento interno i poteri del Presidente del Consiglio in relazione alla disciplina delle modalità di direzione dei lavori del Consiglio. Il comma 2 lettera b) prevede che il Regolamento interno possa assegnare al Presidente del Consiglio altre funzioni.</p> <hr/> <p>Le funzioni del Presidente del Consiglio regionale sono previste all'articolo 6 del Regolamento interno. In particolare, poi, le stesse sono disciplinate in diverse norme regolamentari che dono di seguito indicate:</p>

<p>Statuto, dalla legge e dal Regolamento Interno.</p>	<p>articolo 6, comma 5, lettere a), b) e d); articolo 7, comma 1; articolo 8, comma 1; articolo 9, comma 1; articolo 10, comma 3; articolo 13, commi 1, 2, 5 e 8; articolo 14, comma 2; articolo 15, comma 2; articolo 16 comma 4; articolo 17, comma 3; articolo 19, commi 2 e 3; articolo 20, comma 3; articolo 21, commi 3 e 7; articolo 22, comma 1; articolo 28, comma 3; articolo 29, commi 1 e 4; articolo 28, comma 2; articolo 29, comma 1; articolo 30, commi 2, 3, 6, e 7; 31, commi 2, 6 e 7; articolo 33, comma 2; articolo 34, comma 2; articolo 35, comma 2; articolo 36 comma 3; articolo 37, articolo 38, comma 4; articoli 40 e 41; articolo 46 comma 1; articolo 47 comma 1; articolo 48, comma 1; articolo 50; articolo 51; articolo 52, comma 3; articolo 53, comma 4; articolo 55 comma 2; articolo 56 comma 3; articolo 57; articolo 58; articolo 61, comma 5; articolo 62, comma 1; articolo 70; articolo 71, commi 1 e 3; articolo 74, comma 3; articolo 79, comma 2, lettere a), b) e c); articoli 83, 84 e 85 comma 1; articolo 91; articolo 93, commi 1 e 2; articolo 97; articolo 98, comma 2; articolo 99, comma 4; articolo 103, comma 3; articolo 113; articolo 118, comma 3; articolo 124, comma 5; articolo 126, comma 3; articolo 136, comma 4.</p>
<p>Articolo 22 (Convocazione e lavori del Consiglio regionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Il Consiglio regionale è riunito in sessione ordinaria il primo giorno non festivo della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre.</i> 2. <i>Il Consiglio è inoltre convocato sulla base di un ordine del giorno dal suo Presidente: sentito l'Ufficio di Presidenza, ovvero a richiesta del Presidente della Giunta, o su iniziativa di un quarto dei Consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa il Consiglio è convocato, con l'ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.</i> 3. <i>Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta.</i> 4. <i>I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca periodicamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente della Giunta, o da un Assessore da lui delegato, per deliberare la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, in base alle norme del Regolamento</i> 	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 22 riserva al Regolamento interno la programmazione dei lavori del Consiglio.</p> <hr/> <p>La convocazione è regolamentata dalle seguenti disposizioni: articolo 2, comma 1; articolo 6, comma 2; articolo 43; articolo 51, comma 3 e articolo 61, comma 5.</p> <p>L'ordine del giorno dei lavori è disciplinato da: articolo 43; articolo 44; articolo 59; articolo 116, comma 2; articolo 91, comma 1 e articolo 126, comma 2.</p>

Interno.	
<p>Articolo 24 (Modalità del voto)</p> <p>1. <i>Il voto è palese salvo per le votazioni riguardanti le persone e negli altri casi previsti dal Regolamento Interno.</i></p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L'articolo 24 riserva al regolamento interno l'individuazione degli altri casi in cui il voto è segreto.</p> <hr/> <p>Il voto è disciplinato dal regolamento interno nella Parte I, al Capo XII del numero legale e delle votazioni (articoli 61 - 70).</p>
<p>Articolo 26 (Commissioni consiliari)</p> <p>1. <i>Nell'ambito del Consiglio regionale sono istituite Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i progetti di legge e degli altri provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni permanenti esprimono, altresì, i pareri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.</i></p> <p>2. <i>Possono essere istituite Commissioni speciali con funzioni di inchiesta e di studio.</i></p> <p>3. <i>Le Commissioni d'inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare e con provvedimento del Presidente del Consiglio, secondo le modalità e i termini stabiliti nel Regolamento Interno, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali. Tali Commissioni sono presiedute da un Consigliere proponente.</i></p> <p>4. <i>Gli esiti delle attività delle Commissioni speciali di cui al comma 2, predefinite nella durata e nell'oggetto e riguardanti materie di diretto interesse regionale, vengono esposti al Consiglio con apposita relazione.</i></p> <p>5. <i>Le Commissioni, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi della collaborazione di esperti e commissionare studi e ricerche.</i></p> <p>6. <i>Le Commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di audire persone e di ottenere dalla Giunta e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, notizie, informazioni, dati, atti, documenti ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.</i></p> <p>7. <i>Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.</i></p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L'articolo 28 riserva al Regolamento interno le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni, nonché le opportune forme di pubblicità dei lavori.</p> <hr/> <p>Le commissioni consiliari sono disciplinate dal regolamento interno nella Parte I, al capo VI delle commissioni permanenti e speciali (articoli 20 - 28).</p>
<p>Articolo 28 (Gruppi consiliari)</p> <p>1. <i>I Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle</i></p>	<p>RINVIO AL REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>La disposizione in oggetto riserva alla legge e ai regolamenti la disciplina delle modalità di costituzione dei gruppi. Giova osservare che la disposizione non</p>

<p>loro funzioni.</p> <p>2. I Consiglieri che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi del comma 1 confluiscono in un unico Gruppo misto nel quale sono specificamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti politiche.</p> <p>3. Ogni Gruppo esprime al suo interno un Capogruppo.</p>	<p>parla di Regolamento Interno, termine impiegato per designare il regolamento interno consiliare, ma genericamente di “regolamenti”. Quindi, nel concetto lato di “regolamenti” si può anche includere il Regolamento interno, che appare la fonte più idonea a regolare siffatta materia, tuttavia non pare esservi considerata anche l’apertura alla legge una riserva di regolamento interno.</p> <hr/> <p>Attualmente la materia dei gruppi consiliari oltre che dalla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni, è regolata dal Capo IV, articoli 13 e 14 del Regolamento interno. Altre disposizioni del Regolamento che fanno riferimento ai gruppi sono le seguenti: articolo 19, comma 1; articolo 21; articolo 25, comma 1; articolo 30, commi 5 e 7; 31, comma 7; articolo 33, comma 2; articolo 35, comma 2; articolo 36, comma 3; articolo 118, comma 4.</p>
<p>Articolo 33 (Interrogazione, interpellanza e mozione)</p> <p>1. Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione spetta ad ogni Consigliere regionale secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.</p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L’articolo 33 riserva al Regolamento interno le modalità di esercizio del diritto di interrogazione, di interpellanza, e di mozione dei singoli Consiglieri.</p> <hr/> <p>Le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono disciplinate nella Parte terza, Capo I del Regolamento Interno agli articoli 114 e seguenti.</p>
<p>Articolo 34 (Interrogazione con risposta immediata)</p> <p>1. Il Consigliere regionale ha diritto di presentare interrogazioni a risposta immediata su argomenti connotati da urgenza o particolare attualità politica, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.</p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L’articolo 34 riserva al Regolamento interno la disciplina delle interrogazioni dei singoli Consiglieri a risposta immediata su argomenti connotati da urgenza e particolare attualità politica.</p> <hr/> <p>Le interrogazioni a risposta immediata, oltre che nella parte generale relativa alle interrogazioni sono disciplinate dall’articolo 118 del Regolamento interno.</p>
<p>Articolo 35 (Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali)</p> <p>1. Per l’esercizio del proprio mandato ogni</p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L’articolo 35 riserva al Regolamento la disciplina delle modalità di esercizio dei poteri di acquisizione dei Consiglieri</p>

<p><i>Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.</i></p>	<p>regionali.</p> <hr/> <p>I poteri di acquisizione del Consiglieri regionali sono previsti nell'articolo 130 del Regolamento interno.</p>
<p>Articolo 36 (Ruolo dell'opposizione)</p> <p>1. <i>Il ruolo dell'opposizione, componente essenziale del sistema democratico, è garantito dal Regolamento Interno che ne disciplina le prerogative.</i></p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO</p> <p>L'articolo 36 riserva al regolamento interno di garantire il ruolo dell'opposizione nonché disciplinarne le prerogative.</p> <hr/> <p>Diversi sono gli articoli che contengono istituti e discipline tradizionalmente riconducibili alla tradizione assembleare di tutela delle opposizioni. In particolare, nel Regolamento, sono i seguenti: articolo 4, comma 2; articolo 5, commi 1, 2 e 3; articolo 6, comma 4; articolo 9, comma 2, lettera e); articolo 12, comma 3; articolo 20, comma 1; articolo 22, commi 1 e 4; articolo 26, commi 2 e 7; articolo 28. commi 2 e 3; articolo 30, comma 5; articolo 31, comma 5; articolo 32, comma 2, articolo 33, comma 2; articolo 34, comma 2; articolo 35, comma 2; articolo 36, comma 3; articolo 43. comma 2, lettera b); articolo 44, comma 1; articolo 48, comma 2; articolo 69, commi 1 e 2; articolo 87, comma 1; articolo 118; articolo 124 e articolo 125.</p>
<p>Articolo 40 (Attuazione del programma di governo)</p> <p>1. <i>I disegni di legge di attuazione del programma di governo, indicati nello stesso, possono essere esaminati dal Consiglio con procedure abbreviate secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.</i></p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L'articolo 40 riserva al Regolamento la previsione di procedure abbreviate per l'esame dei disegni di legge di attuazione del programma di governo.</p> <hr/> <p>Il programma di governo è disciplinato nelle seguenti disposizioni del Regolamento interno: articoli 12 e 33.</p>
<p>Articolo 46 (Procedimento ordinario)</p> <p>1. <i>Ogni progetto di legge è esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti secondo le norme del Regolamento Interno.</i></p> <p>2. <i>L'esame in Commissione si conclude con il voto e con relazioni al Consiglio regionale, ai sensi del Regolamento Interno.</i></p> <p>3. <i>Il progetto è successivamente discusso e votato in Consiglio articolo per articolo e quindi nel suo complesso.</i></p> <p>4. <i>Il Regolamento Interno stabilisce le modalità di definizione dei termini per</i></p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L'articolo 36 riserva al Regolamento interno la disciplina del procedimento ordinario di approvazione delle leggi.</p> <hr/> <p>Il procedimento ordinario è disciplinato nella parte II (Procedimento legislativo) al Capo I della presentazione e della trasmissione dei progetti di legge, di regolamento o di provvedimento legislativo (articoli 79 - 82); Capo II dell'esame in commissione (articoli 83 - 94); capo III dell'esame in assemblea</p>

<p><i>l'esame delle iniziative legislative in Commissione, trascorsi i quali, su richiesta del proponente, il progetto è discusso e votato dal Consiglio anche se la Commissione non ha concluso i propri lavori.</i></p>	<p>(articoli 95 - 105); Capo IV dell'esame in sede redigente (articoli 106 - 108); Capo V dei progetti di legge di modificazione statutaria (articoli 109 - 110) e Capo VI della partecipazione (articoli 111 - 113).</p>
<p>Articolo 47 (Procedimento redigente)</p> <p>1. <i>Il Presidente del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, può attribuire alle Commissioni l'esame dei progetti di legge in sede redigente. In tal caso, al Consiglio è riservata la sola votazione finale del progetto di legge a meno che il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei componenti del Consiglio richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario.</i></p> <p>2. <i>La procedura di esame e di approvazione prevista dal presente articolo non può essere adottata per le leggi di modifica dello Statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali.</i></p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L'articolo 47 riserva al regolamento interno le modalità del procedimento di approvazione di leggi in sede redigente</p> <hr/> <p>Il procedimento redigente è disciplinato negli articoli 106, 107 e 108 del Regolamento interno.</p>
<p>Articolo 59 (Sessione di bilancio)</p> <p>1. <i>L'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione consiliare di bilancio. Nell'ambito della medesima sessione il Consiglio regionale esamina gli atti ad esso collegati di cui agli articoli 57 e 58.</i></p> <p>2. <i>Il Regolamento Interno disciplina la sessione di bilancio prevedendo che, nel corso della stessa, la programmazione dei lavori del Consiglio sia finalizzata alla conclusione dell'esame dei provvedimenti nei termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale.</i></p>	<p>RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:</p> <p>L'articolo 59 riserva al Regolamento interno la disciplina la sessione di bilancio prevedendo che, nel corso della stessa, la programmazione dei lavori del Consiglio sia finalizzata alla conclusione dei provvedimenti nei termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale.</p> <hr/> <p>La sessione di bilancio è disciplinata negli articoli dal 36 al 40 del Regolamento interno.</p>

1.1.1. Leggi e regolamenti regionali approvati

In attuazione diretta dello Statuto, per gli aspetti istituzionali, sono state approvate le seguenti leggi e regolamenti.

Tabella n. 1: Leggi e regolamenti regionali approvati attuativi dello Statuto

Leggi e regolamenti regionali approvati attuativi dello Statuto

ARTICOLO 11	Pubblicità degli atti e informazione	<p>Legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.</p> <p>La legge ha trovato, poi, attuazione, per quanto attiene ai termini di conclusione dei procedimenti, per la Giunta regionale, con il regolamento regionale 17 maggio 2011 n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, e, per l'Assemblea Legislativa, con il decreto del Presidente del Consiglio regionale 12 marzo 2012 n.1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per i procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).</p>
ARTICOLI 16 e 70	Norme sull'autonomia del Consiglio regionale	<p>Legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria), e successive modificazioni.</p>
ARTICOLI 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36 40, 43, 44, 46, 47 e 59	Regolamento interno del Consiglio regionale	<p>Deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006 n. 18 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni.</p>
ARTICOLO 56	Demanio e patrimonio	<p>Nel 2012 è stata approvata la nuova legge regionale in materia, la legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio).</p>
ARTICOLO 65	Istituzione del Consiglio delle autonomie locali	<p>Legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali). Tale nuova legge ha abrogato la legge regionale 26 maggio 2006, n. 13, che disciplinava la materia.</p>

ARTICOLO 68	Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro	Legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro) e successive modificazioni.
ARTICOLO 74	Istituzione della Consulta statutaria	Legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modificazioni.
ARTICOLO 70	Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria	Decreto del Presidente del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa 6 luglio 2009 n. 4 "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria in attuazione dello Statuto, del Regolamento Interno e dell'articolo 24, comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25", modificato con decreto del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 14 dicembre 2010 n. 4 e con decreto del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria 12 marzo 2012 n. 2.
ARTICOLO 69 e 70	Organizzazione degli uffici e dirigenza	Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni. Decreto del Presidente del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa 6 luglio 2009 n. 4 "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria in attuazione dello Statuto, del Regolamento Interno e dell'articolo 24, comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25", modificato con decreto del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 14 dicembre 2010 n. 4 e con decreto del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria 12 marzo 2012 n. 2.

1.1.2. Ulteriori leggi regionali per la completa attuazione dello Statuto

In attuazione dello Statuto regionale, è ancora da approvare la legge elettorale regionale di cui all'articolo 14 dello Statuto.

Nel 2014 sono state presentate le seguenti 6 proposte di legge: **la proposta di legge n. 363** del 23/07/2014 "Legge elettorale regionale. Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Giacomo Conti e altri; **la proposta di legge n. 362** del 16/07/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Alberto Marsella; **la proposta di legge n. 351** del 20/06/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Alessandro Benzi; **la proposta di legge n. 345** del 23/05/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale" di iniziativa del Consigliere regionale Antonino Miceli e altri; **la proposta di legge n. 338** del 09/04/2014 "Legge elettorale regionale. Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Luigi Morgillo e altri; **la proposta di legge n. 332** del 20/02/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale" di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa.

Nel 2013 erano state presentate la proposta di legge n. 294 del 10/07/2013 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Rosario Monteleone e altri, poi ritirato, e la proposta di legge n. 277 del 24 aprile 2013, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Maruska Piredda.

Nel 2012 era stata presentata la proposta di legge n. 242 del 4 ottobre 2012, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa, che fa seguito all'analoga proposta di legge, già presentata nel 2011, n. 175 del 3 ottobre 2011, recante "Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa - Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Liguria", di iniziativa dei Consiglieri regionali Luigi Morgillo, Matteo Rosso, Marco Scajola, Roberto Bagnasco, Raffaella Della Bianca, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Marco Melgrati, Franco Rocca e Alessio Saso.

In materia di partecipazione popolare e di iniziativa popolare e referendum di cui agli articoli dal 6 al 10 dello Statuto (per la cui attuazione, nella precedente legislatura, era stata presentata la proposta di legge n. 515 in data 26 novembre 2009 recante "Norme in materia d'iniziativa popolare e referendum" d'iniziativa dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa) non è stata ancora presentata la relativa proposta di legge e in materia di rapporti con gli enti locali e sugli standard e requisiti quantitativi e qualitativi dell'attività amministrativa degli enti locali, la disciplina è, però, condizionata dall'iter di approvazione della legge statale sulle funzioni fondamentali e i compiti degli enti locali, attualmente all'esame delle Camere.

Tabella n. 2: Ulteriori leggi per la completa attuazione dello Statuto

Ulteriori leggi per la completa attuazione dello Statuto		
ARTICOLO DELLO STATUTO	LEGGE REGIONALE O REGOLAMENTO DA APPROVARE	INIZIATIVA LEGISLATIVA
ARTICOLI 7, 8, 9 e 10.	LEGGE REGIONALE di adeguamento in materia di iniziativa popolare e referendum	<p>-----</p> <p>Era stata presentata una proposta di legge nell'VIII legislatura:</p> <p>Pdl n. 515 del 26 novembre 2009 "Norme in materia di iniziativa popolare e referendum", di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa</p>
ARTICOLO 14	LEGGE REGIONALE Norme sul sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, e di determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità e di conflitto di interessi	<p>Nel 2014 sono state presentate le seguenti 6 proposte di legge: la proposta di legge n. 363 del 23/07/2014 "Legge elettorale regionale. Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Giacomo Conti e altri; la proposta di legge n. 362 del 16/07/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Alberto Marsella; la proposta di legge n. 351 del 20/06/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Alessandro Benzi; la proposta di legge n. 345 del 23/05/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale" di iniziativa del Consigliere regionale Antonino Miceli e altri; la proposta di legge n. 338 del 09/04/2014 "Legge elettorale regionale. Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Luigi Morgillo e altri; la proposta di legge n. 332 del 20/02/2014 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale" di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa.</p> <p>Nel 2013 è stata presentata la proposta di legge n. 277 del 24 aprile 2013, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Maruska Piredda.</p> <p>Nel 2012 era stata presentata la proposta di legge n. 242 del 4 ottobre 2012, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per</p>

		<p>l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale", di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa, e nel 2011 è stata presentata la proposta di legge n. 175 del 3 ottobre 2011 recante "Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa - Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Liguria", di iniziativa dei Consiglieri regionali Luigi Morgillo, Matteo Rosso, Marco Scajola, Roberto Bagnasco, Raffaella Della Bianca, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Marco Melgrati, Franco Rocca, Alessio Saso.</p> <p>-----</p> <p>Erano state presentate tre proposte di legge nell'VIII legislatura:</p> <p>Pdl n. 466 del 16/06/2009 Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa - Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Liguria, di iniziativa dei Consiglieri Saldo e altri</p> <p>Pdl n. 469 del 23/06/2009 Norme per l'elezione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale, di iniziativa dei Consiglieri Veschi e altri</p> <p>Pdl n. 478 del 13/07/2009 Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, di iniziativa dei Consiglieri Monteleone e Patrone</p>
ARTICOLO 51	LEGGE REGIONALE Norme in materia di standard e requisiti quantitativi e qualitativi attività amministrativa ad enti locali	
ARTICOLO 62	LEGGE REGIONALE Norme sulle modalità del rapporto tra regione ed enti locali	

1.2. Il Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa

Il Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006, n. 18 (Regolamento interno del Consiglio regionale), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 2007, n. 4, con deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2008 n. 36, con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2009, n. 19, con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010, n. 1 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2011, n. 1.

Il Regolamento interno si colloca in un ampio processo di riforma delle istituzioni regionali, che va dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), al nuovo Statuto della Regione Liguria, approvato con legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1, ed all'insieme di provvedimenti attuativi dello Statuto stesso, tra i quali rilevano, in particolare, la legge sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e le leggi istitutive dei nuovi organi assembleari (il Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro e la Consulta statutaria).

Il Regolamento interno costituisce uno dei tipici atti di autonomia delle assemblee legislative e, secondo tradizione, è costituito dall'insieme di norme con cui un'Assemblea politica disciplina l'esercizio delle sue funzioni e alle quali è essa stessa soggetta.

Nel sistema assembleare italiano il regolamento interno costituisce la fonte propria del diritto parlamentare al quale si accompagnano, in ambiti più o meno definiti, e con particolare autorevolezza, le consuetudini.

Il riconoscimento da parte dell'ordinamento della capacità di autorganizzazione dell'Assemblea Legislativa importa la necessità di predeterminare i modi di funzionamento della stessa; tale necessità va coniugata con l'esigenza di dare spazio alle valutazioni dei soggetti che fanno parte dell'Assemblea, al fine di ottenere una regolamentazione che imponga vincoli al gioco politico, ma che, al tempo stesso, sia suscettibile di adattarsi alle sue mutevoli necessità.

La riunione delle regole sul funzionamento dell'Assemblea in un unico atto, il regolamento interno, che è redatto per iscritto e approvato nel suo insieme, ne assicura la maggior stabilità.

È sempre l'Assemblea il "dominus" delle regole sul proprio funzionamento; all'interpretazione e all'attuazione delle stesse sovrintendono il Presidente dell'Assemblea e la Giunta per il Regolamento, nell'ambito dei loro compiti di garanzia.

Il Regolamento interno, similmente a quanto avviene per i regolamenti della Camera e del Senato, oltre ad avere un iter di approvazione diverso dagli altri procedimenti (basti pensare all'istruttoria condotta da un organo "ad hoc", quale la Giunta per il Regolamento), richiede, a garanzia delle minoranze, per la sua approvazione la maggioranza assoluta.

Proprio per l'aspetto relativo alla determinazione delle "regole del gioco politico" nel funzionamento dell'Assemblea, il Regolamento interno, che è uno strumento essenziale per la democrazia assembleare, ha un contenuto necessario a esso riservato sul quale non può intervenire neanche la legge ordinaria. Tra regolamento interno e leggi ordinarie,

proprio in ragione della peculiare natura di tale Regolamento, non si pone problema di prevalenza gerarchica tra fonti, ma un problema di riserve di competenza, e, cioè, di ambito di disciplina.

Le novità del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa della Liguria sono molte sia per l'attuazione di diverse disposizioni statutarie (alcune delle quali innovative rispetto al contesto statutario preesistente) e sia per l'introduzione diretta di molti istituti nuovi, alcuni dei quali mutuati dai Regolamenti interni del Senato e della Camera dei Deputati o dalle prassi e consuetudini parlamentari.

Accanto alla disciplina di istituti tradizionali, infatti, molte sono le disposizioni nuove.

Sinteticamente, le principali novità introdotte dal Regolamento interno, possono così riassumersi:

a) novità discendenti dall'attuazione di norme dello Statuto:

- disciplina della questione fiducia;
- disciplina dei rapporti e delle procedure con i nuovi organi dell'Assemblea (Consiglio delle Autonomie locali, Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, Consulta statutaria);
- disciplina delle procedure di approvazione della legge statutaria;
- giuramento del Presidente della Giunta e programma di governo;
- norme a tutela minoranze;
- procedure relative ai regolamenti regionali;
- mozione di sfiducia;
- maggior definizione degli strumenti controllo e di indirizzo quali ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, interpellanze e risoluzioni.

b) novità dirette del nuovo Regolamento rispetto al precedente sono:

- numero e competenze delle Commissioni consiliari permanenti;
- modalità di assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni;
- disciplina della questione di fiducia;
- programmazione dei lavori;
- interrogazioni a risposta immediata;
- ruolo del Presidente dell'Assemblea;
- diverse norme a tutela minoranze;
- procedure per sessione di bilancio e del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria regionale;
- contingentamento dei tempi delle attività consiliari;
- periodo sospensione dei lavori ed incidenza sui termini per interrogazioni;
- Commissioni speciali di studio e Commissioni speciali di inchiesta;
- utilizzo della mozione solo per provvedimenti di competenza regionale.

Molte sono, quindi, le novità introdotte dal nuovo Regolamento: in primo luogo è stato rafforzato il ruolo del Presidente, i cui poteri sono stati ampliati. Il Presidente, infatti, non solo ha la facoltà di risolvere le questioni interpretative del Regolamento interno, ma ha

anche il potere di dirimere eventuali conflitti di competenza insorti tra le Commissioni. Al Presidente sono, inoltre, riconosciuti maggiori poteri in sede di programmazione e organizzazione dei lavori assembleari.

Altra importante novità contenuta nel Regolamento è la tutela riconosciuta alle opposizioni.

Tale tutela è garantita attraverso diversi strumenti, tra i quali, in primo luogo, l'insieme delle funzioni di garanzia cui sovrintende il Presidente dell'Assemblea.

Significativa, poi, è l'istituzione della Commissione consiliare permanente con funzione di controllo sull'attività della Regione.

La Presidenza della Commissione VII all'opposizione (articolo 22, comma 4, del Regolamento interno) costituisce significativo strumento di tutela delle minoranze nell'ordinamento dell'assemblea; essa è, inoltre, indice della volontà di valorizzare la tipica funzione consiliare di controllo e indirizzo, attraverso "misure" effettivamente idonee a renderlo efficace.

L'espressa previsione di una Commissione con funzione di controllo concorre anche all'attuazione di diverse disposizioni dello Statuto tra le quali, in particolare, l'articolo 16 (il quale prevede che il Consiglio regionale svolge attività ispettive, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite con legge regionale) e l'articolo 54 (per il quale sono disciplinate con legge regionale le forme di indirizzo, vigilanza e controllo che la Regione esercita nei confronti degli enti e aziende regionali).

Altrettanto rilevante, quale strumento a garanzia delle forze di opposizione, è l'istituzione di Commissioni speciali con funzione di inchiesta; tali Commissioni possono essere istituite, anche senza voto consiliare, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta per cento dei Consiglieri regionali (articolo 28, comma 2, del Regolamento interno). Dette Commissioni sono sempre presiedute da un Consigliere dell'opposizione.

L'aver svincolato l'istituzione di una Commissione di inchiesta dalla volontà della maggioranza consiliare sembra poter consentire all'opposizione una maggiore incisività dell'attività di controllo connaturata al suo ruolo istituzionale.

Altro mezzo di tutela delle minoranze introdotto dal nuovo testo regolamentare è rappresentato dalla fissazione di una cospicua percentuale di argomenti riservati all'iniziativa della minoranza in sede di definizione del programma e del calendario dei lavori (articoli 30, comma 5, e 31, comma 5, del Regolamento interno).

Il nuovo sistema di programmazione che si è andato man mano delineando prevede, infatti, una consistente quota di riserva per i provvedimenti della minoranza. Tale riserva è correlata anche al riequilibrio istituzionale nei confronti della Giunta regionale, che ha una corsia preferenziale per i disegni di legge di attuazione del programma di governo, l'iniziativa legislativa esclusiva per il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, della legge finanziaria e dei disegni di legge ad essa collegati e l'iniziativa amministrativa esclusiva per i piani e i programmi generali.

Il Regolamento è intervenuto anche sugli strumenti tecnico giuridici idonei a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività legislativa, funzione principale dell'Assemblea, ad essa riservata dalla Costituzione.

La necessità di garantire il buon funzionamento del Consiglio regionale appare oggi quanto mai presente anche a fronte dell'entrata in vigore del nuovo Statuto che, con

disposizioni generali di principio, rinvia al Regolamento interno il compito di definire procedure “abbreviate” nel caso in cui l’esame assembleare riguardi particolari tipi di provvedimento.

Con riferimento all’esigenza di assicurare la governabilità di chi ha vinto le elezioni, è da richiamare l’articolo 40 dello Statuto, il quale reca: “I disegni di legge di attuazione del programma di governo, indicati nello stesso, possono essere esaminati dal Consiglio con procedure abbreviate secondo le modalità previste dal Regolamento interno”.

Il Regolamento interno dà attuazione al dettato statutario prevedendo all’articolo 33 la possibilità che, previa richiesta dell’esecutivo, l’Ufficio di Presidenza Integrato, su proposta del Presidente, proceda alla fissazione delle date di trattazione da parte dell’Aula dei disegni di legge suddetti, e alla ripartizione del tempo complessivamente disponibile tra i Gruppi. Si tratta quindi di una profonda innovazione diretta, insieme con altri nuovi istituti, all’introduzione nel nostro ordinamento del contingentamento dei tempi.

L’interesse del legislatore statutario al soddisfacimento dell’esigenza di assicurare l’approvazione di determinati atti, ritenuti di fondamentale importanza, ha trovato soddisfazione nel nuovo Regolamento interno col riconoscimento di una riduzione dei termini procedurali nel caso in cui l’Ufficio di Presidenza Integrato rilevi l’urgenza del progetto di legge o di regolamento (articolo 34). Si tratta di uno strumento di “salvaguardia” utile nel caso in cui sia necessario rispondere a particolari situazioni di “emergenza” e non si trovi l’opportuno accordo tra maggioranza e opposizione.

Il contingentamento dei tempi ricorre ancora nella programmazione dei lavori del Consiglio e nell’insieme di nuove regole che stabiliscono i tempi degli interventi e delle relazioni nelle sedute assembleari.

Rilevante è, infine, l’istituzione della Commissione permanente VIII “Pari Opportunità”, con compiti di affermare e tutelare l’uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, e di assicurare la realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza.

Il Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa è soggetto a interpretazione, si accompagna a consuetudini e prassi, insomma vive nella e della realtà istituzionale della sua applicazione.

Parte Seconda: L'attività del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e la produzione normativa nell'anno 2014

2.1. L'attività del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria nell'anno 2014

L'attività del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nell'anno 2014 è significativa sia perché riflette il complesso delle attività assembleari e sia perché offre spunti per indagare le più recenti linee di tendenza della legislatura.

Quando è possibile, nel presente Rapporto, i dati complessivi dell'anno sull'attività consiliare sono riportati nel loro insieme e, ove rilevanti in termini di confronto, con riferimento all'analogia parte dell'anno precedente o con il quarto anno della precedente legislatura VIII (con riferimento all'anno 2009).

2.1.1. L'attività dell'Assemblea Legislativa: aspetti generali

In questa parte sono esposti, in sintesi, alcuni dati riferiti alla produzione normativa regionale nel corso del 2014.

Complessivamente, nel 2014 le **sedute dell'Assemblea Legislativa sono state 48** (rispetto alle 47 del 2013, alle 49 del 2012, alle 56 del 2011 e alle 31 del 2010).

L'Assemblea Legislativa nel corso dell'anno 2014 ha approvato **42 leggi regionali**.

Tutte le leggi regionali sono state approvate con le procedure ordinarie.

La procedura redigente non ha trovato applicazione.

Quanto alla struttura delle leggi regionali approvate nell'anno, le **42 leggi** (rispetto alle 43 leggi del 2013, alle 55 leggi del 2012, alle 39 leggi regionali del 2011 e alle 24 leggi regionali del 2010) si compongono complessivamente di **529 articoli**, per un totale di **1341 commi** (rispetto ai 436 articoli e 913 commi del 2013, ai 634 articoli e 1628 commi del 2012, ai 437 articoli e 893 commi del 2011 e ai 181 articoli e 476 commi del 2010).

Con riferimento al quarto anno successivo a quello di inizio della legislatura, nella precedente legislatura VIII e, in particolare, nell'anno 2009 furono approvate **67 leggi** per **889 articoli** e **2215 commi**.

Di seguito si riportano nella tabella i dati relativi al 2014 (a confronto con i dati relativi al 2013, al 2012, al 2011 e al 2010, e, poi, con quelli relativi al 2009.)

Tabella n. 3: Numero delle leggi regionali approvate nell'anno 2013 e numero dei relativi articoli e commi

Regione Liguria leggi regionali anno 2014 a confronto con il 2013, il 2012, il 2011 e il 2010					
	Complessive				
	2014	2013	2012	2011	2010
Numero totale delle leggi ordinarie	42	43	52	39	24
Numero totale degli articoli delle leggi ordinarie	529	436	634	437	181
Numero totale dei commi delle leggi ordinarie	1341	913	1628	893	476

Regione Liguria leggi regionali anno 2014 a confronto con il 2009		
	Complessive	
	2014	2009
Numero totale delle leggi ordinarie	42	67
Numero totale degli articoli delle leggi ordinarie	529	889
Numero totale dei commi delle leggi ordinarie	1341	2215

Con riferimento agli articoli contenuti in ciascuna legge prevalgono le leggi con un numero di articoli da 1 a 5 (che sono 16), seguite da quelle con articoli da 6 a 10 (che sono 10), da quelle oltre 20 articoli (che sono 9), da quelle con articoli da 16 a 20 (che sono 4). e, infine da quelle con articoli da 11 a 15 (che sono 3).

Regione Liguria leggi regionali anno 2014 divise per il numero di articoli nelle stesse contenute		
Numero di articoli contenuti in legge	leggi regionali	percentuale
da 1 a 5 articoli	16	38,10%
da 6 a 10 articoli	10	23,81%
da 11 a 15 articoli	3	7,14%
da 16 a 20 articoli	4	9,52%
Oltre 20 articoli	9	21,43%
totale	42	100%

2.1.2. L'attività dell'Assemblea Legislativa: l'iniziativa delle leggi

Con riferimento all'iniziativa legislativa, nel 2014, su un totale di **63 progetti di legge** regionale:

- **30 presentati dai Consiglieri regionali** (pari al 47,62 per cento)
- **32 presentati dalla Giunta regionale** (pari al 50,80 per cento);
- **1 di iniziativa popolare degli enti locali** (pari all'1,58 per cento).

La situazione dell'iniziativa dei progetti di legge ha visto un aumento percentuale delle proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e una diminuzione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta rispetto al 2013; nell'anno in esame, inoltre, è stata presentata 1 proposta di legge di iniziativa popolare da parte degli enti locali.

Nel 2013, su un totale di 64 dei progetti di legge regionale presentati, **22 erano** presentati dai Consiglieri regionali (pari al 34,37 per cento); 42 erano presentati dalla Giunta regionale (pari al 65,63 per cento) e **nessuna era** di iniziativa popolare e degli enti locali. Nel 2012, su un totale di 63 dei progetti di legge regionale presentati, **21 erano** presentati dai Consiglieri regionali (pari al 33,33 per cento); 42 erano presentati dalla Giunta regionale (pari al 66,66 per cento) e **nessuno** risultava di iniziativa popolare e degli enti locali. Nel 2011, su un totale di 78 dei progetti di legge regionale presentati, **40 erano** presentati dai Consiglieri regionali (pari al 51,29 per cento); **38** erano presentati dalla Giunta regionale (pari al 48,71 per cento) e **nessuno era** di iniziativa popolare e degli enti locali. Nel 2010, su un totale di 127 progetti di legge regionale presentati: **99** erano presentati dai Consiglieri regionali (pari al 77,95 per cento); **25** erano presentati dalla Giunta regionale (pari al 19,68 per cento) e **3** erano di iniziativa popolare e degli enti locali (pari al 2,37 per cento).

Dal confronto dei dati relativi all'iniziativa legislativa del 2014 con quelli del 2013, del 2012, del 2011 e del 2010, si avverte, quindi, una stabilizzazione dell'iniziativa legislativa complessiva che si attesta su 63 progetti di legge presentati nel 2014, a confronto con le 64 proposte di legge presentate nel 2013, alle 63 proposte di legge del 2012, alle 78 del 2011 e alle 127 del 2010.

Viene confermato anche nel 2014 la prevalenza dell'iniziativa legislativa dell'esecutivo regionale con il 50,80 per cento dei progetti di legge presentati, come era avvenuto nei due anni precedenti, il 2013 e il 2012 (l'iniziativa della Giunta regionale è passata dal 19,68 per cento del 2010 al 48,71 per cento del 2011, al 66,66 per cento del 2012 e al 65,63 per cento del 2013) a fronte di una diminuzione dell'iniziativa legislativa dei Consiglieri regionali (passata dal 77,95 per cento del 2010 al 51,29 per cento del 2011 e al 33,33 per cento del 2012, al 34,37 per cento del 2013) e della presentazione di 1 proposta di legge di iniziativa legislativa popolare degli enti locali.

Per quanto riguarda, invece, l'iniziativa legislativa riferita alle **42 leggi regionali** approvate nell'anno 2014 (il c.d. **tasso di successo**), rileva un alto tasso di successo dell'iniziativa della Giunta:

- **34 leggi sono di iniziativa della Giunta regionale** (pari all'**80,95 per cento** delle leggi approvate);
- **8 leggi sono di iniziativa consiliare** (pari al **19,05 per cento** delle leggi approvate).

Nel 2013 l'iniziativa legislativa riferita alle leggi approvate rilevava una prevalenza dell'iniziativa della Giunta pari all' 86,05 per cento (37 leggi) a fronte di una percentuale pari al 13,95 per cento (6 leggi) di leggi di iniziativa consiliare, con una percentuale per le leggi di iniziativa mista (Giunta e Consiglieri) pari a 0 per cento del totale delle leggi approvate. Nel 2012 l'iniziativa legislativa riferita alle leggi approvate rilevava una prevalenza dell'iniziativa della Giunta pari al 71,15 per cento (37 leggi) a fronte di una percentuale pari al 28,85 per cento (15 leggi) di leggi di iniziativa consiliare, con una percentuale per le leggi di iniziativa mista (Giunta e Consiglieri) pari a 0 per cento del totale delle leggi approvate. Nel 2011 l'iniziativa legislativa riferita alle leggi approvate rilevava una prevalenza dell'iniziativa della Giunta pari all'82,05 per cento a fronte di una percentuale pari al 17,95 per cento di leggi di iniziativa consiliare, con una percentuale per le leggi di iniziativa mista (Giunta e Consiglieri) pari a 0 per cento del totale delle leggi approvate. Nel 2010 l'iniziativa legislativa riferita alle leggi rilevava una prevalenza dell'iniziativa della Giunta pari al 62,50 per cento, a fronte di una percentuale pari al 29,16 per cento di leggi di iniziativa consiliare, e per le leggi di iniziativa mista (Giunta e Consiglieri) una percentuale pari a 8,33 per cento del totale delle leggi approvate.

Anche con riferimento al tasso di successo, e cioè al rapporto tra progetti di legge presentati e leggi approvate, il ruolo della Giunta regionale è significativo.

Nel 2014, infatti, delle 42 leggi approvate, 34 sono di iniziativa della Giunta regionale (disegni di legge) con una percentuale dell' 80,95 per cento delle leggi approvate. Tale percentuale era stata dell'86,05 per cento nel 2013, del 71,15 per cento nel 2012, dell'82,05 per cento nel 2011 e del 62,50 per cento nel 2010.

Al termine del 2014 la situazione del rapporto tra disegni di legge presentati e quelli diventati leggi viene di seguito indicato.

L'iniziativa legislativa delle leggi regionali promulgate, infatti, nel 2014 si è svolta come riportato nella seguente tabella:

Tabella n. 4: Iniziativa legislativa delle leggi regionali approvate nel 2014

Regione Liguria anno 2014					
Iniziativa legislativa delle leggi regionali approvate nell'anno 2014					
(viene riportata, per confronto, anche la tabella degli anni 2013, 2012, 2011 e 2010)					
	2014	2013	2012	2011	2010
Numero totale delle leggi approvate	42	43 e 1 statutaria	52	39	24
Numero delle leggi di iniziativa della GIUNTA	34	37	37	32	15
Percentuale delle leggi di iniziativa della GIUNTA sul totale delle leggi	80,95%	86,05%	71,15%	82,05%	62,50%
Numero delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO	8	6 e 1 statutaria	15	7	7
Percentuale delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO sul totale delle leggi	19,05%	13,95%	28,85%	17,95%	29,16%
Numero delle leggi di iniziativa di consiglieri di gruppi di maggioranza	1	2	7	0	1
Numero delle leggi di iniziativa di consiglieri di gruppi di opposizione	2	0	1	1	1
Numero delle leggi di iniziativa di consiglieri sia di maggioranza sia di opposizione	5 (3 iniziativa Ufficio Presidenza)	4 (2 iniziativa Ufficio Presidenza)	7 (2 iniziativa Ufficio Presidenza)	6 (4 iniziativa Ufficio Presidenza)	5
Numero delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI	0	0	0	0	0
Percentuale delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI sul totale delle leggi	0	0	0	0	0
Numero totale delle leggi di iniziativa POPOLARE	0	0	0	0	0
Percentuale delle leggi di iniziativa POPOLARE sul totale delle leggi	0	0	0	0	0
Numero totale delle leggi di iniziativa MISTA	0	0	0	0	2
Percentuale delle leggi di iniziativa MISTA sul totale delle leggi	0	0	0	0	8,33%
Numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO	0	0	0	0	2
Numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / ENTI LOCALI	0	0	0	0	0
Numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / INIZIATIVA POPOLARE	0	0	0	0	0
Numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / ENTI LOCALI	0	0	0	0	0
Numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / INIZIATIVA POPOLARE	0	0	0	0	0
Numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO / ENTI LOCALI	0	0	0	0	0
Numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO / INIZIATIVA POPOLARE	0	0	0	0	0

Sempre con riferimento all'iniziativa legislativa della Giunta regionale nella legislatura IX in corso, a tutto il 2014, sono stati presentati complessivamente nei cinque anni considerati, 171 disegni di legge, 154 dei quali sono stati approvati e 17 sono all'esame delle competenti Commissioni consiliari, come da prospetto che segue:

Regione Liguria DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESENTATI NELLA IX LEGISLATURA E TASSO DI SUCCESSO DEGLI STESSI				
IX legislatura	disegni di legge presentati	diventati legge regionale	all'esame della commissione	tasso di successo
Anno 2010	19	19	0	100,00 %
Anno 2011	35	34	1	97,14 %
Anno 2012	41	34	7	82,92 %
Anno 2013	42	39	3	92,85%
Anno 2014	32	27	5	89,71%
Totale della legislatura IX	171 e tre disegni di legge ritirati, dei quali 1 del 2010, 1 del 2011 e uno nel 2012	154	17	90,05%

Con riferimento al numero degli articoli contenuti nelle leggi e all'iniziativa legislativa della Giunta regionale e del Consiglio regionale nel 2014:

Regione Liguria leggi regionali anno 2014 distinte per numero di articoli			
articoli	Complessive		
	Iniziativa della Giunta	Iniziativa del Consiglio	totale
da 1 a 5 articoli	11	5	16 (38,1%)
da 6 a 10 articoli	8	2	10 (23,81%)
da 11 a 15 articoli	3	0	3 (7,14%)
da 16 a 20 articoli	4	0	4 (9,52%)
Oltre 20 articoli	8	1	9 (21,43%)
totale	34	8	42 (100%)

2.1.3. L'attività dell'Assemblea Legislativa: procedure di approvazione delle leggi; leggi dichiarate urgenti e disegni di legge indicati nel programma di governo del Presidente della Giunta regionale

Tutte le leggi regionali approvate nel 2014 sono state esaminate e approvate con il procedimento ordinario.

Non è stata mai applicata la procedura di cui all'articolo 47 dello Statuto (e all'articolo 106 del Regolamento interno) relativa all'esame in sede redigente dei progetti di legge.

L'articolo 47 dello Statuto disciplina il procedimento redigente e dispone che "il Presidente dell'Assemblea Legislativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, può attribuire alle Commissioni l'esame dei progetti di legge in sede redigente. In tal caso, all'Assemblea è riservata la sola votazione finale del progetto di legge salvo che il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei componenti dell'Assemblea richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario". Ai sensi del comma 2 del citato articolo 47, il procedimento redigente di esame e di approvazione non può essere adottato per le leggi di modifica dello Statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali.

Le leggi regionali con **dichiarazione di urgenza** ai sensi del comma 3 dell'articolo 49 dello Statuto, nel 2014, **sono 21**, compresa la legge di bilancio che prevede l'entrata in vigore all'1 gennaio 2015.

Di esse 9 prevedono l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL (sono le leggi regionali 1, 2, 9, 11, 15, 23, 24, 25 e 35), 12 prevedono l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (sono le leggi regionali 5, 19, 20, 27, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40 e 41). Le leggi dichiarate urgenti nel 2014 sono il 50 per cento delle leggi complessivamente approvate (21 leggi su 42).

Nel 2013 le leggi regionali con dichiarazione di urgenza erano state 22 su un totale di 42. Di esse 11 prevedevano l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL (sono le leggi regionali 5, 7, 10, 11, 16, 26, 28, 31, 33, 36 e 43), 10 prevedevano l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (sono le leggi regionali 1, 6, 7, 17, 30, 37, 38, 39, 40 e 41) ed 1 prevedeva l'entrata in vigore a data certa (dal 1 gennaio 2012 per la legge 42 del 2013 relativa al bilancio preventivo). Le leggi dichiarate urgenti nel 2013 erano il 51,16 per cento delle leggi complessivamente approvate (22 leggi su 43).

Nel 2012 le leggi regionali con dichiarazione di urgenza erano state 21 su un totale di 52. Di esse, 10 prevedevano l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL (sono le leggi regionali 3, 5, 7, 12, 32, 34, 36, 38, 41 e 49 del 2012), 10 prevedevano l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (sono le leggi regionali 8, 15, 17, 27, 29, 30, 33, 47, 50 e 51 del 2012) ed 1 prevede l'entrata in vigore a data certa (dal 1 gennaio 2013 per la legge 52 del 2012 relativa al bilancio preventivo). Le leggi dichiarate urgenti nel 2012 erano il 40,38 per cento delle leggi complessivamente approvate (21 leggi su 52).

Nel 2011 le leggi regionali con dichiarazione di urgenza erano state 26 su un totale di 39. Di esse, 14 prevedevano l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL (sono le leggi regionali 1, 2, 5, 7, 11, 12, 15, 18, 19, 24, 31, 32, 33 e 34 del 2011), 11 prevedevano l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (sono le leggi regionali 4, 8, 9, 10, 21, 25, 26, 29, 30, 37 e 38 del 2011) e 1 l'entrata in vigore a data certa (dal 1 gennaio 2012 per la legge 39 del 2011 relativa al bilancio preventivo). Le leggi dichiarate urgenti nel 2011 erano il 66 per cento delle leggi complessivamente approvate (26 leggi su 39) e nel 2010 erano il 58,33 per cento (14 leggi su 24).

Rilevante, inoltre, nel sistema legislativo regionale ligure è il **Programma di governo della legislatura**.

Si tratta del Programma di legislatura che il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal giuramento, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, presenta all'Assemblea Legislativa.

Il Programma di governo riferito alla IX legislatura è stato presentato all'Assemblea Legislativa dal Presidente della Giunta regionale il 10 maggio 2010.

Il Programma contiene l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di attuazione dello stesso, che, in numero di 24, si riportano di seguito, ripartiti per materia, nel medesimo testo presentato all'Assemblea:

“Istituzionale

- 1. Semplificazione normativa e amministrativa;*
- 2. Nuove procedure di programmazione regionale;*
- 3. Attuazione del federalismo;*
- 4. Attuazione della “direttiva servizi” ;*

Agricoltura

- 5. Sviluppo e valorizzazione dei comportamenti alimentari e orientamento al consumo;*
- 6. Assegnazione e recupero produttivo delle terre incolte;*
- 7. Promozione e valorizzazione delle produzioni agricole regionali;*

Ambiente

- 8. Protezione civile e antincendio boschivo;*
- 9. Organizzazione dei servizi pubblici locali (ciclo delle acque e rifiuti);*
- 10. Valutazione ambientale strategica;*

Edilizia pubblica

- 11. Ridefinizione criteri di assegnazione alloggi ERP;*

Infrastrutture

- 12. Viabilità minore;*

Lavoro

- 13. Sviluppo del lavoro e dell'occupazione femminile;*
- 14. Valorizzazione del ruolo sociale ed economico della cooperazione;*

Risorse finanziarie

- 15. Nuovo ordinamento contabile regionale;*

Salute

- 16. Nuovo sistema delle autorizzazioni e dell'accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano assistenza;*
- 17. Miglioramento della qualità e dell'efficacia del Servizio Sanitario Regionale e completamento del processo di riordino normativo;*

Sociale

- 18. Promozione dei servizi per le famiglie e organizzazione dei tempi di funzionamento delle città;*

Sport e Tempo Libero

- 19. Promozione e semplificazione delle attività dei centri di aggregazione sociale, sportiva e ricreativa;*

Sviluppo Economico

- 20. Sostegno alla creazione di impresa e alla progettualità dei giovani imprenditori;*

Trasporti

- 21. Sviluppo dei sistemi logistici regionali e del trasporto di merci su ferrovia;*
- 22. Trasporto pubblico regionale;*

Turismo

- 23. Sviluppo integrato dell'offerta turistica regionale;*

Urbanistica

- 24. Progettazione e ristrutturazione dei porti”*

2.1.4. L'attività dell'Assemblea Legislativa: fonte della potestà legislativa (leggi approvate in forza di potestà legislativa concorrente, residuale e mista)

Con riferimento alla fonte giuridica della potestà legislativa, delle **42 leggi regionali** approvate nel corso dell'anno, **24** sono state in forza di potestà legislativa concorrente, **13** sono state in forza di potestà legislativa residuale e **5** sono state in forza di potestà legislativa mista.

Nel 2013, con riferimento alla fonte giuridica della potestà legislativa, delle 43 leggi regionali approvate, 24 sono state in forza di potestà legislativa concorrente, 9 sono state in forza di potestà legislativa residuale e 10 sono state in forza di potestà legislativa mista.

Nel 2012, con riferimento alla fonte giuridica della potestà legislativa, delle 52 leggi regionali approvate, 41 sono state in forza di potestà legislativa concorrente, 7 sono state in forza di potestà legislativa residuale e 4 sono state in forza di potestà legislativa mista.

Nel 2011, sempre con riferimento alla fonte giuridica della potestà legislativa, delle 39 leggi regionali approvate, 29 sono state in forza di potestà legislativa concorrente, 7 sono state in forza di potestà legislativa residuale e 3 sono state in forza di potestà legislativa mista.

Di seguito si riportano, per comodità di lettura, le norme costituzionali relative alla potestà legislativa regionale:

- **Legislazione concorrente:** ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

- **Legislazione residuale** ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato;

- **Legislazione mista:** con tale termine si fa riferimento a quelle leggi che disciplinano materie riconducibili sia alla potestà legislativa concorrente e sia alla potestà legislativa residuale.

Tabella n. 5: Fonte della potestà legislativa delle leggi regionali approvate nel 2014

Regione Liguria anno 2014					
Fonte della potestà legislativa delle leggi regionali approvate nell'anno 2014					
(viene riportata, per confronto, anche la tabella degli anni 2013, 2012, 2011 e 2010)					
	Complessive				
	2014	2013	2012	2011	2010
Numero totale delle leggi	42	43	52	39	24
Numero delle leggi approvate in forza di potestà legislativa CONCORRENTE	24 (57,15%)	24 (55,82%)	41 (78,84%)	29 (74,35%)	17 (70,84%)
Numero delle leggi approvate in forza di potestà legislativa RESIDUALE	13 (30,95 %)	9 (20,93%)	7 (13,46%)	7 (17,95%)	3 (12,53%)
Numero delle leggi approvate in forza di potestà legislativa MISTA	5 (11,90%)	10 (23,25 %)	4 (7,70%)	3 (7,70%)	4 (16,63%)

Nel 2014, rispetto al 2013, **si ha un lieve aumento delle leggi regionali classificabili nella potestà concorrente**, che passano dal 55,82 per cento al 57,15 per cento, **un aumento delle leggi classificabili potestà residuale**, che passano dal 23,25 per cento al 30,95 per cento e una diminuzione delle leggi classificabili potestà mista che passano dal 20,93 per cento all'11,90 per cento.

Di seguito sono indicati gli estremi delle leggi regionali approvate nel 2014 in base alla potestà legislativa esercitata dalla Regione:

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 Concorrente

Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.

(B. U. 26 febbraio 2014, n. 2 - Parte I)

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 Mista

Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo.

(B. U. 26 febbraio 2014 n. 2 - Parte I)

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 3 Residuale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino

delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)).
(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 Residuale

Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 Mista

Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 31 marzo 2014, n. 6 Concorrente

Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 Residuale

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 Concorrente

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 Residuale

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.)).

(B. U. 7 maggio 2014 n. 6 - Parte I)

Legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 Residuale

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della

Liguria) e norma di interpretazione autentica.
(B.U. del 7 maggio 2014, n. 6 - Parte I)

Legge regionale 28 maggio 2014, n. 11 [Concorrente](#)

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale).

(B. U. 4 giugno 2014 n. 7 - Parte I)

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 12 [Concorrente](#)

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate).

(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 [Concorrente](#)

Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio.

(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 14 [Mista](#)

Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento).

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 15 [Residuale](#)

Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.))).

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 16 [Concorrente](#)

Disposizioni in materia di trasporto sanitario.

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 [Concorrente](#)

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 [Residuale](#)

Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 19 [Concorrente](#)

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 [Residuale](#)

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione.

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 [Concorrente](#)

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 22 [Concorrente](#)

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo).

(B. U. 13 agosto 2014 n. 11 - Parte I)

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 23 Residuale

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo Unico della normativa in materia di sport).

(B. U. 13 agosto 2014 n. 11 - Parte I)

Legge regionale 18 settembre 2014, n. 24 Concorrente

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(B. U. 24 settembre 2014 n. 12 - Parte I)

Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 25 Concorrente

Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria.

(B. U. 15 ottobre 2014 n. 13 - Parte I)

Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 26 Residuale

Riconoscimento delle funzioni del circolo dipendenti Regione Liguria - Genova.

(B. U. 15 ottobre 2014 n. 13 - Parte I)

Legge regionale 21 ottobre 2014, n. 27 Concorrente

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).

(B. U. 22 ottobre 2014 n. 14 - Parte I)

Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 28 Concorrente

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013.

(B. U. 3 novembre 2014 n. 15 - S.S. I. - Parte I)

Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 29 Concorrente

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 [Concorrente](#)

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 31 [Mista](#)

Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 [Residuale](#)

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 [Residuale](#)

Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 [Concorrente](#)

Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 35 [Concorrente](#)

Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

(B. U. 20 novembre 2014 n. 17 - Parte I)

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36 [Residuale](#)

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(B. U. 20 novembre 2014 n. 17 - Parte I)

Legge regionale 27 novembre 2014, n. 37 [Concorrente](#)

III variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

(B. U. 28 novembre 2014 n. 18 - Parte I)

Legge regionale 27 novembre 2014, n. 38 [Mista](#)

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)).

(B. U. 28 novembre 2014 n. 18 - Parte I)

Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 39 [Concorrente](#)

Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi metereologici.

(B. U. 3 dicembre 2014 n. 19 - Parte I)

Legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 [Concorrente](#)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015).

(B. U. 22 dicembre 2014 n. 20 - Parte I)

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 [Concorrente](#)

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015.

(B. U. 30 dicembre 2014 n. 21 - Parte I)

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 [Concorrente](#)

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017.

(B. U. 30 dicembre 2014 n. 21 - S.S. I - Parte I.)

Avvertenza:

le leggi di bilancio sono classificate tra le leggi emanate in forza della potestà legislativa concorrente.

2.1.5. La tecnica di redazione delle leggi approvate nel 2014

Nella tabella n. 6, che segue, sono riassunti i dati riguardanti le leggi regionali classificate in base all'utilizzo della tecnica redazionale, suddivise per:

- leggi contenenti un nuovo testo normativo;
- leggi di modifica di leggi precedenti (cd. novella);

- leggi redatte secondo una tecnica mista di testo nuovo e novella:
- leggi redatte nella forma del testo unico.

Per quanto riguarda la tecnica redazionale, quella maggiormente utilizzata dal legislatore nel 2014 è stata la tecnica del nuovo testo normativo con **20 leggi** regionali, seguita dalla tecnica di modifica di leggi precedenti (cd. Novella) con **18 leggi**, dalla tecnica mista (con inserimento sia di nuove disposizioni e sia di modificazione a leggi preesistenti) e dalla tecnica del testo unico con **2 leggi**.

Nel 2013 la più usata è stata la tecnica del testo nuovo (novella) con 28 leggi regionali classificabili come novella (o, in altre parole, di modifica di leggi precedenti), seguita dalla tecnica mista (con inserimento sia di nuove disposizioni e sia di modificazione a leggi preesistenti) con 13 leggi e dalla tecnica del testo nuovo con 2 leggi dirette a disciplinare per la prima volta o a riordinare materie o settori. Nessun testo unico (legge che riordina e disciplina integralmente un'intera materia o settore) è stato approvato.

Nel 2012, per quanto riguarda la tecnica redazionale, quella maggiormente utilizzata dal legislatore era stata la tecnica del testo nuovo (novella) con 23 leggi regionali classificabili come novella, seguita dalla tecnica del testo nuovo con 22 leggi dirette a disciplinare per la prima volta o a riordinare materie o settori, dalla tecnica mista con 5 leggi e dai testi unici con 2 leggi.

Nel 2011 la tecnica maggiormente utilizzata dal legislatore era stata la tecnica del testo nuovo (novella) con 19 leggi regionali classificabili come novella (o, in altre parole, di modifica di leggi precedenti), seguita dalla tecnica del testo nuovo con 16 leggi dirette a disciplinare per la prima volta o a riordinare materie o settori. Per le restanti 4 leggi il legislatore aveva utilizzato la tecnica mista, con inserimento sia di nuove disposizioni e sia di modificazione a leggi preesistenti; non erano stati approvati nel corso dell'anno testi unici.

Nel 2010 la classificazione riportava una prevalenza delle leggi con testo nuovo (12) seguito dalle novelle (9) e dalla tecnica mista (3).

Tabella n. 6: Classificazione delle leggi per tecnica redazionale

Regione Liguria anno 2014					
Classificazione delle leggi per tecnica redazionale					
viene riportata, per confronto, anche la tabella degli anni 2013, 2012, 2011 e 2010.)					
	2014	2013	2012	2011	2010
Testo nuovo	20	2	22	16	12
Novella	18	28	23	19	9
Tecnica mista	2	13	5	4	3
Testi unici	2	0	2	0	0
Totale	42	43	52	39	24

Segue la tabella contenente le leggi regionali approvate nel corso del 2014 con la relativa classificazione in ragione della tecnica usata:

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 [Testo nuovo](#)

Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.

(B. U. 26 febbraio 2014, n. 2 - Parte I)

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 [Novella](#)

Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo.

(B. U. 26 febbraio 2014 n. 2 - Parte I)

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 3 [Novella](#)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)).

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 [Testo nuovo](#)

Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 [Novella](#)

Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 31 marzo 2014, n. 6 [Testo nuovo](#)

Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 [Testo nuovo](#)

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 [Testo nuovo](#)

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.)).

(B. U. 7 maggio 2014 n. 6 - Parte I)

Legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica.

(B.U. del 7 maggio 2014, n. 6 - Parte I)

Legge regionale 28 maggio 2014, n. 11 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale).

(B. U. 4 giugno 2014 n. 7 - Parte I)

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 12 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate).

(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 [Testo unico](#)

Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio.

(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 14 [Tecnica mista](#)

Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili

oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento).

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 15 [Novella](#)

Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.).

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 16 [Testo nuovo](#)

Disposizioni in materia di trasporto sanitario.

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 [Testo nuovo](#)

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 [Testo nuovo](#)

Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 19 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 [Testo nuovo](#)

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione.

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 22 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo).

(B. U. 13 agosto 2014 n. 11 - Parte I)

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 23 [Novella](#)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo Unico della normativa in materia di sport).

(B. U. 13 agosto 2014 n. 11 - Parte I)

Legge regionale 18 settembre 2014, n. 24 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(B. U. 24 settembre 2014 n. 12 - Parte I)

Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 25 [Testo nuovo](#)

Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria.

(B. U. 15 ottobre 2014 n. 13 - Parte I)

Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 26 [Testo nuovo](#)

Riconoscimento delle funzioni del circolo dipendenti Regione Liguria - Genova.

(B. U. 15 ottobre 2014 n. 13 - Parte I)

Legge regionale 21 ottobre 2014, n. 27 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi.

alluvionali nel territorio regionale).

(B. U. 22 ottobre 2014 n. 14 - Parte I)

Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 28 [Testo nuovo](#)

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013.

(B. U. 3 novembre 2014 n. 15 - S.S. I. - Parte I)

Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 29 [Testo nuovo](#)

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 31 [Testo nuovo](#)

Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 [Testo unico](#)

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 [Testo nuovo](#)

Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 [Testo nuovo](#)

Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 35 [Novella](#)

Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

(B. U. 20 novembre 2014 n. 17 - Parte I)

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(B. U. 20 novembre 2014 n. 17 - Parte I)

Legge regionale 27 novembre 2014, n. 37 [Testo nuovo](#)

III variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

(B. U. 28 novembre 2014 n. 18 - Parte I)

Legge regionale 27 novembre 2014, n. 38 [Novella](#)

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).

(B. U. 28 novembre 2014 n. 18 - Parte I)

Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 39 [Testo nuovo](#)

Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi metereologici.

(B. U. 3 dicembre 2014 n. 19 - Parte I)

Legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 [Testo nuovo](#)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015).

(B. U. 22 dicembre 2014 n. 20 - Parte I)

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 [Misto](#)

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015.
(B. U. 30 dicembre 2014 n. 21 – Parte I)

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 [Testo nuovo](#)

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017.

(B. U. 30 dicembre 2014 n. 21 – S.S. I - Parte I)

2.1.6. L'attività dell'Assemblea Legislativa: durata dell'iter di approvazione delle leggi regionali

I tempi medi dell'iter di approvazione delle leggi regionali nel 2014 per le 42 leggi approvate sono di **107 giorni** (calcolando la decorrenza dei termini dall'assegnazione alla Commissione consiliare fino alla sua approvazione in aula).

Rispetto alla media degli anni della legislatura in corso, si è avuto un aumento a dei tempi per l'approvazione rispetto al 2013, che aveva una media di 73 giorni per le 43 leggi approvate, una diminuzione rispetto al 2012, che aveva una media di 122 giorni per le 52 leggi approvate, un incremento rispetto al 2011, che aveva una media di 49,82 giorni per le 39 leggi approvate, e al 2010, che aveva una media di 34 giorni per le 18 leggi regionali approvate.

La media dei tempi di approvazione nella IX legislatura, dal suo inizio del maggio 2010 e fino al dicembre 2014, per le 194 leggi approvate, è di **85 giorni**.

Regione Liguria anno 2014		
Durata dell'iter di approvazione delle leggi regionali approvate nella IX legislatura.		
	Numero leggi	Tempi medi in giorni
leggi approvate 2014	42	107 giorni
leggi approvate 2013	43	73 giorni
leggi approvate 2012	52	122 giorni
leggi approvate 2011	39	50 giorni
leggi approvate 2010 (nuova legislatura)	18	34 giorni
Totale media delle leggi approvate nella IX legislatura	194	85 giorni

In particolare, delle 42 leggi complessivamente approvate nel 2014:

- **12** hanno iter compreso tra **1 e 30** giorni;
- **14** un iter compreso tra **31 e 90** giorni;
- **10** un iter compreso tra **91 e 180** giorni;
- **4** un iter compreso tra **181 e 360** giorni;
- **2** un iter superiore a **360** giorni.

I tempi medi dell'iter di approvazione delle leggi regionali nel 2013 (calcolando la decorrenza dei termini dall'assegnazione alla Commissione consiliare fino alla sua approvazione in aula) per le 43 leggi approvate erano stati di 73 giorni; inoltre, delle 43 leggi complessivamente approvate, 14 avevano un iter compreso tra 1 e 30 giorni, 18 un iter compreso tra 31 e 90 giorni, 7 un iter compreso tra 91 e 180 giorni, 3 un iter compreso tra 181 e 360 giorni e 1 un iter superiore a 360 giorni.

Tabella n. 7: Durata di approvazione delle leggi regionali approvate nel 2014

Regione Liguria anno 2014					
Durata dell'iter di approvazione delle leggi regionali approvate nel 2014					
Viene riportato, per confronto, anche la tabella degli anni 2013, 2012, 2011 e 2010.					
	2014	2013	2012	2011	2010
Numero totale delle leggi approvate	42	43	52	39	24
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	12	14	13	13	10
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	14	18	18	19	9
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	10	7	12	5	2
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	4	3	5	2	1
Numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni	2	1	4	0	2

2.1.7. L'attività dell'Assemblea Legislativa: natura delle leggi

In merito al "tipo" di norme promulgate nel 2014, la tipologia prevalente delle norme riguarda le **leggi di manutenzione normativa**, che sono **18**, seguite dalle **leggi di settore** in numero di **15**, dalle **leggi di bilancio** in numero di **5**, dalle **leggi istituzionali**, in numero di **3**, dalle **leggi intersettoriali**, in numero di **1**, e dalle **leggi di semplificazione normativa** e dalle **leggi provvedimento** in numero di **0**.

E' da considerare che le leggi di settore sono leggi complesse, perché destinate a riordinare in modo organico interi settori o parte di essi, disponendo spesso anche l'abrogazione di leggi superate.

Nel 2013, la tipologia prevalente delle norme riguardava le leggi di manutenzione normativa, che sono 25, seguite dalle leggi di settore in numero di 7, dalle leggi di bilancio in numero di 5, dalle leggi intersettoriali, in numero di 2, dalle leggi istituzionali, in numero di 3, dalle leggi di semplificazione normativa, in numero di 1, e dalle leggi provvedimento in numero di 0. Anche nel 2012 vi era la prevalenza delle leggi di manutenzione normativa che, su un totale di 52 leggi, erano 23, seguite dalle leggi di settore in numero di 21, dalle leggi di bilancio in numero di 5, dalle leggi intersettoriali, in numero di 3, dalle leggi istituzionali, in numero di 1, dalle leggi provvedimento e dalle leggi di semplificazione normativa, in numero di 0. Analogamente nel 2011 vi era la prevalenza delle leggi di

manutenzione normativa, che, su un totale di 39 leggi, erano 19, seguite dalle leggi di settore, in numero di 7, dalle leggi di bilancio in numero di 4, insieme alle leggi intersettoriali, in numero di 4, dalle leggi istituzionali, in numero di 3, e dalle leggi provvedimento in numero di 1, insieme alle leggi di semplificazione normativa, in numero di 1.

Si riporta di seguito la tabella relativa alle leggi regionali del 2014, a confronto con le leggi del 2013, del 2012, del 2011 e del 2010:

Tabella n. 8: Natura delle leggi regionali approvate nel 2014

Regione Liguria					
Natura delle leggi regionali approvate nel 2014					
Viene riportata, per confronto, anche la tabella degli anni 2013, 2012, 2011 e 2010.					
	Complessive				
	2014	2013	2012	2011	2010
Numero totale delle leggi ordinarie	42	43	52	39	24
Leggi istituzionali (escluse quelle statutarie)	3	3	1	3	2
Leggi di settore	15	7	21	7	6
Leggi intersettoriali	1	2	2	4	4
Leggi provvedimento	0	0	0	1	3
Leggi di manutenzione normativa (incluse le leggi di interpretazione autentica)	18	25	23	19	6
Numero di leggi oggetto di modifica da parte delle leggi di manutenzione	37	47	51	32	42
Altre leggi che novellano comunque leggi vigenti	10	14	34	11	0
Leggi oggetto di modifica da parte delle leggi	84	61	95	42	0
Leggi di bilancio	5	5	5	4	5
Leggi di semplificazione normativa	0	1	0	1	0
Leggi statutarie	0	1	0	0	0

Nel seguito sono riportati gli estremi delle leggi regionali approvate nel 2014 divise per tipologia:

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 Legge di settore

Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.

(B. U. 26 febbraio 2014, n. 2 - Parte I)

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 Legge di manutenzione normativa

Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo,

cultura e spettacolo.

(B. U. 26 febbraio 2014 n. 2 – Parte I)

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 3 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 – Parte I)

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 [Legge di settore](#)

Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 – Parte I)

Legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 – Parte I)

Legge regionale 31 marzo 2014, n. 6 [Legge di settore](#)

Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 – Parte I)

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 [Legge di settore](#)

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 – Parte I)

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 [Legge di settore](#)

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 – Parte I)

Legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.).

(B. U. 7 maggio 2014 n. 6 - Parte I)

Legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica.

(B.U. del 7 maggio 2014, n. 6 - Parte I)

Legge regionale 28 maggio 2014 n. 11 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale).

(B. U. 4 giugno 2014 n. 7 - Parte I)

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 12 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate).

(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 [Legge di settore](#)

Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio.

(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 14 [Legge intersettoriale](#)

Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento).

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 15 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.)).

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 16 [Legge di settore](#)

Disposizioni in materia di trasporto sanitario.

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 [Legge di settore](#)

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014 n. 18 [Legge di settore](#)

Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 19 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 [Legge istituzionale](#)

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione.

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 22 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo).

(B. U. 13 agosto 2014 n. 11 - Parte I)

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 23 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo Unico della normativa in materia di sport).

(B. U. 13 agosto 2014 n. 11 - Parte I)

Legge regionale 18 settembre 2014, n. 24 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(B. U. 24 settembre 2014 n. 12 - Parte I)

Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 25 [Legge di settore](#)

Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria.

(B. U. 15 ottobre 2014 n. 13 - Parte I)

Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 26 [Legge istituzionale](#)

Riconoscimento delle funzioni del circolo dipendenti Regione Liguria - Genova.

(B. U. 15 ottobre 2014 n. 13 - Parte I)

Legge regionale 21 ottobre 2014, n. 27 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).

(B. U. 22 ottobre 2014 n. 14 - Parte I)

Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 28 [Legge di bilancio](#)

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013.

(B. U. 3 novembre 2014 n. 15 - S.S. I. - Parte I)

Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 29 [Legge di bilancio](#)

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 31 [Legge di settore](#)

Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 [Legge di settore](#)

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 [legge istituzionale](#)

Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 [Legge di settore](#)

Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 35 [Legge di manutenzione normativa](#)

Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

(B. U. 20 novembre 2014 n. 17 – Parte I)

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(B. U. 20 novembre 2014 n. 17 – Parte I)

Legge regionale 27 novembre 2014, n. 37 [Legge di bilancio](#)

III variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

(B. U. 28 novembre 2014 n. 18 – Parte I)

Legge regionale 27 novembre 2014, n. 38 [Legge di manutenzione normativa](#)

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).

(B. U. 28 novembre 2014 n. 18 – Parte I)

Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 39 [Legge di settore](#)

Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi metereologici.

(B. U. 3 dicembre 2014 n. 19 – Parte I)

Legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 [Legge di bilancio](#)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015).

(B. U. 22 dicembre 2014 n. 20 – Parte I)

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 [Legge intersettoriale](#)

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015.

(B. U. 30 dicembre 2014 n. 21 – Parte I)

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 [Legge di bilancio](#)

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017.

(B. U. 30 dicembre 2014 n. 21 – S.S. I - Parte I)

Con riferimento ai **macrosettori** delle materie di intervento delle leggi regionali approvate nel 2014 si osserva che:

- **7** leggi sono classificabili nel macrosettore “**Finanza regionale**”;
- **9** sono le leggi riferibili al macrosettore “**Sviluppo economico**”;
- **6** leggi nel macrosettore “**Ordinamento istituzionale**”;
- **5** leggi nel macrosettore “**Servizi alla Persona e alla Comunità**”;
- **9** leggi nel macrosettore “**Territorio, Ambiente e Infrastrutture**”;
- **6** leggi attengono a più settori ed sono classificabili “**Multi settore**”.

Nel 2013, con riferimento ai macrosettori delle materie di intervento delle leggi regionali, vi erano 11 leggi classificate nel macrosettore “Finanza regionale”, 7 erano le leggi riferibili al macrosettore “Sviluppo economico”, 2 leggi nel macrosettore “Ordinamento istituzionale”, 11 leggi nel macrosettore “Servizi alla Persona e alla Comunità”, 9 leggi nel macrosettore “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, e infine, 3 leggi attinenti a più settori che erano classificabili “Multi settore”.

Nel 2012, con riferimento ai macrosettori delle materie di intervento delle leggi regionali, vi erano 12 leggi classificate nel macrosettore “Finanza regionale”, 13 erano le leggi riferibili al macrosettore “Sviluppo economico”, 3 leggi nel macrosettore “Ordinamento istituzionale”, 16 leggi nel macrosettore “Servizi alla Persona e alla Comunità”, 9 leggi nel macrosettore “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, e infine, 1 legge attiene a più settori e era classificabile “Multi settore”.

Nel 2011, sempre con riferimento ai macrosettori delle materie di intervento delle leggi regionali, vi erano 13 leggi erano classificabili nel macrosettore “Finanza regionale”, 8 erano le leggi riferibili al macrosettore “Sviluppo economico”, 7 leggi nel macrosettore “Ordinamento istituzionale”, 6 leggi nel macrosettore “Servizi alla Persona e alla Comunità”, 4 leggi nel macrosettore “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, e infine, 1 legge attiene a più settori e era classificabile “Multi settore”.

Di seguito si riporta la tabella con la classificazione delle leggi per macrosettore e per materia.

Tabella n. 9: Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia anno 2014

Regione Liguria Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia anno 2014		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	Legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.). Legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale –

		<p>Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica.</p> <p>Legge regionale 10 luglio 2014, n. 15 Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com. .)</p>
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	-----
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	-----
	Personale e amministrazione	-----
	Enti locali e decentramento	-----
	Altro (per esempio: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	<p>Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione.</p> <p>Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 26 Riconoscimento delle funzioni del circolo dipendenti Regione Liguria – Genova.</p> <p>Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.</p>
	Multimateria	-----
Sviluppo economico e	Artigianato	-----

attività produttive	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)	-----
	Industria	-----
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	-----
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	-----
	Miniere e risorse geotermiche	-----
	Commercio, fiere e mercati	Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36 Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici. Legge regionale 7 agosto 2014, n. 22 Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo). Legge regionale 12 novembre 2014, n. 31 Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi. Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.
	Agricoltura e foreste	Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra.
	Caccia, pesca e ittiocoltura	Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica

		<p>e dell'ecosistema acquatico.</p> <p>Legge regionale 28 maggio 2014, n. 11 Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale).</p> <p>Legge regionale 18 settembre 2014, n. 24 Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).</p>
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	-----
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	-----
	Multimateria	-----
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	<p>Legge regionale 11 marzo 2014, n. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).</p> <p>Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio.</p>

		<p>Legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).</p> <p>Legge regionale 27 novembre 2014, n. 38 Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).</p>
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	-----
	Risorse idriche e difesa del suolo	-----
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)	-----
	Viabilità	-----
	Trasporti	<p>Legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).</p>
	Protezione civile	<p>Legge regionale 21 ottobre 2014, n. 27 Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).</p> <p>Legge regionale 2 dicembre</p>

		<p>2014, n. 39 Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi metereologici.</p>
	Altro (per es.: usi civici)	-----
	Multimateria	<p>Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.</p> <p>Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).</p>
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	<p>Legge regionale 31 marzo 2014, n. 6 Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>Legge regionale 10 luglio 2014, n. 16 Disposizioni in materia di trasporto sanitario.</p> <p>Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.</p> <p>Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 25 Istituzione della banca del latte umano donato della</p>

		Liguria.
	Alimentazione	-----
	Servizi sociali	-----
	Istruzione scolastica e universitaria	-----
	Formazione professionale	-----
	Lavoro	-----
	Previdenza complementare e integrativa	-----
	Beni e attività culturali	-----
	Ricerca scientifica e tecnologica	-----
	Ordinamento della comunicazione	-----
	Spettacolo	-----
	Sport	Legge regionale 7 agosto 2014, n. 23 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo Unico della normativa in materia di sport).
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	-----
	Multimateria	-----
Finanza regionale	Bilancio	Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 19 Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione. Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 28 Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013.

		<p>(B. U. 3 novembre 2014 n. 15 - S.S. I. – Parte I)</p> <p>Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 29 Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>Legge regionale 27 novembre 2014, n. 37 III variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.</p> <p>Legge regionale 19 dicembre 2014 n. 40 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015).</p>
	Contabilità regionale	<p>Legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.</p>
	Tributi	-----
	Multimateria	-----
Multisetto		<p>Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo.</p> <p>Legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.</p> <p>Legge regionale 6 giugno 2014, n. 12 Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio</p>

		<p>annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate).</p> <p>Legge regionale 10 luglio 2014, n. 14 Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento).</p> <p>Legge regionale 19 novembre 2014 n. 35 Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).</p> <p>Legge regionale 29 dicembre 2014 n. 41 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015.</p>
--	--	---

2.1.8. Le abrogazioni di leggi e di disposizioni legislative

Le leggi regionali totalmente abrogate dalla legislazione del 2014 sono **12**.

Le leggi regionali totalmente abrogate dalla legislazione nel 2013 erano 48, nel 2012 erano 11 e nel 2011 erano 29.

Nella tabella che segue si riportano gli estremi delle 8 leggi regionali del 2014 che hanno abrogato interamente ed espressamente le 12 leggi regionali.

Tabella n. 10 Leggi abrogate totalmente dalle leggi regionali approvate nel 2014

Regione Liguria - Leggi abrogate dalle leggi regionali approvate nell'anno 2014		
n.	legge abrogata	dalla legge regionale del 2014
1	Legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione dell'Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).	Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)
2	Legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 (Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive)).	Legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia)
3	Legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).	Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)
4	Legge regionale 5 novembre 1999, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)	
5	Legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne)	Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)

6	Legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.re.Com)))	Legge regionale 10 luglio 2014, n. 15 (Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.re.Com))))
7	Legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei)	Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)
8	Legge regionale 12 ottobre 1994, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei)	
9	Legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei)	
10	Legge regionale 18 settembre 2007, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007 n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei)	
11	Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari)	Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)
12	Legge regionale 25 giugno 2008, n. 19 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-	Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti

	sanitari) in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona)	dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
--	--	---

Gli interventi di abrogazione parziale di leggi previsti nelle leggi regionali approvate nel 2014 sono **97** e riguardano **69** articoli e **28** commi.

Gli interventi di abrogazione parziale di leggi previsti nelle leggi regionali approvate nel 2013 erano **77** e riguardavano **39** articoli e **38** commi. Gli interventi di abrogazione parziale di leggi previsti nelle leggi regionali approvate nel 2012 erano 99 e riguardavano 72 articoli e 27 commi.

In allegato, contenuto in Appendice al presente rapporto (Allegato D), si riportano le tabelle contenenti gli interventi abrogativi di disposizioni normative contenute in leggi del 2014, distinti per articoli e per commi abrogati.

Con riferimento alle abrogazioni e alle modificazioni di leggi della legislatura in corso (dal maggio 2010 a tutto il 2015) da parte di leggi del 2014, è da rilevare che l'intervento abrogativo, nel complesso, e in coerenza con l'applicazione dei criteri di qualità della normazione, è stato limitato. Infatti, una sola legge approvata nella legislatura in corso è stata abrogata e cioè la legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.re.Com))), che è stata abrogata dalla legge regionale 10 luglio 2014, n. 15 (Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.re.Com))).

Gli articoli di leggi approvati nella nuova legislatura espressamente abrogati da leggi regionali del 2014 sono 36, dei quali 6 sono articoli di leggi approvate nel 2014. Nel 2013 nessun articolo di leggi approvate nella legislatura era stato espressamente abrogato. Nel 2012 erano 3, di cui 1 di leggi del 2010 e 2 di leggi del 2011.

I commi contenuti negli articoli di leggi approvati nella nuova legislatura espressamente abrogati da leggi regionali del 2014 sono 5. Nel 2013 erano stati 7, nel 2012 erano 5, di cui 4 di leggi del 2012 e 1 di leggi del 2011.

Le modificazioni di disposizioni di leggi della legislatura in corso ad opera di leggi del 2014 sono 25. Nel 2013 erano 23.

2.1.9. I rinvii esterni e i rinvii interni previsti nelle leggi regionali

La tecnica di redazione delle disposizioni normative, nella sua elevata tecnicità, importa spesso che le diverse disposizioni debbono necessariamente far rinvio ad altre disposizioni legislative o regolamentari già vigenti nell'ordinamento giuridico (rinvio esterno) quali leggi statali, leggi regionali o regolamenti, o contenute nel medesimo testo normativo (rinvio interno).

La rilevazione del numero dei rinvii contribuisce a dare un'idea della complessità dell'ordinamento normativo e della dimensione degli interventi legislativi.

Nel 2014, nelle 42 leggi regionali approvate, i rinvii esterni sono 484 e i rinvii interni sono 608.

Nel 2013, nelle 43 leggi regionali approvate, i rinvii esterni erano 231 e i rinvii interni erano 292. Nel 2012, nelle 52 leggi regionali approvate, i rinvii esterni erano 629 e i rinvii interni erano 659 (mentre, nel 2011, nelle 39 leggi regionali approvate, i rinvii esterni erano 389 e i rinvii interni 272).

Si tratta di dati particolarmente interessanti perché riflettono tendenze e aspetti di sistema dell'ordinamento legislativo regionale (di riferimento). Questi rinvii vanno considerati molto diversamente riguardo ai rinvii esterni e riguardo ai rinvii interni. Infatti, se, da un lato, i rinvii esterni possono essere indice di un sistema normativo complesso o semplificato, i rinvii interni, dall'altro, si caratterizzano soprattutto per la loro neutralità e per evidenziare la tecnica di redazione e le peculiarità del linguaggio normativo.

Mentre i rinvii interni (rinvii ad altri articoli o ad altri commi previsti nella medesima legge) sono meccanismi tecnici necessari e tipici della strutturazione delle norme contenute in un unico testo legislativo e possono riferirsi solo a disposizioni regionali, i rinvii esterni sono tecnicamente disomogenei potendo rinviare a diverse fonti del diritto, quali la Costituzione, le leggi statali, i decreti legge, i decreti legislativi, i regolamenti dello Stato, il codice civile, il codice penale, le direttive e i regolamenti dell'Unione Europea, i contratti collettivi oppure, come spesso avviene, alle altre leggi regionali liguri.

Il rapporto tra rinvii e commi nei singoli anni della legislatura è un dato rilevante della complessità normativa dell'ordinamento.

Nel 2014 i rinvii sono 1.092, con una media di 26 rinvii per legge (a fronte di 529 articoli e 1341 commi).

Nel 2013 i rinvii erano 523 con una media di 12 rinvii per legge (a fronte di 436 articoli e 913 commi).

Nel 2012 i rinvii erano 1288 (dei quali rinvii esterni 629 e rinvii interni 659) a fronte dei complessivi 1628 commi contenuti nelle 52 leggi regionali (con una media di 24,76 rinvii per legge) e nel 2011 i rinvii erano 661 (dei quali rinvii esterni 389 e rinvii interni 272) a fronte dei complessivi 893 commi delle 39 leggi regionali (con una media di 16,94 rinvii per legge).

Interessante, soprattutto ai fini della razionalizzazione dell'ordinamento e della sua semplificazione, quindi, è proprio il rapporto tra rinvii interni e rinvii esterni a leggi o regolamenti regionali. Ciò perché più la legislazione è frazionata in più leggi o in più regolamenti e maggiori sono i rinvii esterni a disposizioni regionali.

Il riferimento, invece, del rinvio esterno alle fonti statali (legge, decreto legge, decreto legislativo) può essere un indice (e conseguenza) del tipo di potestà legislativa che la regione esercita con quella data legge competenza legislativa concorrente o residuale.

2.1.10. I provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del suo Presidente e i provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente previsti nelle leggi regionali del 2014

I provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del suo Presidente e i provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente previsti nelle leggi regionali del 2014 sono riportati di seguito nella tabella.

Tabella n. 11: provvedimenti amministrativi previsti nelle leggi del 2014

Regione Liguria anno 2014 I provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del suo Presidente e i provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente previsti nelle leggi regionali del 2014				
	2014	2013	2012	2011
numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di altri ATTI del CONSIGLIO (ad esclusione dei regolamenti)	5	4	8	5
il numero complessivo di altri ATTI del CONSIGLIO di cui è prevista l'adozione	7*	13*	15	8
numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di altri ATTI della GIUNTA (ad esclusione dei regolamenti)	22	23	28	19
numero complessivo di ATTI della GIUNTA di cui è prevista l'adozione	57	89	128	62
numero complessivo di ATTI del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa di cui è prevista l'adozione	0	5	0	2
numero complessivo di ATTI del Presidente della Giunta di cui è prevista l'adozione	2	4	3	1
Totale del numero degli atti previsti	66	111	146	73

*dei quali 2 dell'Ufficio di Presidenza

In allegato, contenuto in Appendice al presente rapporto (Allegato E), si riportano le tabelle contenenti i provvedimenti contenuti nelle leggi regionali del 2014 distinte a seconda che siano di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Quanto ai **regolamenti previsti in leggi regionali** del 2014, sono stati approvati 2 regolamenti, entrambi dalla Giunta regionale.

Nel 2013 erano stati approvati 8 regolamenti, tutti della giunta regionale.

Nel 2012 erano approvati di 4 regolamenti della Giunta regionale e 6 regolamenti interni di organi collegiali istituiti.

Quanto ai **regolamenti previsti in leggi regionali** del 2014 sono 2. Nel 2013 erano 2 e nel 2012 erano 4.

Regione Liguria anno 2014 I regolamenti previsti nelle leggi regionali del 2014		
Legge regionale	Articolo	Regolamento previsto
LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014 N. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).	Articolo 24 (Disposizioni diverse) 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente.	REGOLAMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE
LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2014 N. 25 (Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria).	Articolo 8 (Regolamento di attuazione) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento attuativo della legge stessa.	REGOLAMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

2.1.11. L'attività dell'Assemblea Legislativa: il contenzioso costituzionale nel 2014

Quanto al contenzioso costituzionale, complessivamente i ricorsi alla Corte costituzionale tra Stato e Regione Liguria che si riferiscono al 2014 sono **6**, dei **4 promossi dal Governo** per l'impugnativa di leggi regionali e **2** conflitti di attribuzione sollevati dalla **Regione Liguria**.

Nel 2013 i ricorsi alla Corte costituzionale tra Stato e Regione Liguria che si riferiscono alle leggi del 2013 erano 2, tutti promossi dal Governo per l'impugnativa di leggi regionali e non avendo la Regione Liguria impugnato leggi statali o sollevato conflitti di attribuzione.

Nel 2012 i ricorsi alla Corte costituzionale tra Stato e Regione Liguria erano 8, tutti promossi dal Governo per l'impugnativa di leggi regionali mentre la Regione Liguria non aveva impugnato leggi statali o sollevato conflitti di attribuzione. Nel 2011 i ricorsi alla Corte costituzionale tra Stato e Regione Liguria erano 9, dei quali 7 promossi dal Governo per l'impugnativa di leggi regionali e 2 promossi dalla Regione Liguria per impugnativa di leggi statali.

Con l'avvertenza che l'impugnazione ha ad oggetto sempre disposizioni contenute in articoli o in commi, nel 2014 sono state **impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale il 9,52 per cento** delle leggi regionali promulgate nel 2014 (leggi impugnate sono 4 su 42 leggi regionali approvate).

Nel 2013 sono state impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale il 4,65 per cento delle leggi regionali approvate nel 2013 (2 su 43) e nel 2012 erano state impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale il 17,94 per cento delle leggi regionali approvate nel 2012 (8 su 52).

Le ragioni dell'impugnazione governativa per la dichiarazione di illegittimità delle leggi regionali sono di seguito riportate in relazione a ciascuna disposizione impugnata e, ove possibile, dell'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale:

Tabella n.12: Leggi della Regione Liguria impuginate nell'anno 2014 dal Governo

Leggi della Regione Liguria impuginate nell'anno 2014 dal Governo davanti alla Corte costituzionale con indicazione sintetica dell'oggetto del contenzioso		
Legge regionale impugnata dal Governo	Atto di impugnazione	Esito
Legge regionale 18 settembre 2014 n. 24 Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) Articoli 1 e 2.	Delibera C.d.M. del: 23-10-2014 / Impugnata La legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), presenta aspetti di illegittimità costituzionale, relativamente alle norme di seguito specificate per i motivi indicati, in quanto eccede dalle competenze regionali violando l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'Ambiente e dell'ecosistema.	
Legge regionale 5 agosto 2014 n. 21 Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). Articolo 5	Delibera C.d.M. del: 30-9-2014 / Impugnata L'articolo 5 della legge regionale n. 21/2014, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale in tema di rifiuti, viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (con riferimento alla potestà legislativa esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"). Inoltre, dal momento che la normativa statale è attuativa di quella europea, viola l'art. 117, comma 1, della Costituzione.	
Legge regionale 31 marzo 2014 n. 6 Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.	Delibera C.d.M. del: 22-5-2014 / Impugnata La legge della regione Liguria n. 6/2014, recante "Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n.251 (disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni", viola lo articolo 117, comma 1, della Costituzione.	

Articoli 1, 2 e 3		
Legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti. Articoli 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e).	Delibera C.d.M. del: 18-4-2014 / Impugnata La legge della Regione Liguria n. 1/2014, recante "Norme per l'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico e alla gestione integrata dei rifiuti" presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 8, comma 3, all'articolo 10, comma 1, all'articolo 11 e all'articolo 15, comma 2, lettere c) ed e), per violazione dell'articolo 117 della Costituzione.	

Conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Liguria nel 2014		
Atto dello Stato	Atto di impugnazione	Esito
<p>Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministro dell'Economia e delle Finanze</p> <p>Verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata presso la Regione Liguria dal MEF</p>	<p>Ricorso per conflitto di attribuzione n. 3 del 2014 Ricorrente Regione Liguria Oggetto: Finanza pubblica - Verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata presso la Regione Liguria dal MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Relazioni effettuate dai Servizi ispettivi in materia di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica nelle quali sono state rilevate criticità sulla gestione regionale dell'attività finanziaria e di bilancio e su quella del personale - Nota del Ragioniere generale dello Stato di trasmissione delle relazioni, con la quale si invita la Regione ad adottare provvedimenti correttivi - Invio delle relazioni alla Procura regionale della Corte dei conti, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità per danno erariale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione Liguria.</p>	<p>Udienza Pubblica del 28/04/2015 rel. Zanon</p>
<p>Presidente del Consiglio dei Ministri</p> <p>La deliberazione della Corte dei conti - sezione regionale di controllo per la Liguria - n. 21/2014 depositata l'8 aprile 2014, con la quale si è approvata «la Relazione sui rendiconti dei gruppi consiliari della regione Liguria per l'esercizio 2012 e le schede riepilogative delle spese irregolarmente rendicontate che ne fanno parte integrante» ordinando</p>	<p>Ricorso per conflitto di attribuzione n. 5 del 2014 Ricorrente Regione Liguria Oggetto: Finanza pubblica - Deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con la quale è stata approvata "la relazione sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Liguria per l'esercizio 2012 e le schede riepilogative delle spese irregolarmente rendicontate che ne fanno parte integrante" - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, di indirizzo sull'applicazione del</p>	

<p>contestualmente al Presidente del Consiglio Regionale-Assemblea Legislativa della Liguria di curarne la pubblicazione, nonché disposta la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nonché, benché travolte dalla sentenza della Consulta n. 130/2014, le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013 del 5 aprile 2013 e n. 15/SEZAUT/2013 del 5 luglio 2013 (mai trasmesse alla Regione), richiamate nella deliberazione della Sezione regionale, principalmente impugnata, ove esse ne costituiscono atto di indirizzo presupposto (pur la seconda precisando che il controllo sui rendiconti 2012 «ha efficacia ricognitiva della regolarità dei documenti contabili» e che «le disposizioni precettive recate dall'art. 1, commi 9-12 del D.L. n. 174 del 2012 e, in particolare, l'impianto sanzionatorio, si applicano dall'esercizio 2013»;</p>	<p>decreto-legge n. 174 del 2014 (già annullate con la sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2014, impugnate ove presupposto della sopradetta deliberazione della sezione regionale di controllo) - Conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione Liguria.</p>	
---	---	--

In allegato, contenuto in Appendice al presente rapporto (Allegato F), si riportano i ricorsi con le ragioni dell'impugnazione governativa per la dichiarazione di illegittimità delle leggi regionali del 2014 in relazione a ciascuna disposizione impugnata.

Le decisioni della Corte costituzionale del 2014 conseguente a impugnazione di leggi regionali da parte del Governo o in sede giurisdizionale, sono di seguito riportate:

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE del 2014 relative a leggi regionali della Liguria impuginate dal Governo o in sede giurisdizionale		
Legge regionale impugnata o altro atto	Atto di impugnazione o altro	Esito
<p>Giudizio di legittimità degli artt. 2, commi 1, 3 e 8, e 4 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti);</p>	<p>Ordinanza del Tribunale di Savona, sezione penale, con ordinanza dell'8 febbraio 2013, depositata in pari data nella cancelleria di questa Corte (reg. ord. n. 145 del 2013)</p>	<p>ESITO: Ordinanza C. Cost. n. 33 del – 28/02/2014 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, Allegato 1, lettera h), punti da 1 a 7, e 9, Allegato 2, lettera g), della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico),</p>	<p>Promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11-14 giugno 2012, depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2012.</p>	<p>ESITO: Ordinanza C. Cost. n. 281 del – 17/12/2014 dichiara l'estinzione del giudizio</p>

<p>Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4, 5, 7, 8 e 13, 3 e 9 della legge della Regione Liguria 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 – Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali – e ulteriori disposizioni in materia di alberghi),</p>	<p>Promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato in cancelleria il 27 maggio 2013 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2013.</p>	<p>ESITO: Ordinanza C. Cost. n. 282 del – 17/12/2014 dichiara l'estinzione del giudizio.</p>
--	---	---

Nel corso del 2014 la Regione Liguria non ha impugnato leggi dello Stato innanzi alla Corte costituzionale.

Le decisioni della Corte costituzionale del 2014 conseguenti a impugnazione di leggi statali da parte della Regione Liguria presentate con ricorso negli anni precedenti al 2014, sono di seguito riportate:

Tabella n. 13: Sentenze della Corte costituzionale dell'anno 2014 relative a leggi dello Stato impuginate dalla Regione Liguria o a referendum

Sentenze e ordinanze della Corte costituzionale dell'anno 2014 relativa a leggi dello stato impuginate dalla Regione Liguria		
<p>Articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148</p>	<p>Ricorso n. 146 del 2011 della Regione Liguria</p>	<p>ESITO: Sentenza C. Cost. n. 44 del – 13/03/2014riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia, e dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe, nonché la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosse dalle Regioni Lazio, Veneto, Campania, Puglia, e dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,», nonché dell'art. 19, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, a maggioranza dei componenti,»; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,»;</p>

		3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni»;
Richiesta di referendum popolare abrogativo presentata dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte sul seguente quesito	Richiesta di referendum abrogativo	ESITO: Sentenza C. Cost. n. 12 del – 29/01/2014 dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148); del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 28 novembre 2013, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

2.1.12. Le principali leggi regionali dell'anno 2014 in sintesi

Nel corso dell'anno 2014, la Regione Liguria ha approvato **42 leggi regionali e 2 regolamenti regionali**.

Nel 2014 è stata approvata in prima lettura, dal Consiglio regionale, nella seduta del 18 novembre 2014, la proposta di legge statutaria n. 365 dell'8 agosto 2014 "Modifiche ed integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)", di iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ha lo scopo, tra l'altro, di ridurre il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza da cinque a tre con la previsione di un solo Vice Presidente del Consiglio regionale e di un solo Segretario (in luogo dei due attualmente previsti) e, per la parte relativa agli organi regionali, di sopprimere la Consulta statutaria e il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro. La proposta di legge è stata approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale il 4 febbraio 2015 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 11 febbraio 2015, n. 4, parte I, ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Liguria.

La legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) ha aperto la legislazione dell'anno 2014.

Come già negli anni precedenti, un elemento importante della legislazione regionale è costituito dalle leggi *omnibus*, e cioè le leggi multi materia, che si caratterizzano per un intervento su numerose leggi regionali vigenti o apportano una serie di modifiche normative a più leggi in diversi settori.

Oltre alla legge finanziaria (e al suo collegato), nella quale l'intervento legislativo in più materie costituisce una caratteristica dello strumento legislativo in rapporto alla legge di bilancio di previsione - e per le quali sono previste dallo Statuto e dal Regolamento interno discipline e procedure diverse da quelle relative alle leggi regionali ordinarie - è sempre

più frequente nell'ordinamento regionale la presenza di leggi che, anche sotto un titolo generale, intervengono in più settori o in più materie.

Nell'anno 2014 sono state approvate 6 leggi multi settore, le quali sono la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo), la legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia), la legge regionale 6 giugno 2014, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate)), la legge regionale 10 luglio 2014 n. 14 (Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento), la legge regionale 19 novembre 2014 n. 35 (Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia) e la legge regionale 29 dicembre 2014 n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015).

Facendo salve, quindi, le richiamate leggi regionali multi settore, che sono riportate di seguito nella parte conclusiva del paragrafo, le restanti leggi possono essere classificate in ordine cronologico all'interno della classificazione adottata congiuntamente dal Senato, dalla Camera dei Deputati e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, come segue:

1) ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

1.1) Organi della Regione

La legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.)) ha la finalità di agevolare e velocizzare la capacità di spesa del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) dei fondi ad esso assegnati da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per l'esercizio delle funzioni delegate.

Per lo svolgimento delle funzioni delegate le risorse finanziarie trasferite dall'Agcom sono risorse finanziarie vincolate all'espletamento delle attività relative all'esercizio delle deleghe, vale a dire che costituiscono un'integrazione alle risorse finanziarie del Corecom da destinarsi a quelle finalità specifiche ed ulteriori che non rientrerebbero nell'ordinaria gestione dell'ente.

La legge in commento è stata successivamente abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2014, n. 15.

La legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) interviene in un contesto organizzativo in cui le disposizioni che regolamentano l'organizzazione dell'Ufficio Stampa

dell'Assemblea Legislativa, approvate con l'articolo 8 della legge regionale 38 del 2011, prefiguravano un assetto "a regime" dell'Ufficio Stampa consiliare costituito da un numero massimo di tre giornalisti assunti a tempo indeterminato, unitamente ad un Capo e da un Vice Capo Ufficio Stampa.

Quest'assetto, pur riconosciuto ottimale per svolgere le diverse funzioni di un Ufficio Stampa posto alle dipendenze di un'Assemblea Legislativa e del tutto in linea con altre realtà consiliari, non pare raggiungibile nel breve/medio periodo, attesi i limiti sempre più cogenti che sono posti alla spesa di personale dalla necessità di contribuire al rispetto in ambito regionale delle disposizioni generali in materia di "spending review" e di limitazioni al "turn over".

Con l'intervento previsto nella legge si ritorna ad un assetto più snello, non essendo prevista l'assunzione di personale giornalista a tempo indeterminato, ma solo di un Capo Ufficio Stampa coadiuvato da due Vice Capo Ufficio Stampa, paragonabile, in termini numerici, a quello in essere alla data dell'approvazione della legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria) e nel rispetto, in termini di spesa complessiva, dei vincoli previsti dal decreto legge 78 del 2010.

La legge abroga le disposizioni sull'assunzione del personale giornalista a tempo indeterminato, facendo salva la situazione del personale già dipendente a tempo indeterminato che abbia esercitato (entro il 31/03/2012) l'opzione all'inquadramento nella posizione di redattore con oltre trenta mesi di anzianità.

La legge regionale 10 luglio 2014, n. 15 (Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.)) risponde alle osservazioni anticipate in via di leale collaborazione da parte del Governo in relazione alla legge regionale 25 maggio 2013, n. 9 e alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10. In particolare, la legge dispone l'adeguamento della citata normativa regionale a quanto evidenziato dal Governo al fine di prevenire il possibile contenzioso dinanzi la Corte Costituzionale.

1.2) Altro: persone giuridiche private, sistema statistico, ecc.

La legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) riordina e riforma del sistema della partecipazioni regionali con l'obiettivo di razionalizzare le attività ed i costi delle società partecipate; di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali vigenti in materia, peraltro in continua evoluzione; di semplificare il sistema delle partecipazioni della Regione e del settore regionale allargato.

Vengono, così, ripresi i principi, già inseriti nel 2012, nell'articolo 8 della legge regionale 48 del 2012 che aveva lo scopo di dare immediata attuazione alle disposizioni della legge 174 del 2012 e del decreto legge 95 del 2012 in base ai quali la Regione può costituire o mantenere la partecipazione in società private, prevedendo la dismissione della partecipazione a società non aventi i requisiti richiesti.

Per mantenere sempre aggiornata la situazione viene previsto che annualmente la Giunta regionale verifichi le partecipazioni azionarie dismettendo quelle che non abbiano più le caratteristiche previste dalla legge.

Vengono disciplinati, richiamando il rispetto della vigente normativa nazionale, la composizione degli organi; le modalità di reclutamento del personale; le limitazioni e gli

obblighi da rispettare nell'assunzione e nel trattamento del personale e le azioni da avviare nell'eventualità di società in perdita.

La normativa regionale viene, così, adeguata alle disposizioni da ultimo inserite nei commi 550 e seguenti della legge 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) e già modificate con il decreto legge .66 del 2014.

Sulla base delle positive esperienze maturate in altre Regioni ed, in particolare, nella regione Umbria, viene disposta la trasformazione della natura societaria della società Datasiel S.p.A in Consorzio o società consortile. La trasformazione consentirà di realizzare una riduzione dei costi delle attività affidate consentendo l'esenzione dal pagamento dell'IVA. Alla nuova forma societaria partecipano gli Enti del SIIIR di cui all'articolo 3 della legge regionale 42 del 2006 (Aziende Sanitarie ed Ospedaliere liguri; Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL); gli Enti Parco regionali; l'Istituto regionale per la Floricoltura; il Consorzio di bonifica del Canale Lunense; l'Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria"; l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria; le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE); l'Agenzia sanitaria regionale ligure e l'Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.).

Viene, infine, previsto che la Giunta regionale, sulla base di appositi piani industriali, possa assumere i provvedimenti necessari a far confluire nella nuova forma societaria anche altre società partecipate ovvero prevederne la trasformazione in consorzi o società consortili. Tali operazioni saranno, se del caso avviate, effettuati i necessari approfondimenti al fine di semplificare e razionalizzare ulteriormente le attività propedeutiche all'innovazione ed allo sviluppo, nonché di contenere i costi e le spese generali.

La legge regionale 13 ottobre 2014, n. 26 (Riconoscimento delle funzioni del circolo dipendenti Regione Liguria – Genova) *riconosce il significativo ruolo e l'importante funzione che il Circolo dipendenti della regione Liguria (CRAL) svolge all'interno dell'Amministrazione regionale a favore dei dipendenti regionali.*

La legge dopo avere elencato gli obiettivi istituzionali prevede che il Circolo possa anche essere coinvolto in iniziative di carattere socio-culturale e istituzionale promosse dal presidente della Giunta o del Consiglio regionale e la possibilità che la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stipulino convenzioni con il Circolo anche al fine di snellire le procedure ed i rapporti tra i dipendenti e l'Ente.

Viene previsto che la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale forniscano al Circolo il supporto organizzativo necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Non sono previsti oneri finanziari diretti a carico del bilancio regionale o modifica quelli di natura indiretta già in essere.

La legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) *interviene in materia di classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.*

A distanza di oltre dieci anni dall'approvazione del Regolamento, si rende opportuna una revisione della normativa, in considerazione del mutato contesto in cui si trovano ad operare gli Enti trasformati, delle nuove esigenze emerse nel periodo.

Gli aspetti di maggiore rilievo interessati dalla modifica legislativa, riguardano, in sintesi, l'esigenza di definizione della natura giuridica delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.); la collocazione di tali Enti nel processo regionale di individuazione della rete dei servizi pubblici, secondo il principio di sussidiarietà; l'individuazione delle regole che disciplinano la gestione e la direzione degli Enti, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 20 giugno 2012, che ha ribadito incontrovertibilmente l'applicazione alle A.S.P. del 'principio di gratuità della partecipazione ad organi di Enti che, comunque, ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche'; la revisione delle regole inerenti il sistema di contabilità, la gestione associata di alcuni servizi e l'esercizio della funzione di vigilanza regionale; il regime facoltativo di trasformazione delle A.S.P. in Enti

privatizzati e una rivisitazione della normativa inerente le alienazioni del patrimonio immobiliare.

2) SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

2.1) Commercio, fiere e mercati

La **legge regionale 19 novembre 2014, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)** *apporta modifiche al Testo Unico in materia di commercio di cui alla legge regionale 1 del 2007.*

Le modifiche semplificano le procedure vigenti e adeguano la normativa alla disciplina statale sopravvenuta. In particolare, la legge regionale 1 del 007 è stata più volte modificata al fine di adeguarla sia ai principi di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento previsti sia nelle normative comunitarie e sia in recenti leggi statali in tema di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali.

Così, vengono modificati alcuni articoli recanti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di adeguarli alla normativa statale di cui al decreto legislativo 59 del 2010 di attuazione della direttiva "Bolkestein", e alcuni articoli relativi alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa in linea con le procedure di snellimento e semplificazione amministrativa dei procedimenti relativi all'esercizio delle attività commerciali.

In particolare, tra l'altro, l'articolo 1 rende più snello e semplice il procedimento amministrativo sostituendo, per gli esercizi di vicinato, la SCIA senza asseverazioni; l'articolo 8 riformula la disciplina delle programmazioni regionali e comunali in materia di somministrazione di alimenti e bevande; l'articolo 9 riformula la disciplina delle programmazioni regionali e comunali in materia di somministrazione di alimenti e bevande; l'articolo 16 prevede che la SCIA o l'autorizzazione nei casi previsti abiliti all'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione della musica strumentale e dal vivo di immagini ed all'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito nel rispetto delle norme statali in materia di pubblica sicurezza ed, infine, l'articolo 17 aggiorna il testo alla normativa in vigore che prevede la possibilità di vendere/somministrare bevande alcoliche anche mediante distributori automatici, purché sia consentita la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.

2.2) Turismo

La **legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)** *disciplina le attività inerenti la organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici, ovvero ciò che nella sostanza coincide con la regolamentazione dell'ambito di operatività delle Agenzie di Viaggio, che ha trovato sino ad oggi riferimento nella legge regionale 28 del 2007.*

Il contesto, il quadro normativo di riferimento, le esigenze e le opportunità dell'utenza sono progressivamente mutate, sino a rendere la predetta norma non più rispondente alla situazione attuale. Infatti, nel periodo considerato, sono intervenuti il decreto legislativo 70 del 2013 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), il decreto legislativo 206 del 2005 (Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) ed il decreto legislativo 79 del 2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE,

relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

La legge conferma la scelta del regime autorizzatorio all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 59 del 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" prevede che possano essere mantenuti regimi autorizzatori: "solo se giustificati da motivi imperativi di carattere generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo". Il mantenimento del regime autorizzatorio, previsto dal citato articolo 7, è rivolto alla tutela degli utenti, riducendo drasticamente i rischi conseguenti a comportamenti ingannevoli a cui sono esposti consumatori finali e destinatari dei servizi.

A tale riguardo, per esempio, si prevede, a carico di coloro che intendano aprire un'agenzia di viaggio, l'obbligo di stipulare prima del rilascio dell'autorizzazione, una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti.

Per quanto riguarda le novità di maggior rilievo introdotte, un significativo esempio è costituito dalle OLTA (On Line Travel Agency), ovvero le Agenzie di Viaggio che, operano sulla rete Internet e che costituiscono oggi una realtà affermata e in espansione; l'aspetto della tutela degli utenti è di conseguenza un problema che rileva. Così, la legge sottopone le OLTA a specifici obblighi, nel rispetto della legge regionale e della normativa sul commercio elettronico, analogamente a quanto avviene per le agenzie operanti in modo tradizionale tramite sedi aperte al pubblico.

La legge, inoltre, contrasta il diffuso fenomeno dell'esercizio abusivo dell'attività di Agenzia di Viaggio intervenendo sia nel potenziare i controlli e sia delimitando in modo più preciso le attività ammissibili da parte di soggetti quali Associazioni ed altri soggetti di natura non lucrativa nell'organizzare e proporre viaggi.

La legge regionale 7 agosto 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo) modifica la Legge regionale n. 37 del 2003 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo" per adeguarne il contenuto al mutato quadro normativo nazionale di riferimento.

Il decreto legge 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge in legge.134 del 2012, ha modificato le definizioni di ittiturismo e pescaturismo rispetto a quanto era già previsto nel decreto legislativo 4 del 2012.

Di conseguenza la legge in commento modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 3, sostituendo alla vecchia formulazione con le nuove definizioni di pescaturismo ed ittiturismo, e i commi 1 e 2 dell'articolo 11, sopprimendo ogni riferimento al concetto di connessione ed i criteri, della legge regionale 37 del 2007; inoltre, modifica comma 2 dell'articolo 12, che elenca i contenuti delle Disposizioni che la Giunta deve definire per regolamentare l'attività di ittiturismo, sopprimendo ogni riferimento ai parametri per il rispetto della connessione nonché alla possibilità di imporre limitazioni geografiche all'insediamento di tale attività.

Viene anche adeguata la legge regionale 37 del 2007 ai mutati riferimenti normativi nazionali in merito all'autorizzazione all'esercizio della pesca turismo.

La legge regionale 12 novembre 2014, n. 31 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi) disciplina la valorizzazione dei siti estrattivi a fini culturali, per fornire agli interventi di valorizzazione un quadro di riferimento, in ragione della complessità dei temi da affrontare e degli interessi pubblici che devono essere tutelati, non ultimi quelli di sicurezza dei visitatori. In particolare, viene introdotta una specifica autorizzazione regionale per gli interventi di valorizzazione a scopi turistici museali dei siti minerari dismessi o abbandonati.

In tal modo, viene, inoltre, data sostanza alle indicazioni programmatiche contenute nel catasto dei siti estrattivi, in attività dismessi o abbandonati, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 12 del 2012, laddove vengono prefigurate possibili modalità di riutilizzo di tali siti per scopi diversi da quello estrattivi.

La disciplina degli interventi di recupero e di valorizzazione a scopi museali, turistici e ricreativi di siti estrattivi contenuta nella presente legge intende colmare un vuoto normativo.

L'intervento normativo assicura una più efficace conservazione e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale ed ambientale rappresentato dalle testimonianze delle più rilevanti attività estrattive della Liguria, ponendo le condizioni essenziali affinché tale patrimonio possa essere conosciuto, interpretato e fruito pubblicamente in condizioni di sicurezza, e possano inoltre essere recuperati ambiti degradati, favorite occasioni di sviluppo, specie delle aree interne, arricchite le proposte turistiche.

Sono oggetto della legge i contesti estrattivi intesi nel senso più ampio, dai luoghi interessati dalle coltivazioni ai manufatti, gli impianti tecnologici, i mezzi e gli attrezzi di lavoro, le documentazioni amministrative e aziendali, le fotografie, le memorie degli addetti.

Gran parte di questo patrimonio può essere riconosciuto come bene culturale a norma del decreto legislativo 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e in tal caso le azioni regionali si collocano nell'ambito della cooperazione fra Stato, regioni, enti locali in tema di tutela del patrimonio culturale e, in particolare, intendono promuoverne la valorizzazione a norma dell'articolo 112 di tale codice.

Vengono presi in considerazione soprattutto i siti dismessi, per i quali è più semplice realizzare interventi di recupero e di valorizzazione, anche se non è escluso che possano essere coinvolti siti estrattivi in esercizio. In quest'ultima ipotesi devono però essere osservate maggiori cautele per evitare di costituire situazioni di rischio derivanti dalla presenza di visitatori in cantieri di lavoro.

La legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) rinnova la disciplina contenuta nel testo unico in materia di strutture ricettive e balneari per renderla più aderente alle esigenze del mercato e nell'ottica della semplificazione della normativa pur mantenendo l'impianto legislativo esistente.

Numerose sono le innovazioni che sono intervenute come ad esempio l'elenco di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 del 2008 aggiornato mediante l'inserimento della tipologia definita "marina resort", i parchi divertimento permanenti, le agenzie di viaggi e turismo, la previsione che i bed and breakfast e gli affittacamere, con capacità recettiva fino ad un massimo di tre camere, possano essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi della propria organizzazione familiare; si procede, altresì, alla definizione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico precisando che non si tratta di strutture ricettive e non costituiscono attività imprenditoriale.

Tra le innovazioni significative, rileva, inoltre, la tipologia alberghi contemplata dall'articolo 6, che eleva al quaranta per cento la percentuale di posti letto di tipo r.t.a. che possono essere presenti nelle strutture tipo albergo. E' riformulato il concetto di albergo diffuso precisando che si tratta di strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici o in ambiti territoriali ad essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico o che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere. E' stata sostanzialmente confermata la disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.

Tra le strutture ricettive di cui al titolo IV è stata modificata la disciplina degli ostelli non più solo per la gioventù e viene disciplinata la tipologia ricettiva di affittacamere, precisando tra l'altro la distanza massima che può intercorrere tra le due unità abitative nelle quali si svolge tale attività.

L'innovazione principale nella tipologia del bed and breakfast consiste nella possibilità di gestione in forma imprenditoriale. Nell'ambito della disciplina delle case ed appartamenti per vacanze, di cui all'articolo 22 è stata prevista la promiscuità consentendo la presenza di unità abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40% di quella complessiva dell'esercizio.

Viene introdotta la disciplina della tipologia denominata “marina resort”, destinata ai turisti dotati di una imbarcazione nei confronti dei quali all’offerta di ormeggio vengono affiancati servizi ed attrezzature che contribuiscono a completare il soggiorno.

Infine è prevista, dall’articolo 67 al 70, la disciplina contenente norme speciali, transitorie e finali, volta a coordinare la nuova disciplina con quella precedente.

2.3) Agricoltura e foreste.

La legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra) interviene al fine di ripondere al gravissimo stato di degrado in cui versa gran parte del nostro territorio.

Tra le principali cause di questo stato di cose, figura certamente l’abbandono progressivo delle attività agricole, attestato in modo eloquente dai dati dell’ultimo censimento nazionale dell’agricoltura. La riduzione della superficie agricola utilizzata ha comportato il venir meno di quella storica funzione di presidio del territorio, tradizionalmente assicurata dalla presenza degli agricoltori, così importante soprattutto sotto il profilo della regimazione delle acque, come i recenti eventi alluvionali, hanno evidenziato.

Per contrastare questo trend la legge offre un quadro normativo più favorevole allo sviluppo e alla ripresa delle attività agricole e selvicolturali, con possibile mobilitazione di risorse finanziarie regionali proprie che si accompagna alla possibile programmazione con la previsione di misure di intervento, tra le quali, in primo luogo, quelle del Piano di Sviluppo Rurale (o PSR) in buona parte finanziato con risorse nazionali ed europee.

La legge cerca di promuovere il settore agroforestale, avvalendosi di una pluralità di leve o strumenti, spesso collegati ad incentivi economici diretti: si tratta dei contributi erogabili agli imprenditori agricoli per il recupero a fini produttivi di terreni agricoli incolti ovvero per l’acquisizione di nuove particelle in vista dell’incremento della superficie media aziendale, ovvero destinati ai proprietari di terreni forestali (per la copertura dei costi sostenuti) per la costituzione di consorzi preordinati all’attuazione di piani di ricomposizione e riordino fondiario, miranti alla gestione, nonché alla valorizzazione delle non indifferenti risorse forestali del nostro entroterra.

Viene inoltre costituita la Banca Regionale della Terra, strumento volto a favorire l’incontro tra offerta e domanda di terreni ovvero tra chi dispone di terreni, ma non ha la volontà o la possibilità di coltivarli e chi, invece, è interessato a rilevarli per acquisirne la gestione in vista della loro messa a coltura. Chiunque potrà, così, consultare tale strumento e contribuire ad implementarlo, segnalando le coordinate catastali delle particelle che intende mettere a disposizione o che risultano trovarsi in stato di abbandono.

La legge contiene anche alcune disposizioni volte a sostenere gli sforzi di quelle amministrazioni locali che intendano farsi carico di una più attenta gestione del territorio, sia attraverso l’adozione di regolamenti di polizia rurale, sia attraverso l’adozione di specifici piani di gestione per la cui attuazione la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, potrà erogare dei contributi.

Ulteriori aspetti significativi della legge riguardano l’aggiornamento della normativa forestale allo scopo di rimuovere alcuni ostacoli di ordine giuridico che si frappongono al recupero all’agricoltura dei terrazzamenti invasi dal bosco (Modifiche alla legge 4 del 1999 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)) e la normativa sulle terre incolte (Modifiche alla legge regionale 18 del 1996 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)).

2.4) Caccia, pesca e ittiocoltura

La legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico) *disciplina la pesca nelle acque interne e la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, in un contesto nel quale negli ultimi anni l'attività di pesca sportiva nelle acque interne, analogamente ad altre attività turistiche e ricreative svolte nell'entroterra ligure, ha avuto un decremento sostanziale; i pescatori sportivi attivi nella pesca delle acque interne sul territorio regionale - che nel 2000 erano circa 10.000 - sono scesi a meno di 6.000 nel 2012. Tale decremento ha comportato una forte riduzione di afflusso ricreativo e turistico nelle zone interne che ha causato un decremento delle strutture ed infrastrutture turistico - ricettive ed un conseguente progressivo abbandono dell'entroterra.*

In questo panorama poco felice della situazione attuale, la legge favorisce l'avvio di iniziative in grado di favorire lo sviluppo ecosostenibile della pesca sportiva, necessario a contribuire alla valorizzazione del territorio rurale e a favorirne il presidio.

In particolare, la legge rivede l'intera materia, apportando miglioramenti tecnici, amministrativi, gestionali e funzionali ai fini di un più corretto esercizio della pesca da parte dei pescatori sportivi, nonché un miglioramento significativo sull'esercizio delle funzioni amministrative della Regione e delle Province, mediante la semplificazione delle procedure per l'esercizio della pesca sportiva; l'incremento delle risorse a favore delle Province, con apposito vincolo di destinazione delle stesse, per una migliore gestione delle acque interne; l'incremento delle risorse a favore delle Associazioni di Pesca sportiva per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle linee guida regionali; l'introduzione di agevolazioni per iniziative di beneficenza.

La legge, inoltre, introduce ulteriori elementi migliorativi con riguardo alla programmazione regionale con l'introduzione di linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca e gestione delle acque interne da parte delle Province nonché per la gestione della pesca nelle acque che ricadono su province diverse; l'introduzione della carta ittica regionale, che rappresenta un documento strategico di valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale finalizzato alla corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque.

La legge regionale 28 maggio 2014, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) *è tesa ad adeguare ed aggiornare i contenuti della legge regionale sulla protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio al testo novellato della legge 157 del 1992.*

In particolare per quanto riguarda i tempi di caccia, la legge introduce la possibilità di regolamentare il prelievo nel mese di febbraio e, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 2009/147/CE, dispone le modalità con cui applicare in modo corretto il prelievo in deroga per le specie di avifauna non comprese nell'elenco delle cacciabili.

La legge, inoltre, individua i soggetti con cui la Regione può promuovere iniziative volte alla formazione e riqualificazione dei cacciatori e stabilisce le procedure con le quali vengono approvati ed entrano in vigore i Piani faunistici venatori provinciali e vengono ripartiti i proventi delle tasse regionali pagate annualmente da chi esercita l'attività venatoria.

La legge regionale 18 settembre 2014, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) *modifica due articoli della legge regionale 29 del 1994 integrando l'aspetto procedurale inerente al calendario venatorio regionale, già previsto dall'articolo 34 comma 4 bis della legge regionale n. 29/1994 e recependo all'interno della norma regionale la recente modifica dell'articolo 21 lettera m) della legge 157 del 1992 per quanto riguarda il prelievo venatorio di selezione agli ungulati.*

3) TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

3.1) Territorio e Urbanistica (incluso demanio e edilizia)

La legge regionale 11 marzo 2014, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) *apporta alcune modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 in tema di assegnazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in considerazione delle mutate condizioni socio-economiche e delle esigenze di accesso ad alloggi pubblici emerse da parte di nuove categorie sociali. Viene così valorizzata l'autonomia dei Comuni, nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione, nell'individuazione di ulteriori modalità di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per i casi derivanti da peculiari situazioni sociali, specificata la disciplina del subentro e la definizione di componente del nucleo familiare, nonché prevista una riduzione e una specificazione delle possibilità di ampliamento del nucleo stesso e facilitata la procedura di subentro tra coniugi.*

Per una miglior regolazione dell'autogestione dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria è prevista la competenza della Regione ad emanare linee guida, d'intesa con gli enti gestori e le organizzazioni sindacali, mentre in un'ottica di efficienza è ricondotta in capo agli enti gestori la predisposizione dei piani di mobilità dell'utenza e la competenza alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'ampliamento del nucleo familiare.

La legge interviene, infine, sia sulle modalità di pagamento rateale in caso di alienazione sia su quelle di determinazione del canone ed è prevista un'indennità di indebita occupazione.

La legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio) è il testo unico della legislazione regionale in materia di paesaggio ed è finalizzato al riordino e all'aggiornamento dell'allocazione delle funzioni amministrative attribuite dallo Stato alle Regioni in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche mediante l'abrogazione della normativa di settore già prevista nelle leggi regionali 20 del 1991, 22 del 2009, 13 del 999 e successive modificazioni.

Il provvedimento interviene in modo organico sul riparto di competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, allo stato attuale ripartite tra Regione, Comuni e, in via transitoria, Province, attribuendole alla Regione - con particolare menzione all'inserimento di tutti gli interventi di natura urbanistico-edilizia soggetti a VIA statale, a VIA regionale o a verifica-screening - ed in via residuale ai Comuni dotati di requisiti minimi di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica nonché di Commissione Locale del Paesaggio.

Viene rafforzamento il ruolo regionale di indirizzo, coordinamento e formazione e all'introduzione di forme di controllo sull'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni e sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione, individuando anche casi comportanti un regime di restrizione al potere di rilascio delle medesime.

Altra linea di intervento della legge riguarda la ridefinizione di un sistema di regole per la gestione comunale delle funzioni delegate con riferimento al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, alla vigilanza sugli interventi aventi ad oggetto beni paesaggistici e all'irrogazione delle sanzioni in caso di abusi, anche in riferimento agli obblighi di esercizio in forma associata o mediante ricorso ad unione e alla facoltà di convenzionamento con gli Uffici della Provincia o di altri Enti pubblici, al fine di incentivare il ricorso a forme di gestione più economica e più razionale.

Nelle more della definizione della riforma nazionale del sistema delle autonomie locali, è confermata in capo alle Province, e introdotta in capo alla Città metropolitana, l'attribuzione delle funzioni di vigilanza, in via sostitutiva, sugli abusi paesaggistici e di controllo della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai Comuni, ai sensi degli articoli 52 e 53 della legge regionale 16 del 2008.

La legge disciplina, inoltre, la Commissione regionale per la formulazione di proposte sui beni paesaggistici di notevole interesse, l'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio e le Commissioni Locali per il Paesaggio, anche in forma associata, in coerenza con le disposizioni nazionali.

La legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) interviene sulla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) al termine di un lungo iter procedurale condizionato dalle difficoltà interpretative e dalle incertezze applicative determinate dagli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, penale e costituzionale. Nello stesso tempo la legge esprime la volontà di contribuire in senso migliorativo alla disciplina vigente, già volta ad agevolare gli interventi edilizi di recupero a fini abitativi di locali sottotetto esistenti, con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo e migliorare le condizioni per l'utilizzo di locali privi di abitabilità. La legge prevede, inoltre, alcune modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) a fini di coordinamento rispetto alle disposizioni inerenti il recupero dei sottotetti.

La legge assicura la conformità delle modifiche introdotte ai principi fondamentali in materia di disciplina dell'attività edilizia stabiliti nel D.P.R. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nonché alle più recenti disposizioni di incentivazione degli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (articolo 1) e dà la definizione di sottotetto come il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistenti, compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata. I locali devono avere una altezza interna massima pari ad almeno 1,40 metri ed essere privi dei requisiti per l'agibilità in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o turistico - ricettiva.

E' espressamente prevista l'operatività della legge in deroga alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali vigenti e operanti in salvaguardia fino all'introduzione negli stessi di apposita disciplina nel rispetto dei parametri imposti (articolo 2) e viene assicurata la coerenza normativa rispetto ai recenti orientamenti giurisprudenziali nonché alla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riguardo alla soppressione del riferimento alla ristrutturazione edilizia e della previsione di un tetto massimo per l'incremento volumetrico percentuale a favore del parametro dell'altezza media interna.

Oltre alle disposizioni sul procedimento di assentibilità degli interventi e al miglioramento della disciplina dei parcheggi pertinenziali e della relativa monetizzazione, viene assicurata l'armonizzazione della norma sulla quantificazione del contributo di costruzione con l'evoluzione legislativa e con gli orientamenti giurisprudenziali amministrativi, pur mantenendo i benefici originariamente previsti (articolo 3).

La legge, oltre a disporre l'abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 24 del 2001 per cessata operatività (articolo 4), modifica i contenuti e la procedura di variante urbanistica per l'inserimento della disciplina di recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali ammessi agli interventi, considerando specifici elementi relativi ai vincoli culturali e paesaggistici e alle caratteristiche del patrimonio edilizio (articolo 5).

Con la norma transitoria, infine, sono fatte salve le vigenti discipline per il recupero dei sottotetti esistenti inserite negli strumenti urbanistici comunali approvati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 24 del 2001 (articolo 6).

Le modifiche alla legge regionale 16 del 2008 sono volte a rendere più attuale la disciplina delle distanze tra i fabbricati da osservarsi negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della facoltà ammessa dalla normativa nazionale, e ad assicurare una coerente applicazione dei parametri introdotti dalla suddette modifiche alla legge regionale

24 del 2001, per evitare il rischio di regimi differenziati e non giustificati e per incentivare il recupero dei sottotetti contraddistinti da un minore ingombro dimensionale (articolo 7).

La legge regionale 27 novembre 2014, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) *interviene in un contesto in cui la situazione economica sempre più critica in cui versano migliaia di famiglie in condizioni di povertà e a rischio povertà, si ripercuote sulle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (A.R.T.E.) liguri nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Nelle more dell'aggiornamento della normativa sui canoni di locazione, la legge istituisce per l'esercizio finanziario 2014 un fondo dell'importo di 2.000.000 di euro destinato a compensare le Aziende per la mancanza di remunerabilità e per i minori introiti derivanti dall'incidenza dei canoni dei nuclei familiari assegnatari inseriti nella fascia di reddito più bassa.*

3.3) Trasporti

La legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) *ha la funzione di attuare il processo di riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale previsto nella legge regionale 33 del 2013.*

Con un articolo unico viene stabilito il termine del 30 settembre 2014 quale data entro la quale dovrà essere costituita l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale di cui, prevista dall'articolo 11 della legge regionale 33 del 2013, e viene stabilita la data del 31 dicembre 2015 quale data entro la quale dovrà essere aggiudicato il servizio di trasporto pubblico locale.

Con disposizioni transitorie, al fine di non interrompere il servizio di trasporto nelle more della messa a regime della nuova normativa, viene prevista la possibilità che i soggetti che attualmente esercitano il servizio continuino ad assicurare il prosieguo delle attività almeno fino al 31 dicembre 2015, data prevista per il subentro del nuovo gestore e viene previsto che nel caso di mancata costituzione dell'Agenzia nei termini previsti, la riviviscenza della precedente legge di settore (legge regionale 9 settembre 1998, n. 31).

3.4) Protezione civile

La legge regionale 21 ottobre 2014, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale) *risponde alla necessità di sostenere le imprese danneggiate da alluvioni ed eventi atmosferici avversi al fine di consentirne la ripresa dell'attività imprenditoriale attraverso l'utilizzo del Fondo di cui alla legge regionale n. 1 del 2010, istituito per far fronte agli eventi di emergenza verificatesi negli anni 2009 e 2010 (successivamente esteso al 2011 ed al 2014) per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, attraverso la concessione a favore delle imprese di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi atmosferici ed a sostenerne gli investimenti.*

Il Fondo viene utilizzato, altresì, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225 del 1992 riconosciuti

come eventi emergenziali di interesse regionale ai sensi della legge regionale 9 del 2000 per affrontare gli eventi verificatisi sul territorio ligure negli anni 2012, 2013 e 2014 tramite la concessione di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi ed a sostenere investimenti al fine di favorire la ripresa delle attività economiche.

Il provvedimento elimina nel titolo il riferimento ai periodi esatti in cui si sono verificati gli eventi atmosferici eccezionali per evitare di modificare la legge in più parti al verificarsi di ogni evento eccezionale.

La legge prevede che il "Fondo" possa essere destinato non solo a fronteggiare le emergenze nazionali, ma anche a quelle regionali e si stabilisce inoltre che gli interventi agevolativi saranno concedibili a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione e comunque sempre conformemente alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. La disciplina degli interventi pubblici connessi agli eventi di rilevanza regionale risulta interamente contenuta nell'articolo 2 bis della legge regionale 1 del 2010.

E', inoltre, prevista l'estensione dell'imposta regionale sulla benzina, stabilita all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30, anche per l'anno 2015 per fronteggiare questa nuova situazione d'emergenza.

Infine, per quanto riguarda il conferimento in discarica dei rifiuti provenienti dalle attività di ripristino dei luoghi interessati dagli eventi alluvionali viene previsto che detto conferimento non è più assoggettato al tributo regionale previsto dalla relativa legge.

La legge regionale 2 dicembre 2014, n. 39 (Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi metereologici) fa seguito alla modifica della legge regionale 1 del 2010 attuata dalla legge regionale 27 del 2014, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi metereologici abbattutisi sul territorio ligure nel corso del 2014, che hanno provocato ingenti danni alle imprese.

Con la citata legge regionale 27 del 2014 la Regione ha stanziato notevoli risorse destinate alla concessione, a favore delle imprese colpite da tali eventi, di agevolazioni economiche finalizzate ad ovviare ai danni subiti e a sostenere investimenti per la ripresa dell'attività.

Con la presente legge si vuole ora facilitare l'accesso alle agevolazioni in argomento, semplificando e accelerando i relativi procedimenti di concessione ed erogazione.

Viene, così, prevista una deroga all'articolo 6 della legge regionale 30 del 2007 - che ha generalizzato l'obbligo del DURC per ogni tipo di sovvenzione concessa dalla Regione o dagli enti del settore regionale allargato - e in tal modo si riporta la necessità della verifica della regolarità contributiva ai soli casi previsti dalla normativa statale, ossia ai casi in cui le agevolazioni pubbliche siano cofinanziate con fondi comunitari.

La modifica introdotta dalla presente legge è finalizzata a consentire alle imprese liguri, già duramente provate dalla crisi economica che dal 2008 investe l'economia nazionale e regionale, e che hanno subito ingenti danni in conseguenza degli eventi alluvionali, di poter riattivare la loro operatività al più presto.

L'intervento regionale è pertanto finalizzato a scongiurare la cessazione delle attività delle imprese liguri che potranno così ritornare alla normale operatività ed essere in grado di far fronte a gli adempimenti che lo svolgimento di attività economica comporta

3.5) Multimateria

La legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) istituisce un nuovo sistema di governo del servizio idrico e della gestione dei rifiuti, portando a compimento l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

La legge delinea un nuovo riparto di competenze tra gli enti locali, di cui si privilegiano le forme associative nell'ambito della regia regionale prevista, in particolare, in fase di programmazione, controllo e facoltà di intervento sostitutivo, e ha la finalità di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi in ottemperanza ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Con riferimento al settore idrico, disciplinato al titolo II, sono individuati cinque ambiti territoriali ottimali, nel rispetto dei principi di unità del bacino idrografico o dei bacini contigui, dell'unitarietà della gestione con superamento della frammentazione verticale e di adeguatezza delle dimensioni, nell'ottica di chiusura del ciclo, di economia di scala e di efficienza ed efficacia del servizio.

Le funzioni in materia di servizio idrico integrato sono attribuite, quali Enti d'ambito, ai Comuni facenti parte dello stesso, che le esercitano in forma associata con modalità disciplinate da apposita convenzione, che prevede anche la costituzione di un'Assemblea e di un Ufficio d'ambito con la presenza di professionalità idonee a garantire il supporto per l'assolvimento delle funzioni di programmazione e controllo. Dette funzioni sono, invece, attribuite alle Province o alla Città metropolitana nel caso di individuazione delle stesse come enti di secondo livello da parte della riforma della normativa nazionale in itinere.

Gli Enti d'ambito sono tenuti, previa verifica dei piani vigenti, alla predisposizione dei piani d'ambito - costituiti dal programma degli interventi e dal piano economico-finanziario - che devono prevedere, tra l'altro, interventi a sostegno dei piccoli Comuni e che sono soggetti a verifica regionale di congruenza con il piano di gestione e con gli atti di pianificazione vigenti.

Nell'ottica di favorire una gestione efficiente ed efficace del servizio, nonché la qualità dello stesso, è istituito, inoltre, il Comitato di coordinamento per il servizio idrico integrato, composto dall'Assessore regionale competente e dai rappresentanti degli Enti d'ambito, il quale, tra le sue competenze, verifica l'avanzamento dei lavori, con particolare riferimento alle opere strategiche e sovra comunali dei piani d'ambito, supportato da un nucleo regionale di valutazione e verifica.

Sono, poi, valorizzate la gestione partecipata e la trasparenza del servizio idrico, attraverso idonee forme di pubblicità e, analogamente a quanto avviene in caso di gestione dei rifiuti, mediante la previsione di percorsi partecipativi allargati e l'istituzione di Consulte ad hoc dotate, tra l'altro, di poteri consultivi.

E' stata, tuttavia, prevista una facoltà di deroga rispetto alla gestione unitaria nell'ATO per i Comuni montani con popolazione inferiore o uguale a tremila abitanti che optino per la gestione autonoma in forma singola o associata del ciclo completo del servizio idrico integrato in presenza di determinate condizioni.

Il titolo III disciplina la gestione integrata dei rifiuti, ispirata agli stessi principi generali sopra enunciati, con le finalità di assicurare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e controllo da quelle di erogazione dei servizi, di ridurre la produzione di rifiuti urbani sviluppando nel contempo la raccolta differenziata, e di favorire l'aggregazione dei servizi gestionali conseguendo adeguate economie di scala.

Viene individuato l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in aree territoriali omogenee istituite sulla base di requisiti oggettivi attinenti alla tipologia del servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani. E' prevista quale Autorità d'ambito la Regione, soggetto competente a definire gli indirizzi strategici della gestione settoriale dei rifiuti e a disporre in merito agli aspetti di rilievo generale, supportata dalla Struttura regionale competente e operante attraverso un Comitato d'ambito di cui sono disciplinate composizione e funzioni consistenti, tra le altre, nell'approvazione del piano d'ambito, nella definizione delle indicazioni organizzative, nell'articolazione degli standard di costo e nell'individuazione dei livelli dei servizi.

Sono previste forme associative fra autonomie locali alle quali sono assegnate le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo dei servizi, con riguardo alle aree territoriali omogenee di riferimento, tali da consentire economie di scala ed efficienza

dei servizi, al fine di superare le attuali modalità di articolazione del sistema funzionale e gestionale incentrate sul livello comunale, parzialmente integrato dall'attività di coordinamento ed indirizzo svolta dalle Province, causa di frammentazione e inefficienza dei servizi e di realizzare sinergie anche per l'utilizzo condiviso di infrastrutture funzionali all'erogazione dei servizi.

Il processo di riordino dei livelli di governo prevede l'approvazione, all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti, di criteri per l'organizzazione delle aree territoriali omogenee, e la conseguente scelta, da parte di Comuni individuati all'interno di ogni area, circa la forma associativa e le relative modalità operative.

Sono, infine, prese in considerazione, per la gestione sia del servizio idrico che di quello dei rifiuti, soluzioni transitorie idonee ad assicurare la continuità della fornitura del servizio nel periodo di tempo necessario a realizzare i nuovi modelli funzionali.

La legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) modifica la legge regionale 1 del 2014, che disciplina il sistema di governo del servizio idrico e della gestione dei rifiuti, al fine di superare le censure di incostituzionalità sollevate e, al contempo, di dar corso al processo di adeguamento degli impianti di discarica operativi sul territorio ligure nel rispetto della normativa nazionale.

Con riferimento al servizio idrico integrato si provvede, in tal senso, alla soppressione del comma 3 dell'articolo 8, secondo il quale il piano d'ambito deve prevedere agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli Comuni, e si precisa che il potere sostitutivo della Regione di cui all'articolo 11 della legge deve essere esercitato nel rispetto delle competenze dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche.

Si è reso, inoltre, necessario specificare, in relazione alla gestione integrata dei rifiuti, che l'esercizio delle competenze in merito alla determinazione delle tariffe per lo svolgimento del servizio e all'affidamento della realizzazione di interventi avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e che i soggetti individuati dall'articolo 15 come competenti alla gestione delle procedure per la realizzazione o l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree omogenee sono gli enti pubblici incaricati delle procedure di aggiudicazione, da espletarsi nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di concorrenza.

4) SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

4.1) Tutela della salute

La legge regionale 31 marzo 2014, n. 6 (Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni) disciplina la libera professione da parte del personale che esercita professioni sanitarie non mediche.

La legge trova fondamento nell'esigenza di ovviare ad una grave lacuna che si sta registrando nel corso degli ultimi anni nell'ambito del sistema sanitario italiano, derivante in particolare dalla forte carenza di professionisti infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, della prevenzione, riabilitativi, ostetriche ed altri operatori delle professioni sanitarie non mediche.

Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, viene prevista la possibilità per il personale sanitario non medico che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge 251/2000, di esercitare attività libero professionali al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'Azienda in cui opera e, in

forma intra muraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli IRCCS e gli altri enti equiparati, con l'autorizzazione e secondo le modalità organizzative disciplinate dall'Azienda stessa.

La legge regionale 10 luglio 2014, n. 16 (Disposizioni in materia di trasporto sanitario) definisce l'organizzazione del trasporto sanitario e del trasporto di soccorso, garantendo uno standard organizzativo qualitativamente adeguato ed uniforme su tutto il territorio regionale, conclude questo percorso procedurale con l'approvazione di un testo riformulato che contiene norme per far fronte alle disposizioni del Trattato U.E., secondo i quali per l'affidamento del servizio del trasporto sanitario si renderebbe necessario l'espletamento di gare pubbliche.

Nel descritto contesto in cui è pendente un'impugnativa sull'Accordo quadro regionale sui trasporti sanitari in sede giurisdizionale presso la Corte di Giustizia dell'U.E. e al fine di mantenere l'intero sistema che si basa su un'efficiente rete di solidarietà diffusa e capillare su tutto il territorio regionale, si è reso necessario procedere ad una riorganizzazione dell'attività di trasporto sanitario, inquadrando le Associazioni di volontariato e i Comitati della Croce Rossa Italiana come parte integrante del sistema inquadrando il volontariato nel circuito di programmazione regionale e aziendale.

La legge, novellando la legge regionale vigente sul Riordino del Servizio Sanitario Regionale (legge regionale 41 del 2006), prevede l'inserimento nella stessa di un Capo V bis rubricato "Sistema sanitario di emergenza urgenza", così articolato:

a) articolo 42 bis, che individua le componenti del sistema sanitario di emergenza urgenza, costituito da un sistema territoriale di soccorso e da un sistema ospedaliero di emergenza, disciplinati dalla legge regionale 24/1994 che norma il sistema di emergenza sanitaria, specificando la composizione del sistema territoriale di soccorso;

b) articolo 42 ter, che disciplina il trasporto di emergenza urgenza, ricompreso nel sistema territoriale di soccorso, prevedendone le attività e stabilendo, altresì, che qualora tale attività non possano essere assicurate dai soggetti che compongono il sistema territoriale di soccorso, le Aziende sanitarie locali possono affidarle a soggetti terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;

c) articolo 42 quater, che istituisce, in accoglimento di una proposta avanzata in sede di audizione in Commissione, la Conferenza regionale permanente avente compiti di coordinamento nel trasporto sanitario in emergenza urgenza, a garanzia dell'organicità e omogeneizzazione delle suddette attività di trasporto sanitario, ne stabilisce la sua composizione e le modalità di funzionamento;

d) articolo 42 quinquies, che istituisce un organismo consultivo tra le ASL, gli IRCCS, gli altri enti del Servizio Sanitario Regionale, le Associazioni di volontariato e i Comitati della Croce Rossa Italiana che esercitano attività di trasporto sanitario in tutti i livelli del Servizio Sanitario Regionale, disciplinandone la composizione e le competenze; inoltre, demanda alla Giunta la definizione dei criteri per la pianificazione territoriale sulla base dei quali sono individuate le sedi principali e le sedi distaccate nonché dei criteri di assegnazione del budget ai soggetti di cui all'articolo 42 bis da parte di ciascuna ASL;

e) articolo 42 sexies, che prevede l'istituzione da parte della Giunta regionale di un apposito elenco dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale, da aggiornarsi con periodicità triennale e l'approvazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei soggetti nell'elenco stesso, individuando, in particolare, i requisiti specifici in ordine alla regolarità contributiva dei dipendenti, nonché quelli di cui devono essere in possesso le ambulanze, i veicoli, le sedi e le sezioni delle associazioni di volontariato, della Croce Rossa Italiana e degli altri soggetti autorizzati che esercitano il trasporto in emergenza urgenza e le procedure e i criteri per la vigilanza in ordine alla verifica del mantenimento dei requisiti medesimi.

La legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei) ridisciplinando in modo organico la materia, introduce, con riferimento alla raccolta dei funghi epigei spontanei, il controllo

micologico e la loro commercializzazione, una semplificazione normativa che superi le vigenti leggi esistenti in materia e apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla disciplina in modo tale da tendere a norme sempre più corrispondenti all'obiettivo di valorizzare l'entroterra ed i relativi prodotti.

La raccolta dei funghi viene subordinata al versamento di un corrispettivo monetario da parte degli Enti Parco e dei Comuni, previa adozione di uno specifico regolamento e previo rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Regione. Le risorse che ne derivano contribuiscono a sostenere l'azione degli Enti Locali dell'entroterra per preservare i boschi dal degrado e migliorarne la fruizione. Il 50% dei proventi viene destinato ad azioni quali la salvaguardia dei boschi dagli incendi, il ripristino ed il miglioramento di strade forestali, l'organizzazione di eventi per valorizzare le produzioni locali e la promozione di marchi di qualità.

Ampio spazio è stato dedicato al ruolo dei consorzi e dell'associazionismo tra soggetti privati che sono sentiti dai Comuni al fine di stabilire i periodi di apertura e chiusura della stagione di raccolta dei funghi e l'introduzione di ulteriori limitazioni di carattere temporale e di specie.

I Consorzi possono consentire la raccolta dei funghi ai soggetti autorizzati sul territorio di loro competenza per alcuni giorni la settimana, con un minimo di cinque giornate.

La legge disciplina i controlli micologici e la commercializzazione dei funghi, dando anche una migliore specificazione delle funzioni dell'ispettorato micologico, delle modalità di attestato di micologo e dell'idoneità all'identificazione dei funghi.

La legge regionale 13 ottobre 2014, n. 25 (Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria) ha il fine di fornire un quadro di riferimento legislativo regionale delle banche del latte nel territorio.

La normativa interviene in un contesto in cui, sia a livello nazionale, sia a livello europeo, numerosi sono gli atti adottati dal Ministero della Salute, dalla Conferenza tra Regioni e Province autonome, le Linee di indirizzo nazionale e le Linee guida dell'Unione Europea. Innumerevoli sono i benefici a livello di salute e alimentazione che derivano dall'assunzione di un alimento talmente importante, quale il latte materno, da essere reputato "nutrimento ideale" per i bimbi sani, e "supporto terapeutico" per neonati che, invece, presentano, specie in questa fase di vita, qualche maggiore criticità (ad es. quelli nati pretermine) ed addirittura una sorta di "farmaco salva-vita" per quelli affetti da patologie (come, ad esempio., per i bimbi con gravi disturbi digestivi, allergie o deficit immunitari).

Il latte materno contribuisce, in ampia misura, alla riduzione della mortalità neonatale prima ancora che al miglioramento dello stato psico-fisico degli infanti. A tal riguardo, è sufficiente rilevare come, secondo gli studi più recenti, gli apporti che un tale alimento (in ragione della sua composizione qualitativa e quantitativa di proteine, carboidrati e lipidi) dà ai neonati (anche sani) sono molteplici ed apprezzabilmente superiori rispetto al latte di mucca, sul piano non solo nutrizionale, ma anche e più ampiamente fisiologico (in termini di maturazione dell'organismo, specie con riguardo all'apparato gastrointestinale, al sistema immunitario) e psicomotorio (anche a livello cerebrale).

In questo senso, il contenuto del testo di legge fornisce un'importante risposta sia alle mamme fisiologicamente impossibilitate a fornire una quantità di latte adeguata, sia a quelle che, al contrario, ne dispongono in sovrabbondanza, e, prima di tutto, ai bimbi che ne hanno bisogno, dando così attuazione, in ultima analisi, agli articoli 31 e 32 della Costituzione, in primis laddove impegnano la Repubblica a proteggere "la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" e a tutelare "la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

La legge istituisce la "Banca del latte materno della Liguria", ossia un centro di coordinamento di raccolta del latte donato da madri diverse, in salute e che, come si diceva, producono latte in eccesso rispetto alle esigenze dei propri figli e che scelgono, per l'appunto, volontariamente di destinarne una quota gratuitamente, dopo opportuno trattamento, ai pazienti neonati che ne hanno bisogno. In quest'ottica, la legge garantisce che, in conformità ai principi generali del diritto, ogni madre sia libera di scegliere il tipo di

latte per nutrire il proprio figlio e che il latte di un donatore non possa essere somministrato ad un bambino, diverso dal proprio, senza il consenso scritto dei genitori dello stesso.

Inoltre, l'articolato indica quali sono i principali compiti della "Banca del latte materno" della Liguria, esigendo che, in ogni caso, siano svolti nell'esclusivo interesse della salute dei bimbi e, in una tale prospettiva, esige, altresì, che siano date tutte le necessarie garanzie di sicurezza e di qualità del latte donato.

4.2) Sport

La legge regionale 7 agosto 2014, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo Unico della normativa in materia di sport) adegua il contenuto degli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 "Testo Unico in materia di sport", a quanto previsto dagli articoli 113 e 113 bis del decreto legislativo 26 del 2000, mediante l'introduzione della differenza tra impianto sportivo a rilevanza economica ed impianto sportivo privo di rilevanza economica, concetto ripreso altresì dalla più recente giurisprudenza in materia che enuncia la qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione.

In conseguenza, per ogni singolo impianto sportivo verrà valutata di volta in volta l'astratta potenzialità a produrre o meno utili di gestione e solo successivamente verrà effettuata l'analisi riferita alla tipologia o alla caratteristica merceologica del servizio, alle attività praticate, ai costi del personale, alle tariffe praticate, alla soluzione organizzativa dell'ente pubblico, al fine di determinare l'eventuale produttività dell'impianto interessato.

5) FINANZA REGIONALE

5.1) Bilancio

La legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017)

La legge regionale 5 agosto 2014, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione).

La legge regionale 31 ottobre 2014, n. 28 (Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013).

La legge regionale 31 ottobre 2014, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni).

La legge regionale 27 novembre 2014, n. 37 (III variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014).

La legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)).

5.2) Contabilità regionale

La legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria) adegua la normativa vigente in materia alla nuova normativa contabile prevista dalla legislazione statale perché il primo gennaio 2015 entreranno in vigore le disposizioni concernenti l'armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La Regione adegua il proprio sistema informativo contabile ai principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118 del 2011.

E', infatti, necessario procedere, già nell'esercizio 2014, alla redazione del bilancio di previsione 2015, secondo quanto previsto dalla nuova normativa contabile, per la quale il bilancio di previsione annuale costituisce la prima annualità del bilancio pluriennale che diviene autorizzatorio. Il bilancio finanziario di previsione è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione e le previsioni di entrata e di spesa devono essere elaborate distintamente per ciascun esercizio escludendo ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. IN attuazione dell principio di coerenza, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 118, occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la previsione e la programmazione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale.

Sulla base delle disposizioni del comma 3 articolo 60 del decreto legislativo 118 del 2011, l'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014; vengono poi quindi abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 45 della legge regionale 15 del 2002 riferiti a tale istituto e se ne anticipano gli effetti di un esercizio finanziario. In questo modo i residui della gestione 2014 relativi agli esercizi 2009 di parte capitale e partite di giro, e 2012 per la parte corrente, non verranno stralciati dalla contabilità regionale.

Si tratta di un ampliamento, rispetto a quanto ad oggi previsto dalla legge regionale 15 del 2002, delle modalità di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate. Oltre al ricorso ai fondi speciali, si prevede infatti anche la possibilità di ricorrere a riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, o a modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, in ossequio a quanto previsto dalla normativa statale di contabilità e finanza pubblica (legge 196 del 2009).

L'anticipo del termine al 15 marzo, in luogo del 31 marzo è determinato dalla necessità di avere un margine temporale più ampio ai fini del riaccertamento straordinario dei residui previsto dal decreto legislativo 118 del 2011

Secondo quanto previsto dal decreto 118/2011, il bilancio finanziario di previsione 2015-2017 deve essere redatto ed approvato adottando gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori, ai quali devono essere affiancati, a fini conoscitivi, i nuovi schemi di bilancio riclassificati per l'entrata e la spesa, in particolare, quest'ultima per Missioni e Programmi (funzioni/obiettivi).

Il bilancio finanziario 2015-2017 svolge funzione autorizzatoria anche negli esercizi successivi al primo.

Il primo esercizio presenta stanziamenti di competenza e cassa, gli esercizi successivi al primo presentano stanziamenti di sola competenza sui quali, nel corso della gestione, si potranno gestire le fasi di accertamento ed impegno, secondo i nuovi principi contabili, in quanto il bilancio di previsione triennale è autorizzatorio.

Contestualmente all'adozione degli schemi di bilancio a fini conoscitivi la Regione Liguria adotta il Piano dei Conti Integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 118

Il piano dei conti regionale è articolato secondo le specificità del comparto, ma è ricondotto alle aggregazioni previste dal comune piano dei conti previsto per tutta la P.A. al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici.

Viene, poi, introdotta una clausola di salvaguardia che prevede l'adeguamento automatico della legge regionale di contabilità alle disposizioni del decreto legislativo 118

del 2011 attraverso la verifica della compatibilità della norma; fra queste si prevede anche un ampliamento delle disposizioni della legge regionale 15 del 2002, sulla copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, che si integra con le disposizioni dell'articolo 17 della legge 196 del 2009.

Il riferimento alla legge regionale 28 del 1994 consente il superamento, anche per gli Enti strumentali della Regione delle norme che disciplinano la redazione dei bilanci non coordinate con il decreto legislativo 118 del 2011, con particolare riferimento alla tempistica di approvazione dei bilanci di previsione (budget).

6) LEGGI MULTISETTORE

6.1) Leggi multisettore

La legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (**Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo**) adegua alcune normative in materia di turismo, di cultura e di spettacolo, per meglio rispondere alle mutate esigenze di pianificazione dei rispettivi settori e per introdurre la possibilità di sostenere attraverso specifici aiuti le attività di internazionalizzazione delle imprese turistiche.

Il settore del turismo ha subito in questo periodo un pesante contraccolpo dovuto alla crisi economica in atto: si è assistito ad un calo delle presenze di turisti italiani appena mitigato dall'aumento delle presenze di turisti stranieri; un tale andamento del mercato ha prodotto la messa in atto di una strategia di promozione turistica mirata particolarmente ai mercati stranieri. Sono stati apportati numerosi emendamenti che consentono di migliorare la concessione di contributi finalizzati al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese turistiche locali, aggregate tra loro nelle varie forme consentite dalla legge, favorendo la promozione e la commercializzazione sui mercati esteri delle proposte di vacanza in Liguria.

La legge adotta misure di semplificazione in materia di autorizzazione per consentirne un iter più veloce ed efficace e prevede la sostituzione dei piani triennali in materia di cultura e di spettacolo con piani di legislatura, proposti dalla Giunta regionale entro i primi sei mesi dal proprio insediamento e approvati dal Consiglio regionale.

Viene, inoltre, istituito un fondo per il finanziamento di progetti culturali ai sensi della legge 33 del 2006, alimentato grazie ai proventi derivanti dalla remunerazione per l'uso di un marchio di proprietà regionale concesso ad un operatore privato per il rilascio di carte di credito e carte prepagate ricaricabili.

Tra gli interventi previsti dalla legge rilevano diverse modifiche alla legge regionale 15 del 2008, che riguardano, tra l'altro, l'emanazione di un bando per sostenere le aggregazioni di impresa che si occuperanno di promozione all'estero al fine di internazionalizzare l'offerta turistica; le modalità di restituzione dell'intero contributo percepito; la proroga per un anno i tempi necessari, alle imprese turistico - ricettive alberghiere, per effettuare gli investimenti per gli adeguamenti previsti dalle nuove norme sulla classificazione delle strutture ricettive e l'introduzione di un piano pluriennale di legislatura che definisce gli obiettivi strategici e le priorità di intervento in materia di spettacolo.

La legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (**Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia**) apporta modifiche alle leggi regionali. 1 del 2008 e 4 del 2013 e riguardano la modifica della normativa urbanistica che regola le procedure, da attivare da parte dei Comuni, nei casi di richiesta di svincolo totale o parziale della destinazione d'uso degli immobili sedi di alberghi vincolati.

Le modifiche di fatto non modificano i principi e l'impostazione delle leggi vigenti, si sono resi necessari al fine di meglio esplicitare la procedura che era stata oggetto di impugnativa da parte del Governo a seguito di una interpretazione delle norme urbanistiche

contenute nelle leggi regionali citate non congrua rispetto alla volontà del legislatore regionale.

In questo modo sarà possibile ottenere da parte del Governo il ritiro dell'impugnativa ed evitare l'avvio di un contenzioso che, indipendentemente dall'esito finale, creerebbe problemi ai proprietari che intendono avviare interventi di riqualificazione degli alberghi.

Nel dettaglio al comma 2 bis dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 1 del 2008 e al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 4 del 2013, è previsto che i Comuni possano applicare, laddove a fronte di una richiesta di svincolo o parziale svincolo di un albergo con trasformazione in altra funzione la stessa risulti non ammessa dalla disciplina urbanistica comunale, la disciplina urbanistica nella zona di PRG o nell'ambito di PUC contiguo.

Le modificazioni hanno riguardato sia il termine "contiguo", che è stato meglio riferito alle zone di PRG o agli ambiti di PUC onde evitare interpretazioni errate che hanno portato all'impugnativa del Governo secondo il quale l'attuale formulazione della norma lascerebbe intendere che tali zone o ambiti siano riferiti agli strumenti urbanistici dei Comuni contigui e sia il vincolare l'applicazione di questa procedura relativa alle zone o agli ambiti contigui al nulla osta da parte del Consiglio comunale. In tale modo si eliminano i dubbi rappresentati dal Governo che la vigente disciplina operasse una limitazione alle competenze comunali in materia di urbanistica.

Le modifiche alla legge regionale 2 del 2008 si propongono di meglio definire la procedura di comunicazione delle tariffe che annualmente le strutture balneari devono inviare alla Regione.

La legge regionale 6 giugno 2014, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate) apporta alcune modifiche a leggi vigenti in materia sanitaria o contenenti disposizioni collegate alla materia stessa.

Trattasi, in particolare, di modifiche alla legge finanziaria regionale del 2003, nella parte relativa alle competenze dell'Agenzia Sanitaria Regionale in materia di acquisizione di beni e servizi per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e specificatamente per l'acquisto di energia elettrica e gas, alla legge regionale sul Riordino del Servizio Sanitario Regionale e agli articoli 19 e 44, alla legge regionale sulle connessioni wireless nelle Aziende Sanitarie.

Riguardo alla modifica alla legge regionale 13 del 2003, la legge in esame modifica il comma 1 octies dell'articolo 6, prevedendo, ai fini della speditezza ed economicità dei procedimenti a evidenza pubblica in materia di acquisto di energia elettrica e gas per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario Regionale, la possibilità per l'Agenzia ARS di avvalersi delle competenze tecniche e professionali del Consorzio Energia Liguria, tramite delega allo stesso o avvalimento quale supporto tecnico.

La presente legge prevede, inoltre, ulteriori modifiche alla legge regionale sul Riordino del Servizio Sanitario Regionale, legge regionale 41 del 2006, in particolare:

a) all'articolo 19, al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dal Ministero della Salute, rendendo evidente il richiamo ai requisiti stabiliti dalla corrispondente norma del decreto legislativo 502 del /1992 per l'iscrizione degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie nei relativi elenchi;

b) all'articolo 44, con l'abrogazione del comma 4 dello stesso, al fine di eliminare la disparità di disciplina attualmente prevista fra il Dipartimento di Prevenzione e gli altri Dipartimenti sanitari.

Infine, la legge apporta una modifica alla legge regionale in materia di connessioni wireless nelle Aziende Sanitarie, legge regionale 25 del 2012, prevedendo una

semplificazione delle procedure e demandando, sulla base delle necessità evidenziate dalle Aziende sanitarie, l'adozione del regolamento di disciplina dell'accesso alle connessioni internet senza fili alla competenza propria delle Aziende medesime, in luogo del regolamento regionale previsto dalla citata legge regionale 25.

La legge regionale 10 luglio 2014, n. 14 (Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) ha la finalità di introdurre , anche utilizzando norme di leggi regionali già operanti, una semplificazione della disciplina volta ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni, permessi, assensi in materia edilizia e paesaggistica relativamente ai beni regionali o appartenenti a soggetti facenti parte degli Enti strumentali o del settore regionale allargato, di cui alle procedure di valorizzazione previste dall'articolo 29 della legge regionale 37 del 2011.

L'articolo 1 del provvedimento prevede, in particolare con l'introduzione del comma 4 bis, che il rilascio dell'autorizzazione paesistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004 – Codice del Paesaggio – resti nella competenza della Regione, trattandosi di funzione che l'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42. citato riserva alla Regione.

Inoltre con l'introduzione del comma 14 ter si prevede l'applicazione dell'istituto della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge. 241 del 1990, convocata dalla Regione e nell'ambito della quale il Comune provvede a rilasciare il permesso di costruire oltre ad approvare le Convenzioni ove prescritte dalla disciplina del proprio Piano urbanistico, al fine della semplificazione del procedimento relativo alla valorizzazione dei beni in argomento e della certezza dei tempi di approvazione dei progetti che saranno presentati dai soggetti aventi titolo.

In questo modo i soggetti divenuti proprietari di beni immobili pubblici a seguito della loro valorizzazione già disposta in applicazione dell'articolo 29 della legge regionale 37 del 2011, potranno richiedere direttamente alla Regione, mediante apposita istanza, l'attivazione della predetta procedura di Conferenza di Servizi. In caso di dissenso di altri Enti la Regione potrà procedere conformemente a quanto già previsto dall'articolo 32 della legge regionale 16 del 2008 in materia di disciplina dell'attività edilizia.

Il comma 14 quater prevede l'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 16 del 2008 in caso di inerzia da parte del Comune ad assumere gli atti di propria competenza, mediante la nomina di un Commissario ad acta.

Infine il comma 14 quinquies prevede l'applicazione delle procedure di cui ai commi precedenti anche nel caso di interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti del settore regionale allargato, già oggetto di alienazione e valorizzazione in forza di disposizioni normative vigenti prima dell'entrata in vigore del provvedimento in questione.

L'articolo 2 della legge, in adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 69 del 2009 in materia di contenimento della spesa pubblica, semplifica la normativa in materia di piani territoriali di coordinamento, sostituendo l'obbligo di pubblicazione sui giornali quotidiani dell'avviso di adozione ed approvazione delle varianti ai vigenti piani Territoriali regionali formati ai sensi della legge regionale 39 del 1984 con la pubblicazione nel sito informatico della Regione e del Comune interessato.

La legge regionale 19 novembre 2014, n. 35 (Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia) interviene disponendo l'abrogazione di due

norme dell'ordinamento regionale a seguito dei rilievi formulati da parte del Governo con riguardo al mancato rispetto della normativa nazionale di riferimento.

L'articolo 1 abroga l'articolo 5 della legge regionale 21 del 2014, che inseriva nella legge regionale 1 del 2014 l'articolo 24 bis, recante disposizioni urgenti per gli impianti di discarica, ritenuto in contrasto con la normativa nazionale in materia (articolo 7 del decreto legislativo 36 del 2003) e con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Tale disposizione, finalizzata a disciplinare il processo di adeguamento degli impianti di discarica operativi sul territorio ligure rispetto alla normativa sul pretrattamento dei rifiuti, individuava, alla luce di una regia regionale anche in fase attuativa, le azioni necessarie ad evitare situazioni di emergenza con riguardo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani. In tal senso si imponeva la predisposizione, da parte dei gestori delle discariche, di programmi di intervento con tempistica di realizzazione contenuta entro il 31 dicembre 2015 e, da parte dei Comuni, graduandone le scadenze alle dimensioni anagrafiche, di programmi organizzativi per lo sviluppo della raccolta differenziata con particolare riferimento alla frazione organica. La norma disciplinava, altresì, le conseguenze dell'inadempimento ai vari obblighi introdotti.

L'articolo 2 della legge prevede l'abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 5 del 2014, norma di modifica dell'articolo 37 della legge regionale 16 del 2008 (Certificato di agibilità), per ottemperare all'impegno assunto con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di evitare l'impugnazione della norma mediante ricorso alla Corte Costituzionale.

La legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) è la collegata alla finanziaria regionale per l'anno 2015 e contiene disposizioni nuove e modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti, finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 del 2002 (Ordinamento contabile della Regione Liguria).

Le modifiche interessate dal provvedimento in esame concernono diversificati settori e materie di competenza regionale, oltre a disposizioni di natura transitoria e abrogativa necessarie a garantire la coerenza dell'ordinamento.

In particolare l'intervento normativo concerne l'estensione dell'intervento finanziario regionale a tutti gli enti locali territoriali, in considerazione del mutato assetto istituzionale, per gli interventi di competenza (legge regionale 10 del 2008), l'autotutela tributaria in ambito regionale, gli interventi di sostegno al sistema della formazione professionale a seguito dei danni alluvionali (legge regionale 23 del 2004), le modifiche concernenti la qualità della regolazione e la semplificazione amministrativa (legge regionale 13 del 2011), disposizioni di carattere organizzativo tese a garantire la continuità delle funzioni regionali nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura definitiva delle posizioni dirigenziali vacanti e in materia di direttori generali, nonché modifiche conseguenti alla riduzione degli assessori (legge regionale 1 del 2006).

La legge interviene, poi, sul sistema di trasporto pubblico regionale e locale (legge regionale 33 del 2013) e si provvede all'adeguamento del Sistema Informativo Regionale (SIIR) alla recente normativa nazionale, con particolare riferimento alla trasformazione della società Datasiel s.p.a. in società consortile in house a controllo plurimo (legge regionale 42 del 2006), disponendo conseguentemente con riguardo alle partecipazioni societarie regionali (legge regionale 2 del 2014). Si procede, ancora, alla rivisitazione della norma, originariamente contenuta nella legge regionale 13 del 2003, concernente la centralizzazione degli acquisti e la Stazione Unica Appaltante al fine di un complessivo aggiornamento legislativo della disciplina.

Altri campi di intervento riguardano l'adeguamento della normativa edilizia alle recenti modifiche apportate a livello statale al d.p.r. 380 del 2001 (legge regionale 16 del 2008), la disciplina transitoria della gestione integrata dei rifiuti nell'attesa della definizione delle aree territoriali omogenee (legge regionale 1 del 2014), alcuni adeguamenti della disciplina regionale in materia di procedura di V.I.A. (legge regionale 38 del 1998), disposizioni

incentivanti l'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative (legge regionale 15/1989), la coabitazione sociale (legge regionale 10 del 2004), la normativa sismica (legge regionale 29 del 1983), disposizioni tese alla tutela della pubblica e privata incolumità con riferimento alla pericolosità idrogeologica e alcune modifiche connesse ad aspetti di gestione del reticolo idrografico regionale (legge regionale 1 del 1999).

La legge, infine, ha provveduto alla revisione delle sanzioni in campo di presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati (legge regionale 20 del 1999) e ad intervenire su diversi aspetti concernenti e connessi alla normativa sul riordino del Servizio sanitario regionale (legge regionale 41 del 2006).

2.1.13. L'attività regolamentare della Regione

Per quanto riguarda la produzione regolamentare, nel 2014, sono stati complessivamente **emanati 2 regolamenti regionali**, per un totale complessivo di 14 articoli e 27 commi.

I regolamenti sono stati approvati dalla Giunta regionale, come indicato nella seguente tabella:

Tabella n. 14: Numero dei regolamenti approvati dalla Giunta regionale nell'anno 2014 e numero dei relativi articoli e commi

	2014	2013	2012	2011
Numero totale dei regolamenti della GIUNTA	2	7	6	5
Numero totale degli articoli dei regolamenti della GIUNTA	14	117	184	78
Numero totale dei commi dei regolamenti della GIUNTA	27	419	592	267
Numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA PROPRIA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)	2	7	6	5
Numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA DELEGATA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)	0	0	0	0
Numero dei regolamenti sui quali è stato acquisito il PARERE CONSILIARE	2	7	6	5

Con riferimento alla classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia, si riporta di seguito la tabella con la relativa collocazione per materia dei regolamenti regionali approvati dalla Giunta regionale:

Tabella n. 15: Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia

Regione Liguria Classificazione dei regolamenti del 2013 classificati per macrosettore e per materia		
Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	-----
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	-----
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	-----
	Personale e amministrazione	-----
	Enti locali e decentramento	-----
	Altro (per esempio: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	Regolamento 9 aprile 2014, n. 2 Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere).
	Multimateria	-----
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	-----
	Professioni	-----
	Industria	-----
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	-----
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	-----
	Miniere e risorse geotermiche	-----
	Commercio, fiere e mercati	-----
	Turismo	Regolamento regionale 9 aprile 2014, n. 1 Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)" ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni "Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)".

	Agricoltura e foreste	-----
	Caccia, pesca e ittiocoltura	-----
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	-----
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	-----
	Multimateria	-----
Territorio ambiente e Infrastrutture	Territorio e urbanistica	-----
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	-----
	Risorse idriche e difesa del suolo	-----
	Opere pubbliche	-----
	Viabilità	-----
	Trasporti	-----
	Protezione civile	-----
	Altro (per es.: usi civici)	-----
	Multimateria	-----
Servizi alle persone e alla comunità	Tutela della salute	-----
	Alimentazione	-----
	Servizi sociali	-----
	Istruzione scolastica	-----
	Formazione professionale	-----
	Lavoro	-----
	Previdenza complementare e integrativa	-----
	Beni e attività culturali	-----
	Ricerca scientifica e tecnologica	-----
	Ordinamento della comunicazione	-----
	Spettacolo	-----
	Sport	-----
	Altro (per esempio: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	-----

	Multimateria	-----
Finanza regionale	Bilancio	-----
	Contabilità regionale	-----
	Tributi	-----
	Multimateria	-----
Finanza regionale	Bilancio	-----

Il Consiglio regionale nel corso dell'anno 2014 non ha approvato regolamenti, mentre nel 2013 aveva approvato 1 regolamento regionale.

Parte terza: L'attività del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria nell'anno 2014

3.1. Dati complessivi sull'attività del Consiglio regionale Assemblea Legislativa dell'anno 2014

In questa parte sono contenuti elementi e dati sul numero complessivo delle sedute, sull'analisi qualitativa della legislazione, i dati relativi al riordino normativo e alla semplificazione.

Sono, inoltre, riportati alcuni dati numerici sull'attività istituzionale dell'Assemblea Legislativa regionale, relativi, in particolare, agli atti amministrativi del Consiglio regionale, all'attività di indirizzo e all'attività ispettiva dell'Assemblea (interrogazioni, interpellanze, e così via).

3.1.1. Le principali leggi regionali del 2014 in sintesi

Dal punto di vista della **dimensione quantitativa** delle leggi e dei regolamenti regionali risulta che nel 2014 sono state promulgate **42** leggi regionali, per un totale di **529** articoli, suddivisi in complessivi **1341** commi, e sono stati emanati **2** regolamenti regionali, per un numero totale di **14** articoli e **27** commi.

Nel 2013 erano state promulgate 43 leggi regionali, per un totale di 436 articoli, suddivisi in complessivi 913 commi, e sono stati emanati 8 regolamenti regionali, per un numero totale di 121 articoli e 424 commi. Nel 2012 erano state promulgate 52 leggi regionali, per un totale di 634 articoli, suddivisi in complessivi 1628 commi, e sono stati emanati 6 regolamenti regionali, per un numero totale di 184 articoli e 592 commi, mentre, nel 2011, erano state promulgate 39 leggi regionali, per un totale di n. 437 articoli, suddivisi in complessivi 893 commi, e erano stati emanati 5 regolamenti regionali, per un numero totale di 78 articoli e 267 commi.

La **produzione legislativa** del 2014 per quanto riguarda il numero complessivo delle leggi (42 leggi), è di poco inferiore alla media dell'andamento delle leggi promulgate dal 1970 al 2014 (che è di circa 44 leggi l'anno).

3.1.2. Atti di indirizzo e controllo nel 2014

Nel 2014 sono state **presentate** complessivamente **596** **interpellanze e interrogazioni**, delle quali **367** **sono state discusse o hanno ottenuto risposta o sono comunque concluse**.

Per quanto attiene agli atti di indirizzo, sono stati **presentati** complessivamente nell'anno **167** **mozioni e ordini del giorno**, dei quali **119** sono stati **discussi o conclusi**.

Regione Liguria					
Atti di indirizzo e di controllo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nell'anno 2014*					
	2014	2013	2012	2011	2010
Numero delle interrogazioni e interpellanze presentate	596	658	601	551	333
Numero delle interrogazioni e interpellanze discusse o che hanno ottenuto risposta	367	493	516	466	272
Numero degli atti di indirizzo presentati (mozioni, ordini del giorno)	167	153	175	239	153
Numero degli atti di indirizzo discussi e conclusi (mozioni, ordini del giorno)	119	138	136	201	139

* dati elaborati dall'Ufficio Assemblea dell'Assemblea Legislativa

3.1.3. Numero delle sedute del Consiglio regionale nel 2014

Nel 2014 le sedute del Consiglio regionale Assemblea Legislativa **sono 48** (a fronte delle 47 del 2013, delle 49 del 2012, delle 56 del 2011 e delle 31 del 2010).

Tabella n. 16: Numero sedute del Consiglio regionale nell'anno 2014

Regione Liguria					
Numero delle sedute del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nell'anno 2014*					
Numero sedute Consiglio	2014	2013	2012	2011	2010
Numero totale delle sedute del Consiglio regionale	48	47	49	56	31

* dati elaborati dall'Ufficio Assemblea dell'Assemblea Legislativa

Nel corso delle 47 sedute del Consiglio regionale Assemblea Legislativa del 2014 il numero delle sedute nelle quali ha partecipato il Presidente della Giunta regionale è di 35 e il numero delle sedute nelle quali ha preso la parola è di 14.

Il numero delle sedute del Consiglio regionale Assemblea Legislativa cui hanno partecipato gli assessori è di 48 (hanno partecipato a tutte le sedute), e gli stessi hanno preso la parola in 42 sedute.

3.1.4. Numero delle sedute delle Commissioni consiliari nel 2014

Nel 2014 le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono state **163**. Nel 2013 erano 158, nel 2012 erano 250, nel 2011 erano 194 e nel 2010 erano 107.

Di seguito si riporta la tabella con l'indicazione del numero delle sedute di ciascuna Commissione consiliare, posta anche a raffronto con il correlato numero di sedute svolte nel 2013, nel 2012, nel 2011 e nel 2010.

Tabella n. 17: Numero sedute delle commissioni consiliari nell'anno 2014

Regione Liguria					
Numero sedute delle Commissioni del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nell'anno 2013 a confronto con quelle degli anni 2012, 2011 e 2010*					
	2014	2013	2012	2011	2010 (da inizio legislatura IX)
Commissioni plenarie					
– I - Affari generali, Istituzionali e Nomine (Affari Istituzionali, Ordinamento e organizzazione dell'Ente, Informatica, Personale, Affari generali, Enti locali, Polizia locale, Sicurezza dei cittadini, Servizio civile, Informazione radiotelevisiva, Affari europei e internazionali, Diritti civili, Nomine).	27	20	30	32	17
– II - Programmazione e Bilancio (Programmazione, Bilancio, Risorse finanziarie, Tributi, Patrimonio, Demanio, Partecipazioni regionali, Enti strumentali).	19	17	26	18	11
– III - Salute e Sicurezza sociale (Salute, Igiene e veterinaria, Tutela dei consumatori, Alimentazione, Politiche sociali e servizi alla persona, Terzo Settore, Organizzazione, Programmazione e Controllo dei Servizi sanitari negli Istituti penitenziari, Immigrazione ed emigrazione, Cooperazione internazionale).	30	35	44	33 (+ 1 ristretta)	18
– IV – Attività produttive (Attività produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Fiere e mercati, Attività estrattive, Organizzazione e promozione turistica, Attività marittime e trasporti, Politiche agricole e allevamento, Caccia e pesca, Terziario).	29	29 (+ 1 ristretta)	44	37	22
– V – Cultura, Formazione e Lavoro (Valorizzazione dei beni culturali, Promozione e organizzazione di attività culturali, Musei e biblioteche,	11	13	28 (+ 3 ristrette)	24 (+ 2 ristrette)	13

Spettacolo, Sport e Tempo libero, Politiche giovanili, Scuola e Università, Diritto allo studio, Formazione professionale, Lavoro e occupazione, Istruzione, Ricerca e innovazione tecnologica).					
– VI - Territorio e Ambiente (Urbanistica e pianificazione portuale, Politiche abitative ed edilizia pubblica, Lavori pubblici, Tutela paesistica, Difesa del suolo, Politiche ambientali, Inquinamento, Smaltimento dei rifiuti, Energia, Politica delle acque, Montagna, Parchi, Diritti degli animali, Infrastrutture, Viabilità, Protezione civile).	28	20	49	28	11
– VII - Controlli (Trasparenza dell'attività regionale, Monitoraggio dell'attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, Rendiconti e Bilanci d'esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi regionali costituiti o partecipati).	4	5	7	8	7
– VIII – Pari Opportunità (Affermazione e tutela dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza)	1	2	1	4	7
Totale parziale delle sedute	149	141 + 1 ristretta	229 + 3 ristrette	184 + 3 ristrette	106
Commissioni congiunte					
Commissioni I e III	4	1			
Commissioni I e II		5			
Commissioni I e IV	1				
Commissioni I e V					1
Commissioni I e VI		2			
Commissioni II e IV		1			
Commissioni II e VI	1	4	6	6	
Commissioni III e VI			2	2	
Commissioni III e VI				2	
Commissioni III e VII				2	
Commissioni III e VIII				1	
Commissioni IV e V	3				
Commissioni IV e VI	5	3	10	2	
Totale delle sedute	163	157 + 1 ristretta	247 + 3 ristrette	199 + 3 ristrette	107

* dati elaborati dall'Ufficio Commissioni dell'Assemblea Legislativa

3.1.5. Pareri e Provvedimenti amministrativi approvati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa nel 2014

Nel corso del 2014 le competenti Commissioni del consiglio regionale hanno espresso **9** pareri alla Giunta regionale.

Il Consiglio regionale, inoltre, nel corso dell'anno, ha approvato **36** deliberazioni. Nella tabella che segue sono riportati i dati dell'anno posti a confronto con gli analoghi dati del 2013, del 2012, del 2011 e del 2010.

Tabella n. 18: Pareri e altri atti del Consiglio regionale nell'anno 2014

Regione Liguria					
Pareri e deliberazioni del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nell'anno 2014 (a confronto con i dati degli anni 2013, 2012, 2011 e 2010)***					
Numero pareri consiliari	2014	2013	2012	2011	2010
<i>Numero dei pareri consiliari che sono stati resi su regolamenti di giunta</i>	9	8	3	6	3
<i>Numero dei pareri su atti non regolamentari della Giunta nel cui procedimento di formazione è stato comunque coinvolto il Consiglio regionale</i>	-	9	12	2	4
<i>Numero complessivo dei pareri espressi</i>	9	17	15	8	7

Numero degli atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa, divisi nelle seguenti tipologie*:	2014	2013	2012	2011	2010
<i>Piani, programmi e progetti</i>	13	8	15	18	8
<i>Criteri e indirizzi</i>	1	0	0	2	1
<i>Piani di riparto</i>	0	0	0	0	0
<i>Approvazione di atti di enti dipendenti</i>	0	0	0	0	0
<i>Pareri a Ministeri o altri organi statali</i>	0	0	0	0	0
<i>Nomine</i>	5	6	2	2	3
<i>Altri provvedimenti</i>	17	20	16	12	21
<i>Totale parziale degli atti indicati ai punti precedenti</i>	36	34	33	34	33
<i>Atti rientranti nell'autonomia contabile del Consiglio</i>	2	2 a)*	2**	1	2
<i>dei quali approvati dall'Ufficio di presidenza</i>	0	0	1	0	2
<i>Atti rientranti nell'autonomia organizzativa istituzionale del Consiglio</i>	0	0	2**	1	1

<i>dei quali approvati dall'Ufficio di presidenza</i>	0	0	2	0	0
Totale parziale degli atti indicati ai due punti precedenti	2	2	4**	2	3
Totale generale degli atti approvati dal Consiglio regionale	38	34	33	34	36

** dati elaborati dall'Ufficio Assemblea dell'Assemblea Legislativa*

*** dati elaborati dal Settore Documentazione, studi e ricerche dell'Assemblea Legislativa*

**** dati elaborati dall'Ufficio Commissioni*

a) viene considerato rientrante nell'autonomia contabile il bilancio preventivo annuale e il rendiconto annuale del Consiglio regionale*

Parte quarta: La produzione normativa della Regione dal 1970 al 2014

4.1. Dati complessivi sulla produzione normativa (1970-2014)

In questa parte sono esposti i risultati dell'analisi quantitativa della produzione normativa della Regione Liguria dalla I alla IX legislatura (che, iniziata nel maggio del 2010, è in corso).

4.1.1. La produzione normativa della Regione Liguria: leggi e regolamenti (1970-2014)

Dalla nascita della Regione al termine dell'anno 2014, sono state complessivamente **promulgate 1961 leggi regionali**, oltre a **3** leggi statutarie, e sono stati complessivamente **emanati 134 regolamenti regionali**, come riportato nella tabella che segue.

Tabella n. 19: Le leggi regionali e i regolamenti approvati (1970-2014)

Regione Liguria Leggi e regolamenti regionali approvati nel periodo dal 1970 al 2013		
	Leggi regionali promulgate (1970-2013)	Regolamenti regionali emanati (1970-2013)
Totale	1961 cui si devono aggiungere 3 leggi statutarie	134


Di seguito sono rappresentati alcuni grafici che mostrano l'andamento della produzione legislativa e regolamentare nel periodo compreso tra la I e la IX legislatura, fino al 31 dicembre 2014.

Il grafico rappresenta la produzione normativa complessiva delle leggi e dei regolamenti regionali, prodotti nell'arco delle nove legislature.

In totale, come si è detto, sono state **promulgate 1961 leggi regionali**, oltre a **3 leggi statutarie**, e sono stati complessivamente **emanati 134 regolamenti regionali**.

Complessivamente gli atti normativi approvati tra leggi e regolamenti dal 1970 al 2014 sono **2095**. Le leggi sono il 93,60 per cento e i regolamenti sono il 6,40 per cento della produzione normativa.

Grafico n. 1: La produzione normativa della Regione Liguria 1970-2014




4.1.2. L'andamento della produzione legislativa e regolamentare per legislatura (1970-2014)

Di seguito è rappresentato il grafico n. 2 che mostra l'andamento della produzione legislativa e regolamentare, per ciascuna delle nove legislature, compresa quella in corso la IX, che, naturalmente, riguarda un periodo di poco inferiore rispetto alle altre.

Nella IX legislatura sono state promulgate 194 leggi regionali e 1 legge statutaria e sono stati emanati 21 regolamenti.


Grafico n. 2: La produzione legislativa e regolamentare dalla I alla IX Legislatura, suddivisa per legislatura



4.1.3. L'andamento della produzione legislativa e regolamentare per anno (1970-2014)

Di seguito è rappresentato il grafico n. 3 che mostra l'andamento annuale della produzione legislativa e regolamentare dal 1970 al 2014.

Grafico n. 3: La produzione legislativa e regolamentare dalla I alla IX Legislatura, suddivisa per anno



4.1.4. La normativa vigente nella Regione Liguria al 31 dicembre 2014

Dall'analisi compiuta sulla normativa regionale prodotta nel corso delle otto legislature concluse e della nona legislatura iniziata nel 2010 e fino al 31 dicembre 2014, emerge in sintesi quanto segue.

Per ciò che riguarda **la produzione legislativa**, rileva una produzione complessiva di **3 leggi statutarie** (di cui 2 legge statutaria di modifica) e di **1961 leggi ordinarie regionali**.

Sul totale di **1961** leggi promulgate, **1021** sono le leggi regionali abrogate espressamente. A queste ne vanno aggiunte altre **3** leggi, che sono state dichiarate (interamente) costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale.

Delle leggi regionali restanti in vigore occorre ulteriormente distinguere: **159** di esse sono le leggi di bilancio (escluso le leggi finanziarie regionali vere e proprie conteggiate tra le leggi vigenti), che, salvo alcune disposizioni relative a spese e entrate a carattere pluriennale, sono formalmente vigenti, in quanto non abrogate espressamente, ma che tuttavia, in generale hanno efficacia solo per gli anni cui si riferiscono; **291** sono leggi di modifica di precedenti leggi.

Pertanto, **al 31 dicembre 2014 l'ordinamento legislativo ligure è** complessivamente formato dallo Statuto e **da 487 leggi regionali**, oltre a 291 leggi modifica (di cui 188 leggi di modifica e 103 di modifica con norme autonome) e a 159 leggi di bilancio.

Sotto il profilo della **produzione regolamentare** rileva che l'attività regolamentare della Regione ha avuto inizio dal 1973.

Alla data del 31 dicembre 2014 sono stati complessivamente **emanati 134 regolamenti regionali**.


Su un totale di 134 regolamenti regionali emanati, 71 sono stati abrogati espressamente.

Pertanto, sono formalmente **vigenti 63 regolamenti**.

Nell'ambito dei **63 regolamenti regionali vigenti**, **16** sono regolamenti di modifica di regolamenti precedenti.

Di seguito si riporta, il grafico n. 4, il numero delle leggi e dei regolamenti vigenti e abrogati al dicembre 2014.

Grafico n. 4: L'ordinamento regionale al termine dell'anno 2014: dati complessivi




Di seguito si riporta, nella Tabella n. 20, il numero delle leggi e dei regolamenti vigenti e abrogati al dicembre 2014.

Tabella n. 20: Le leggi regionali e i regolamenti vigenti al 31 dicembre 2014

Regione Liguria					
Leggi e regolamenti regionali approvati, abrogati e vigenti al 31 dicembre 2014					
Leggi			Regolamenti		
Promulgate	Abrogate espressamente	Leggi vigenti al 31/12/2013	Emanati	Abrogati espressamente	Regolamenti vigenti al 31/12/2014
1961	1021 oltre a 3 leggi interamente incostituzionali	487 oltre a 291 di modifica delle stesse (di cui 188 di modifica e 103 con modifica con norme autonome) e 159 leggi di bilancio	134	71	63

Il grafico n. 5 mostra la normativa formalmente vigente al 31 dicembre 2014.

Grafico n. 5: La normativa vigente al 31 dicembre 2014



4.2. L'analisi delle legislature: dimensione delle leggi e dei regolamenti

4.2.1. La produzione legislativa e regolamentare dalla I alla IX legislatura

Di seguito si riporta, nella Tabella n. 21 il numero delle leggi promulgate, che è di 1961, e dei regolamenti emanati, che è di 134 al 31 dicembre 2014.


Tabella n. 21: Leggi e regolamenti dalla I alla IX legislatura, suddivise per legislatura

Regione Liguria		
Leggi e regolamenti dalla I alla IX legislatura, suddivisi per legislatura		
Legislatura¹	Leggi	Regolamenti
Prima legislatura (1970-1975)	144	8
Seconda legislatura (1975-1980)	237	5
Terza legislatura (1980-1985)	241	3
Quarta legislatura (1985-1990)	243	14
Quinta legislatura (1990-1995)	260	18
Sesta legislatura (1995-2000)	242	18
Settima legislatura (2000-2005)	174	23
Ottava Legislatura (2005-2010)	226	24
	cui si devono aggiungere n. 2 leggi statutarie	
Nona Legislatura (dal maggio del 2010 al 31 dicembre 2014)	194	21
	cui si deve aggiungere n. 1 legge statutaria	
TOTALE	1961	134
	(Erano 1767 fino all'VIII legislatura) cui si devono aggiungere n. 3 leggi statutarie	
Media per legislatura (esclusa la legislatura IX in corso)	220,87	14,12

¹ Si riporta di seguito il calendario delle elezioni regionali:

- 7 giugno 1970: "Elezioni regionali 1970"
- 15 giugno 1975: "Elezioni regionali 1975"
- 8 giugno 1980: "Elezioni regionali 1980"
- 2 maggio 1985: "Elezioni regionali 1985"
- 6 maggio 1990: "Elezioni regionali 1990"
- 23 aprile 1995: "Elezioni regionali 1995"
- 16 aprile 2000: "Elezioni regionali 2000"
- 3-4 aprile 2005: "Elezioni regionali 2005"
- 28-29 marzo 2010: "Elezioni regionali 2010"

Grafico n. 6: La produzione legislativa e regolamentare per legislatura 1970-2014



4.2.2. L'analisi quantitativa delle leggi e dei regolamenti nella VI, VII, VIII e IX legislatura

Di seguito, nelle Tabelle nn. 22, 23, 24 e 25, si riportano i dati relativi alle ultime legislature contenenti il numero delle leggi, degli articoli delle leggi, dei regolamenti, degli articoli dei regolamenti, dell'iniziativa legislativa, della natura della legge e del regolamento.

La tabella n. 22 riporta i dati della IX legislatura in corso, la tabella n. 23 riporta i dati dell'VIII legislatura, la tabella n. 24 riporta i dati della VII legislatura e la tabella n. 25 riporta i dati della VI legislatura.

Tabella n. 22: Leggi e regolamenti della IX legislatura

Regione Liguria													
Leggi e regolamenti IX legislatura													
	2010 IX legislatura		2011		2012		2013		2014		2015 IX legislatura		MEDIE (calcolo su 5 anni)
LEGGI REGIONALI	18		39		52		43		42				
ARTICOLI LEGGI REGIONALI ¹⁾	100 (+35)		395 (+42)		579 (+55)		396 (+40)		466 (+63)				
REGOLAMENTI REGIONALI	-		5		6		8		2				
ARTICOLI REGOLAM. REG.	-		78		184		121		14				
DISEGNI DI LEGGE INIZIATIVA GIUNTA	13	72,22%	32	82,05%	37	71,15%	37	86,05%	34	80,95%			
ARTICOLI DDL	84	84%	355	89,87%	478	82,56%	384	86,87%	411	88,20%			
PROPOSTE DI LEGGE INIZIATIVA CONSIGLIO	5	27,78%	7	17,95%	15	28,85%	6	13,95%	8	19,05%			
ARTICOLI PDL	16	16%	40	10,13%	101	17,44%	52	13,13%	55	11,80%			
LEGGI DI MODIFICA	9	50%	20	51,28%	23	44,23%	24	55,81%	19	45,24%			
ARTICOLI LEGGI DI MODIFICA	29	29%	210	53,16%	210	36,27%	180	45,45%	135	28,97%			
LEGGI DI BILANCIO	3	-	4	-	5	-	4	-	4	-			
ARTICOLI LEGGI DI BILANCIO	35	-	42	-	55	-	40	-	63	-			
REGOLAMENTI DI MODIFICA	-	-	2	40,00%	1	16,67%	4	50%	1	50%			
ARTICOLI REGOL. DI MODIFICA	-	-	13	16,67%	12	6,52%	34	28,1%	8	57,14%			
LEGGE STATUTARIA ²⁾	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
ARTICOLI LEGGE STATUTARIA	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-			
1) TRA PARENTESI SONO RIPORTATI GLI ARTICOLI CONTENUTI NELLE LEGGI DI BILANCIO NON COMPRESI NELLE MEDIE GENERALI DELL'ULTIMA COLONNA													
2) NON COMPRESA NEL CONTEGGIO LEGGI REGIONALI													

Tabella n. 23: Leggi e regolamenti dell'VIII legislatura

Regione Liguria Leggi e regolamenti dell'VIII legislatura													
	2005 VIII legislatura		2006		2007		2008		2009		2010 VIII legislatura		MEDIE (calcolo su 5 anni)
LEGGE STATUTARIA ²⁾	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
ARTICOLI LEGGE STATUTARIA	77	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
LEGGI REGIONALI	13		47		45		48		67		6		45,2
ARTICOLI LEGGI REGIONALI¹⁾	37 (+21)		688 (+ 40)		721 (+37)		773 (+51)		841 (+44)		46		621,2 (38,6)
REGOLAMENTI REGIONALI	2		3		6		5		5		2		4,6
ARTICOLI REGOLAM. REG.	28		19		66		44		130		75		72,4
DISEGNI DI LEGGE INIZIATIVA GIUNTA	10	76,92%	34	72,34%	34	75,56%	37	77,08%	57	85,07%	2	33,33%	34,8
ARTICOLI DDL	29	78,38%	579	84,16%	656	90,98%	734	94,95%	760	90,37%	20	43,48%	555,6
PROPOSTE DI LEGGE INIZIATIVA CONSIGLIO	3	23,08%	13	27,66%	11	24,44%	11	22,92%	10	14,93%	4	66,67%	10,5
ARTICOLI PDL	8	21,62%	109	15,84%	65	9,02%	39	5,05%	81	9,35%	26	56,52%	65,6
LEGGI DI MODIFICA	5	38,46%	15	31,91%	10	22,22%	21	43,75%	24	35,82%	-	-	15
ARTICOLI LEGGI DI MODIFICA	22	59,46%	112	16,28%	40	5,55%	78	10,09%	136	15,70%	-	-	77,6
LEGGI DI BILANCIO	3	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-	-	3,8
ARTICOLI LEGGI DI BILANCIO	21	-	40	-	37	-	51	-	44	-	-	-	38,6
REGOLAMENTI DI MODIFICA	-	-	-	-	2	33,33%	2	40%	-	-	1	50%	1,67
ARTICOLI REGOL. DI MODIFICA	-	-	-	-	16	24,24%	7	15,91%	-	-	14	7,4%	7,4
1) TRA PARENTESI SONO RIPORTATI GLI ARTICOLI CONTENUTI NELLE LEGGI DI BILANCIO NON COMPRESI NELLE MEDIE GENERALI DELL'ULTIMA COLONNA													
2) NON COMPRESA NEL CONTEGGIO LEGGI REGIONALI													

Tabella n. 24: Leggi e regolamenti della VII legislatura

	2000 VII legislatura		2001		2002		2003		2004		2005 VII legislatura		MEDIE (calcolo su 5 anni)
LEGGI REGIONALI	12		47		41		32		34		7		34,5
ARTICOLI LEGGI REGIONALI¹⁾	44 (+46)		240 (+187)		343 (+35)		261 (+35)		282 (+36)		57 (+17)		245,4
REGOLAMENTI REGIONALI	-		2		7		12		2		-		5,75
ARTICOLI REGOLAM. REG.	-		3		69		115		6		-		48,25
DISEGNI DI LEGGE INIZIATIVA GIUNTA	9	75%	26	55,32%	21	51,22%	25	78,125%	23	67,65%	6	85,71%	22
ARTICOLI DDL	26	59,09%	100	41,67%	171	49,85%	219	83,91%	189	67,02%	56	98,25%	152,2
PROPOSTE DI LEGGE INIZIATIVA CONSIGLIO	3	25%	21	44,68%	20	48,78%	7	21,875%	11	35,35%	1	14,29%	12,6
ARTICOLI PDL	18	40,91%	140	58,33%	172	50,15%	42	16,09%	93	32,98%	1	1,75%	93,2
LEGGI DI MODIFICA	9	75%	21	44,68%	21	51,22%	14	18,75%	9	26,47%	2	28,57%	15,2
ARTICOLI LEGGI DI MODIFICA	39	88,64%	89	37,08%	83	24,20%	84	32,18%	46	16,31%	7	12,28%	69,9
LEGGI DI BILANCIO	2	-	3	-	3	-	3	-	3	-	1	-	3
ARTICOLI LEGGI DI BILANCIO	46	-	187	-	35	-	35	-	36	-	17	-	71,2
REGOLAMENTI DI MODIFICA	-	-	2	100%	3	42,86%	5	41,66%	-	-	-	-	3,33
ARTICOLI REGOL. DI MODIFICA	-	-	3	100%	15	21,74%	23	20%	-	-	-	-	13,67
1) TRA PARENTESI SONO RIPORTATI GLI ARTICOLI CONTENUTI NELLE LEGGI DI BILANCIO NON COMPRESI NELLE MEDIE GENERALI DELL'ULTIMA COLONNA													

Tabella n. 25: Leggi e regolamenti della VI legislatura

	1995 VI legislatura		1996		1997		1998		1999		2000 VI legislatura		MEDIE (calcolo su 5 anni)
LEGGI REGIONALI	19		54		50		38		46		35		48,40
ARTICOLI LEGGI REGIONALI¹⁾	250 (+61)		414 (+ 168)		432 (+ 139)		299 (+ 169)		601 (+ 186)		265 (+ 120)		452,2
REGOLAMENTI REGIONALI	3		5		5		3		1		1		3,6
ARTICOLI REGOLAM. REG.	27		40		85		25		66		1		48,80
DISEGNI DI LEGGE INIZIATIVA GIUNTA	15	78,95%	43	79,62%	45	90%	31	81,57%	40	86,96%	23	65,71%	39,4
ARTICOLI DDL	195	78%	371	89,61%	408	94,44%	258	86,27%	582	96,84%	173	65,28%	397,4
PROPOSTE DI LEGGE INIZIATIVA CONSIGLIO	4	21,05%	11	20,38%	5	10%	7	18,43%	6	13,04%	12	34,29%	9
ARTICOLI PDL	55	22%	43	10,38%	24	5,56%	41	13,72%	19	3,16%	92	34,72%	54,8
LEGGI DI MODIFICA	4	21,05%	22	40,74%	23	46%	10	26,31%	17	36,95%	11	31,42%	17,4
ARTICOLI LEGGI DI MODIFICA	26	10,4%	110	26,57%	135	31,25%	37	12,37%	59	9,81%	60	22,64%	85,4
LEGGI DI BILANCIO	2	-	4	-	4	-	4	-	4	-	2	-	
ARTICOLI LEGGI DI BILANCIO	61	-	168	-	159	-	169	-	186	-	120	-	
REGOLAMENTI DI MODIFICA	-	-	3	60%	1	20%	2	66,67%	-	-	-	-	1,2
ARTICOLI REGOL. DI MODIFICA	-	-	21	52,50%	1	1,17%	3	12%	-	-	-	-	5
1) TRA PARENTESI SONO RIPORTATI GLI ARTICOLI CONTENUTI NELLE LEGGI DI BILANCIO NON COMPRESI NELLE MEDIE GENERALI DELL'ULTIMA COLONNA													

4.3. La produzione legislativa

Al fine di meglio rappresentare l'andamento della produzione normativa i dati riepilogativi delle leggi e dei regolamenti regionali sono esaminati distintamente in due differenti tabelle, una per le leggi regionali promulgate ed una per i regolamenti emanati.

4.3.1. La produzione complessiva delle leggi (1970-2014)

In questa parte sono esposti i risultati dell'analisi quantitativa della produzione delle leggi della Regione Liguria dalla I alla IX legislatura.

Complessivamente sono state approvate **1961 leggi regionali**, oltre a **3 leggi statutarie**.

La produzione legislativa è rappresentata nei successivi paragrafi anche in grafici, che mostrano l'andamento delle leggi approvate e promulgate per legislatura e per anno.

4.3.2. Analisi quantitativa delle leggi per legislatura (1970-2014)

Nella Tabella n. 26 si riportano i dati relativi alle leggi promulgate per ognuna delle legislature, dalla I alla IX in corso.

Tabella n. 26: Le leggi regionali promulgate dalla I alla IX legislatura, suddivise per legislatura

Regione Liguria leggi regionali promulgate dalla I alla IX legislatura	
Legislatura ²	Leggi
Prima legislatura (1970-1975)	144
Seconda legislatura (1975-1980)	237
Terza legislatura (1980-1985)	241
Quarta legislatura (1985-1990)	243
Quinta legislatura (1990-1995)	260
Sesta legislatura (1995-2000)	242
Settima legislatura (2000-2005)	174


² Si riporta di seguito il calendario delle elezioni regionali:

- 7 giugno 1970: "Elezioni regionali 1970"
- 15 giugno 1975: "Elezioni regionali 1975"
- 8 giugno 1980: "Elezioni regionali 1980"
- 2 maggio 1985: "Elezioni regionali 1985"
- 6 maggio 1990: "Elezioni regionali 1990"
- 23 aprile 1995: "Elezioni regionali 1995"
- 16 aprile 2000: "Elezioni regionali 2000"
- 3-4 aprile 2005: "Elezioni regionali 2005"
- 28-29 marzo 2010: "Elezioni regionali 2010"

Ottava Legislatura (2005-2010)	226, cui si devono aggiungere 2 leggi statutarie
Nona legislatura in corso (da maggio 2010 a dicembre 2013)	194 cui si deve aggiungere 1 legge statutaria
TOTALE	1961 (1767 fino all'ottava legislatura) cui si devono aggiungere n. 3 leggi statutarie
Media per legislatura (esclusa la nona legislatura)	220,875

Di seguito è rappresentato il grafico n. 7 che mostra l'andamento della produzione legislativa dal 1970 al 2014, suddivisa per legislatura.

Grafico n. 7: La produzione legislativa dalla I alla IX Legislatura, suddivisa per legislatura



4.3.3. Andamento annuale della produzione legislativa (1970-2014)

Di seguito, la Tabella n. 27 riporta i dati relativi al numero delle leggi promulgate per ogni anno dal 1971 al 2014.

Tabella n. 27: Leggi regionali promulgate dalla I alla IX legislatura, per anno

Anno	Leggi promulgate
1971	3
1972	14
1973	51
1974	42
1975	35
1976	42
1977	51
1978	62
1979	50
1980	37
1981	35
1982	53
1983	51
1984	55
1985	42
1986	39
1987	39
1988	78
1989	52
1990	38
1991	45
1992	43
1993	63
1994	66
1995	58
1996	54
1997	50
1998	38
1999	46
2000	48
2001	47
2002	41
2003	32
2004	34
2005	20 cui va aggiunta n. 1 legge statutaria
2006	47
2007	46 cui va aggiunta n. 1 legge statutaria (di modifica Statuto)
2008	48
2009	67
2010	24 (di cui 6 nell'ottava legislatura)
2011	39
2012	52
2013	43 cui va aggiunta n. 1 legge statutaria (di modifica Statuto)
2014	42
Totale	1961 Cui vanno aggiunte n. 3 leggi statutarie

Media delle leggi regionali per anno
(escluse le leggi statutarie)


44,56 l'anno
(1961 leggi per 44 anni)

Il grafico n. 8, di seguito riportato, evidenzia l'andamento annuale della produzione legislativa nel periodo compreso tra la I e la IX legislatura.

In questo periodo sono state promulgate complessivamente 1961 leggi regionali, cui si devono aggiungere 3 leggi statutarie.

Nel grafico è altresì rappresentata la linea che raffigura la media complessiva, il cui dato corrisponde a **44,56** leggi in media per anno.

Grafico n. 8: Andamento della produzione legislativa per anno (1970 -2014)



4.3.4. Dimensioni delle leggi promulgate: il numero di articoli

Nella Tabella n. 28 sono riportati i dati riguardanti il numero e le dimensioni, calcolato sul numero degli articoli, delle leggi regionali per ogni anno, dal 1971 al 2014.


Tabella n. 28: Dimensioni delle leggi regionali promulgate: numero di articoli dal 1970 al 2014

Regione Liguria			
LEGGI REGIONALI			
Prospetto con il numero delle leggi regionali e il numero degli articoli in esse contenuti			
Anno	Numero delle leggi regionali	Numero degli articoli	Legislatura
1971	3	41	I Legislatura
1972	14	124	
1973	51	433	
1974	42	356	
1975	35	206	II Legislatura
1976	42	313	
1977	51	569	
1978	62	576	
1979	50	577	
1980	37	439	III Legislatura
1981	35	347	
1982	53	534	
1983	51	637	
1984	55	720	
1985	42	570	IV Legislatura
1986	39	500	
1987	39	509	
1988	78	704	
1989	52	555	
1990	38	502	V Legislatura
1991	45	505	
1992	43	504	
1993	63	783	
1994	66	1035	
1995	58	868	VI Legislatura
1996	54	615	
1997	50	590	
1998	38	495	
1999	46	776	
2000	48	483	VII Legislatura
2001	47	432	
2002	41	387	
2003	32	283	
2004	34	324	
2005	20 cui va aggiunta 1 legge statutaria	215	VIII Legislatura
2006	47	728	
2007	46 cui va aggiunta 1 legge statutaria	758	

2008	48	824	
2009	67	885	
2010	24	181	IX legislatura
2011	39	437	
2012	52	634	
2013	43	436	
2014	42	529	
totale	1961 cui vanno aggiunte 3 leggi statutarie	22.919	44 anni
Media annua	44,62 Leggi regionali	520,88 Articoli contenuti nelle leggi regionali	

Il grafico n. 9, di seguito rappresentato, fornisce elementi di analisi sulle dimensioni quantitative delle leggi approvate per anno, assumendo come riferimento il numero complessivo annuale degli articoli di cui si compone la produzione legislativa per ciascun anno.

Grafico n. 9: Numero di articoli di leggi approvati per anno (1970-2014)



4.3.5. Leggi regionali vigenti, di modifica, abrogate (1970-2014)

La **produzione legislativa** complessiva è di **1961 leggi regionali** e di **3 leggi statutarie** (di cui 2 leggi statutarie di modifica).

Sul totale di **1961** leggi approvate, **1021** sono le leggi regionali abrogate espressamente. A queste ne vanno aggiunte altre **3** leggi, che sono state dichiarate (interamente) costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale.

Delle leggi regionali restanti in vigore occorre ulteriormente distinguere: **159** di esse sono le leggi di bilancio (escluso le leggi finanziarie regionali vere e proprie conteggiate tra le leggi sostanziali vigenti), che sono formalmente vigenti, perché non abrogate espressamente, ma che, tuttavia, in generale, salvo alcune disposizioni sulla spesa e sulle entrate a carattere pluriennale, hanno efficacia solo per gli anni cui si riferiscono; **291** sono leggi di modifica di precedenti leggi (**103** delle quali sono di modifica o integrazione di leggi vigenti recanti norme autonome).

La Tabella n. 29 contiene i dati riguardanti le leggi vigenti, le leggi di modifica, le leggi abrogate e le leggi di bilancio, riferiti al periodo dal 1971 al 2014.

Tabella n. 29: Leggi regionali vigenti, leggi di modifica e leggi abrogate dalla I alla IX legislatura

Regione Liguria LEGGI REGIONALI prospetto contenente il numero delle leggi regionali vigenti, di modifica, abrogate dalla I alla IX legislatura	
Leggi statutarie	3
Leggi sostanziali formalmente vigenti	487
Leggi di modifica formalmente vigenti	291
Leggi di bilancio	159
Leggi abrogate espressamente	1021
Leggi dichiarate interamente incostituzionali	3
Totale leggi promulgate	1961 e tre leggi statutarie

4.3.6. Leggi regionali vigenti (1970-2014)

Al 31 dicembre 2014 sono vigenti 3 leggi statutarie e **487 leggi regionali**, come modificate e integrate da **291** leggi di modifica (delle quali 188 leggi di modifica e 103 leggi di modifica con norme autonome), oltre a 159 leggi di bilancio.

Ove si faccia riferimento alle leggi sostanziali nel testo vigente comprensivo delle modificazioni apportate con leggi successive la percentuale delle leggi vigenti rispetto a quelle promulgate è del **25,84 per cento**.

Qualora, invece, si comprendano nelle leggi vigenti sia le leggi sostanziali e sia le leggi di modifica, la percentuale delle leggi vigenti rispetto a quelle promulgate è del **39,68 per cento**.


Sono considerate vigenti le leggi regionali che, anche se oggetto di numerose abrogazioni e modificazioni, abbiano ancora in vigore anche un solo articolo o un solo comma.

La Tabella n. 30 riporta i dati quantitativi e in percentuale riguardanti le leggi vigenti, le leggi di modifica e le leggi abrogate nel periodo dal 1971 al 2014.

Tabella n. 30: Leggi regionali vigenti al 31 dicembre 2014.

LEGGI REGIONALI Prospetto contenente il numero delle leggi regionali vigenti, modificate e abrogate al 31 dicembre 2014		
Leggi regionali al 31 dicembre 2013.	Numero	Percentuale
Leggi statutarie	3	-
Leggi vigenti	487	24,84%
Leggi di modifica vigenti	188	9,59%
Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome	103	5,25%
Totale leggi di modifica	291	14,84%
Totale leggi vigenti	778 e tre leggi statutarie	39,68%
Leggi di bilancio	159	8,10%
Leggi abrogate espressamente	1021	52,07%
Leggi dichiarate interamente incostituzionali	3	0,15%
Totale leggi abrogate o che hanno esaurito i loro effetti o che sono a effetti annuali	1021 e 159 e 3 totale 1183	60,32%
Totale leggi promulgate	1961 e 3 leggi statutarie	100%

Grafico n. 10: Leggi organiche, leggi di modifica, leggi di bilancio e leggi abrogate espressamente nel periodo 1970-2014 - Totale 1919 leggi regionali



4.3.7. Riepilogo delle leggi regionali vigenti, modificate e abrogate, per anno (1970-2014)

Di seguito nella Tabella n. 31 si riportano i dati di Riepilogo delle leggi vigenti, modificate e abrogate dalla I alla IX legislatura (dal 1970 al 2014), con indicazione per ciascun per anno.

Tabella n. 31: Riepilogo delle leggi vigenti, modificate e abrogate dalla I alla IX legislatura, per anno

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espressamente	Leggi incostituzionali

³ Per le leggi di modifica vigenti s'intendono solamente quelle che modificano leggi che sono ancora vigenti. Vengono così considerate abrogate le leggi di modifica a leggi che sono state espressamente abrogate comprese le loro modificazioni o che, comunque, modificavano leggi che sono state abrogate espressamente.

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espressamente	Leggi incostituzionali
1971	3	1 ⁵	0	0	0	2 ⁶	0
1972	14	2 ⁷	0	0	2 ⁸	10 ⁹	0
1973	51	2 ¹⁰	0	0	6 ¹¹	43 ¹²	0
1974	42	3 ¹³	1 ¹⁴	0	3 ¹⁵	35 ¹⁶	0
1975	35	1 ¹⁷	0	1 ¹⁸	2 ¹⁹	31 ²⁰	0
1976	42	10 ²¹	0	0	5 ²²	27 ²³	0

⁴ Tra queste sono state ricomprese anche le leggi regionali di approvazione del calendario venatorio, non abrogate espressamente.

⁵ legge regionale 3/1971.

⁶ legge regionale 1/1971; legge regionale 2/1971.

⁷ legge regionale 2/1972; legge regionale 13/1972.

⁸ legge regionale 7/1972; legge regionale 11/1972.

⁹ legge regionale 1/1972; legge regionale 3/1972; legge regionale 4/1972; legge regionale 5/1972; legge regionale 6/1972; legge regionale 8/1972; legge regionale 9/1972; legge regionale 10/1972; legge regionale 12/1972; legge regionale 14/1972.

¹⁰ legge regionale 11/1973; legge regionale 48/1973.

¹¹ legge regionale 6/1973; legge regionale 16/1973; legge regionale 34/1973; legge regionale 36/1973; legge regionale 43/1973; legge regionale 50/1973.

¹² legge regionale 1/1973; legge regionale 2/1973; legge regionale 3/1973; legge regionale 4/1973; legge regionale 5/1973; legge regionale 7/1973; legge regionale 8/1973; legge regionale 9/1973; legge regionale 10/1973; legge regionale 12/1973; legge regionale 13/1973; legge regionale 14/1973; legge regionale 15/1973; legge regionale 17/1973; legge regionale 18/1973; legge regionale 19/1973; legge regionale 20/1973; legge regionale 21/1973; legge regionale 22/1973; legge regionale 23/1973; legge regionale 24/1973; legge regionale 25/1973; legge regionale 26/1973; legge regionale 27/1973; legge regionale 28/1973; legge regionale 29/1973; legge regionale 30/1973; legge regionale 31/1973; legge regionale 32/1973; legge regionale 33/1973; legge regionale 35/1973; legge regionale 37/1973; legge regionale 38/1973; legge regionale 39/1973; legge regionale 40/1973; legge regionale 41/1973; legge regionale 42/1973; legge regionale 44/1973; legge regionale 45/1973; legge regionale 46/1973; legge regionale 47/1973; legge regionale 49/1973; legge regionale 51/1973.

¹³ legge regionale 28/1974; legge regionale 33/1974; legge regionale 37/1974.

¹⁴ legge regionale 24/1974.

¹⁵ legge regionale 10/1974; legge regionale 14/1974; legge regionale 29/1974.

¹⁶ legge regionale 1/1974; legge regionale 2/1974; legge regionale 3/1974; legge regionale 4/1974; legge regionale 5/1974; legge regionale 6/1974; legge regionale 7/1974; legge regionale 8/1974; legge regionale 9/1974; legge regionale 11/1974; legge regionale 12/1974; legge regionale 13/1974; legge regionale 15/1974; legge regionale 16/1974; legge regionale 17/1974; legge regionale 18/1974; legge regionale 19/1974; legge regionale 20/1974; legge regionale 21/1974; legge regionale 22/1974; legge regionale 23/1974; legge regionale 25/1974; legge regionale 26/1974; legge regionale 27/1974; legge regionale 30/1974; legge regionale 31/1974; legge regionale 32/1974; legge regionale 34/1974; legge regionale 35/1974; legge regionale 36/1974; legge regionale 38/1974; legge regionale 39/1974; legge regionale 40/1974; legge regionale 41/1974; legge regionale 42/1974.

¹⁷ legge regionale 3/1975.

¹⁸ la legge regionale 9/1975 reca norma autonoma.

¹⁹ legge regionale 10/1975; legge regionale 17/1975.

²⁰ legge regionale 1/1975; legge regionale 2/1975; legge regionale 4/1975; legge regionale 5/1975; legge regionale 6/1975; legge regionale 7/1975; legge regionale 8/1975; legge regionale 11/1975; legge regionale 12/1975; legge regionale 13/1975; legge regionale 14/1975; legge regionale 15/1975; legge regionale 16/1975; legge regionale 18/1975; legge regionale 19/1975; legge regionale 20/1975; legge regionale 21/1975; legge regionale 22/1975; legge regionale 23/1975; legge regionale 24/1975; legge regionale 25/1975; legge regionale 26/1975; legge regionale 27/1975; legge regionale 28/1975; legge regionale 29/1975; legge regionale 30/1975; legge regionale 31/1975; legge regionale 32/1975; legge regionale 33/1975 è abrogata da legge regionale 37/2011, salvo che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti; legge regionale 34/1975; legge regionale 35/1975.

²¹ legge regionale 10/1976 (legge da coordinare con la legge regionale 55/1993); legge regionale 15/1976; legge regionale 16/1976; legge regionale 17/1976 (ad esclusione dell'articolo 1, i restanti articoli sono stati abrogati dalla legge regionale 36/1997, salvo norma transitoria); legge regionale 19/1976; legge regionale 26/1976; legge regionale 34/1976; legge regionale 35/1976; legge regionale 41/1976; legge regionale 42/1976 (la legge regionale 28/1987 ha abrogato gli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 42/1976 e ha disposto che le restanti disposizioni della legge regionale 42/1976 conservano la loro efficacia in quanto compatibili con la legge regionale 28/1987).

²² legge regionale 6/1976; legge regionale 7/1976; legge regionale 11/1976; legge regionale 25/1976; legge regionale 27/1976.

²³ legge regionale 1/1976; legge regionale 2/1976; legge regionale 3/1976; legge regionale 4/1976; legge regionale 5/1976; legge regionale 8/1976; legge regionale 9/1976; legge regionale 12/1976; legge regionale 13/1976; legge regionale 14/1976; legge regionale 18/1976; legge regionale 20/1976; legge regionale 21/1976; legge regionale 22/1976 (abrogata salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 39/2006); legge regionale 23/1976; legge regionale 24/1976; legge regionale 28/1976; legge regionale 29/1976; legge regionale 30/1976; legge regionale 31/1976; legge regionale 32/1976; legge

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espresse	Leggi incostituzionali
1977	51	5 ²⁴	0	0	6 ²⁵	40 ²⁶	0
1978	62	4 ²⁷	1 ²⁸	0	4 ²⁹	53 ³⁰	0
1979	50	4 ³¹	1 ³²	1 ³³	3 ³⁴	41 ³⁵	0
1980	37	4 ³⁶	0	0	3 ³⁷	30 ³⁸	0
1981	35	3 ³⁹	1 ⁴⁰	0	4 ⁴¹	27 ⁴²	0

regionale 33/1976; legge regionale 36/1976; legge regionale 37/1976; legge regionale 38/1976; legge regionale 39/1976; legge regionale 40/1976.

²⁴ legge regionale 32/1977; legge regionale 33/1977 (è abrogata dalla legge regionale 2/2012, laddove incompatibile con il Capo II, Titolo IV della legge regionale 2/2012); legge regionale 37/1977; legge regionale 44/1977; legge regionale 51/1977.

²⁵ legge regionale 17/1977; legge regionale 20/1977; legge regionale 39/1977; legge regionale 43/1977; legge regionale 46/1977; legge regionale 49/1977.

²⁶ legge regionale 1/1977; legge regionale 2/1977; legge regionale 3/1977; legge regionale 4/1977; legge regionale 5/1977; legge regionale 6/1977; legge regionale 7/1977; legge regionale 8/1977; legge regionale 9/1977; legge regionale 10/1977; legge regionale 11/1977; legge regionale 12/1977; legge regionale 13/1977; legge regionale 14/1977; legge regionale 15/1977; legge regionale 16/1977; legge regionale 18/1977; legge regionale 19/1977; legge regionale 21/1977; legge regionale 22/1977; legge regionale 23/1977; legge regionale 24/1977; legge regionale 25/1977; legge regionale 26/1977; legge regionale 27/1977; legge regionale 28/1977; legge regionale 29/1977; legge regionale 30/1977; legge regionale 31/1977; legge regionale 34/1977; legge regionale 35/1977; legge regionale 36/1977; legge regionale 38/1977; legge regionale 40/1977; legge regionale 41/1977; legge regionale 42/1977; legge regionale 45/1977; legge regionale 47/1977; legge regionale 48/1977; legge regionale 50/1977.

²⁷ legge regionale 1/1978; legge regionale 16/1978 (ad esclusione dell'articolo 18 i restanti articoli sono stati abrogati, salvo norma transitoria, dalla legge regionale 36/1997); legge regionale 38/1978; legge regionale 46/1978.

²⁸ legge regionale 3/1978.

²⁹ legge regionale 24/1978; legge regionale 52/1978; legge regionale 57/1978; legge regionale 62/1978.

³⁰ legge regionale 2/1978; legge regionale 4/1978; legge regionale 5/1978; legge regionale 6/1978; legge regionale 7/1978; legge regionale 8/1978; legge regionale 9/1978; legge regionale 10/1978; legge regionale 11/1978; legge regionale 12/1978; legge regionale 13/1978; legge regionale 14/1978; legge regionale 15/1978; legge regionale 17/1978; legge regionale 18/1978; legge regionale 19/1978; legge regionale 20/1978; legge regionale 21/1978; legge regionale 22/1978; legge regionale 23/1978; legge regionale 25/1978; legge regionale 26/1978; legge regionale 27/1978; legge regionale 28/1978; legge regionale 29/1978; legge regionale 30/1978; legge regionale 31/1978; legge regionale 32/1978; legge regionale 33/1978; legge regionale 34/1978; legge regionale 35/1978; legge regionale 36/1978; legge regionale 37/1978; legge regionale 39/1978; legge regionale 40/1978; legge regionale 41/1978; legge regionale 42/1978; legge regionale 43/1978; legge regionale 44/1978; legge regionale 45/1978; legge regionale 47/1978; legge regionale 48/1978; legge regionale 49/1978; legge regionale 50/1978; legge regionale 51/1978; legge regionale 53/1978; legge regionale 54/1978; legge regionale 55/1978; legge regionale 56/1978; legge regionale 58/1978; legge regionale 59/1978; legge regionale 60/1978; legge regionale 61/1978.

³¹ legge regionale 22/1979; legge regionale 24/1979; legge regionale 34/1979; legge regionale 41/1979.

³² legge regionale 9/1979.

³³ legge regionale 49/1979

³⁴ legge regionale 11/1979; legge regionale 29/1979; legge regionale 39/1979.

³⁵ legge regionale 1/1979; legge regionale 2/1979; legge regionale 3/1979; legge regionale 4/1979; legge regionale 5/1979; legge regionale 6/1979; legge regionale 7/1979; legge regionale 8/1979; legge regionale 10/1979; legge regionale 12/1979; legge regionale 13/1979; legge regionale 14/1979; legge regionale 15/1979; legge regionale 16/1979; legge regionale 17/1979; legge regionale 18/1979; legge regionale 19/1979; legge regionale 20/1979; legge regionale 21/1979; legge regionale 23/1979; legge regionale 25/1979; legge regionale 26/1979; legge regionale 27/1979; legge regionale 28/1979; legge regionale 30/1979; legge regionale 31/1979; legge regionale 32/1979; legge regionale 33/1979; legge regionale 35/1979; legge regionale 36/1979; legge regionale 37/1979; legge regionale 38/1979; legge regionale 40/1979; legge regionale 42/1979; legge regionale 43/1979; legge regionale 44/1979; legge regionale 45/1979; legge regionale 46/1979; legge regionale 47/1979; legge regionale 48/1979; legge regionale 50/1979.

³⁶ legge regionale 5/1980; legge regionale 12/1980; legge regionale 15/1980; legge regionale 26/1980.

³⁷ legge regionale 4/1980; legge regionale 16/1980; legge regionale 37/1980.

³⁸ legge regionale 1/1980; legge regionale 2/1980; legge regionale 3/1980; legge regionale 6/1980; legge regionale 7/1980; legge regionale 8/1980; legge regionale 9/1980; legge regionale 10/1980; legge regionale 11/1980; legge regionale 13/1980; legge regionale 14/1980; legge regionale 17/1980; legge regionale 18/1980; legge regionale 19/1980; legge regionale 20/1980; legge regionale 21/1980; legge regionale 22/1980; legge regionale 23/1980; legge regionale 24/1980; legge regionale 25/1980; legge regionale 27/1980; legge regionale 28/1980; legge regionale 29/1980; legge regionale 30/1980 (è abrogata da legge regionale 37/2011 salvo rapporti in corso); legge regionale 31/1980; legge regionale 32/1980, legge regionale 33/1980; legge regionale 34/1980; legge regionale 35/1980; legge regionale 36/1980.

³⁹ legge regionale 10/1981; legge regionale 23/1981; legge regionale 25/1981.

⁴⁰ legge regionale 11/1981.

⁴¹ legge regionale 2/1981; legge regionale 16/1981; legge regionale 30/1981; legge regionale 33/1981.

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espressamente	Leggi incostituzionali
1982	53	5 ⁴³	2 ⁴⁴	0	4 ⁴⁵	42 ⁴⁶	0
1983	51	8 ⁴⁷	0	1 ⁴⁸	4 ⁴⁹	38 ⁵⁰	0
1984	55	12 ⁵¹	2 ⁵²	1 ⁵³	4 ⁵⁴	36 ⁵⁵	0
1985	42	7 ⁵⁶	3 ⁵⁷	0	2 ⁵⁸	30 ⁵⁹	0
1986	39	4 ⁶⁰	0	0	3 ⁶¹	32 ⁶²	0

⁴² legge regionale 1/1981; legge regionale 3/1981; legge regionale 4/1981; legge regionale 5/1981; legge regionale 6/1981; legge regionale 7/1981; legge regionale 8/1981; legge regionale 9/1981; legge regionale 12/1981; legge regionale 13/1981; legge regionale 14/1981; legge regionale 15/1981; legge regionale 17/1981; legge regionale 18/1981; legge regionale 19/1981; legge regionale 20/1981; legge regionale 21/1981; legge regionale 22/1981; 24/1981; 26/1981;27/1981; 28/1981; 29/1981; 31/1981; 32/1981; legge regionale 34/1981; 35/1981.

⁴³ legge regionale 22/1982; legge regionale 32/1982; legge regionale 38/1982; legge regionale 45/1982; legge regionale 53/1982.

⁴⁴ legge regionale 29/1982; legge regionale 44/1982.

⁴⁵ legge regionale 27/1982; legge regionale 36/1982; legge regionale 48/1982; legge regionale 49/1982.

⁴⁶ legge regionale 1/1982; legge regionale 2/1982; legge regionale 3/1982; legge regionale 4/1982; legge regionale 5/1982; legge regionale 6/1982; legge regionale 7/1982; legge regionale 8/1982; legge regionale 9/1982; legge regionale 10/1982; legge regionale 11/1982; legge regionale 12/1982; legge regionale 13/1982; legge regionale 14/1982; legge regionale 15/1982; legge regionale 16/1982; legge regionale 17/1982; legge regionale 18/1982; legge regionale 19/1982; legge regionale 20/1982; legge regionale 21/1982; legge regionale 23/1982; legge regionale 24/1982 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 25/1982; legge regionale 26/1982; legge regionale 28/1982; legge regionale 30/1982; legge regionale 31/1982; legge regionale 33/1982; legge regionale 34/1982; legge regionale 35/1982; legge regionale 37/1982; legge regionale 39/1982; legge regionale 40/1982; legge regionale 41/1982; legge regionale 42/1982; legge regionale 43/1982; legge regionale 46/1982; legge regionale 47/1982; legge regionale 50/1982; legge regionale 51/1982; legge regionale 52/1982.

⁴⁷ legge regionale 6/1983; legge regionale 8/1983; legge regionale 9/1983; legge regionale 11/1983; legge regionale 29/1983; legge regionale 30/1983; legge regionale 33/1983, legge regionale 34/1983.

⁴⁸ legge regionale 17/1983 reca norma autonoma

⁴⁹ legge regionale 15/1983; legge regionale 41/1983; legge regionale 42/1983; legge regionale 51/1983.

⁵⁰ legge regionale 1/1983; legge regionale 2/1983; legge regionale 3/1983; legge regionale 4/1983; legge regionale 5/1983; legge regionale 7/1983; legge regionale 10/1983; legge regionale 12/1983; legge regionale 13/1983; legge regionale 14/1983; legge regionale 16/1983; legge regionale 18/1983; legge regionale 19/1983; legge regionale 20/1983; legge regionale 21/1983; legge regionale 22/1983; legge regionale 23/1983; legge regionale 24/1983; legge regionale 25/1983; legge regionale 26/1983; legge regionale 27/1983; legge regionale 28/1983; legge regionale 31/1983; legge regionale 32/1983; legge regionale 35/1983; legge regionale 36/1983; legge regionale 37/1983; legge regionale 38/1983; legge regionale 39/1983; legge regionale 40/1983; legge regionale 43/1983; legge regionale 44/1983; legge regionale 45/1983; legge regionale 46/1983; legge regionale 47/1983; legge regionale 48/1983 (salvo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 17/2000); legge regionale 49/1983 legge regionale 50/1983.

⁵¹ legge regionale 6/1984; legge regionale 7/1984; legge regionale 9/1984; legge regionale 11/1984; legge regionale 13/1984; legge regionale 34/1984; legge regionale 36/1984; legge regionale 41/1984; legge regionale 44/1984; legge regionale 45/1984; legge regionale 46/1984; legge regionale 52/1984.

⁵² legge regionale 18/1984; legge regionale 47/1984.

⁵³ legge regionale 37/1984, reca norma autonoma riportata in nota alla legge regionale 33/1977.

⁵⁴ legge regionale 17/1984; legge regionale 42/1984; legge regionale 43/1984; legge regionale 54/1984.

⁵⁵ legge regionale 1/1984; legge regionale 2/1984; legge regionale 3/1984; legge regionale 4/1984; legge regionale 5/1984; legge regionale 8/1984; legge regionale 10/1984; legge regionale 12/1984; legge regionale 14/1984; legge regionale 15/1984; legge regionale 16/1984; legge regionale 19/1984; legge regionale 20/1984; legge regionale 21/1984; legge regionale 22/1984; legge regionale 23/1984; legge regionale 24/1984; legge regionale 25/1984; legge regionale 26/1984; legge regionale 27/1984; legge regionale 28/1984; legge regionale 29/1984; legge regionale 30/1984; legge regionale 31/1984; legge regionale 32/1984; legge regionale 33/1984; legge regionale 35/1984; legge regionale 38/1984; legge regionale 39/1984; legge regionale 40/1984; legge regionale 48/1984; legge regionale 49/1984; legge regionale 50/1984; legge regionale 51/1984; legge regionale 53/1984; legge regionale 55/1984.

⁵⁶ legge regionale 3/1985; legge regionale 4/1985; legge regionale 17/1985; legge regionale 25/1985; legge regionale 26/1985; legge regionale 27/1985; legge regionale 40/1985.

⁵⁷ legge regionale 31/1985; legge regionale 33/1985; legge regionale 38/1985.

⁵⁸ legge regionale 13/1985; legge regionale 42/1985.

⁵⁹ legge regionale 1/1985; legge regionale 2/1985; legge regionale 5/1985/1985; legge regionale 7/1985; legge regionale 8/1985; legge regionale 9/1985; legge regionale 10/1985; legge regionale 11/1985; legge regionale 12/1985; legge regionale 14/1985; legge regionale 15/1985; legge regionale 16/1985; legge regionale 18/1985; legge regionale 19/1985; legge regionale 20/1985; legge regionale 21/1985; legge regionale 22/1985; legge regionale 23/1985; legge regionale 24/1985; legge regionale 28/1985; legge regionale 30/1985; legge regionale 32/1985; legge regionale 34/1985; legge regionale 35/1985; legge regionale 36/1985; legge regionale 37/1985; legge regionale 39/1985; legge regionale 41/1985.

⁶⁰ legge regionale 11/1986; legge regionale 17/1986; legge regionale 21/1986; legge regionale 26/1986.

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espressamente	Leggi incostituzionali
1987	39	5 ⁶³	1 ⁶⁴	0	5 ⁶⁵	28 ⁶⁶	0
1988	78	13 ⁶⁷	4 ⁶⁸	3 ⁶⁹	3 ⁷⁰	55 ⁷¹	0
1989	52	11 ⁷²	2 ⁷³	0	3 ⁷⁴	36 ⁷⁵	0
1990	38	8 ⁷⁶	2 ⁷⁷	1 ⁷⁸	3 ⁷⁹	24 ⁸⁰	0

⁶¹ legge regionale 1/1986; legge regionale 9/1986; legge regionale 27/1986.

⁶² legge regionale 2/1986; legge regionale 3/1986; legge regionale 4/1986; legge regionale 5/1986; legge regionale 6/1986; legge regionale 7/1986; legge regionale 8/1986; legge regionale 10/1986; legge regionale 12/1986; legge regionale 13/1986; legge regionale 14/1986; legge regionale 15/1986; legge regionale 16/1986; legge regionale 18/1986; legge regionale 19/1986; legge regionale 20/1986; legge regionale 22/1986; legge regionale 23/1986; legge regionale 24/1986; legge regionale 25/1986; legge regionale 28/1986; legge regionale 29/1986; legge regionale 30/1986; legge regionale 31/1986; legge regionale 32/1986; legge regionale 33/1986; legge regionale 34/1986; legge regionale 35/1986; legge regionale 36/1986; legge regionale 37/1986; legge regionale 38/1986; legge regionale 39/1986.

⁶³ legge regionale 3/1987; legge regionale 25/1987; legge regionale 26/1987; legge regionale 28/1987; legge regionale 32/1987.

⁶⁴ legge regionale 5/1987.

⁶⁵ legge regionale 10/1987; legge regionale 11/1987; legge regionale 30/1987; legge regionale 31/1987; legge regionale 37/1987.

⁶⁶ legge regionale 1/1987; legge regionale 2/1987; legge regionale 4/1987; legge regionale 6/1987; legge regionale 7/1987; legge regionale 8/1987; legge regionale 9/1987; legge regionale 12/1987; legge regionale 13/1987; legge regionale 14/1987; legge regionale 15/1987; legge regionale 16/1987; legge regionale 17/1987; legge regionale 18/1987; legge regionale 19/1987; legge regionale 20/1987; legge regionale 21/1987; legge regionale 22/1987 (legge abrogata salvo quanto stabilito in via transitoria dal titolo VI, capo II, della legge regionale 36/1997).

legge regionale 23/1987; legge regionale 24/1987 (legge abrogata dall'articolo 88 della legge regionale 36/1997 salvo quanto stabilito in via transitoria dal titolo VI capo II della stessa legge regionale 36/97. In deroga alla presente legge vedi l'articolo 49 della legge regionale 9/2012); legge regionale 27/1987; legge regionale 29/1987; legge regionale 33/1987; legge regionale 34/1987; legge regionale 35/1987; legge regionale 36/1987; legge regionale 38/1987; legge regionale 39/1987.

⁶⁷ legge regionale 1/1988; legge regionale 12/1988; legge regionale 23/1988; legge regionale 25/1988; legge regionale 27/1988; legge regionale 28/1988; legge regionale 29/1988; legge regionale 31/1988; legge regionale 39/1988; legge regionale 42/1988; legge regionale 49/1988; legge regionale 65/1988; legge regionale 66/1988.

⁶⁸ legge regionale 45/1988; legge regionale 46/1988; legge regionale 47/1988; legge regionale 53/1988.

⁶⁹ legge regionale 4/1988 reca norma autonoma; legge regionale 15/1988 reca norma autonoma; legge regionale 26/1988 è legge di integrazione e reca norme autonome.

⁷⁰ legge regionale 14/1988; legge regionale 40/1988; legge regionale 61/1988.

⁷¹ legge regionale 2/1988; legge regionale 3/1988; legge regionale 5/1988; legge regionale 6/1988; legge regionale 7/1988; legge regionale 8/1988; legge regionale 9/1988; legge regionale 10/1988; legge regionale 11/1988 (salvo rapporti in essere); legge regionale 13/1988; legge regionale 16/1988; legge regionale 17/1988; legge regionale 18/1988; legge regionale 19/1988; legge regionale 20/1988; legge regionale 21/1988; legge regionale 22/1988; legge regionale 24/1988; legge regionale 30/1988; legge regionale 32/1988; legge regionale 33/1988; legge regionale 34/1988 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 35/1988; legge regionale 36/1988 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 37/1988; legge regionale 38/1988; legge regionale 41/1988; legge regionale 43/1988; legge regionale 44/1988; legge regionale 48/1988; legge regionale 50/1988; legge regionale 51/1988 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 52/1988; legge regionale 54/1988; legge regionale 55/1988; legge regionale 56/1988; legge regionale 57/1988; legge regionale 58/1988; legge regionale 59/1988; legge regionale 60/1988; legge regionale 62/1988; legge regionale 63/1988; legge regionale 64/1988; legge regionale 67/1988 (salvi i rapporti in corso); legge regionale 68/1988; legge regionale 69/1988; legge regionale 70/1988; legge regionale 71/1988; legge regionale 72/1988; legge regionale 73/1988; legge regionale 74/1988; legge regionale 75/1988; legge regionale 76/1988; legge regionale 77/1988; legge regionale 78/1988.

⁷² legge regionale 1/1989; legge regionale 4/1989; legge regionale 7/1989; legge regionale 15/1989; legge regionale 22/1989; legge regionale 24/1989; legge regionale 31/1989; legge regionale 32/1989; legge regionale 35/1989; legge regionale 46/1989; legge regionale 47/1989; legge regionale 48/1989.

⁷³ legge regionale 36/1989; legge regionale 44/1989.

⁷⁴ legge regionale 12/1989; legge regionale 42/1989; legge regionale 43/1989.

⁷⁵ legge regionale 2/1989; legge regionale 3/1989; legge regionale 5/1989; legge regionale 6/1989; legge regionale 8/1989; legge regionale 9/1989; legge regionale 10/1989; legge regionale 11/1989; legge regionale 13/1989; legge regionale 14/1989; legge regionale 16/1989; legge regionale 17/1989; legge regionale 18/1989; legge regionale 19/1989; legge regionale 20/1989; legge regionale 21/1989; legge regionale 23/1989; legge regionale 25/1989; legge regionale 26/1989; legge regionale 27/1989; legge regionale 28/1989; legge regionale 29/1989; legge regionale 30/1989; legge regionale 33/1989; legge regionale 34/1989; legge regionale 37/1989; legge regionale 38/1989; legge regionale 39/1989; legge regionale 40/1989; legge regionale 41/1989; legge regionale 45/1989; legge regionale 48/1989; legge regionale 49/1989; legge regionale 50/1989; legge regionale 51/1989; legge regionale 52/1989.

⁷⁶ legge regionale 15/1990; legge regionale 21/1990; legge regionale 25/1990; legge regionale 30/1990; legge regionale 31/1990; legge regionale 33/1990; legge regionale 34/1990; legge regionale 38/1990.

⁷⁷ legge regionale 17/1990; legge regionale 22/1990.

⁷⁸ legge regionale 2/1990 reca norme autonome.

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espresse	Leggi incostituzionali
1991	45	13 ⁸¹	0	1 ⁸²	4 ⁸³	27 ⁸⁴	0
1992	43	8 ⁸⁵	2 ⁸⁶	1 ⁸⁷	5 ⁸⁸	27 ⁸⁹	0
1993	63	15 ⁹⁰	3 ⁹¹	2 ⁹²	3 ⁹³	40 ⁹⁴	0
1994	66	14 ⁹⁵	4 ⁹⁶	3 ⁹⁷	4 ⁹⁸	41 ⁹⁹	0

⁷⁹ legge regionale 8/1990; legge regionale 36/1990; legge regionale 37/1990.

⁸⁰ legge regionale 1/1990; legge regionale 3/1990; legge regionale 4/1990; legge regionale 5/1990; legge regionale 6/1990; legge regionale 7/1990; legge regionale 9/1990; legge regionale 10/1990; legge regionale 11/1990; legge regionale 12/1990; legge regionale 13/1990; legge regionale 14/1990 (si veda anche la norma transitoria di cui all'articolo 12 della legge regionale 39/2009); legge regionale 16/1990; legge regionale 18/1990; legge regionale 19/1990; legge regionale 20/1990; legge regionale 23/1990; legge regionale 24/1990; legge regionale 26/1990; legge regionale 27/1990; legge regionale 28/1990; 29/1990; legge regionale 32/1990; legge regionale 35/1990.

⁸¹ legge regionale 3/1991; legge regionale 6/1991 (la legge, ad esclusione dell'articolo 5, è stata abrogata dall'articolo 88 della legge 36/1997); legge regionale 7/1991; legge regionale 9/1991; legge regionale 12/1991; legge regionale 16/1991; legge regionale 20/1991; legge regionale 24/1991; legge regionale 28/1991; legge regionale 34/1991; legge regionale 41/1991; legge regionale 42/1991 (da verificare se si può abrogare dal momento che reca disposizioni superate); legge regionale 44/1991.

⁸² legge regionale 19/1991 reca norma autonoma.

⁸³ legge regionale 1/1991; legge regionale 14/1991; legge regionale 22/1991; legge regionale 45/1991.

⁸⁴ legge regionale 2/1991; legge regionale 4/1991; legge regionale 5/1991; legge regionale 8/1991; legge regionale 10/1991; legge regionale 11/1991; legge regionale 13/1991; legge regionale 15/1991; legge regionale 17/1991; legge regionale 18/1991; legge regionale 21/1991; legge regionale 23/1991; legge regionale 25/1991; legge regionale 26/1991; legge regionale 27/1991; legge regionale 29/1991; legge regionale 30/1991; legge regionale 31/1991; legge regionale 32/1991; legge regionale 33/1991; legge regionale 35/1991; legge regionale 36/1991; legge regionale 37/1991; legge regionale 38/1991; legge regionale 39/1991; legge regionale 40/1991; legge regionale 43/1991.

⁸⁵ legge regionale 5/1992; legge regionale 8/1992; legge regionale 19/1992; legge regionale 26/1992; legge regionale 27/1992; legge regionale 32/1992; legge regionale 37/1992; legge regionale 38/1992.

⁸⁶ legge regionale 6/1992; legge regionale 34/1992.

⁸⁷ legge regionale 11/1992.

⁸⁸ legge regionale 3/1992; legge regionale 10/1992; legge regionale 23/1992; legge regionale 24/1992; legge regionale 31/1992; legge regionale 41/1992.

⁸⁹ legge regionale 1/1992; legge regionale 2/1992; legge regionale 4/1992; legge regionale 7/1992; legge regionale 9/1992; legge regionale 12/1992; legge regionale 13/1992; legge regionale 14/1992; legge regionale 15/1992; legge regionale 16/1992; legge regionale 17/1992; legge regionale 18/1992; legge regionale 20/1992; legge regionale 21/1992; legge regionale 22/1992; legge regionale 25/1992; legge regionale 28/1992; legge regionale 29/1992; legge regionale 30/1992; legge regionale 31/1992; legge regionale 33/1992; legge regionale 35/1992; legge regionale 36/1992 (salvo i rapporti in essere); legge regionale 39/1992; legge regionale 40/1992; legge regionale 42/1992; legge regionale 43/1992.

⁹⁰ legge regionale 1/1993; legge regionale 4/1993; legge regionale 5/1993; legge regionale 9/1993; legge regionale 11/1993; legge regionale 15/1993; legge regionale 20/1993; legge regionale 24/1993; legge regionale 27/1993; legge regionale 33/1993; legge regionale 43/1993; legge regionale 46/1993; legge regionale 55/1993; legge regionale 60/1993; legge regionale 63/1993.

⁹¹ legge regionale 22/1993; legge regionale 47/1993; legge regionale 59/1993.

⁹² legge regionale 18/1993; legge regionale 49/1993.

⁹³ legge regionale 10/1993; legge regionale 41/1993; legge regionale 44/1993.

⁹⁴ legge regionale 2/1993; legge regionale 3/1993; legge regionale 6/1993; legge regionale 7/1993; legge regionale 8/1993; legge regionale 12/1993; legge regionale 13/1993; legge regionale 14/1993; legge regionale 16/1993; legge regionale 17/1993; legge regionale 19/1993; legge regionale 21/1993; legge regionale 23/1993; legge regionale 25/1993; legge regionale 26/1993; legge regionale 28/1993; legge regionale 29/1993; legge regionale 30/1993; legge regionale 31/1993; legge regionale 32/1993; legge regionale 34/1993; legge regionale 35/1993; legge regionale 36/1993; legge regionale 37/1993; legge regionale 38/1993; legge regionale 39/1993; legge regionale 40/1993; legge regionale 42/1993; legge regionale 45/1993; legge regionale 48/1993; legge regionale 50/1993; legge regionale 51/1993; legge regionale 52/1993; legge regionale 53/1993; legge regionale 54/1993; legge regionale 56/1993; legge regionale 57/1993; legge regionale 58/1993; legge regionale 61/1993; legge regionale 62/1993.

⁹⁵ legge regionale 8/1994; legge regionale 12/1994; legge regionale 13/1994; legge regionale 18/1994; legge regionale 19/1994; legge regionale 24/1994; legge regionale 28/1994; legge regionale 29/1994; legge regionale 33/1994; legge regionale 43/1994; legge regionale 45/1994; legge regionale 52/1994; legge regionale 63/1994; legge regionale 66/1994.

⁹⁶ legge regionale 41/1994; legge regionale 51/1994; legge regionale 56/1994; legge regionale 58/1994.

⁹⁷ legge regionale 7/1994; legge regionale 21/1994; legge regionale 53/1994.

⁹⁸ legge regionale 14/1994; legge regionale 46/1994; legge regionale 49/1994; legge regionale 62/1994.

⁹⁹ legge regionale 1/1994; legge regionale 2/1994; legge regionale 3/1994; legge regionale 4/1994; legge regionale 5/1994 (salvo per i rapporti in essere); legge regionale 6/1994; legge regionale 9/1994; legge regionale 10/1994; legge regionale 11/1994; legge regionale 15/1994; legge regionale 16/1994; legge regionale 17/1994; legge regionale 20/1994; legge regionale 22/1994; legge regionale 23/1994; legge regionale 25/1994; legge regionale 26/1994; legge regionale 27/1994; legge regionale 30/1994; legge regionale 31/1994; legge regionale 32/1994; legge regionale 34/1994; legge regionale 35/1994; legge regionale 36/1994; legge regionale 37/1994; legge regionale 38/1994; legge regionale 39/1994; legge

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espressamente	Leggi incostituzionali
1995	58	16 ¹⁰⁰	1 ¹⁰¹	5 ¹⁰²	3 ¹⁰³	33 ¹⁰⁴	0
1996	54	14 ¹⁰⁵	6 ¹⁰⁶	5 ¹⁰⁷	3 ¹⁰⁸	26 ¹⁰⁹	0
1997	50	7 ¹¹⁰	0	7 ¹¹¹	3 ¹¹²	33 ¹¹³	0
1998	38	14 ¹¹⁴	2 ¹¹⁵	4 ¹¹⁶	3 ¹¹⁷	15 ¹¹⁸	0
1999	46	16 ¹¹⁹	5 ¹²⁰	5 ¹²¹	4 ¹²²	16 ¹²³	0

regionale 40/1994; legge regionale 42/1994; legge regionale 44/1994; legge regionale 47/1994 (salvo per i rapporti in essere); legge regionale 48/1994; legge regionale 50/1994; legge regionale 54/1994; legge regionale 55/1994; legge regionale 57/1994 (salvo per i rapporti in essere); legge regionale 59/1994; legge regionale 60/1994; legge regionale 61/1994; legge regionale 64/1994; legge regionale 65/1994.

¹⁰⁰ legge regionale 10/1995; legge regionale 12/1995; legge regionale 20/1995; legge regionale 21/1995; legge regionale 24/1995; legge regionale 25/1995; legge regionale 26/1995; legge regionale 27/1995; legge regionale 29/1995; legge regionale 34/1995; legge regionale 35/1995; legge regionale 38/1995; legge regionale 43/1995; legge regionale 44/1995; legge regionale 48/1995; legge regionale 57/1995.

¹⁰¹ legge regionale 56/1995.

¹⁰² legge regionale 7/1995; legge regionale 9/1995; legge regionale 19/1995; legge regionale 32/1995; legge regionale 53/1995.

¹⁰³ legge regionale 17/1995; legge regionale 51/1995; legge regionale 52/1995.

¹⁰⁴ legge regionale 1/1995; legge regionale 2/1995; legge regionale 3/1995; legge regionale 4/1995; legge regionale 5/1995; legge regionale 6/1995; legge regionale 8/1995; legge regionale 11/1995; legge regionale 13/1995; legge regionale 14/1995; legge regionale 15/1995; legge regionale 16/1995; legge regionale 18/1995; legge regionale 22/1995; legge regionale 23/1995; legge regionale 28/1995; legge regionale 30/1995; legge regionale 31/1995; legge regionale 33/1995; legge regionale 36/1995; legge regionale 37/1995; legge regionale 39/1995; legge regionale 40/1995; legge regionale 41/1995; legge regionale 42/1995; legge regionale 45/1995; legge regionale 46/1995; legge regionale 47/1995; legge regionale 49/1995; legge regionale 50/1995; legge regionale 54/1995; legge regionale 55/1995; legge regionale 58/1995.

¹⁰⁵ legge regionale 3/1996; legge regionale 6/1996; legge regionale 13/1996; legge regionale 14/1996; legge regionale 15/1996; legge regionale 17/1996; legge regionale 18/1996; legge regionale 24/1996; legge regionale 25/1996; legge regionale 27/1996; legge regionale 29/1996; legge regionale 35/1996; legge regionale 39/1996; legge regionale 44/1996.

¹⁰⁶ legge regionale 2/1996; legge regionale 4/1996; legge regionale 9/1996; legge regionale 11/1996; legge regionale 26/1996; legge regionale 30/1996.

¹⁰⁷ legge regionale 12/1996; legge regionale 28/1996; legge regionale 32/1996; legge regionale 38/1996; legge regionale 46/1996.

¹⁰⁸ legge regionale 16/1996; legge regionale 37/1996; legge regionale 53/1996.

¹⁰⁹ legge regionale 1/1996; legge regionale 5/1996; legge regionale 7/1996; legge regionale 8/1996; legge regionale 10/1996; legge regionale 19/1996; legge regionale 20/1996; legge regionale 21/1996; legge regionale 22/1996; legge regionale 23/1996; legge regionale 31/1996; legge regionale 33/1996; legge regionale 34/1996; legge regionale 36/1996 (salvo rapporti in corso); legge regionale 40/1996; legge regionale 41/1996; legge regionale 42/1996; legge regionale 43/1996; legge regionale 45/1996; legge regionale 49/1996; legge regionale 47/1996; legge regionale 48/1996; legge regionale 50/1996; legge regionale 51/1996; legge regionale 52/1996 (salvo i rapporti in corso); legge regionale 54/1996.

¹¹⁰ legge regionale 5/1997; legge regionale 23/1997; legge regionale 24/1994; legge regionale 26/1997; legge regionale 33/1997; legge regionale 36/1997; legge regionale 49/1997.

¹¹¹ legge regionale 2/1997; legge regionale 7/1997; legge regionale 15/1997; legge regionale 35/1997; legge regionale 40/1997; legge regionale 44/1997; legge regionale 48/1997.

¹¹² legge regionale 12/1997; legge regionale 34/1997; legge regionale 42/1997.

¹¹³ legge regionale 1/1997; legge regionale 3/1997; legge regionale 4/1997; legge regionale 6/1997; legge regionale 8/1997; legge regionale 9/1997; legge regionale 10/1997; legge regionale 11/1997; legge regionale 13/1997; legge regionale 14/1997; legge regionale 16/1997; legge regionale 17/1997; legge regionale 18/1997; legge regionale 19/1997; legge regionale 20/1997; legge regionale 21/1997; legge regionale 22/1997; legge regionale 25/1997; legge regionale 27/1997; legge regionale 28/1997; legge regionale 29/1997; legge regionale 30/1997; legge regionale 31/1997; legge regionale 32/1997; legge regionale 37/1997; legge regionale 38/1997; legge regionale 39/1997; legge regionale 41/1997; legge regionale 43/1997; legge regionale 45/1997; legge regionale 46/1997; legge regionale 47/1997; legge regionale 50/1997.

¹¹⁴ legge regionale 3/1998; legge regionale 9/1998; legge regionale 12/1998; legge regionale 14/1998; legge regionale 16/1998; legge regionale 17/1998; legge regionale 18/1998; legge regionale 19/1998; legge regionale 21/1998; legge regionale 23/1998; legge regionale 26/1998; legge regionale 27/1998; legge regionale 28/1998; legge regionale 38/1998.

¹¹⁵ legge regionale 4/1998; legge regionale 7/1998.

¹¹⁶ legge regionale 2/1998; legge regionale 13/1998; legge regionale 25/1998; legge regionale 29/1998.

¹¹⁷ legge regionale 8/1998; legge regionale 34/1998; legge regionale 36/1998.

¹¹⁸ legge regionale 1/1998; legge regionale 5/1998; legge regionale 6/1998; legge regionale 10/1998; legge regionale 11/1998; legge regionale 15/1998; legge regionale 20/1998; legge regionale 22/1998; legge regionale 24/1998; legge regionale 30/1998; legge regionale 31/1998; legge regionale 32/1998; legge regionale 33/1998; legge regionale 35/1998; legge regionale 37/1998.

¹¹⁹ legge regionale 3/1999; legge regionale 4/1999; legge regionale 7/1999; legge regionale 9/1999; legge regionale 11/1999; legge regionale 13/1999; legge regionale 17/1999; legge regionale 18/1999; legge regionale 20/1999; legge regionale

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espressamente	Leggi incostituzionali
2000	48	14 ¹²⁴	9 ¹²⁵	5 ¹²⁶	3 ¹²⁷	17 ¹²⁸	0 ¹²⁹
2001	47	13 ¹³⁰	7 ¹³¹	7 ¹³²	4 ¹³³	16 ¹³⁴	
2002	41	11 ¹³⁵	7 ¹³⁶	5 ¹³⁷	3 ¹³⁸	15 ¹³⁹	0 ¹⁴⁰
2003	32	4 ¹⁴¹	7 ¹⁴²	4 ¹⁴³	3 ¹⁴⁴	14 ¹⁴⁵	0 ¹⁴⁶

23/1999; legge regionale 24/1999; legge regionale 28/1999; legge regionale 34/1999; legge regionale 36/1999; legge regionale 42/1999; legge regionale 44/1999.

¹²⁰ legge regionale 8/1999; legge regionale 29/1999; legge regionale 31/1999; legge regionale 37/1999; legge regionale 41/1999.

¹²¹ legge regionale 6/1999; legge regionale 21/1999; 22/1999; legge regionale 39/1999; legge regionale 46/1999.

¹²² legge regionale 14/1999; legge regionale 25/1999; legge regionale 26/1999; legge regionale 43/1999.

¹²³ legge regionale 1/1999; legge regionale 2/1999; legge regionale 5/1999; legge regionale 10/1999; legge regionale 12/1999; legge regionale 15/1999; legge regionale 16/1999; legge regionale 19/1999; legge regionale 27/1999; legge regionale 30/1999; legge regionale 32/1999; legge regionale 33/1999; legge regionale 35/1999; legge regionale 38/1999; legge regionale 40/1999; legge regionale 45/1999.

¹²⁴ legge regionale 2/2000; legge regionale 8/2000; legge regionale 9/2000; legge regionale 12/2000; legge regionale 13/2000; legge regionale 17/2000; legge regionale 21/2000; legge regionale 23/2000; legge regionale 24/2000; legge regionale 26/2000 (di cui l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 1 della l.r. 26/2000 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte Costituzionale 30 novembre/9 dicembre 2005, n. 437); legge regionale 31/2000; legge regionale 32/2000; legge regionale 33/2000; legge regionale 36/2000.

¹²⁵ legge regionale 11/2000; legge regionale 14/2000; legge regionale 20/2000; legge regionale 27/2000; legge regionale 39/2000; legge regionale 40/2000; legge regionale 42/2000; legge regionale 44/2000; legge regionale 45/2000.

¹²⁶ legge regionale 6/2000; legge regionale 22/2000; legge regionale 29/2000; legge regionale 37/2000; legge regionale 38/1999.

¹²⁷ legge regionale 15/2000; legge regionale 46/2000; legge regionale 47/2000.

¹²⁸ legge regionale 1/2000; legge regionale 3/2000; legge regionale 4/2000; legge regionale 5/2000; legge regionale 7/2000; legge regionale 10/2000; legge regionale 16/2000; legge regionale 18/2000; legge regionale 19/2000 (abrogata con decorrenza 1° luglio 2008, dalla legge regionale 15/2008); legge regionale 25/2000; legge regionale 28/2000; legge regionale 30/2000; legge regionale 34/2000; legge regionale 35/2000; legge regionale 41/2000; legge regionale 43/2000; legge regionale 48/2000.

¹²⁹ L'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26/2000 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza Corte Costituzionale 30 novembre/9 dicembre 2005, n. 437.

¹³⁰ legge regionale 1/2001; legge regionale 3/2001; legge regionale 13/2001 (Legge Finanziaria 2001); legge regionale 22/2001; legge regionale 24/2001; legge regionale 26/2001; legge regionale 29/2001; legge regionale 30/2001; legge regionale 38/2001; legge regionale 40/2001; legge regionale 42/2001; legge regionale 45/2001; legge regionale 47/2001.

¹³¹ legge regionale 2/2001; legge regionale 7/2001; legge regionale 8/2001; legge regionale 9/2001; legge regionale 10/2001; legge regionale 15/2001; legge regionale 27/2001.

¹³² legge regionale 6/2001; legge regionale 23/2001; legge regionale 28/2001; legge regionale 31/2001; legge regionale 35/2001; legge regionale 37/2001; legge regionale 44/2001.

¹³³ Non è stata qui conteggiata la legge regionale 13/2001 (Legge Finanziaria 2001), che è invece stata inserita tra le leggi organiche vigenti; legge regionale 4/2001; legge regionale 14/2001; legge regionale 41/2001; legge regionale 43/2001.

¹³⁴ legge regionale 5/2001; legge regionale 11/2001 (abrogata con decorrenza 1° luglio 2008, dalla legge regionale 15/2008); legge regionale 12/2001; legge regionale 16/2001; legge regionale 17/2001; legge regionale 18/2001; legge regionale 19/2001; legge regionale 20/2001 (gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione dello stesso); legge regionale 21/2001; legge regionale 25/2001; legge regionale 32/2001; legge regionale 33/2001; legge regionale 34/2001; legge regionale 36/2001; legge regionale 39/2001; legge regionale 46/2001.

¹³⁵ legge regionale 3/2002; legge regionale 15/2002; legge regionale 20/2002 (Legge Finanziaria 2002); legge regionale 22/2002; legge regionale 24/2002; legge regionale 27/2002; legge regionale 29/2002; legge regionale 33/2002; legge regionale 35/2002; legge regionale 39/2002; legge regionale 40/2002.

¹³⁶ legge regionale 9/2002; legge regionale 10/2002; legge regionale 12/2002; legge regionale 19/2002; legge regionale 25/2002; legge regionale 28/2002; legge regionale 36/2002.

¹³⁷ legge regionale 1/2002; legge regionale 2/2002; legge regionale 8/2002; legge regionale 13/2002; legge regionale 31/2002.

¹³⁸ Non è stata qui conteggiata la legge regionale 20/2002 (Legge Finanziaria 2002), che è invece stata inserita tra le leggi organiche vigenti; legge regionale 21/2002; legge regionale 37/2002; legge regionale 38/2002.

¹³⁹ legge regionale 4/2002; legge regionale 5/2002; legge regionale 6/2002; legge regionale 7/2002; legge regionale 11/2002; legge regionale 14/2002; legge regionale 16/2002; legge regionale 17/2002; legge regionale 18/2002; legge regionale 23/2002; legge regionale 26/2002; legge regionale 30/2002; legge regionale 32/2002 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 34/2002; legge regionale 41/2002.

¹⁴⁰ Con sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 2008, n. 179 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge regionale 6/2002 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) (a seguito di ordinanza del TAR per la Liguria 12/4/2007, n. 729 è stata ritenuta rilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge regionale 6/2002, in BURL, parte I, 12/12/2007, n. 20);

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espressamente	Leggi incostituzionali
2004	34	15 ¹⁴⁷	4 ¹⁴⁸	4 ¹⁴⁹	3 ¹⁵⁰	7 ¹⁵¹	1 ¹⁵²
2005	20 + 1 legge statutaria 153	6 + 1 legge statutaria ¹⁵⁴	3 ¹⁵⁵	1 ¹⁵⁶	4 ¹⁵⁷	6 ¹⁵⁸	0 ¹⁵⁹
2006	47	26 ¹⁶⁰	7 ¹⁶¹	2 ¹⁶²	5 ¹⁶³	6 ¹⁶⁴	1 ¹⁶⁵

¹⁴¹ legge regionale 3/2003; legge regionale 6/2003; legge regionale 9/2003; legge regionale 13/2003 (Legge Finanziaria 2003);.

¹⁴² legge regionale 2/2003; legge regionale 11/2003; legge regionale 12/2003; legge regionale 22/2003; legge regionale 24/2003; legge regionale 27/2003; legge regionale 28/2003.

¹⁴³ legge regionale 7/2003; legge regionale 16/2003; legge regionale 20/2003; legge regionale 23/2003.

¹⁴⁴ Non è stata qui conteggiata la legge regionale 13/2003 (Legge Finanziaria 2003), che è invece stata inserita tra le leggi organiche vigenti; legge regionale 14/2003; legge regionale 29/2003; legge regionale 30/2003.

¹⁴⁵ legge regionale 1/2003; legge regionale 4/2003; legge regionale 5/2003; legge regionale 8/2003; legge regionale 10/2003; legge regionale 15/2003; legge regionale 17/2003; legge regionale 18/2003; legge regionale 19/2003; legge regionale 21/2003; legge regionale 25/2003; legge regionale 26/2003; legge regionale 31/2003; legge regionale 32/2003.

¹⁴⁶ Sono alcune norme incostituzionali (articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/2003)

¹⁴⁷ legge regionale 3/2004; legge regionale 4/2004; legge regionale 5/2004; legge regionale 7/2004 (Legge Finanziaria 2004); legge regionale 9/2004; legge regionale 10/2004; legge regionale 19/2004; legge regionale 20/2004; legge regionale 22/2004; legge regionale 23/2004; legge regionale 25/2004; legge regionale 28/2004; legge regionale 29/2004; legge regionale 31/2004; legge regionale 32/2004.

¹⁴⁸ legge regionale 2/2004; legge regionale 6/2004; legge regionale 17/2004; legge regionale 24/2004.

¹⁴⁹ legge regionale 1/2004; legge regionale 12/2004; legge regionale 13/2004; legge regionale 33/2004.

¹⁵⁰ Non è stata qui conteggiata legge regionale 7/2004 (Legge Finanziaria 2004), che è invece stata inserita tra le leggi organiche vigenti; legge regionale 8/2004; legge regionale 26/2004; legge regionale 27/2004.

¹⁵¹ legge regionale 11/2004; legge regionale 14/2004; legge regionale 15/2004; legge regionale 16/2004; legge regionale 21/2004; legge regionale 30/2004; legge regionale 34/2004.

¹⁵² legge regionale 18/2004 dichiarata incostituzionale con sentenza Corte Costituzionale 8 febbraio 2006, n. 40.

¹⁵³ legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 pubblicata nel BURL, parte I, 4 maggio 2005, n. 4.

¹⁵⁴ legge regionale 1/2005; legge regionale 3/2005 (Legge Finanziaria 2005), di cui alcune norme dichiarate incostituzionali con sentenza Corte Costituzionale 14 dicembre 2005, n. 445; legge regionale 6/2005; legge regionale 15/2005; legge regionale 16/2005; legge regionale 17/2005, cui deve aggiungersi la Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 pubblicata nel BURL, parte I, 4 maggio 2005, n. 4.

¹⁵⁵ legge regionale 2/2005; legge regionale 8/2005; legge regionale 13/2005.

¹⁵⁶ legge regionale 9/2005.

¹⁵⁷ Non è stata qui conteggiata la legge regionale 3/2005 (Legge Finanziaria 2005), che è invece stata inserita tra le leggi organiche vigenti; legge regionale 4/2005; legge regionale 11/2005; legge regionale 12/2005; legge regionale 20/2005.

¹⁵⁸ legge regionale 5/2005 (salvo per rapporti in corso); legge regionale 10/2005; legge regionale 7/2005; legge regionale 14/2005 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 18/2005; legge regionale 19/2005.

¹⁵⁹ Sono dichiarate incostituzionali con sentenza Corte Costituzionale 14 dicembre 2005, n. 445 l'articolo 10, comma 1, (poi abrogato espressamente) e l'articolo 11 della legge regionale 3/2005 (Legge Finanziaria 2005).

¹⁶⁰ legge regionale 1/2006 (collegato alla Finanziaria 2006); legge regionale 2/2006 (Legge Finanziaria 2006); legge regionale 5/2006; legge regionale 7/2006; legge regionale 8/2006; legge regionale 9/2006; legge regionale 10/2006; legge regionale 11/2006; legge regionale 12/2006; legge regionale 14/2006; legge regionale 15/2006; legge regionale 16/2006; legge regionale 18/2006; legge regionale 19/2006; legge regionale 20/2006; legge regionale 25/2006; legge regionale 28/2006; legge regionale 30/2006; legge regionale 31/2006; legge regionale 33/2006; legge regionale 34/2006; legge regionale 35/2006; legge regionale 37/2006; legge regionale 39/2006; legge regionale 41/2006; legge regionale 42/2006.

¹⁶¹ legge regionale 21/2006; legge regionale 22/2006 (legge di modifica della Legge Finanziaria 2006); legge regionale 26/2006; legge regionale 27/2006; 29/2006; legge regionale 38/2006; legge regionale 45/2006.

¹⁶² legge regionale 17/2006; legge regionale 47/2006.

¹⁶³ Non sono state qui conteggiate la legge regionale 1/2006 (collegato alla legge finanziaria 2006) e la legge regionale 2/2006 (Legge Finanziaria) che sono invece state inserite tra le leggi organiche vigenti e la legge regionale 22/2006 (di sola modifica della legge regionale 2/2006 modifica della Legge Finanziaria 2006) che è invece stata inserita tra le leggi vigenti di sola modifica; legge regionale 3/2006; legge regionale 23/2006; legge regionale 24/2006; legge regionale 32/2006; legge regionale 46/2006.

¹⁶⁴ legge regionale 4/2006; legge regionale 13/2006; legge regionale 36/2006 (è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ricorso n. 1 del 2 gennaio 2007, ricorso per illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale 36/2006, legge poi abrogata dalla legge regionale 4/2007); legge regionale 40/2006; legge regionale 43/2006; legge regionale 44/2006.

¹⁶⁵ legge regionale 6/2006 (Con sentenza Corte Costituzionale 10 luglio 2007, n. 300 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2, nonché degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori) e per conseguenza

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espressamente	Leggi incostituzionali
2007	45 oltre a 1 legge statutaria (di modifica allo Statuto) ¹⁶⁶	27 ¹⁶⁷	2 oltre a 1 legge statutaria (di modifica dello Statuto) ¹⁶⁸	3 ¹⁶⁹	4 ¹⁷⁰	9 ¹⁷¹	0 ¹⁷²
2008	48	20 ¹⁷³	11 ¹⁷⁴	6 ¹⁷⁵	4 ¹⁷⁶	7 ¹⁷⁷	0 ¹⁷⁸

della restante parte dell'intera legge.); E' stato proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ricorso n. 1 del 2 gennaio 2007, ricorso per illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale 36/2006, legge poi abrogata dalla legge regionale 4/2007). Con ordinanza della Corte Costituzionale 13 dicembre 2007, n. 457 è stato dichiarato estinto il processo relativo all'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale 36/2006.

¹⁶⁶ Legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1 (Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)), pubblicata nel BURL, Parte I, 17/10/2007, n. 16.

¹⁶⁷ legge regionale 1/2007; legge regionale 2/2007; legge regionale 4/2007 (è legge di sola abrogazione della legge regionale 36/2006); legge regionale 6/2007; legge regionale 7/2007; legge regionale 8/2007; legge regionale 9/2007; legge regionale 12/2007; legge regionale 13/2007; legge regionale 14/2007 (collegato alla legge finanziaria 2007); legge regionale 15/2007 (Legge Finanziaria 2007); legge regionale 18/2007; legge regionale 22/2007; legge regionale 23/2007; legge regionale 24/2007; legge regionale 25/2007; legge regionale 28/2007; legge regionale 29/2007; legge regionale 30/2007; legge regionale 31/2007; legge regionale 32/2007; legge regionale 34/2007 (legge impugnata nanti la Corte Costituzionale con ricorso n. 1/2008); legge regionale 37/2007; legge regionale 38/2007; legge regionale 39/2007; legge regionale 42/2007; legge regionale 43/2007.

¹⁶⁸ legge regionale 3/2007; legge regionale 36/2007 (modifica della Legge Finanziaria 2007); cui deve aggiungersi la Legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1 (Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)), pubblicata nel BURL, Parte I, 17/10/2007, n. 16.

¹⁶⁹ legge regionale 17/2007; l.r. 19/2007; legge regionale 20/2007.

¹⁷⁰ [Non sono state qui conteggiate la legge regionale 14/2007 (collegato alla legge finanziaria 2007) e la legge regionale 15/2007 (Legge Finanziaria 2007) che sono invece state inserite tra le leggi organiche vigenti; non è stata qui conteggiata la legge regionale 36/2007 (di sola modifica della legge regionale 14/2007 modifica al collegato Legge Finanziaria 2007) che è invece stata inserita tra le leggi vigenti di sola modifica]; legge regionale 16/2007; legge regionale 40/2007 (rendiconto); legge regionale 41/2007 (assestamento); legge regionale 44/2007 (esercizio provvisorio).

¹⁷¹ legge regionale 5/2007; legge regionale 10/2007; legge regionale 11/2007 (salvo rapporti in essere); legge regionale 21/2007; legge regionale 26/2007; legge regionale 27/2007; legge regionale 33/2007; legge regionale 35/2007; legge regionale 45/2007

¹⁷² Con sentenza Corte Costituzionale 7 luglio 2008, n. 271 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge regionale 15/2007 (Legge finanziaria 2007).

La legge regionale 34/2007 è stata impugnata nanti la Corte Costituzionale con ricorso n. 2 depositato il 10 gennaio 2008 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei seguenti articoli:

- a) dell'articolo 2, comma 1, lettere a, b), c) della legge regionale 34/2007;
- b) dell'articolo 8, comma 2, lett. b) della legge regionale 34/2007;
- c) dell'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale 34/2007.

¹⁷³ legge regionale 1/2008; legge regionale 3/2008; legge regionale 5/2008; legge regionale 7/2008; legge regionale 9/2008 (Legge Finanziaria 2008); legge regionale 10/2008 (collegato alla finanziaria 2008); legge regionale 12/2008 (Calendario venatorie e altre disposizioni); legge regionale 13/2008; legge regionale 14/2008 (Adeguamento dell'ordinamento regionale); legge regionale 15/2008; legge regionale 16/2008; legge regionale 24/2008 (abrogata dalla legge regionale 7/2011, ad eccezione dell'Allegato A); legge regionale 25/2008; legge regionale 26/2008; legge regionale 30/2008; legge regionale 31/2008; legge regionale 34/2008; legge regionale 42/2008 (disposizioni diverse); legge regionale 43/2008 (Legge Finanziaria 2009); legge regionale 44/2008 (collegato alla Finanziaria 2009).

¹⁷⁴ legge regionale 6/2008; legge regionale 17/2008; legge regionale 20/2008 (modifica il collegato alla Finanziaria 2008); legge regionale 21/2008; legge regionale 28/2008 (modifica la Legge Finanziaria 2008); legge regionale 29/2008; legge regionale 35/2008; legge regionale 37/2008 (modifica la Legge Finanziaria 2008); legge regionale 38/2008; legge regionale 45/2008 (attenzione articolo 8 della legge regionale 45/2008 modifica articolo 89 legge regionale 16/2008, che in realtà conteneva abrogazioni); legge regionale 46/2008.

¹⁷⁵ legge regionale 4/2008; legge regionale 22/2008; legge regionale 23/2008; legge regionale 33/2008; legge regionale 40/2008; legge regionale 47/2008 (reca norma finanziaria).

¹⁷⁶ [Non sono state qui conteggiate legge regionale 9/2008 (Legge Finanziaria 2008); legge regionale 10/2008 (collegato alla Finanziaria 2008); legge regionale 20/2008 (modifica il collegato alla Finanziaria 2008); legge regionale 28/2008 (modifica la Legge Finanziaria 2008); legge regionale 37/2008 (di modifica della legge regionale 10/2008 modifica al collegato Legge Finanziaria 2008), legge regionale 43/2008 (Legge Finanziaria 2009); legge regionale 44/2008 (collegato alla Finanziaria

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espressamente	Leggi incostituzionali
2009	67	39 ¹⁷⁹	17 ¹⁸⁰	5 ¹⁸¹	4 ¹⁸²	2 ¹⁸³	0
2010	24	11 ¹⁸⁴	6 ¹⁸⁵	1 ¹⁸⁶	3 ¹⁸⁷	3 ¹⁸⁸	0
2011	39	18 ¹⁸⁹	10 ¹⁹⁰	6 ¹⁹¹	4 ¹⁹²	0	1 ¹⁹³
2012	52	24 ¹⁹⁴	17 ¹⁹⁵	6 ¹⁹⁶	5 ¹⁹⁷	0	0

2009)]. Sono state conteggiate legge regionale 11/2008 (bilancio di previsione 2008); legge regionale 32/2008 (rendiconto 2007); legge regionale 41/2008 (assestamento per il 2008); legge regionale 48/2008 (bilancio previsione 2009).

¹⁷⁷ legge regionale 2/2008 (attenzione: articolo 15 della legge regionale 10/2008 prevede che fino all'approvazione dei regolamenti di cui alla legge regionale 2/2008 continuino a trovare applicazione le sanzioni amministrative delle leggi regionali n. 11/1982; n. 14/1989, n. 13/1992 e conseguentemente che ne sia sospesa l'applicazione degli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, e 68 della legge regionale 2/2008) legge regionale 8/2008; legge regionale 18/2008; legge regionale 19/2008; legge regionale 27/2008; legge regionale 36/2008; legge regionale 39/2008.

¹⁷⁸ Con ricorso alla Corte Costituzionale n. 50 depositato il 26 agosto 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la dichiarazione di illegittimità della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 articolo 19, comma 2, e articolo 73, comma 3.

¹⁷⁹ legge regionale 1/2009; legge regionale 5/2009; legge regionale 6/2009; legge regionale 8/2009; legge regionale 9/2009; legge regionale 10/2009; legge regionale 12/2009; legge regionale 16/2009; legge regionale 18/2009; legge regionale 22/2009; legge regionale 23/2009; legge regionale 24/2009; legge regionale 27/2009; legge regionale 28/2009; legge regionale 30/2009 (la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune norme); legge regionale 32/2009; legge regionale 33/2009 (Adeguamenti della legislazione regionale); legge regionale 37/2009; legge regionale 39/2009; legge regionale 40/2009; legge regionale 41/2009; legge regionale 43/2009; legge regionale 44/2009; legge regionale 46/2009; legge regionale 47/2009 (semplificazioni normative a vantaggio del Terzo settore); legge regionale 48/2009; legge regionale 49/2009; legge regionale 50/2009; legge regionale 51/2009; legge regionale 52/2009; legge regionale 56/2009; legge regionale 58/2009; legge regionale 59/2009; legge regionale 60/2009; legge regionale 61/2009; legge regionale 62/2009 (Legge Finanziaria 2010); legge regionale 63/2009 (collegato alla finanziaria 2010); legge regionale 65/2009; legge regionale 66/2009.

¹⁸⁰ legge regionale 2/2009; legge regionale 3/2009; legge regionale 4/2009 (l'articolo 1 della legge regionale 4/2009 è dichiarato Incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2012); legge regionale 7/2009; legge regionale 11/2009; legge regionale 14/2009; legge regionale 15/2009; legge regionale 17/2009; legge regionale 19/2009; legge regionale 21/2009; legge regionale 26/2009; legge regionale 29/2009; legge regionale 31/2009; legge regionale 34/2009; legge regionale 36/2009; legge regionale 42/2009; legge regionale 55/2009.

¹⁸¹ legge regionale 38/2009; legge regionale 53/2009; legge regionale 54/2009; legge regionale 57/2009; legge regionale 67/2009.

¹⁸² legge regionale 20/2009; legge regionale 35/2009; legge regionale 45/2009; legge regionale 64/2009.

¹⁸³ legge regionale 13/2009; legge regionale 25/2009.

¹⁸⁴ legge regionale 1/2010; legge regionale 2/2010; legge regionale 3/2010; legge regionale 4/2010; legge regionale 5/2010; legge regionale 6/2010; legge regionale 16/2010; legge regionale 18/2010; legge regionale 19/2010; legge regionale 22/2010; legge regionale 23/2010.

¹⁸⁵ legge regionale 8/2010; legge regionale 9/2010; legge regionale 11/2010 (modifiche alla legge regionale 62/2009 - Legge Finanziaria 2010); legge regionale 12/2010; legge regionale 15/2010; legge regionale 17/2010.

¹⁸⁶ legge regionale 11/2010.

¹⁸⁷ legge regionale 13/2010; legge regionale 14/2010; legge regionale 24/2010 [Non sono state qui conteggiate la legge regionale 11/2010 (modifiche alla legge regionale 62/2009 - Legge Finanziaria 2010), né la legge regionale 22/2010 (Legge Finanziaria 2011), né la legge regionale 23/2010 (disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2011)].

¹⁸⁸ legge regionale 7/2010; legge regionale 20/2010; legge regionale 21/2010.

¹⁸⁹ legge regionale 1/2011; legge regionale 3/2011; legge regionale 6/2011; legge regionale 7/2011; legge regionale 12/2011; legge regionale 13/2011; legge regionale 14/2011; legge regionale 15/2011; legge regionale 18/2011; legge regionale 25/2011; legge regionale 28/2011; legge regionale 30/2011; legge regionale 33/2011; legge regionale 34/2011; legge regionale 35/2011; legge regionale 36/2011; legge regionale 37/2011; legge regionale 38/2011.

¹⁹⁰ legge regionale 5/2011; legge regionale 8/2011; legge regionale 9/2011; legge regionale 10/2011 (modifiche al collegato 2008); legge regionale 11/2011; legge regionale 16/2011; legge regionale 22/2011; legge regionale 26/2011; legge regionale 27/2011; legge regionale 31/2011.

¹⁹¹ legge regionale 2/2011; legge regionale 4/2011; legge regionale 19/2011; legge regionale 23/2011; legge regionale 24/2011; legge regionale 29/2011.

¹⁹² legge regionale 20/2011; legge regionale 21/2011; legge regionale 32/2011; legge regionale 39/2011; [Non sono state qui conteggiate la legge regionale 10/2011 (modifiche al collegato 2008); né la legge regionale 37/2011 (legge finanziaria 2012), né la legge regionale 38/2011 (collegato 2012)];

¹⁹³ La legge regionale 17/2011 (modifiche alla legge regionale 18/1999) è stata dichiarata incostituzionale con sentenza Corte Costituzionale n. 133/2012.

¹⁹⁴ legge regionale 1/2012; legge regionale 2/2012; legge regionale 4/2012; legge regionale 6/2012; legge regionale 7/2012; legge regionale 10/2012; legge regionale 11/2012; legge regionale 12/2012; legge regionale 16/2012; legge regionale 17/2012; legge regionale 18/2012; legge regionale 19/2012; legge regionale 25/2012; legge regionale 26/2012; legge regionale 32/2012; legge regionale 35/2012; legge regionale 36/2012; legge regionale 40/2012; legge regionale 42/2012; legge regionale 44/2012; legge regionale 48/2012; legge regionale 49/2012; legge regionale 50/2012 (legge collegata alla legge finanziaria 2013); legge regionale 51/2012 (Legge finanziaria 2013).

Anno	Leggi promulgate	Leggi organiche vigenti	Leggi di modifica vigenti ³	Leggi di modifica o integrazione vigenti recanti norme autonome ⁴	Leggi di bilancio	Leggi abrogate espresse	Leggi incostituzionali
2013	43	11 ¹⁹⁸	24 ¹⁹⁹	3 ²⁰⁰	5 ²⁰¹	0	0
2014	42	19 ²⁰²	14 ²⁰³	4 ²⁰⁴	4 ²⁰⁵	1 ²⁰⁶	0
Tot. al 31/12/2014	1961 oltre a 3 leggi statutarie ²⁰⁷	487 oltre a 1 legge statutaria ²⁰⁸	188 oltre a 2 leggi di modifica statutaria ²⁰⁹	103	159 escluse le 30 ²¹⁰ leggi finanziarie proprie, i collegati e loro modifiche	1021	3

¹⁹⁵ legge regionale 3/2012; legge regionale 9/2012; legge regionale 13/2012; legge regionale 14/2012; legge regionale 15/2012; legge regionale 20/2012; legge regionale 21/2012; legge regionale 22/2012; legge regionale 23/2012; legge regionale 24/2012; legge regionale 27/2012; legge regionale 29/2012; legge regionale 33/2012; legge regionale 43/2012; legge regionale 45/2012; legge regionale 46/2012; legge regionale 47/2012;

¹⁹⁶ legge regionale 5/2012; legge regionale 31/2012; legge regionale 34/2012; legge regionale 37/2012; legge regionale 38/2012; legge regionale 39/2012;

¹⁹⁷ legge regionale 8/2012; legge regionale 28/2012; legge regionale 30/2012; legge regionale 41/2012; legge regionale 52/2012. [Non sono state qui conteggiate legge regionale 50/2012 (legge collegata alla legge finanziaria 2013); 51/2012 (Legge finanziaria 2013)];

¹⁹⁸ legge regionale 5/2013; legge regionale 8/2013; legge regionale 15/2013; legge regionale 26/2013; legge regionale 27/2013; legge regionale 29/2013; legge regionale 33/2013; legge regionale 36/2013; legge regionale 39/2013; legge regionale 41/2013; legge regionale 5/2013;

¹⁹⁹ legge regionale 1/2013; legge regionale 2/2013; legge regionale 3/2013; legge regionale 4/2013; legge regionale 6/2013; legge regionale 7/2013; legge regionale 9/2013; legge regionale 10/2013; legge regionale 12/2013; legge regionale 13/2013; legge regionale 16/2013; legge regionale 17/2013; legge regionale 18/2013; legge regionale 19/2013; legge regionale 20/2013; legge regionale 23/2013; legge regionale 24/2013; legge regionale 25/2013; legge regionale 28/2013; legge regionale 32/2013; legge regionale 34/2013; legge regionale 35/2013; legge regionale 37/2013; legge regionale 38/2013;

²⁰⁰ legge regionale 11/2013; legge regionale 14/2013; legge regionale 40/2013;

²⁰¹ legge regionale 21/2013; legge regionale 22/2013; legge regionale 30/2013; legge regionale 31/2013; legge regionale 42/2013;

²⁰² legge regionale 1/2014; legge regionale 4/2014; legge regionale 6/2014; legge regionale 7/2014; legge regionale 8/2014; legge regionale 13/2014; legge regionale 16/2014; legge regionale 17/2014; legge regionale 18/2014; legge regionale 20/2014; legge regionale 25/2014; legge regionale 26/2014; legge regionale 31/2014; legge regionale 32/2014; legge regionale 33/2014; legge regionale 34/2014; legge regionale 39/2014; legge regionale 41/2014; legge regionale 42/2014;

²⁰³ legge regionale 3/2014; legge regionale 5/2014; legge regionale 10/2014; legge regionale 11/2014; legge regionale 12/2014; legge regionale 14/2014; legge regionale 15/2014; legge regionale 21/2014; legge regionale 22/2014; legge regionale 23/2014; legge regionale 24/2014; legge regionale 35/2014; legge regionale 36/2014; legge regionale 38/2014;

²⁰⁴ legge regionale 2/2014; legge regionale 19/2014; legge regionale 27/2014; legge regionale 30/2014;

²⁰⁵ legge regionale 28/2014; legge regionale 29/2014; legge regionale 37/2014; legge regionale 40/2014;

²⁰⁶ legge regionale 9/2014;


²⁰⁷ legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1, legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1, legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1

²⁰⁸ Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1

²⁰⁹ Legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1 e Legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1

²¹⁰ legge regionale 13/2001 (Legge Finanziaria 2001); legge regionale 20/2002 (Legge Finanziaria 2002); legge regionale 13/2003 (Legge Finanziaria 2003); legge regionale 7/2004 (Legge Finanziaria 2004); legge regionale 3/2005 (Legge Finanziaria 2005); legge regionale 1/2006 (collegato alla Finanziaria 2006); legge regionale 2/2006 (Legge Finanziaria 2006); legge regionale 22/2006 (legge di modifica della Legge Finanziaria 2006); legge regionale 14/2007 (collegato alla Legge Finanziaria 2007) e la legge regionale 15/2007 (Legge Finanziaria 2007); la legge regionale 36/2007 (di sola modifica della legge regionale 14/2007 modifica al collegato Legge Finanziaria 2007); legge regionale 9/2008 (Legge Finanziaria 2008); legge regionale 10/2008 (collegato alla Finanziaria 2008); legge regionale 20/2008 (modifica il collegato alla Finanziaria 2008); legge regionale 28/2008 (modifica la Legge Finanziaria 2008); legge regionale 37/2008 (modifica la Legge Finanziaria 2008); legge regionale 43/2008 (Legge Finanziaria 2009); legge regionale 44/2008 (collegato alla Finanziaria 2009); legge regionale 62/2009 (Legge Finanziaria 2010); legge regionale 63/2009 (collegato alla Finanziaria 2010); legge regionale 11/2010 (modifiche alla legge regionale 62/2009 - Legge Finanziaria 2010), legge regionale 22/2010 (Legge Finanziaria 2011), legge regionale 23/2010 (disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2011); legge regionale 10/2011 (modifiche al collegato 2008); legge regionale 37/2011 (Legge Finanziaria 2012); legge regionale 38/2011. (collegato 2012); legge regionale 50/2012 (legge collegata alla Legge Finanziaria 2013); legge regionale 51/2012 (Legge Finanziaria 2013); legge regionale 40/2013 (disposizioni collegate alla Finanziaria 2014); legge regionale 51/2013 (Legge Finanziaria 2014)

Grafico n. 11: Andamento delle leggi vigenti, di modifica, abrogate 1970-2014. Classificazione per anno



4.4. La produzione regolamentare: i regolamenti regionali dal 1970 al 2014

4.4.1. La potestà regolamentare

I regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura sono **134**.

Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione e la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003, i regolamenti sono stati formalmente approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e successivamente sono stati convalidati con l'approvazione da parte del Consiglio regionale del regolamento regionale n. 1 del 2004.

Quanto al metodo seguito, si segnala che sono stati esclusi dal riepilogo dei dati i provvedimenti di Giunta e di Consiglio regionale che, pur non avendo formalmente il

nomen iuris di regolamento, tuttavia hanno sostanzialmente e nei contenuti carattere di regolamento, nonché il regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e gli altri regolamenti interni dell'Assemblea Legislativa.

Nell'anno 2014 sono stati approvati 2 regolamenti regionali.

4.4.2. Andamento della produzione regolamentare


Nel periodo compreso tra la I e IX legislatura, che va dal 1970 al fino al dicembre 2014, sono stati emanati complessivamente **134 regolamenti** (escluso il regolamento interno del Consiglio regionale e dei regolamenti interni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale).

La tabella n. 32 e il grafico n. 12 mostrano l'andamento della produzione regolamentare per legislatura.

Tabella n. 32: Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, suddivisi per legislatura

Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, suddivisi per legislatura	
Legislatura	Regolamenti
Prima legislatura (1970-1975)	8
Seconda legislatura (1975-1980)	5
Terza legislatura (1980-1985)	3
Quarta legislatura (1985-1990)	14
Quinta legislatura (1990-1995)	18
Sesta legislatura (1995-2000)	18
Settima legislatura (2000-2005)	23
Ottava legislatura (2005-aprile 2010)	24
Nona legislatura (da maggio 2010 al dicembre 2014)	21
Totale dei regolamenti regionali emanati	134
Media dei regolamenti per legislatura (esclusi quelli della nona legislatura)	Media 14,66 per legislatura

Grafico n. 12: La produzione regolamentare per legislatura (1970-2014)



4.4.3. Analisi quantitativa dei regolamenti emanati per anno


Nella Tabella n. 33 che segue sono riportati i dati relativi ai regolamenti regionali dalla Regione Liguria emanati per anno dalla I alla IX legislatura, in corso.

Tabella n. 33: Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, suddivisi per anno

Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, suddivisi per anno	
Anno	Regolamenti emanati
1971	0
1972	0
1973	2
1974	2
1975	4
1976	2
1977	1
1978	1
1979	1
1980	0
1981	0
1982	1
1983	0
1984	2
1985	0
1986	2
1987	2
1988	6
1989	3
1990	1
1991	3
1992	5
1993	4
1994	4
1995	5
1996	5
1997	5
1998	3
1999	1
2000	1
2001	2
2002	7
2003	12
2004	2
2005	2
2006	3
2007	6
2008	5

Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, suddivisi per anno	
Anno	Regolamenti emanati
2009	5
2010	3
2011	5
2012	6
2013	8
2014	2
Totale	134
Media per anno	3,04

Grafico n. 13: Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, suddivisi per anno (1970-2014)



4.4.4. I regolamenti regionali prima e dopo la riforma costituzionale del 1999

Nelle Tabelle n. 35 e n. 36, che seguono, sono riportati i dati quantitativi relativi ai regolamenti regionali emanati rispettivamente prima e dopo la riforma costituzionale del 1999.

I dati mostrano come la maggior produzione regolamentare si sia verificata negli anni 2002 e 2003, anni in cui i regolamenti sono stati approvati dalla sola Giunta regionale.

Tabella n. 34: Regolamenti regionali emanati prima della riforma del 1999 (anni dal 1971 al 1999).

Regolamenti regionali emanati prima della riforma del 1999 Anni 1971-1999	
Anno	Regolamenti emanati
1971	0
1972	0
1973	2
1974	2
1975	4
1976	2
1977	1
1978	1
1979	1
1980	0
1981	0
1982	1
1983	0
1984	2
1985	0
1986	2
1987	2
1988	6
1989	3
1990	1
1991	3
1992	5
1993	4
1994	4
1995	5
1996	5
1997	5
1998	3
1999	1
Totale	65

Tabella n. 35: Regolamenti regionali emanati dopo la riforma del 1999, suddivisi per anno (anni dal 2000 al 2014)

Regolamenti regionali emanati dopo la riforma del 1999, suddivisi per anno (anni dal 2000 al 2014)	
Anno	Regolamenti emanati
2000	1
2001	2
2002	7
2003	12
2004	2
2005	2
2006	3
2007	6
2008	5
2009	5
2010	3
2011	5
2012	6
2013	8
2014	2
Totale	69

4.4.5. I regolamenti regionali vigenti, modificati e abrogati (1970-2014)

Nella Tabella n. 36 che segue sono riportati i dati relativi ai regolamenti regionali emanati dalla Regione Liguria dalla sua fondazione e a quelli vigenti al 31 dicembre 2013.

Tabella n. 36: Regolamenti regionali (1970-2014)

Regolamenti regionali (1970-2013)	Numero	Percentuale
Regolamenti vigenti ²¹¹	47	35,07%
Regolamenti di modifica vigenti ²¹²	16	11,94%
Regolamenti abrogati espressamente ²¹³	71	52,99%
Totale Regolamenti emanati	134	100%

4.4.6. I regolamenti regionali abrogati (1970-2014)

Nella Tabella n. 37 che segue sono riportati i dati relativi ai regolamenti regionali dalla Regione Liguria abrogati dalla sua fondazione al 31 dicembre 2014.

²¹¹ Non sono stati qui ricompresi i regolamenti di modifica che recano norma autonoma.

²¹² Sono stati qui ricompresi i regolamenti di modifica che recano norma autonoma.

²¹³ Non sono stati qui considerati i regolamenti implicitamente abrogati o superati.

Tabella n. 37: Regolamenti regionali abrogati espressamente dalla I alla IX legislatura

	Numero	Percentuale
Regolamenti vigenti ²¹⁴	63	47,01%
Regolamenti abrogati espressamente ²¹⁵	71	53,99%
Totale Regolamenti emanati	134	100%

²¹⁴ Sono qui ricompresi anche i regolamenti che non sono stati oggetto di abrogazione espressa. Tuttavia qualche regolamento risulta non più applicabile in quanto superato dalla normativa successiva o abrogato tacitamente.

²¹⁵ Non sono stati qui considerati i regolamenti implicitamente abrogati o superati.

4.4.7. Riepilogo dei regolamenti regionali vigenti (1970-2014) – per anno

La Tabella n. 38 riporta per ciascun anno i dati complessivi relativi ai regolamenti regionali emanati, vigenti, di modifica e abrogati della Regione nel periodo dal 1970 al 2014.

Tabella n. 38: Riepilogo regolamenti regionali 1970-2014

Anno	Regolamenti emanati	Regolamenti vigenti	Regolamenti di modifica o integrazione vigenti	Regolamenti abrogati espressamente ²¹⁶
1971	0	0	0	0
1972	0	0	0	0
1973	2	0	0	2 ²¹⁷
1974	2	0	0	2 ²¹⁸
1975	4	2 ²¹⁹	0	2 ²²⁰
1976	2	0	1 ²²¹	1 ²²²
1977	1	0	0	1 ²²³
1978	1	0	0	1 ²²⁴
1979	1	0	0	1 ²²⁵
1980	0	0	0	0
1981	0	0	0	0
1982	1	0	0	1 ²²⁶
1983	0	0	0	0
1984	2	0	0	2 ²²⁷
1985	0	0	0	0
1986	2	0	0	2 ²²⁸
1987	2	1 ²²⁹	0	1 ²³⁰
1988	6	0	0	6 ²³¹
1989	3	0	0	3 ²³²
1990	1	0	0	1 ²³³

²¹⁶ Non sono stati qui considerati i regolamenti abrogati, salvo norma transitoria, i regolamenti implicitamente abrogati o superati. Nel 2014 con legge regionale 32/2014 sono stati abrogati 10 regolamenti regionali e con legge regionale 33 del 2014 sono stati abrogati 2 regolamenti regionali.

²¹⁷ R.R. 1/1973; R.R. 2/1973;

²¹⁸ R.R. 1/1974; R.R. 2 /1974;

²¹⁹ R.R. 3/1975; R.R. 4/1975;

²²⁰ R.R. 1/1975; R.R. 2/ 1975;

²²¹ R.R. 2/1976;

²²² R.R. 1/1976;

²²³ R.R. 1/1977;

²²⁴ R.R. 1/1978;

²²⁵ R.R. 1/ 1979;

²²⁶ R.R. 1/1982;

²²⁷ R.R. 1/1984 Regolamento abrogato dall'art. 31 del D.P.G. R. 19 novembre 2002, n. 7 /REG., con effetto a decorrere dalla data indicata dall' art. 32 dello stesso D.P.G. R. n. 7/2002 ; R.R. 2/1984;

²²⁸ R.R. 1/1986; R.R. 2/1986;

²²⁹ R.R. 1/1987;

²³⁰ R.R. 2/1987;

²³¹ R.R. 1/1988; R.R. 2/1988; R.R. 3/1988; R.R. 4/1988; R.R. 5/1988; R.R. 6/1988;

²³² R.R. 1/1989; R.R. 2/198;9 R.R. 3/1989;

Anno	Regolamenti emanati	Regolamenti vigenti	Regolamenti di modifica o integrazione vigenti	Regolamenti abrogati espressamente ²¹⁶
1991	3	0	0	3 ²³⁴
1992	5	1 ²³⁵	0	4 ²³⁶
1993	4	1 ²³⁷	0	3 ²³⁸
1994	4	1 ²³⁹	0	3 ²⁴⁰
1995	5	3 ²⁴¹	0	2 ²⁴²
1996	5	1 ²⁴³	0	4 ²⁴⁴
1997	5	3 ²⁴⁵	0	2 ²⁴⁶
1998	3	1 ²⁴⁷	1 ²⁴⁸	1 ²⁴⁹
1999	1	1 ²⁵⁰	0	0
2000	1	1 ²⁵¹	0	0
2001	2	0	0	2 ²⁵²
2002	7	3 ²⁵³	3 ²⁵⁴	1 ²⁵⁵
2003	12	5 ²⁵⁶	5 ²⁵⁷	2 ²⁵⁸
2004	2	2 ²⁵⁹	0	0
2005	2	0	0	2 ²⁶⁰
2006	3	2 ²⁶¹	0	1 ²⁶²
2007	6	2 ²⁶³	2 ²⁶⁴	2 ²⁶⁵
2008	5	2 ²⁶⁶	1 ²⁶⁷	2 ²⁶⁸

²³³ R.R. 1/1990;

²³⁴ R.R. 1/1991; R.R. 2/1991; R.R. 3/1991;

²³⁵ R.R.3/1992 ;

²³⁶ R.R. 1/1992; R.R. 2/1992; R.R. 4/1991; R.R. 5/1992;

²³⁷ R.R. 4/1993;

²³⁸ R.R. 1/1993; R.R. 2/1993; R.R. 3/1993;

²³⁹ R.R. 1/1994;

²⁴⁰ R.R. 2/1994; R.R. 3/1994; R.R. 4/1994;

²⁴¹ R.R. 1/1995; R.R. 2/1995; R.R. 3/1995;

²⁴² R.R. 4/1995; R.R. 6/1995;

²⁴³ R.R. 4/1996;

²⁴⁴ R.R. 1/1996; R.R. 2/1996; R.R. 3/1996; R.R. 5/1996

²⁴⁵ R.R. 1/1997; R.R. 2/1997; R.R. 4/1997;

²⁴⁶ R.R. 3/1997; R.R. 5/1997;

²⁴⁷ R.R. 1/1998;

²⁴⁸ R.R. 2/1998;

²⁴⁹ R.R. 3/1998;

²⁵⁰ R.R. 1/1999;

²⁵¹ R.R. 1/2000;

²⁵² R.R. 1/2001; R.R. 2/2001; R.R. 6/2002;

²⁵³ R.R. 1/2002; R.R. 1/2002;

²⁵⁴ R.R. 3/2002; R.R. 4/2002; R.R. 5/2002;

²⁵⁵ R.R. 7 /2002;

²⁵⁶ R.R. 4/2003; R.R. 6/2003; R.R. 8/2003; R.R. 9/2003; R.R. 12/2003;

²⁵⁷ R.R. 1/2003; R.R. 3/2003; R.R. 7/2003; R.R. 10/2003; R.R. 11/2003;

²⁵⁸ R.R. 2/2003; R.R. 5/2003;

²⁵⁹ R.R. 1/2004; R.R. 2/2004;

²⁶⁰ R.R. 1/2005; R.R. 2/2005;

²⁶¹ R.R. 2/2006; R.R. 3/2006;

²⁶² R.R. 1/2006;

²⁶³ R.R. 3/2007; R.R. 4/2007;

²⁶⁴ R.R. 1/2007; R.R. 4/2007;

²⁶⁵ R.R. 5/2007; R.R. 6/2007;

²⁶⁶ R.R. 1/2008; R.R. 5/2008;

²⁶⁷ R.R. 3/2008;

²⁶⁸ R.R. 2/2008; R.R. 4/2008;

Anno	Regolamenti emanati	Regolamenti vigenti	Regolamenti di modifica o integrazione vigenti	Regolamenti abrogati espressamente ²¹⁶
2009	5	2 ²⁶⁹	0	3 ²⁷⁰
2010	3	1 ²⁷¹	0	2 ²⁷²
2011	5	2 ²⁷³	1 ²⁷⁴	2 ²⁷⁵
2012	6	5 ²⁷⁶	0	1 ²⁷⁷
2013	8	4 ²⁷⁸	2 ²⁷⁹	2 ²⁸⁰
2014	2	1 ²⁸¹	0	1 ²⁸²
Tot.	134	47	16	71

¹ Non sono stati qui considerati i regolamenti abrogati, salvo norma transitoria, i regolamenti implicitamente abrogati o superati. Nel 2012, con legge regionale (articolo 44 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42. Testo unico delle norme sul Terzo Settore) sono stati abrogati 5 regolamenti (dei quali 3 di modifica di precedenti regolamenti).

²⁶⁹ R.R. 4/2009; R.R. 5/2009;

²⁷⁰ R.R. 1/2009 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014; R.R. 2/2009 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014; R.R. 3/2009 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014;

²⁷¹ R.R. 2/2010;

²⁷² R.R. 1/2010 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014; R.R. 3/2010 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014;

²⁷³ R.R. 2/2011; R.R. 3/2011;

²⁷⁴ R.R.5/2011;

²⁷⁵ R.R. 1/2011 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014; R.R. 4/2011 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014;

²⁷⁶ R.R. 1/2012; R.R. 2/2012; R.R.3/2012; R.R. 5/2012;

²⁷⁷ R.R. 4/2012 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014;

²⁷⁸ R.R. 1/2013; R.R.2/2013; R.R. 4/2013; R.R 7/2013

²⁷⁹ R.R.5/2013; R.R. 6/2013;;

²⁸⁰ R.R. 3/2013 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014; R.R. 8/2013 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014 ;

²⁸¹ RR 2/2014

²⁸² RR 1/2014 Regolamento abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 in relazione alla materia disciplinata. Vedi art. 72 della citata L.R. 32/2014.

Grafico n. 14: Regolamenti organici vigenti, di modifica, abrogati nel periodo 1970-2014 - Totale n. 134 regolamenti





Grafico n. 15: Andamento annuale dei regolamenti vigenti, di modifica, abrogati nel periodo 1970-2014 - Totale n. 134 regolamenti



4.5. La qualità della normazione

Lo Statuto regionale, approvato con legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), contiene previsioni dedicate alla qualità della regolazione.

Strumenti di qualità della normativa e di valutazione delle politiche sono desumibili dalle singole disposizioni statutarie, quali le norme dirette a disciplinare le competenze degli organi regionali, la funzione legislativa, gli organi statutari e di garanzia.

Sotto il profilo del processo normativo, l'articolo 40 dello Statuto prevede procedure abbreviate per l'esame da parte dell'Assemblea per i disegni di legge di attuazione del programma di governo, in esso indicati, rinviando al Regolamento Interno le relative modalità attuative.

Quanto, poi, agli strumenti di qualità della regolazione, lo Statuto riconosce espressamente **al Consiglio regionale Assemblea Legislativa di provvedere “al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia”** (articolo 16, comma 3, lettera b)).

In attuazione dello Statuto, la legge regionale sull'autonomia del Consiglio regionale, la legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria), ha previsto, all'articolo 20, comma 2, che **“L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati secondo quanto previsto dallo Statuto”**.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, all'articolo 83, comma 8, dispone che **“nel corso dell'esame la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo anche sotto il profilo economico-finanziario. A tal fine la Commissione può richiedere alla Giunta di fornire dati e informazioni anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche”**.

In questo quadro si colloca la decisione della Regione Liguria di collocare la semplificazione delle regole e delle procedure tra i punti principali del programma di Governo per la legislatura 2010-2015, al fine di aumentare la competitività del sistema ligure sostenendo, il più possibile, la ripresa.

Tra gli strumenti per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi, sono utilizzate nella legislazione anche **le clausole valutative**, inserite in provvedimenti legislativi settoriali. Tali clausole prevedono, in genere, relazioni della Giunta regionale sull'attuazione della legge da presentare all'Assemblea Legislativa o alle sue Commissioni.

La qualità della regolazione e la semplificazione sono disciplinate dalla **legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)** e successive modificazioni, che le affronta in modo organico in due diversi titoli.

Il titolo I della legge in commento intitolato “Qualità della regolazione” si compone di 14 articoli strutturati in tre capi: capo I (principi generali), capo II (programmazione normativa) e capo III (strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione).

Il titolo II della legge intitolato “Semplificazione amministrativa” si compone di 13 articoli ed è strutturato in due capi: capo I (disposizioni generali) e capo II (strumenti telematici a supporto della semplificazione).

Rinviando al paragrafo sulle semplificazioni (vedi paragrafo 4.5.4 del presente Rapporto) la parte del titolo II della legge regionale 13 del 2011, l’attenzione va limitata alle norme sulla qualità della regolazione.

Per conseguire una migliore qualità della regolazione e avviare un processo di semplificazione che consegua risultati concreti sono stati adottati strumenti nuovi, già in uso da parte dello Stato e di alcune Regioni, attraverso una legge sulla qualità della regolamentazione e sulla semplificazione amministrativa.

Alla base vi è l’idea che la semplificazione sostanziale delle procedure è perseguita soprattutto attraverso il miglioramento delle regole, con l’obiettivo di averne poche e chiare. Accanto a questo, un ruolo importante gioca l’informatica, che permette di abbattere tempi e barriere un tempo insormontabili, riducendo tempi e costi.

La legge risponde, inoltre, ad una serie di richieste e di osservazioni che sono state formulate dalle parti sociali nel corso delle prime consultazioni, in particolare sulla necessità di recepire anche nell’ordinamento ligure i principi comunitari di proporzionalità e di adeguatezza, sulla trasparenza e la conoscibilità delle regole, su una diversa visione culturale del sistema dei controlli.

Viene prevista un’attività congiunta da effettuare tra gli uffici del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa e la Giunta regionale formalizzata nella costituzione del tavolo di lavoro normativo.

La legge, disciplina, in Titoli distinti:

1. la programmazione strategica dell’iniziativa legislativa attraverso l’istituzione dell’Agenda normativa;
2. la realizzazione di Testi unici compilativi o innovativi, nei quali racchiudere tutte le disposizioni attinenti ad una materia, abrogando tutte quelle non più necessarie;
3. la previsione di forme costanti di “manutenzione” normativa, attraverso periodiche leggi di semplificazione e abrogazione;
4. la promozione di una maggiore partecipazione e conoscenza degli atti normativi; l’introduzione anche in Liguria dell’Analisi Tecnico Normativa (ATN), dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e della Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR) previsti dalla legge 50/1999, dalla legge 246/2005 e dai D.P.C.M. 170/2008 e 212/2009;
5. la previsione di un Programma triennale delle strategie di semplificazione, in cui indicare le linee di azione, le priorità, i tempi e gli indicatori di risultato delle politiche di semplificazione della Regione;
6. la possibilità per la Regione di costruire, d’intesa con le Associazioni degli enti locali e in raccordo con le parti sociali, strumenti di coordinamento per giungere a procedure comuni e uniformi su tutto il territorio regionale;
7. la previsione di una banca dati in cui siano contenuti gli atti normativi e i procedimenti amministrativi degli enti locali liguri;
8. un nuovo modo di intendere i controlli, attraverso il passaggio da una visione meramente repressiva a una preventiva che preveda una programmazione mirata degli stessi, un’interpretazione la più possibile uniforme delle regole da parte dei controllori, il coinvolgimento delle associazioni di categoria in progetti di autocontrollo e di prevenzione degli illeciti;
9. misure atte a rendere la telematica un vero e proprio strumento di supporto della semplificazione attraverso:

- a) l'introduzione di regole, procedure e tecnologie comuni per la digitalizzazione dei processi, coinvolgendo gli enti locali liguri attraverso le opportune forme di concertazione;
- b) l'incentivazione e il supporto della Regione all'uso della telematica come forma di comunicazione interna e tra le diverse amministrazioni liguri;
- c) l'interoperabilità dei sistemi di autenticazione (nome utente, password) forniti dai vari enti, in modo da individuare standard comuni e permettere all'utente, con un'unica autenticazione, di accedere a servizi di diversi enti;
- d) regole per introdurre la fatturazione elettronica nell'ordinamento regionale.

La legge ha la finalità di stabilire una disciplina generale dell'attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti in un'ottica di certezza del diritto, partecipazione dei cittadini e semplificazione amministrativa. Al tal fine è prevista l'adozione di leggi regionali di semplificazione e di testi unici nonché la costante collaborazione fra uffici della Giunta ed uffici del Consiglio.

Vengono, così, indicati i principi generali cui deve ispirarsi la funzione legislativa e regolamentare regionale (programmazione, chiarezza, organicità e semplicità delle norme, proporzionalità, adeguatezza, snellezza, contenimento degli oneri amministrativi, etc.) prevedendo l'utilizzo dell'AIR (analisi impatto della regolamentazione) e della VIR (Verifica di impatto della regolazione).

Viene prevista l'adozione dell'Agenda normativa al fine di meglio pianificare e programmare gli interventi normativi regionali. Alla predisposizione dell'Agenda normativa, che ha durata biennale ed è presentata dal Presidente della Giunta all'approvazione del Consiglio, possono partecipare cittadini e parti sociali.

La legge dispone, inoltre, l'utilizzo di testi unici legislativi e regolamentari per materia o settore omogeneo (articolo 4) e che, periodicamente, la Giunta presenti al Consiglio disegni di legge di semplificazione volti a ridurre il numero delle leggi attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate e comunque ormai prive di efficacia nonché disegni di legge volti alla delegificazione in materie non coperte da riserva di legge.

Specifiche disposizioni prevedono che la Regione provveda periodicamente alla manutenzione del proprio *corpus* normativo con la correzioni di errori materiali, l'aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni normative, l'adeguamento alle disposizioni comunitarie e nazionali, e così via.

E' istituito, ai sensi dell'articolo 7, un gruppo tecnico di coordinamento Giunta-Consiglio al fine di garantire la costante collaborazione degli uffici nel processo di semplificazione. Il Gruppo tecnico di cui al comma 1 sviluppa linee guida e indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell'ATN, dell'AIR, della VIR e delle clausole valutative e propone azioni alle singole strutture della Giunta regionale idonee a favorire il processo di semplificazione. Il Gruppo tecnico si riunisce almeno due volte ogni anno e predisponde semestralmente una relazione sull'attività svolta al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

La nuova normativa intende garantire la più ampia partecipazione al processo normativo promuovendo la conoscenza dei propri atti di programmazione normativa e dei progetti di legge e di regolamento.

Importante è l'articolo 9 che introduce, al fine di migliorare la qualità della formazione, l'utilizzo degli strumenti dell'AIR, della VIR e dell'ATN (analisi tecnico normativa) nonché di

clausole valutative, che poi vengono disciplinate nel dettaglio dai successivi articoli da 1 a 13.

A completamento del quadro e delle descritte attività è disposta la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi.

Con la legge regionale 8 giugno 2011 n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) sono state disciplinate le modalità della produzione normativa regionale individuando gli strumenti mediante i quali perseguire gli obiettivi di:

1. determinazione della necessità dell'intervento normativo proposto;
2. preventiva comunicazione ed informazione sulla programmazione e sugli obiettivi delle iniziative legislative che si intendono intraprendere in modo da consentire processi di effettiva e trasparente partecipazione da parte di tutti i potenziali portatori di interesse nelle materie o nei settori da normare;
3. sussidiarietà;
4. proporzionalità rispetto alla dimensione ed alle condizioni dei destinatari della regolazione;
5. contenimento degli oneri amministrativi;
6. *accountability* ovvero rendere puntuale e trasparente conto del bilancio e, in generale, della correttezza ed efficacia dei propri atti normativi;
7. accessibilità;
8. chiarezza, semplicità ed organicità.

Per raggiungere tali obiettivi sono stati individuati i seguenti strumenti:

1. programmazione della produzione normativa regionale;
2. adozione dei sistemi di valutazione dell'effetto dell'azione legislativa AIR, VIR, clausole valutative, misurazione degli oneri amministrativi;
3. previsione di analisi tecnico normative;
4. redazione di testi unici;
5. delegificazione;
6. manutenzione e aggiornamento delle normative vigenti con una graduale e costante riduzione delle leggi in vigore.

L'Agenda normativa 2013 - 2014 e il Programma 2013 - 2014 delle strategie e degli interventi di semplificazione sono stati approvati all'unanimità con due risoluzioni del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nella seduta del 28 gennaio 2014.

La Giunta regionale con delibera n. 42 del 24 gennaio 2014 ha definito lo schema di ATN che deve accompagnare i disegni di legge e i regolamenti di iniziativa della Giunta regionale. Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 29 aprile 2014 viene definita la predisposizione di una scheda degli elementi finanziari ad integrazione dell'ATN stessa. Tale ulteriore scheda di accompagnamento risponde alle esigenze di cui all'articolo 81 della Costituzione che sancisce il principio costituzionale della copertura delle leggi di spesa, anche in attuazione della legge 196/2009 che all'articolo 17 stabilisce le modalità di copertura delle leggi di spesa dando attuazione al principio di cui all'articolo 81 sopra citato, e dell'articolo 1 del decreto legge n. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, rafforzando la partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, introduce un nuovo sistema di controllo delineato dal comma 2 del citato articolo 1 rendendo di fatto indispensabile l'adozione di apposite relazioni tecniche che esplicitino la quantificazione degli oneri e le relative coperture

Sempre per quanto riguarda l'ATN, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato una successiva deliberazione in data 16 settembre 2014 disponendo, in particolare, che l'ATN venga effettuata sulle proposte di legge nell'imminenza della loro iscrizione all'odg della Commissione tenendo conto della programmazione dei lavori e di eventuali segnalazioni da parte dei proponenti in ordine alla trattazione.

Nell'anno 2011 l'Agenda normativa ed il Programma delle strategie e degli interventi di semplificazione, erano stato approvati all'unanimità con risoluzione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nella seduta del 27 settembre 2011, mentre nel 2012 l'Agenda normativa e il Programma delle strategie e degli interventi di semplificazione non erano stati presentati in quanto era in corso di definizione un unico Programma pluriennale, formato anche a seguito delle consultazioni pubbliche dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali.

Ancora rilevante, in relazione a quanto si è esposto in principio del presente paragrafo per cui lo Statuto, secondo quanto previsto nell'articolo 16, comma 3, lettera b), riconosce espressamente al Consiglio regionale Assemblea Legislativa di provvedere "al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia", è la legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

L'articolo 10 della legge regionale 1 del 2011 introduce e disciplina un'altra delle principali innovazioni alla normativa, anch'essa da collocare nel quadro della valorizzazione delle funzioni e del ruolo del Consiglio delle Autonomie locali. Il comma 1 prevede. Infatti, che "il Consiglio delle Autonomie locali presenta annualmente entro il mese di marzo al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa un rapporto sullo stato delle autonomie, in cui sono evidenziate l'attività e le funzioni svolte nell'anno precedente". Al comma 2 del citato articolo 10 viene previsto che "ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), dello Statuto e all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n.25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio delle Autonomie locali, in collaborazione con gli enti locali, comunica periodicamente al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa i dati sull'attuazione della legislazione. A tal fine il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa stipula apposita convenzione con il Consiglio delle Autonomie locali".

Nel 2014 (così come nel 2013 e nel 2012) il Consiglio delle Autonomie locali non ha presentato la relazione sullo stato delle autonomie né dati o elementi sull'attuazione della legislazione.

4.5.1. Il *drafting* normativo e l'analisi di fattibilità

Il *drafting* normativo è previsto espressamente dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni, come uno degli strumenti (insieme all'analisi tecnico normativa, all'analisi di impatto della regolazione, alla verifica di impatto della regolazione e alle clausole valutative) di cui si avvale la Regione Liguria per il miglioramento della qualità della regolazione.

Da anni la Regione, al fine di produrre una normazione chiara e comprensibile, applica, nella redazione dei testi legislativi, le regole del *drafting* formale, che è attuato sia dalla Giunta e sia dal Consiglio regionale, secondo il manuale di tecnica legislativa elaborato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale.

La Regione ha adottato il primo manuale di tecnica legislativa elaborato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 92 del 15 luglio 1992 (Adozione del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi – Edizione dicembre 1991").

I principali progetti di legge sono oggetto di analisi tecnico-normativa da parte degli uffici competenti della Giunta e del Consiglio.

Per quanto riguarda la revisione periodica della normativa vigente, la stessa è prevista nel Programma 2013 - 2014 delle strategie e degli interventi di semplificazione, approvato all'unanimità con risoluzione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nella seduta del 28 gennaio 2014.

4.5.2. La manutenzione normativa

Nell'anno 2014, la tipologia prevalente delle norme riguarda le leggi di **manutenzione normativa**, che, su un totale di 42, sono **18**, seguite dalle **leggi di settore** in numero di **15**, dalle **leggi di bilancio** in numero di **5**, dalle **leggi istituzionali**, in numero di **3**, dalle **leggi intersettoriali**, in numero di **1**, e dalle leggi di **semplificazione normativa** e dalle leggi **provvedimento** in numero di **0**.

Nel 2013, la tipologia prevalente delle norme riguarda le leggi di manutenzione normativa, le quali, su un totale di 43, sono 25, seguite dalle leggi di settore in numero di 7, dalle leggi di bilancio in numero di 5, dalle leggi intersettoriali, in numero di 2, dalle leggi istituzionali, in numero di 3, dalle leggi di semplificazione normativa, in numero di 1, e dalle leggi provvedimento in numero di 0. Anche nel 2012, la tipologia prevalente delle norme riguardava le leggi di manutenzione normativa, le quali, su un totale di 52, erano 23, seguite dalle leggi di settore in numero di 21, dalle leggi di bilancio in numero di 5, dalle leggi intersettoriali, in numero di 3, dalle leggi istituzionali, in numero di 1, dalle leggi provvedimento e dalle leggi di semplificazione normativa, in numero di 0. Così, pure nel 2011, vi era la prevalenza delle leggi di manutenzione normativa, che, su un totale di 39, erano 19, seguite dalle leggi di settore, in numero di 7, dalle leggi di bilancio in numero di 4, insieme alle leggi intersettoriali, in numero di 4, dalle leggi istituzionali, in numero di 3, e dalle leggi provvedimento in numero di 1, insieme alle leggi di semplificazione normativa, in numero di 1.

Un indice per valutare la qualità normativa è rappresentato dall'utilizzo o meno della tecnica delle novelle, quando il legislatore, per esigenze di economia procedurale, provvede a modifiche normative mediante sostituzioni o integrazioni.

Se per certi aspetti la manutenzione normativa risponde positivamente all'esigenza di coordinare le normative, specialmente a seguito di modifiche, per contro, tale tecnica legislativa, presenta lo svantaggio di generare presso gli operatori e i cittadini, possibili difficoltà nell'individuazione del testo effettivamente vigente della legge.

In via generale, è da osservare che il contenimento dell'utilizzo della tecnica della novella e, quindi, il contenimento delle leggi di manutenzione, possa contribuire al miglioramento della qualità delle singole leggi e dell'intero complesso normativo.

La manutenzione dei testi normativi costituisce, comunque, uno degli aspetti più importanti dell'attività dell'Assemblea Legislativa che va esercitato nell'ambito delle diverse funzioni correlate alla qualità della legislazione.

La legge regionale 13 del 2011 sulla qualità della legislazione espressamente prevede che la Regione esercita la funzione legislativa e regolamentare nel rispetto dei seguenti principi: a) programmazione normativa; b) chiarezza, organicità e semplicità delle norme; c) snellezza delle procedure; d) analisi preventiva e verifica successiva dell'impatto della regolazione; e) contenimento degli oneri amministrativi; f) manutenzione e riordino costanti della normativa e g) proporzionalità e adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari.

La manutenzione e il riordino costante della normativa costituiscono, quindi, uno dei principi guida nella produzione normativa.

Dai dati relativi alle leggi e ai regolamenti approvati dalla Regione nel corso del 2013, infatti, le leggi di manutenzione, e cioè le leggi di modificazione di precedenti leggi sono quelle più numerose.

Come si è esposto, la tipologia prevalente delle norme regionali nel 2013, infatti, riguarda le leggi di manutenzione normativa, che sono 25 su un totale di 43 leggi approvate.

Sotto altro profilo, la manutenzione di leggi in tempi ravvicinati dovrebbe far ritenere una non completa attenzione alla fattibilità della legge, nel momento della sua predisposizione.

Occorre, tuttavia, rilevare che la manutenzione dell'ordinamento non è prerogativa esclusiva delle leggi di sola modifica.

Negli ultimi anni la manutenzione delle norme avviene anche in sede di leggi finanziarie e collegati e di leggi cosiddette "omnibus". Infatti, nel corso del 2014 sono state anche approvate leggi c.d. "omnibus", quali il collegato alla legge finanziaria, approvato con legge regionale 29 dicembre 2014 n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), o leggi multi settore, quali sono la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo), la legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia), la legge regionale 6 giugno 2014, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate)), la legge regionale 10 luglio 2014 n. 14 (Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento), la legge regionale 19 novembre 2014 n. 35 (Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

Modifiche alle leggi regionali sono contenute non soltanto nelle leggi di manutenzione normativa, nelle leggi finanziarie e nei collegati; infatti, spesso, le modifiche sono inserite nelle leggi di settore o nelle leggi classificate come tecnica mista, vale a dire contenenti sia modifiche sia disposizioni nuove o abrogazioni.

L'uso della tecnica della manutenzione normativa, e cioè delle leggi di modifica della legislazione vigente, se da un lato contribuisce all'aggiornamento della normativa ai nuovi elementi giuridici, sociali ed economici intercorsi nel periodo o che costituiscono nuovi obiettivi della legislazione, possono anche essere indici di "appesantimento" dell'ordinamento lì dove, senza un'accurata analisi complessiva di attuazione della normativa già vigente correlata ad un'analisi di fattibilità e di impatto della nuova normativa, genera la persistenza di numerose leggi modificate molte volte. Questo fenomeno delle leggi oggetto di numerose modificazioni, acquista poi, come si vedrà nel paragrafo 4.5.3. *Il riordino normativo*, ulteriore conferma in relazione alle modificazioni dei testi unici.

Così, ad esempio, si può vedere come alcune leggi siano state oggetto di numerosi e continui interventi normativi. Abbiamo, infatti, come di seguito si riporta, leggi modificate da 27 successive leggi, o da 21 leggi, o da 18 leggi, e così via.

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18. (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), modificata da 27 leggi: le leggi regionali 20 dicembre 1999, n. 41; 2 febbraio 2000, n.6; 24 febbraio 2000, n. 11; 27 marzo 2000, n. 29; 30 Ottobre 2000, n. 39; 18 dicembre 2000, n. 45; 24 luglio 2001, n. 21; 3 gennaio 2002, n. 2; 14 febbraio 2002, n. 8; 29 novembre 2004, n. 24; 4 agosto 2006, n. 20; 29 maggio 2007, n. 22; 3 luglio 2007, n. 23; 28 aprile 2008, n. 10; 6 giugno 2008, n. 14; 6 giugno 2008, n. 16; 28 ottobre 2008, n. 39; 24 dicembre 2008, n. 45; 9 aprile 2009, n. 10; 11 maggio 2009, n. 16; 4 dicembre 2009, n. 58; 24 dicembre 2010, n. 22; 12 aprile 2011, n. 7 ; 21 dicembre 2012, n. 50; 14 maggio 2013, n. 14; 23 dicembre 2013, n. 40 e 24 febbraio 2014, n. 1 (inoltre, è stata modificata con legge regionale 5 luglio 2011, n. 17, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 31 maggio 2012, n. 133).

Legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), modificata da 21 leggi: le leggi regionali 7 agosto 1996, n. 36; 29 aprile 1997, n. 15; 8 settembre 1999, n. 29; 2 ottobre 2000, n. 38; 3 settembre 2001, n. 28; 4 settembre 2001, n. 31; 13 agosto 2002, n. 31; 14 luglio 2006, n. 18; 31 ottobre 2006, n. 35; 2 febbraio 2007, n. 3; 6 giugno 2008, n. 12; 6 giugno 2008, n. 14; 6 agosto 2009, n. 31, 1 giugno 2011, n. 12; 4 ottobre 2011, n. 24; 5 ottobre 2011, n. 27; 26 ottobre 2011, n. 29; 6 agosto 2012, n. 27, 17 dicembre 2012, n. 46, 28 maggio 2014, n. 11 e 18 settembre 2014, n. 24.

Legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria), modificata da 18 leggi: le leggi regionali 1 dicembre 2006, n. 38; 3 aprile 2007, n. 14; 24 dicembre 2008, n. 44; 28 dicembre 2009, n. 63; 15 febbraio 2010, n. 2; 7 luglio 2010, n. 9; 7 luglio 2010, n. 10, 29 dicembre 2010, n. 23; 28 giugno 2011, n. 16; 12 aprile 2011, n. 8; 27 dicembre 2011, n. 38; 28 febbraio 2012, n. 3; 9 agosto 2012, n. 29, 20 dicembre 2012, n. 48, 14 maggio 2013, n. 14, 5 maggio 2014, n. 10, 10 luglio 2014, n. 15 e 29 dicembre 2014, n. 41.

Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), modificata da 15 leggi: le leggi regionali 3 aprile 2007, n. 14; 1 luglio 2008, n. 21; 25 novembre 2009, n. 57; 29 dicembre 2010, n. 23; 1 marzo 2011, n. 2; 27 dicembre 2011, n. 36; 9 agosto 2012, n. 29; 6 novembre 2012, n. 34; 20 dicembre 2012, n. 49, 21 dicembre 2012, n. 50, 14 maggio 2013, n. 12, 6 giugno 2014, n. 12, 10 luglio 2014, n. 16, 12 novembre 2014, n. 33 e 29 dicembre 2014, n. 41.

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), modificata da 12 leggi: le leggi regionali 17 giugno 2008, n. 17; 24 dicembre 2008, n.45; 6 agosto 2009, n. 31; 3 novembre 2009, n. 49; 29 giugno 2010, n. 8; 27 dicembre 2011, n. 37 , 5 aprile 2012, n. 9 , 4 febbraio 2013, n. 3 , 23 dicembre 2013, n. 40, 12 novembre 2014, n. 30, 19 novembre 2014, n. 35 e 29 dicembre 2014, n. 41.

Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), modificata da 11 leggi: le leggi regionali 21 aprile 1995, n. 32; 6 aprile 1999, n. 11; 11 agosto 1999, n. 23; 19 marzo 2002, n. 12; 19 marzo 2002, n. 13; 11 maggio 2009, n. 16; 28 dicembre 2009, n. 65; 9 novembre 2010, n.16; 26 ottobre 2011, n. 29 , 27 dicembre 2011, n. 37 e 19 luglio 2013, n. 24 .

Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), modificata da 8 leggi: le leggi regionali 18 dicembre 2000, n. 44; 3 gennaio 2001, n.2; 3 maggio 2002, n. 19; 3 dicembre 2007, n.38; 7 febbraio 2008, n. 1; 6 giugno 2008, n. 16 e dalla legge regionale 5 aprile 2012, n. 9 e 18 marzo 2013, n. 4.

Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria), modificata da 8 leggi: le leggi regionali 28 aprile 2008, n. 10; 6 giugno 2008, n. 14; 11 maggio 2009, n. 14; 28 giugno 2011, n. 15; 27 giugno 2012, n. 22; 9 agosto 2012, n. 29, 6 novembre 2012, n. 34 e 29 dicembre 2014, n. 41.

Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), modificata da 8 leggi: le leggi regionali 23 gennaio 2002, n. 1; 17 agosto 2006, n. 21; 4 luglio 2008, n. 22; 29 maggio 2012, n.21; 30 luglio 2012, n. 24, 21 dicembre 2012, n.50, 6 giugno 2014, n. 13 e 29 dicembre 2014, n. 41.

Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro), modificata da 7 leggi: le leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18; 28 dicembre 2009, n. 63; 15 febbraio 2010, n. 2; 7 dicembre 2010, n. 19; 11 marzo 2011, n. 5; 7 febbraio 2012, n. 1, 5 aprile 2012, n. 13 e 24 dicembre 2013, n. 43.

Legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) modificata da 7 leggi: le leggi regionali 22 febbraio 1995, n. 12; 12 marzo 2008, n. 9; 28 aprile 2008, n. 10; 27 giugno 2012, n. 22 e 20 dicembre 2012, n. 49, 19 luglio 2013, n. 24 e 12 novembre 2014, n. 34.

Legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale"), modificata da 5 leggi: le leggi regionali 6 agosto 2001, n. 27; 13 agosto 2002, n. 33; 2 gennaio 2003, n. 3; 11 maggio 2009, n. 18 e 5 aprile 2012, n. 10.

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d'impresa), modificata da 4 leggi: le leggi regionali 3 ottobre 2003, n. 24; 3 luglio 2006, n. 17; 9 agosto 2011, n. 22 e 27 dicembre 2011, n. 38.

Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 12/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali"), modificata da 4 leggi: le leggi regionali 2 aprile 2001, n. 7, 13 giugno 2001, n. 15, 7 dicembre 2006, n. 41 e 6 dicembre 2012, n. 42.

Un particolare aspetto della manutenzione normativa è quello relativo **al contenzioso costituzionale e quindi connesso o alla trattativa preliminare con gli uffici del Governo** o a quella conseguente all'impugnazione di disposizioni da parte del Governo. Infatti, nei casi in cui pare opportuno superare l'osservazione o l'impugnazione governativa, vengono, con successive leggi di modifica recepiti (a volte solo parzialmente) in legge regionale di modifica i contenuti delle osservazioni o delle impugnazioni medesime. Nel 2014, come indicato nelle relazioni ai progetti di legge, si è avuto **in 3 casi**, che sono della legge regionale 13 marzo 2014 n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia), della legge regionale 10 luglio 2014 n. 15 (Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.Re.Com))) e della legge regionale 19 novembre 2014 n. 35 (Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

4.5.3. Il riordino normativo

Negli ultimi anni, e in particolare nell'VIII e nella IX legislatura, quella in corso, si è registrata una tendenza alla semplificazione ed al riordino normativo anche attraverso l'**approvazione di testi unici**, testi normativi diretti a disciplinare organicamente interi settori.

La Regione ha, poi, adottato, con la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13, un insieme di strumenti del riordino normativo, che trovano attuazione anche nell'Agenda normativa e nel Programma delle strategie e degli interventi di semplificazione. Con riferimento all'utilizzo dello strumento dei testi unici si riporta di seguito l'articolo 4 della citata legge 13 del 2011:

"Articolo 4 (Testi unici)

1. La Regione promuove la predisposizione di testi unici legislativi e regolamentari che racchiudono l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.

2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia trovato sistemazione negli stessi, nonché le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato posizione nel testo, devono comunque essere abrogate.

3. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni dello stesso testo unico.

4. L'Agenda normativa di cui all'articolo 3 indica priorità e tempi con i quali la Giunta regionale provvede alla presentazione al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria dei testi unici.

5. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria può indicare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, all'interno dell'Agenda normativa i testi unici per i quali si adottano le procedure di cui all'articolo 47 dello Statuto, stabilendo i criteri e i principi ai quali attenersi per la redazione.

6. La redazione dei testi unici avviene con il supporto del Gruppo tecnico di coordinamento Giunta – Consiglio per il processo di semplificazione di cui all'articolo 7, integrato da funzionari delle strutture di volta in volta interessate, in relazione alla materia oggetto del testo unico."

L'attività di razionalizzazione delle norme è stata attuata anche attraverso l'approvazione di **testi unici** su alcune materie.

Nel 2014 sono stati **approvati 2 testi unici**, con la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

I testi unici vigenti nella legislazione regionale sono così **12** e si riportano di seguito:

1. Legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), il quale è stato **modificato da 16 leggi**. Esse sono le leggi regionali: 5 maggio 1992 n. 12; 1 marzo 1996, n. 9; 21 gennaio 1998, n.4; 24 febbraio 1999, n. 6; 3 agosto 2001, n. 23 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990, n. 38; 12 novembre 2001, n. 35; 29 dicembre 2003, n. 32; 17 agosto 2006, n.25; 1 dicembre 2006, n.38; 28 aprile 2008, n. 10); 6 giugno 2008, n. 14; 24 novembre 2008, n. 4); 24 dicembre 2008, n. 44; 6 agosto 2009, n. 33; 28 dicembre

2009, n. 63, 12 aprile 2011, n.8; 20 dicembre 2012, n. 48 e 29 dicembre 2014, n. 41.

2. Legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), che è stata modificata da 7 leggi. Esse sono le leggi regionali: 17 giugno 2003, n. 17 ; 9 agosto 2004, n. 11; 1 dicembre 2006, n. 40 ; 6 giugno 2008, n. 14; 11 maggio 2009, n. 13; 6 novembre 2012, n. 36 e 20 dicembre 2012, n. 48.

3. Legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana), che è stata modificata da 4 leggi. Esse sono le leggi regionali: 24 gennaio 2006, n. 1; 7 luglio 2010, n. 9; 28 dicembre 2009, n. 63 e 5 febbraio 2010, n. 2.

4. Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) che è stata modificata da 4 leggi. Esse sono le leggi regionali: 29 maggio 2007, n. 19; 28 aprile 2008, n. 10 , 16 febbraio 2009, n. 2 e 24 febbraio 2014, n. 2 .

5. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio), che è stata modificata da 12 leggi. Esse sono le leggi regionali: 6 giugno 2008, n.14; 24 novembre 2008, n. 42 ; 11 maggio 2009, n. 16 ; 10 novembre 2009, n. 53; 11 agosto 2011, n. 23; 4 ottobre 2011, n. 26; 5 dicembre 2011, n. 34; 27 dicembre 2011, n. 38; 9 agosto 2012, n. 31; 18 dicembre 2012, n. 47 e 13 giugno 2013, n. 17 e 19 novembre 2014, n. 36.

6. Legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea), che è stata modificata da 3 leggi. Esse sono le leggi regionali: 6 giugno 2008, n. 14 ; 27 dicembre 2011, n. 37 e 6 novembre 2012, n. 36.

7. Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari), che è stata modificata da 8 leggi. Esse sono le leggi regionali: 28 aprile 2008, n. 10; 6 giugno 2008, n.14; 11 maggio 2009, n. 16; 6 agosto 2009, n. 33; 9 agosto 2012, n. 3; 18 marzo 2013, n. 4; 24 febbraio 2014, n. 2 e 13 marzo 2014, n. 5

8. Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport), che è stata modificata da 7 leggi. Esse sono le leggi regionali: 3 agosto 2010, n. 12; 15 febbraio 2012, n. 2; 5 marzo 2012, n. 5; 29 novembre 2012, n. 39; legge regionale 13 giugno 2013, n. 16); 23 dicembre 2013, n. 40 e 7 agosto 2014, n. 23

9. Legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), che è stata modificata da 4 leggi, la legge regionale 9 agosto 2012, n. 31; 21 dicembre 2012, n. 50; 8 luglio 2013, n. 19 e 12 novembre 2014, n. 31

10. Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore), che è stata **modificata da 1 legge**, *la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40*.

11. Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio);

12. Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

Anche i testi unici presentano quel particolare fenomeno, già descritto al paragrafo precedente, delle numerose modifiche che sugli stessi intervengono e quelle problematiche che possono anche essere indici di “appesantimento” dell’ordinamento lì dove, senza un’accurata analisi complessiva di attuazione della normativa già vigente correlata ad un’analisi di fattibilità e di impatto della nuova normativa, genera la persistenza di numerose leggi modificate molte volte.

Di rilievo, inoltre, sono **numerose leggi che hanno disciplinato organicamente alcune materie o attività**.

Detta tendenza, già rilevante nell’VIII legislatura con l’approvazione di circa 80 leggi regionali di settore che avevano riordinato settori di materie ad oggetto il mercato del lavoro, i servizi sociali, la sanità, l’istruzione e la formazione, l’attività edilizia, e così via, è continuata nella IX legislatura, nel 2014 con le leggi regionali 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), 1 aprile 2014 n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), 1 aprile 2014 n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico), e 11 luglio 2014 n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei).

Con riferimento alle **clausole valutative** di cui di cui all’articolo 13 della legge regionale legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), le quali sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione di dette informazioni, le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse, le eventuali risorse finanziarie necessarie.

Nella legislazione regionale del 2014 viene prevista una clausola valutativa nell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2014, n. 6 “Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni”, r il quale “La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull’attuazione della presente legge”.

Le clausole che dispongono solamente relazioni sull’attuazione della legge sono 2 e vengono di seguito indicate:

Legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). Articolo 6 (Ente d'ambito)	Articolo 6, comma 8, 8. L'Ente d'ambito presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'attività svolta l'anno precedente.
Legge regionale 29 dicembre 2014 n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015). Articolo 11 (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa))	Articolo 11, comma 3, Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 13/2011, è aggiunto il seguente: "3 bis. Il Gruppo tecnico si riunisce almeno due volte ogni anno e predispose semestralmente una relazione sull'attività svolta al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria."

Le clausole valutative sono finalizzate essenzialmente alla verifica di impatto della regolazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), che consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Infatti, il comma 2 del citato articolo 12 dispone che la verifica di impatto della regolazione "può avvenire anche mediante l'inserimento di clausole valutative all'interno dei disegni di legge e con la metodologia della misurazione degli oneri amministrativi".

I casi in cui le leggi regionali vigenti prevedono una relazione della Giunta regionale o di altri organi (del Presidente della Giunta regionale, del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del Difensore Civico regionale, del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), del Consiglio delle Autonomie locali, dell'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza e dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani) al Consiglio regionale Assemblea Legislativa o alle sue Commissioni, sono riportati nell'Appendice al presente rapporto (Allegato G: Relazioni della Giunta regionale o di altri organi al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o alle sue Commissioni previste nella legislazione vigente al 31 dicembre 2014, strutturate per Commissioni consiliari competenti per materia).

Con riferimento ai tradizionali strumenti riportati anche nel Rapporto annuale sulla legislazione curato dalla Camera dei deputati, che si riportano, in sintesi, nella tabella che segue.

Tabella n. 39: Strumenti del riordino normativo

Strumenti del riordino normativo	
Norme sulla qualità redazionale della legislazione	La regione ha disciplinato le procedure relative alla qualità redazionale della formazione con la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni, che affronta in modo organico in due diversi titoli le tematiche della Qualità della regolazione e della semplificazione. La legge stabilisce la disciplina generale dell'attività

	<p>normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti quale elemento essenziale della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, nonché condizione per la trasparenza dell'azione pubblica e per la partecipazione dei cittadini.</p> <p>La Regione esercita la funzione legislativa e regolamentare nel rispetto dei seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programmazione normativa; b) chiarezza, organicità e semplicità delle norme; c) snellezza delle procedure; d) analisi preventiva e verifica successiva dell'impatto della regolazione; e) contenimento degli oneri amministrativi; f) manutenzione e riordino costante della normativa; g) proporzionalità e adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari. <p>E' prevista la legge regionale di semplificazione. La Giunta regionale presenta periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria disegni di legge di semplificazione, indicati nell'Agenda normativa, con i quali provvede alla riduzione progressiva del numero delle leggi attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia.</p> <p>La Regione promuove la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale per quanto attiene a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) correzione di errori materiali o imprecisioni; b) adeguamento dei rinvii interni ed esterni; c) inserimento di contenuti divenuti obbligatori per adeguamento alle disposizioni comunitarie e nazionali; d) adeguamento a sentenze; e) interpretazioni autentiche di disposizioni regionali. <p>Viene previsto che la Giunta regionale con il supporto del Gruppo tecnico, con un'unica legge o un unico regolamento, dispone periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui alle lettere da a) ad e) menzionate ovvero disposizioni di proroga o sospensione.</p> <p>E' stato costituito un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio per la qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa.</p> <p>Gli strumenti per conseguire il miglioramento della qualità della regolazione, sono indicati nell'articolo 9 della legge regionale 13 del 2011 e sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) analisi tecnico normativa; b) analisi di impatto della regolazione; c) verifica di impatto della regolazione; d) clausole valutative; e) drafting normativo. <p>Quanto, poi, agli strumenti di qualità della regolazione, lo Statuto contiene alcune disposizioni di rilievo. Con norma statutaria, infatti, è stato espressamente riconosciuto al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria di</p>
--	---

	<p>provvedere “al monitoraggio dell’attività regionale e alla verifica della sua efficacia” (articolo 16, comma 3, lettera b)).</p> <p>Articolo 20, comma 2, della legge regionale 25 del 2006 Articolo 20. (Programma di Governo e sua attuazione) 1. L’Assemblea legislativa discute il Programma di governo pre-sentato dal Presidente della Giunta regionale riferito all’intera legislatura e ai settori d’intervento regionale. 2. L’Assemblea esercita il controllo sull’attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati secondo quanto previsto dallo Statuto.</p>
Ha adottato il manuale di tecnica legislativa dell’Osservatorio Legislativo Interregionale	Sì. E’ stato adottato il primo manuale con Deliberazione del Consiglio regionale n. 92 del 15 luglio 1992 (Adozione del manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi - Edizione dicembre 1991”) Il secondo manuale è stato pubblicato sull’intranet regionale
Uso di formule standardizzate riferite a fattispecie normative tipiche	Sì
Ha previsto controlli sulla coerenza ordinamentale dei progetti di legge in relazione al Titolo V della Parte II della Costituzione	Sì
Ha previsto controlli sulla coerenza normativa dei progetti di legge	Sì
Ha previsto controlli sulla coerenza finanziaria dei progetti di legge	Avviene in sede di parere di compatibilità finanziaria della competente Commissione consiliare permanente
Cura un rapporto annuale regionale sulla legislazione. Ha in corso altre iniziative sulla qualità della legislazione (linguaggio normativo, glossari, organizzazione di convegni, seminari ed altri momenti di approfondimento sui temi della qualità normativa, raccolta e distribuzione di pubblicazioni e documenti in materia, etc.). Prevede altri strumenti sulla qualità redazionale della legislazione	Sì. A decorrere dal Rapporto sulla legislazione 2010 che aveva a riferimento l’attività dell’anno 2009.
Pubblicazione sul B.U.R.L. fonti notiziali a corredo della legge regionale	In calce ai testi di legge sono pubblicati nel B.U.R.L. la sintesi dei lavori preparatori ed eventuali note utili al fine di rendere più agevole la lettura delle norme, oltre ai testi coordinati. In particolare la nota informativa in calce alla singola legge regionale, contiene: dati relativi all’iter di formazione della legge; relazioni al Consiglio regionale; note agli articoli; indicazione della struttura regionale di riferimento.
Rettifiche di atti normativi (correzioni di errori materiali) pubblicate sul B.U.R.L.	Nel 2014 non vi sono rettifiche, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, relative a leggi approvate nell’anno.
Pubblicazione su mezzi a stampa o informatici descrizioni sintetiche dei contenuti essenziali delle leggi	Sul sito internet della Regione Liguria sono accessibili informazioni sull’attività del Consiglio regionale. In particolare l’articolo 8 della legge regionale 13 del 2011

	<p>dispone sulla comunicazione degli atti normativi, prevedendo che la Regione, al fine di promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di rafforzare l'impegno di tutti all'applicazione e al rispetto delle normative regionali, garantisce la più ampia conoscenza:</p> <p>a) dei propri atti di programmazione normativa;</p> <p>b) dei progetti di legge e di regolamento, nonché della documentazione a corredo, attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti e di ogni altro elemento informativo utile.</p>
Le proposte di legge sono accompagnate da relazioni	La relazione generale e la relazione agli articoli del progetto di legge

4.5.4. La semplificazione

La semplificazione delle norme e dei procedimenti è oggetto della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), che affronta in modo organico in due diversi titoli le tematiche della qualità della regolazione e della semplificazione.

L'articolo 3 della legge 13 prevede che la Giunta regionale approvi l'Agenda normativa nella quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa. L'Agenda normativa ha durata biennale ed indica in particolare, i provvedimenti normativi di riordino dell'ordinamento regionale; i provvedimenti normativi contenenti nuove discipline o innovativi dell'organizzazione amministrativa ed istituzionale della Liguria; i testi unici; le proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta; i disegni di legge di semplificazione; i provvedimenti che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnati dall'analisi tecnico normativa (ATN), dall'analisi di impatto della regolazione (AIR) e i provvedimenti da sottoporre alla verifica di impatto della regolazione (VIR) anche mediante la previsione di clausole valutative.

L'Agenda normativa 2013 - 2014 e il Programma 2013 - 2014 delle strategie e degli interventi di semplificazione sono stati approvati all'unanimità con due risoluzioni del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nella seduta del 28 gennaio 2014.

Nel 2014 non sono stati approvati due testi unici.

I **disegni di legge di semplificazione**, che si collocano nell'ambito della programmazione normativa, diventano uno strumento ordinario per il miglioramento e la razionalizzazione del sistema legislativo e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei servizi offerti alla collettività regionale.

Nel 2013 è stata approvata la legge regionale 14 maggio 2013, n. 13 (Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale), su iniziativa dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, con la quale sono state abrogate espressamente 38 leggi regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicate (articolo 2, comma 1, e allegato A alla proposta stessa).

L'articolo 5 della legge 13 del 2011, intitolato "Legge regionale di semplificazione" dispone che la Giunta regionale presenta periodicamente al Consiglio regionale – Assemblea Legislativa disegni di legge di semplificazione, indicati nell'Agenda normativa, con i quali provvede alla riduzione progressiva del numero delle leggi attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia. Detto

articolo poi, al successivo comma 2, dispone che la Giunta, regionale, con il supporto del Gruppo tecnico, presenti periodicamente al Consiglio regionale Assemblea Legislativa disegni di legge volti ad operare la delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta e alla semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo.

Nel titolo II della legge regionale 13 del 2011, gli articoli dal 15 al 25 riguardano la semplificazione. In particolare, l'articolo 15 individua le modalità operative e gli strumenti adottati al fine di promuovere la semplificazione amministrativa; l'articolo 16 prevede l'adozione di un programma triennale contenente le strategie di semplificazione favorendo la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione del programma stesso; l'articolo 17 stabilisce il coordinamento regionale per la semplificazione amministrativa; l'articolo 18 prevede criteri per le attività di vigilanza e controllo in ambito regionale tramite coinvolgimento delle associazioni di categoria in progetti che favoriscano sistemi di autovalutazione da parte dei destinatari e gli articoli dal 19 al 24 prevedono l'adozione di strumenti telematici a supporto del processo di semplificazione quali la comunicazione telematica, sistemi di autenticazione informatica, identità e domicilio legale, PEC, e così via.

Scopo della semplificazione è quello di rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese; ridurre i tempi burocratici; garantire l'omogeneità sul territorio regionale nella conduzione delle procedure e dei procedimenti amministrativi sia nelle modalità di accesso, sia nell'iter istruttorio; facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini e delle imprese favorendo la modalità dell'interlocutore unico; estendere l'uso dell'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese e favorire la rilevazione e la diffusione delle buone pratiche.

Per l'effettiva realizzazione delle azioni di semplificazioni è previsto il Programmazione triennale delle strategie di semplificazione, con il quale, secondo quanto indicato dall'articolo 16 della legge 13, sono definite: a) le linee fondamentali di azione; b) gli interventi qualificanti; c) le priorità di applicazione della misurazione degli oneri amministrativi; d) il crono programma annuale di attuazione; e) gli indicatori di risultato e f) l'analisi dei punti di forza e di debolezza.

Il programmi di semplificazione, coordinato con l'Agenda normativa, deve essere coerente con la strategia nazionale prevista dall'Agenda Digitale e recepire quanto indicato nell'Agenda per la Semplificazione 2015 - 2017 di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La Giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione del programma.

Il programma è coordinato con le previsioni dell'Agenda normativa di cui all'articolo 3 è approvato dalla Giunta regionale ed è presentato dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa che lo approva con apposita risoluzione, la quale può contenere modifiche e integrazioni e impartire indirizzi e direttive.

Per il raggiungimento delle finalità di semplificazione, la Regione Liguria svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle procedure e dei procedimenti amministrativi, promuove iniziative ed interventi volti a definire pratiche operative e soluzioni organizzative che consentano ai cittadini ed alle imprese modalità di accesso omogenee su tutto il territorio regionale mediante l'adozione di modulistiche uniformi in ambito regionale e cura la rilevazione ed il confronto delle procedure amministrative diffuse sul

territorio, anche mediante la costituzione di una banca dati regionale dei regolamenti e dei procedimenti degli enti locali liguri. Per lo svolgimento delle funzioni, la Giunta regionale procede mediante intese con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e mediante la costituzione di tavoli tecnici che prevedano anche la partecipazione delle associazioni di categoria delle parti sociali di volta in volta interessate.

Sotto il profilo del riordino e della semplificazione normativa, occorre rilevare che a partire dal 1999, alla consueta attività di manutenzione normativa, realizzata attraverso interventi mirati di singoli provvedimenti normativi di riordino settoriale, è stato dato l'avvio ad una più sistematica semplificazione del sistema normativo.

Con l'approvazione dei provvedimenti di semplificazione, la Regione Liguria ha provveduto all'espressa abrogazione di leggi e di regolamenti regionali, nonché all'abrogazione di leggi e regolamenti già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, e di alcune leggi regionali che, sia pure già abrogate, sopravvivevano nell'ordinamento in virtù di un regime transitorio in seguito esaurito.

Il riordino normativo della legislazione regionale ligure è stato avviato con l'approvazione della legge regionale 11 novembre 1999, n. 34 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale), con cui è stato realizzato il primo intervento di semplificazione, con cui sono state abrogate 400 leggi regionali.

L'attività di semplificazione e riordino normativo è poi proseguita nel 2001 con la legge regionale 3 gennaio 2001, n. 1 (Secondo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale), con cui sono state abrogate altre 27 leggi regionali, con con il terzo provvedimento di semplificazione, approvato con legge regionale 31 ottobre 2006, n. 31 (Terzo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale), sono state abrogate 36 leggi e 23 regolamenti regionali e, infine, con la legge regionale 14 maggio 2013, n. 13 (Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale), sono state abrogate 38 leggi regionali.

Le leggi di semplificazione sono uno strumento di snellimento dell'ordinamento, con cui la Regione Liguria ha inteso semplificare il sistema normativo mediante l'espressa abrogazione di leggi e di regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché alcune leggi regionali, che, sia pure già abrogate, sopravvivevano nell'ordinamento regionale in virtù di un regime transitorio in seguito esaurito.

C'è da sottolineare che, nel 2006, per la prima volta, il problema della semplificazione e della razionalizzazione normativa è stato affrontato in maniera complessiva, anche con riferimento ai regolamenti, che non erano stati considerati nelle due leggi di semplificazione precedenti.

Per comprendere la rilevanza delle leggi di semplificazione, occorre tener presente che l'individuazione delle leggi e dei regolamenti da abrogare ha comportato l'esame completo di tutta la normativa regionale vigente.

I provvedimenti di semplificazione costituiscono uno strumento con cui la Regione, per assicurare chiarezza, comprensione e leggibilità delle norme regionali in vigore, abroga espressamente un insieme di leggi e di regolamenti, assicurando così ai cittadini, alle imprese ed agli operatori la migliore conoscibilità della normativa regionale.

L'abrogazione espressa si presenta così, da un lato, come strumento di semplificazione e, dall'altro, come uno strumento di razionalizzazione della normativa vigente e ulteriore spinta per il miglioramento della normativa.

Infatti, la semplificazione e la qualità delle norme sono parte integrante del processo di riforma attualmente in atto nelle nostre istituzioni volto a rendere l'azione pubblica più efficiente, più rapida e più facilmente accessibile.


La semplificazione legislativa, per altro aspetto, evita la stratificazione delle norme, rende più rapide le procedure burocratiche e riduce l'incertezza delle situazioni giuridiche che contribuiscono ad accrescere la litigiosità e il moltiplicarsi delle procedure giudiziarie.

La Tabella n. 40, che segue, mostra la rappresentazione numerica del totale delle abrogazioni espressamente disposte dai tre provvedimenti di semplificazione, realizzati dal 1999 al 2014.

Tabella n. 40: Le leggi di semplificazione per legislatura

Legislatura	Legge di semplificazione	Leggi regionali abrogate	Regolamenti regionali abrogati
Sesta legislatura	Primo provvedimento di semplificazione legge regionale 34 del 1999	400	0
Settima legislatura	Secondo provvedimento di semplificazione legge regionale 1 del 2001	27	0
Ottava legislatura	Terzo provvedimento di semplificazione legge regionale 31 del 2006	36	23
Nona legislatura	Quarto provvedimento di semplificazione legge regionale 31 del 2006	38	0
TOTALE	4	501	23

Grafico n. 16: Le leggi di semplificazione per legislatura



4.5.5. Le abrogazioni

Sotto il profilo delle abrogazioni si evidenzia che su un totale di 1961 leggi, oltre a 3 leggi statutarie regionali, sono **abrogate espressamente 1021 leggi regionali**, delle quali 501 sono state abrogate espressamente attraverso le leggi di semplificazione dell'ordinamento.

Per quanto attiene ai regolamenti, sono complessivamente emanati 134 regolamenti regionale, di cui **abrogati espressamente 71 regolamenti regionali**, 23 dei quali sono stati abrogati dal terzo provvedimento di semplificazione.

L'importanza dello strumento dell'abrogazione espressa nelle leggi di semplificazione viene dimostrato dalla quantità delle abrogazioni disposte in sole tre leggi a confronto con l'intera produzione normativa. Infatti le abrogazioni operate con le tre leggi di semplificazione hanno abrogato 501 delle 1021 leggi complessivamente abrogate (pari al 49,07 per cento delle leggi abrogate) e, con una sola delle tre leggi di semplificazione, 23 dei 71 regolamenti espressamente abrogati (pari al 32,39 per cento dei regolamenti abrogati).

4.5.5.1. Le abrogazioni espresse (1970 - 2014)

Di seguito si riportano le indicazioni relative alle abrogazioni espresse disposte con leggi o regolamenti regionali nel periodo che va dall'istituzione della Regione al 31 dicembre 2014.

Tabella n. 41: Abrogazioni espresse (1970-2014)


	Leggi regionali	Regolamenti regionali
Leggi regionali promulgate e regolamenti regionali emanati (1970 – 2012)	1961 e 3 leggi statutarie	134
Totali leggi e regolamenti abrogati espressamente	1021 (pari al 52,06% delle leggi approvate)	71 (pari al 52,98% dei regolamenti approvate)

Tabella n. 42: Abrogazioni espresse (1970-2014)

ABROGAZIONI ESPRESSE di leggi e regolamenti dal 1970 al 2013	Leggi regionali abrogate	Regolamenti regionali abrogati
Abrogazioni espresse complessivamente disposte dalle leggi di semplificazione	501 leggi (49,07% delle abrogazioni espresse)	23 regolamenti (32,39 % delle abrogazioni espresse)
Abrogazioni espresse disposte da singoli provvedimenti	520 leggi (50,93% delle abrogazioni espresse)	48 regolamenti 67,61% delle abrogazioni espresse)
Totali leggi e regolamenti abrogati espressamente	1021 leggi	71 regolamenti

Il grafico qui sotto rappresentato mostra il totale delle abrogazioni espressamente disposte dal 1970 al 2014, distinguendo le abrogazioni espresse disposte dai tre provvedimenti di semplificazione e le abrogazioni espresse disposte da singole leggi diverse dalle leggi di semplificazione.

Grafico n. 17: Abrogazioni espresse di leggi e di regolamenti



4.5.5.2. Le abrogazioni disposte dalle leggi regionali di semplificazione

La Tabella n. 43, che segue, mostra la rappresentazione numerica del totale delle abrogazioni espressamente disposte dai quattro provvedimenti di semplificazione, realizzati dal 1999 al 2014.

Il primo dei quattro provvedimenti di semplificazione (la legge regionale 34 del 1999) ha realizzato una considerevole abrogazioni di leggi regionali; mentre il terzo dei tre provvedimenti (la legge regionale 31 del 2006) è stato caratterizzato dalla semplificazione anche dei regolamenti regionali.


Complessivamente sono stati abrogati espressamente 501 leggi regionali e 23 regolamenti regionali.

Tabella n. 43: Abrogazioni disposte dalle leggi di semplificazione

	Leggi regionali abrogate	Regolamenti regionali abrogati
Primo provvedimento di semplificazione Legge regionale 34 del 1999	400	0
Secondo provvedimento di semplificazione Legge regionale 1 del 2001	27	0
Terzo provvedimento di semplificazione Legge regionale 31 del 2006	36	23
Quarto provvedimento di semplificazione Legge regionale 13 del 2013	38	0
TOTALE leggi e regolamenti abrogati	501 leggi regionali	23 regolamenti regionali

I dati numerici contenuti nella Tabella sono raffigurati nel seguente grafico:

Grafico n. 18: Abrogazioni espresse disposte dalle leggi di semplificazione 1999-2014



Parte Quinta: La produzione normativa della Regione Liguria nel 2014 a confronto con quella delle altre Regioni

5. La produzione legislativa delle Regioni e Province autonome: dati quantitativi per l'anno 2014

Per la Liguria, si segnala in particolare che, con riferimento all'anno 2014, sono state approvate 42 leggi regionali.

Dal raffronto emerge come anche nel corso dell'anno 2014 la Liguria è tra le regioni che ha approvato il maggior numero di leggi. Con riferimento al numero delle leggi approvate, infatti, la Liguria nel 2014 si pone con 42 leggi al quinto posto, dopo le Regioni Toscana (con 60 leggi), Puglia (con 53 leggi), Abruzzo (con 51 leggi), Veneto (con 45 leggi).

Con riferimento alle leggi approvate nel periodo 2011 - 2014 la Liguria si pone con 176 leggi al quinto posto, dopo le Regioni Toscana (con 249 leggi), Abruzzo (con 226 leggi), Calabria (con 208 leggi) e Puglia (con 184 leggi).

Tabella n. 44: Raffronto della produzione legislativa delle Regioni e Province autonome nell'anno 2014

Regione o Provincia Autonoma	Numero di leggi approvate nel 2014	Numero di leggi approvate nel 2013	Numero di leggi approvate nel 2012	Numero di leggi approvate nel 2011	TOTALE anni dal 2011 al 2014
ABRUZZO	51	59	72	44	226
BASILICATA	37	20	36	27	120
CALABRIA	28	58	71	51	208
CAMPANIA	22	21	41	22	106
EMILIA-ROMAGNA	25	29	21	24	99
FRIULI-VENEZIA GIULIA	28	24	28	19	99
LAZIO	18	14	16	20	68
LIGURIA	42	43	52	39	176
LOMBARDIA	37	23	21	26	107
MARCHE	36	51	46	30	163
MOLISE	20	27	27	29	103
PIEMONTE	24	23	19	27	93
PUGLIA	53	46	46	39	184
SARDEGNA	37	40	26	27	130
SICILIA	29	25	51	26	131
TOSCANA	71	60	65	53	249
TRENTINO ALTO ADIGE	13	8	9	9	39
UMBRIA	29	33	29	20	111
VALLE D'AOSTA	16	21	37	36	110
VENETO	45	40	55	30	170
BOLZANO (PROV.)	12	17	23	16	68
TRENTO (PROV.)	15	19	26	19	79
Totale	688	701	817	633	2839

Nel confronto tra le leggi approvate dalle Regioni va tenuto conto dei dati relativi alle dimensioni delle leggi e, in particolare al numero complessivo degli articoli e dei commi di cui compongono. Tale confronto non è più possibile a seguito della cessazione nel 2012 della banca dati delle leggi regionali presso la Camera dei deputati.

Parte Sesta: Gli organi statutari

6. Gli organi statutari

Gli organi statutari considerati nel presente Rapporto sono quelli che hanno poteri di esprimersi sui procedimenti legislativi e amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa.

Ai sensi delle norme dello Statuto tali organi sono il Consiglio delle Autonomie Locali, la Consulta statutaria e il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro.

Non vengono considerati nel presente rapporto gli organi statutari di garanzia, quali il Comitato Regionale per le Comunicazioni e il Difensore Civico regionale, i cui rapporti annuali sulla propria attività sono presentati annualmente all'Assemblea Legislativa e possono essere consultati sulle relative pagine del sito web della Regione.

6.1. Il Consiglio delle Autonomie Locali

6.1.1. I principali riferimenti normativi

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) è previsto dagli articoli 13, 65, 66 e 67 dello Statuto regionale ed è disciplinato dalla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

La nuova disciplina legislativa del CAL, che ha sostituito la legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), ha assicurato maggior funzionalità ed efficacia all'attività del Consiglio delle Autonomie locali, sia sotto il profilo consultivo e sia sotto quello del confronto e della concertazione, nel rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate.

Il nuovo Consiglio delle Autonomie Locali è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa n. 1 del 14 marzo 2011 (Nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011, n.1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)) ed è stato insediato il 14 aprile 2011.

6.1.2. L'attività del Consiglio delle Autonomie Locali

Nell'anno 2006, anno di effettiva istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, il CAL si è riunito per la prima volta il 18 dicembre 2006.

Il CAL ha approvato il proprio regolamento interno con deliberazione n. 1 del 18 dicembre 2006, poi modificato, da ultimo con deliberazione n. 47 del 16 giugno 2008.

Il CAL non ha mai presentato proposte di legge.

Il CAL ha chiesto una volta alla Regione Liguria di sollevare questione di costituzionalità nei confronti di una legge dello Stato. Ciò è avvenuto nel 2011 con la deliberazione n. 128 con la quale, oltre a decidere in merito alla costituzione di un Gruppo di lavoro ANCI e URPL in materia di pianificazione territoriale, l'organo ha approvato una

risoluzione da presentare al Presidente della Giunta regionale per una proposta di impugnazione in via diretta della Regione Liguria alla Corte costituzionale avverso l'articolo 16 della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il CAL oltre ad esprimere pareri obbligatori ha anche rivolto numerose richieste di parere alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che consente a Comuni e Province di formulare – tramite il Consiglio delle Autonomie Locali – richieste di pareri in materia di contabilità pubblica.

Il CAL nel 2014 ha tenuto 6 sedute (oltre a 2 deserte e 2 rinviate) e ha approvato 19 deliberazioni.

Complessivamente, l'attività del CAL, dalla sua costituzione alla fine del 2014, si è articolata in 57 sedute (oltre alle 17 sedute rinviate o andate deserte) ed ha approvato **204** deliberazioni, delle quali 192 sono pareri espressi all'Assemblea Legislativa, come indicato nella seguente tabella:

Tabella n. 45: numero di sedute del CAL dal 2006 al 2014

CAL	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale
Numero di sedute	1	5 (oltre a 3 rinviate e 1 deserta)	6 (oltre a 2 rinviate ed 1 deserta)	3 (oltre a 2 rinviate)	6 (oltre a 1 deserta)	9 (oltre a 1 rinviate)	11 (oltre a 2 rinviate)	11	6 (oltre a 2 rinviate e 2 deserte)	57 (oltre a 12 rinviate e 5 deserte)
Numero di delibere	5	31	22	13	29	29	29	27	19	204

6.2. La Consulta Statutaria

6.2.1. I principali riferimenti normativi

L'organo di garanzia statutaria della Regione Liguria è la Consulta statutaria, come previsto dagli articoli 74 e 75 dello Statuto.

In attuazione dello Statuto è stata approvata la legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta Statutaria), successivamente modificata dalla legge regionale 14 del 2007 e dalla legge regionale 14 del 2008, con cui è stato disciplinato il funzionamento e l'organizzazione della Consulta statutaria. Le sue funzioni sono indicate dallo Statuto agli articoli 74 e 75.

La Consulta è stata insediata dal Presidente del Consiglio regionale il 18 maggio 2007 e con deliberazione n. 1 del 20 settembre 2007 ha approvato il proprio regolamento interno.

Il rapporto tra il parere della Consulta statutaria e i procedimenti consiliari è disciplinato dall'articolo 136 del Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa.

La Consulta statutaria esprime pareri su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali su:

- a) conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e regolamenti regionali di competenza consiliare;
- b) ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto.

Il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'Assemblea. Il parere sulla ripartizione delle competenze, se non accolto dagli organi regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione dell'Assemblea Legislativa.

Esprime parere obbligatorio sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10 dello Statuto. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.

La legge regionale istitutiva della Consulta introduce una particolare forma di obbligo espresso e rafforzato di motivazione nel caso uno dei componenti abbia manifestato dissenso sulla decisione adottata a maggioranza. In questo caso è previsto che le deliberazioni siano adeguatamente motivate sulle ragioni addotte dal dissenziente (articolo 4 della legge regionale 19 del 2006).

La Consulta si era insediata il 18 maggio 2007 ed ha una durata di 6 anni.

I componenti della Consulta statutaria sono decaduti il 18 maggio 2013 e nel corso del 2013 e del 2014 l'organo non è stato ricostituito.

6.2.2. L'attività della Consulta Statutaria

Con deliberazione n. 1 del 20 settembre 2007, la Consulta ha approvato il proprio regolamento interno (in Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 10 ottobre 2007, n. 41, parte II).

La Consulta non si è mai riunita nel 2014 perché l'organo non è stato ricostituito in prospettiva della sua soppressione prevista nella proposta di legge n. 365 dell'8 agosto 2014 "Modifiche ed integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)", di iniziativa dei componenti l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, proposta già approvata sia in prima lettura e sia in seconda lettura dal Consiglio regionale nelle sedute del 18 novembre 2014 e nella seduta del 4 febbraio 2015 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'11 Febbraio 2015, a norma dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Liguria.

Nel corso del 2013 la Consulta statutaria, che si era riunita 4 volte, non aveva espresso pareri in senso proprio e nessun parere o decisione era stato richiesto alla Consulta. Le Consulta Statutaria nelle riunioni di cui sopra non aveva adottato nessun atto formale.

Dal 2007 al 2013, la Consulta statutaria si è riunita 46 volte ed ha approvato complessivamente 14 deliberazioni (tutte dal 2007 al 2010).

Tabella n. 46: Numero di sedute e di deliberazioni della Consulta Statutaria

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Totale
Numero di sedute	7	6	6	6	7	10	4	46
Numero di deliberazioni	2	6	4	2	-	-	-	14

Nel 2007, la Consulta statutaria si è espressa 2 volte sull'ammissibilità di un'istanza referendaria.

Con la deliberazione n. 2 del 2007 è stata valutata negativamente l'ammissibilità dell'istanza del referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Nell'anno 2008, con la deliberazione n. 6 del 2008, la Consulta si è espressa negativamente sull'ammissibilità del progetto di legge ad iniziativa popolare recante "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni".

La Consulta ha inoltre reso, nel periodo dal 2007 al 2010, pareri su questioni istituzionali.

6.3. Il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro

6.3.1. I principali riferimenti normativi

Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro è previsto nell'articolo 68 dello Statuto vigente, il quale dispone che "il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro è organismo di consultazione della Regione in materia economica e sociale".

Il Consiglio è composto di rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale che ne disciplina il funzionamento.

Il Consiglio ha potestà d'iniziativa legislativa nell'ambito delle materie di competenza e secondo quanto previsto dalla legge regionale. Il Consiglio è articolato in sessioni specializzate per competenze.

Il comma 2 dell'articolo 68 dello Statuto riserva alla legge regionale le modalità ed i criteri di composizione e la disciplina del funzionamento del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro.

La materia è disciplinata dalla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro), modificata con leggi regionali 4 ottobre 2006, n. 26 e 3 aprile 2007, n. 14.

Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro non è stato mai costituito.

E' prevista la sua soppressione nella proposta di legge n. 365 dell'8 agosto 2014 "Modifiche ed integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)", di iniziativa dei componenti l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, proposta già approvata sia in prima lettura e sia in seconda lettura dal Consiglio regionale nelle sedute del 18 novembre 2014 e nella seduta del 4 febbraio 2015 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'11 Febbraio 2015, a norma dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Liguria.

APPENDICE

contenente i seguenti allegati

Allegato A: Schede di sintesi delle leggi regionali approvate e promulgate nel 2014

Allegato B: Indice cronologico delle leggi e dei regolamenti dell'anno 2014

Allegato C: Indice sistematico delle leggi e dei regolamenti dell'anno 2014

Allegato D: Articoli e commi abrogati totalmente dalle leggi regionali approvate nell'anno 2014

Allegato E: Tabelle dei provvedimenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del suo Presidente e dei provvedimenti della Giunta regionale e del suo Presidente previsti nelle leggi regionali del 2014

Allegato F: Ricorsi con ragioni dell'impugnazione governativa per la dichiarazione di illegittimità delle leggi regionali della Liguria del 2013 in relazione a ciascuna disposizione impugnata.

Allegato G: Relazioni della Giunta regionale o di altri organi al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o alle sue Commissioni previste nella legislazione vigente al 31 dicembre 2014, strutturate per Commissioni consiliari competenti per materia.

Allegato A: Schede di sintesi delle leggi regionali approvate e promulgate nel 2014

A.1. Sintesi sull'iniziativa legislativa e sui tempi di approvazione delle leggi regionali – anno 2014

LEGGI REGIONALI ANNO 2014				
DATA E NUMERO	TITOLO	INIZIATIVA LEGISLATIVA	TEMPI DI APPROVAZIONE decorrenti dall'assegnazione alla Commissione consiliare	TEMPI DI APPROVAZIONE decorrenti dall'assegnazione alla Commissione consiliare all'approvazione da parte dell'assemblea legislativa
LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014 N. 1	NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.	DDL n. 309 17/10/ 2013,	Giorni 130	Giorni 124 ----- Articolo 27 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014 N. 2	RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO.	DDL n. 323 30/12/2013	Giorni 48	Giorni 42 ----- Articolo 19 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

<p>LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2014 N. 3</p>	<p>MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998 N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)).</p>	<p>DDL n. 288 18/06/2013</p>	<p>Giorni 265</p>	<p>Giorni 258</p>
<p>LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2014 N. 4</p>	<p>NORME PER IL RILANCIO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA.</p>	<p>DDL n. 270 21/03/2013</p>	<p>Giorni 354</p>	<p>Giorni 347</p>
<p>LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2014 N. 5</p>	<p>MODIFICHE DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, URBANISTICA ED EDILIZIA.</p>	<p>DDL n. 333 05/03/2014</p>	<p>Giorni 8</p>	<p>Giorni 6</p> <p>-----</p> <p>Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)</p> <p>1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.</p>

<p>LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2014 N. 6</p>	<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE DA PARTE DEL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2000, N. 251 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHÉ DELLA PROFESSIONE OSTETRICA) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</p>	<p>testo unificato di PDL La proposta di legge n. 219 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Ezio Chiesa in data 7 maggio 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 219; PDL La proposta di legge n. 320 è stata presentata su iniziativa dei consiglieri Valter Ferrando, Alessandro Benzi, Antonino Miceli, Giuseppe Maggioni, Giancarlo Manti, Antonino Oliveri e Sergio Scibilia, in data 9 dicembre 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 320; INIZIATIVA MAGGIORANZA</p>	<p>Giorni 691</p>	<p>Giorni 686</p>
<p>LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 7</p>	<p>ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI.</p>	<p>DDL n. 322 19/12/2013</p>	<p>Giorni 103</p>	<p>Giorni 97</p>

<p>LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 8</p>	<p>DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO.</p>	<p>DDL n. 329 04/02/2014 <i>Il disegno di legge - ha assorbito la proposta di legge n. 285(di iniziativa dei Consiglieri Francesco Bruzzone, Edoardo Rixi, Maurizio Torterolo, Gino Garibaldi) "Disciplina della pesca nelle acque interne e per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne)"</i></p> <p>INIZIATIVA MISTA GIUNTA E MINORANZA</p>	<p>Giorni 55</p>	<p>Giorni 49</p>
<p>LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2014 N. 9</p>	<p>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2013, N. 8 (ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)).</p>	<p>PDL <i>La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Michele Boffa, Massimo Donzella, Luigi Morgillo, Giacomo Conti, Francesco Bruzzone, in data 8 aprile 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 337;</i></p> <p>INIZIATIVA UP</p>	<p>Giorni 27</p>	<p>Giorni 22</p> <hr/> <p>Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>
<p>LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2014 N. 10</p>	<p>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, N. 25 (DISPOSIZIONI SULL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA) E NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA.</p>	<p>PDL <i>La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Michele Boffa, Massimo Donzella, Luigi Morgillo, Francesco Bruzzone, Giacomo Conti, in data 16 aprile 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 341;</i></p> <p>INIZIATIVA UP</p>	<p>Giorni 12</p>	<p>Giorni 7</p>

<p>LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2014 N. 11</p>	<p>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) E ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 35 (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 79/409 DEL 2 APRILE 1979 SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI. MISURE DI SALVAGUARDIA PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE).</p>	<p>PDL <i>La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Francesco Bruzzone, Edoardo Rixi e Maurizio Torterolo, in data 18 febbraio 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 331;</i> INIZIATIVA MINORANZA</p>	<p>Giorni 97</p>	<p>Giorni 82 Articolo 6 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>
<p>LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2014 N. 12</p>	<p>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2003, N. 13 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2003)), ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2012, N. 25 (DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DEI PAZIENTI ALLE CONNESSIONI INTERNET SENZA FILI (CONNESSIONI WIRELESS) NELLE AZIENDE SANITARIE E STRUTTURE CONVENZIONATE).</p>	<p>DDL n. 342 29/04/2014 ;</p>	<p>giorni 38</p>	<p>Giorni 29</p>
<p>LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2014 N. 13</p>	<p>TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO.</p>	<p>DDL n. 325 08/01/2014</p>	<p>Giorni 148</p>	<p>Giorni 139</p>

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2014 N. 14	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI PER INTERVENTI SU IMMOBILI OGGETTO DI PROGRAMMI DI ALIENAZIONE E DI VALORIZZAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 37 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2012)) E ALLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1984, N. 39 (DISCIPLINA DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO).	DDL n. 339 16/04/2014	Giorni 85	Giorni 76
LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2014 N. 15	MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2014, N. 10 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, N. 25 (DISPOSIZIONI SULL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA) E NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA) E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2014, N. 9 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2013, N. 8 (ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM))).	PDL <i>La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Michele Boffa, Massimo Donzella, Luigi Morgillo, Francesco Bruzzone, Giacomo Conti, in data 27 giugno 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 355</i> INIZIATIVA UP	Giorni 13	Giorni 4 Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2014 N. 16	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SANITARIO.	DDL n. 327 08/01/2014	Giorni 182	Giorni 173

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014 N. 17	DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.	PDL <i>La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Giuseppe Maggioni, Giancarlo Manti, Antonino Oliveri, Sergio Scibilia, Gino Garibaldi, Lorenzo Pellerano, in data 9 dicembre 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 321</i> INIZIATIVA MISTA MAGGIORANZA E MINORANZA	Giorni 212	Giorni 203
LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014 N. 18	DISPOSIZIONI URGENTI DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)	DDL n. 343 15/05/2014	Giorni 82	Giorni 81
LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014 N. 19	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2013, N. 41 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2014)), ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE	DDL n. 353 26/06/2014	Giorni 36	Giorni 35 Articolo 13 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014 N. 20	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE	DDL n. 358 07/07/2014	Giorni 29	Giorni 28 Articolo 18 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014 N. 21	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014, N. 1 (NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI)	DDL n. 360 11/07/2014	Giorni 25	Giorni 24
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2014 N. 22	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO)	DDL n. 313 13/11/2013	Giorni 266	Giorni 264
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2014 N. 23	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT)	DDL n. 354 26/06/2014	Giorni 38	Giorni 36 Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
LEGGE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2014 N. 24	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO).	PDL <i>La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Francesco Bruzzone, Maurizio Torterolo e Edoardo Rixi, in data 18 agosto 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 369</i> INIZIATIVA MINORANZA	Giorni 40	Giorni 38 Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

<p>LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2014 N. 25</p>	<p>ISTITUZIONE DELLA BANCA DEL LATTE UMANO DONATO DELLA LIGURIA.</p>	<p>PDL <i>La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Roberta Gasco, Marco Melgrati, Antonino Miceli, Aldo Siri, Francesco Bruzzone, Marco Limoncini, Alessandro Benzi, Valter Giuseppe Ferrando, Raffaella Della Bianca, Alessio Saso, Alberto Marsella, Armando Ezio Capurro, Giancarlo Manti, Ezio Chiesa, Marco Scajola in data 20 maggio 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 344</i></p> <p>INIZIATIVA MISTA MAGGIORANZA E MINORANZA</p>	<p>Giorni 144</p>	<p>Giorni 131</p>
<p>LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2014 N. 26</p>	<p>RICONOSCIMENTO DELLE FUNZIONI DEL CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE LIGURIA - GENOVA.</p>	<p>DDL n. 364 30/07/2014</p>	<p>Giorni 74</p>	<p>Giorni 61</p>
<p>LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2014 N. 27</p>	<p>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N. 1 (INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI DICEMBRE 2009, GENNAIO E OTTOBRE 2010 E NEL CORSO DEGLI ANNI 2011, 2012 E 2013) E ALLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2011, N. 30 (MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI NEL TERRITORIO REGIONALE).</p>	<p>DDL n. 372 06/10/2014</p>	<p>Giorni 14</p>	<p>Giorni 14</p> <p>Articolo 9 (Dichiarazione d'urgenza)</p> <p>1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione</p>

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2014 N. 28	RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.	DDL n. 347 04/06/2014	Giorni 148	Giorni 145
LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2014 N. 29	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 15 (ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE LIGURIA) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	DDL n. 346 28/05/2014	Giorni 154	Giorni 151 Articolo 9 (Dichiarazione d'urgenza) 1.La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 30	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, N. 24 (RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI) E ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA).	DDL n. 293 10/07/2013	Giorni 489	Giorni 481
LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 31	NORME PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ESTRATTIVI A FINI MUSEALI, TURISTICI E RICREATIVI.	DDL n. 349 17/06/2014	Giorni 146	Giorni 138
LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 32	TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE.	DDL n. 359 11/07/2014	Giorni 124	Giorni 116
LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 33	DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E FONDAZIONI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.	DDL n. 367 18/08/2014	Giorni 70	Giorni 62

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 34	ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE LIGURIA.	DDL n. 374 20/10/2014	Giorni 23	Giorni 15 Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2014 N. 35	ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014, N. 21 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014, N. 1 (NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI)) E DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2014, N. 5 (MODIFICHE DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, URBANISTICA ED EDILIZIA).	DDL n. 371 02/10/2014	Giorni 48	Giorni 47 Articolo 3 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2014 N. 36	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO).	DDL n. 350 17/06/2014	Giorni 152	Giorni 151 Articolo 25 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2014 N. 37	III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014.	DDL n. 380 17/11/2014	Giorni 10	Giorni 9 Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2014 N. 38	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)).	DDL n. 384 17/11/2014	Giorni 10	Giorni 9 Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2014 N. 39	MISURE PER SEMPLIFICARE E FACILITARE L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE DESTINATE ALLE IMPRESE LIGURI COLPITE DA ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI.	DDL n. 387 27/11/2014	Giorni 5	Giorni 5 Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014 N. 40	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2015).	DDL n. 381 17/11/2014	Giorni 32	Giorni 32 Articolo 37 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014 N. 41	DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2015	DDL n. 382 17/11/2014	Giorni 42	Giorni 32 Articolo 35 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

<p>LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014 N. 42</p>	<p>BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2015-2017</p>	<p>DDL n. 383 17/11/2014</p>	<p>Giorni 42</p>	<p>Giorni 32</p> <hr/> <p>Articolo 16 (Entrata in vigore) 1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2015.</p>
<p>MEDIA DELL'ANNO 2014 PER LE 42 LEGGI REGIONALI</p>				<p>Media dell'anno 2014 per le 42 leggi regionali (giorni 4.481 : 42 leggi) Media 107 giorni</p>
<p>MEDIA DELLA LEGISLATURA IN CORSO PER LE 194 LEGGI APPROVATE</p>				<p>Media della legislatura in corso per le 194 leggi approvate (giorni 16.511 per 194 leggi approvate) Media 85 giorni (non è compresa la legge statutaria)</p>

Allegato B: Indice cronologico delle leggi e dei regolamenti dell'anno 2014

B.1. Indice cronologico delle leggi regionali anno 2014

LEGGI REGIONALI

IX LEGISLATURA

ANNO 2014

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.

(B. U. 26 febbraio 2014, n. 2 - Parte I)

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2

Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo.

(B. U. 26 febbraio 2014 n. 2 - Parte I)

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)).

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4

Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 13 marzo 2014, n. 5

Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 31 marzo 2014, n. 6

Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 5 maggio 2014, n. 9

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.)).

(B. U. 7 maggio 2014 n. 6 - Parte I)

Legge regionale 5 maggio 2014, n. 10

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica.

(B.U. del 7 maggio 2014, n. 6 - Parte I)

Legge regionale 28 maggio 2014, n. 11

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale).

(B. U. 4 giugno 2014 n. 7 - Parte I)

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 12

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate).

(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio.

(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 14

Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento).
(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 15

Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.))).
(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 16

Disposizioni in materia di trasporto sanitario.
(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.
(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 18

Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).
(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 19

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione.
(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione.
(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).
(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 22

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo).
(B. U. 13 agosto 2014 n. 11 - Parte I)

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 23

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo Unico della normativa in materia di sport).

(B. U. 13 agosto 2014 n. 11 - Parte I)

Legge regionale 18 settembre 2014, n. 24

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(B. U. 24 settembre 2014 n. 12 - Parte I)

Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 25

Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria.

(B. U. 15 ottobre 2014 n. 13 - Parte I)

Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 26

Riconoscimento delle funzioni del circolo dipendenti Regione Liguria - Genova.

(B. U. 15 ottobre 2014 n. 13 - Parte I)

Legge regionale 21 ottobre 2014, n. 27

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).

(B. U. 22 ottobre 2014 n. 14 - Parte I)

Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 28

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013.

(B. U. 3 novembre 2014 n. 15 - S.S. I. - Parte I)

Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 29 Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 30

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 31

Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33

Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 34

Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 35

Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

(B. U. 20 novembre 2014 n. 17 - Parte I)

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(B. U. 20 novembre 2014 n. 17 - Parte I)

Legge regionale 27 novembre 2014, n. 37

III variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

(B. U. 28 novembre 2014 n. 18 - Parte I)

Legge regionale 27 novembre 2014, n. 38

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)).

(B. U. 28 novembre 2014 n. 18 - Parte I)

Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 39

Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi metereologici.
(B. U. 3 dicembre 2014 n. 19 – Parte I)

Legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015).
(B. U. 22 dicembre 2014 n. 20 – Parte I)

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015.
(B. U. 30 dicembre 2014 n. 21 – Parte I)

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017.
(B. U. 30 dicembre 2014 n. 21 – S.S. I - Parte I)

B.2. Indice cronologico delle leggi statutarie anno 2014

nessuna

Nel 2014 è stata approvata in prima lettura, dal Consiglio regionale, nella seduta del 18 novembre 2014, la proposta di legge statutaria n. 365 dell'8 agosto 2014 "Modifiche ed integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)", di iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ha lo scopo, tra l'altro, di ridurre il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza da cinque a tre con la previsione di un solo Vice Presidente del Consiglio regionale e di un solo Segretario (in luogo dei due attualmente previsti) e, per la parte relativa agli organi regionali, di sopprimere la Consulta statutaria e il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro. La proposta di legge è stata approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale il 4 febbraio 2015 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 11 febbraio 2015, n. 4, parte I, ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Liguria.

B.3. Indice cronologico dei regolamenti regionali anno 2014

REGOLAMENTI REGIONALI

IX LEGISLATURA

ANNO 2014

Regolamento regionale 9 aprile 2014, n. 1

Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)” ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”.

(B.U. del 16 aprile 2014, n. 5 – Parte I)

Regolamento 9 aprile 2014, n. 2

Regolamento regionale di attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere).

(B. U. 16 aprile 2014 n. 5 – Parte I)

Allegato C: Indice sistematico delle leggi e dei regolamenti regionali dell'anno 2014

INDICE SISTEMATICO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI IX LEGISLATURA ANNO 2014

STATUTO E LEGGI STATUTARIE

Nel 2014 è stata approvata in prima lettura, dal Consiglio regionale, nella seduta del 18 novembre 2014, la proposta di legge statutaria n. 365 dell'8 agosto 2014 "Modifiche ed integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)", di iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ha lo scopo, tra l'altro, di ridurre il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza da cinque a tre con la previsione di un solo Vice Presidente del Consiglio regionale e di un solo Segretario (in luogo dei due attualmente previsti) e, per la parte relativa agli organi regionali, di sopprimere la Consulta statutaria e il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro. La proposta di legge è stata approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale il 4 febbraio 2015 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 11 febbraio 2015, n. 4, parte I, ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto della Regione Liguria.

Allegato C: Indice sistematico delle leggi regionali e dei regolamenti dell'anno 2014

INDICE SISTEMATICO

TITOLO PRIMO ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

CAPO PRIMO NORMATIVA ISTITUZIONALE

Legge regionale 5 maggio 2014, n. 9

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.)).
(B. U. 7 maggio 2014 n. 6 - Parte I)

Legge regionale 5 maggio 2014, n. 10

Modifiche Alla Legge Regionale 17 Agosto 2006, N. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica.

(B.U. del 7 maggio 2014, n. 6)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 15

Modifica alla legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica) e abrogazione della legge regionale 5 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.))).

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 26

Riconoscimento delle funzioni del circolo dipendenti Regione Liguria - Genova.

(B. U. 15 ottobre 2014 n. 13 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33

Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

**CAPO SECONDO
PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI REGIONALI**

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione.

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

**CAPO TERZO
CONSIGLIERI REGIONALI E GRUPPI CONSILIARI**

**CAPO QUARTO
PERSONALE E UFFICI**

**CAPO QUINTO
BILANCIO E CONTABILITA'**

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 12

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate).

(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 19

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 28

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013.

(B. U. 3 novembre 2014 n. 15 - S.S. I. - Parte I)

Legge regionale 31 ottobre 2014, n. 29

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 34

Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Legge regionale 27 novembre 2014, n. 37

III variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

(B. U. 28 novembre 2014 n. 18 - Parte I)

Legge regionale 19 dicembre 2014, N. 40

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015).

(B. U. 22 dicembre 2014 n. 20 - Parte I)

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015.
(B. U. 30 dicembre 2014 n. 21 – Parte I)

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42
Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017.

(B. U. 30 dicembre 2014 n. 21 – S.S. I - Parte I)

CAPO SESTO FINANZE E PATRIMONIO

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 14
Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento).
(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 – Parte I)

CAPO SETTIMO AUTONOMIE LOCALI

TITOLO SECONDO SERVIZI SOCIALI

CAPO PRIMO ASSISTENZA SANITARIA

Legge regionale 31 marzo 2014, n. 6
Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.
(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 – Parte I).

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 12
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)),

alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate).

(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 10 luglio 2014, n. 16

Disposizioni in materia di trasporto sanitario.

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 - Parte I)

Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 25

Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria.

(B. U. 15 ottobre 2014 n. 13 - Parte I)

**CAPO SECONDO
IGIENE E VETERINARIA**

**CAPO TERZO
ASSISTENZA SOCIALE**

**CAPO QUARTO
ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO**

**CAPO QUINTO
CULTURA**

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 31

Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

**CAPO SESTO
SPORT**

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 23

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo Unico della normativa in materia di sport).
(B. U. 13 agosto 2014 n. 11 - Parte I)

CAPO SETTIMO FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO OTTAVO COOPERAZIONE

TITOLO TERZO SVILUPPO ECONOMICO

CAPO PRIMO TURISMO

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2

Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo.

(B. U. 26 febbraio 2014 n. 2 - Parte I)

Legge regionale 13 marzo 2014, n. 5

Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7

Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 22

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo).

(B. U. 13 agosto 2014 n. 11 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

Regolamento regionale 9 aprile 2014, n. 1

Modifiche al regolamento regionale n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)” ed al regolamento regionale n. 3/2010 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)”.

(B.U. del 16 aprile 2014, n. 5 – Parte I)

CAPO SECONDO AGRICOLTURA E FORESTE

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4

Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 – Parte I)

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

(B. U. 16 luglio 2014 n. 9 – Parte I)

CAPO TERZO ZOOTECNIA

CAPO QUARTO ECONOMIA MONTANA

CAPO QUINTO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(B. U. 20 novembre 2014 n. 17 – Parte I)

CAPO SESTO FIERE E MERCATI

**CAPO SETTIMO
ARTIGIANATO**

**CAPO OTTAVO
INDUSTRIA**

**CAPO NONO
LAVORO E OCCUPAZIONE**

**CAPO DECIMO
INTERVENTI CONSEGUENTI A CALAMITA'**

Legge regionale 21 ottobre 2014, n. 27

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).

(B. U. 22 ottobre 2014 n. 14 - Parte I)

Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 39

Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi meteorologici.

(B. U. 3 dicembre 2014 n. 19 - Parte I)

**CAPO UNDICESIMO
ACQUE MINERALI, CAVE E TORBIERE**

**TITOLO QUARTO
ASSETTO DEL TERRITORIO**

**CAPO PRIMO
URBANISTICA E EDILIZIA**

Legge regionale 13 marzo 2014, n. 5

Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 30

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

(B. U. 14 novembre 2014 n. 16 - Parte I)

CAPO SECONDO EDILIZIA SOCIALE

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)).

(B. U. 19 marzo 2014 n. 3 - Parte I)

Legge regionale 27 novembre 2014, n. 38

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)).

(B. U. 28 novembre 2014 n. 18 - Parte I)

CAPO TERZO PARCHI

CAPO QUARTO CACCIA E TUTELA DELLA FAUNA

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

Legge regionale 28 maggio 2014, n. 11

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale).

(B. U. 4 giugno 2014 n. 7 - Parte I)

Legge regionale 18 settembre 2014, n. 24

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).
(B. U. 24 settembre 2014 n. 12 - Parte I)

**CAPO QUINTO
PESCA E ACQUACOLTURA**

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.
(B. U. 2 aprile 2014 n. 4 - Parte I)

**CAPO SESTO
BENI AMBIENTALI**

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.
(B. U. 26 febbraio 2014, n. 2 - Parte I)

Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13

Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio.
(B. U. 11 giugno 2014 n. 8 - Parte I)

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).
(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 35

Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).
(B. U. 20 novembre 2014 n. 17 - Parte I)

**CAPO SETTIMO
TUTELA DALL'INQUINAMENTO**

**CAPO OTTAVO
DIFESA DEL SUONO**

**CAPO NONO
TRASPORTI, PORTI E COMUNICAZIONI**

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 18

Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).
(B. U. 6 agosto 2014 n. 10 - Parte I)

**CAPO DECIMO
VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI**

.....

Allegato D: articoli di legge e commi abrogati totalmente dalle leggi regionali approvate nell'anno 2014

Articoli di legge e commi abrogati totalmente dalle leggi regionali approvate nell'anno 2014

Articoli di legge abrogati dalle leggi regionali approvate nell'anno 2014		
n.	Articoli di legge abrogati	dalla legge regionale
1	Articolo 44 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento della disciplina e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)	Legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)
2	Articolo 34 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione gestione e controllo in campo ambientale)	
3	Articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8)	Legge regionale 13 marzo 2014 n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia)
4	Articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2001 n. 44 (Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali))	Legge regionale 1 aprile 2014 n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)
5	Articolo 60 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	

6	Articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2001 n. 37 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali)	Legge regionale 6 giugno 2014 n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)
7	Articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2009 n. 16 (Disposizioni urgenti ed adeguamento della normativa regionale)	
8	Articolo 75 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni	Legge regionale 10 luglio 2014 n. 16 (Disposizioni in materia di trasporto sanitario)
9	Articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1996 n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati)	
10	Articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2012 n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213	Legge regionale 5 agosto 2014 n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione)
11	Articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2001 n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti)	Legge regionale 12 novembre 2014 n. 30 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001 n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))
12	Articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2008 n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)	Legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)
13	Articolo 29 della legge regionale 6 giugno 2008 n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)	
14	Articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009 n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale)	

15	Articolo 44 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
16	Articolo 45 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
17	Articolo 46 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
18	Articolo 47 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
19	Articolo 48 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
20	Articolo 49 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
21	Articolo 50 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
22	Articolo 51 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	

23	Articolo 52 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
24	Articolo 53 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
25	Articolo 54 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
26	Articolo 55 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
27	Articolo 56 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
28	Articolo 57 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
29	Articolo 58 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	
30	Articolo 59 della legge regionale 13 giugno 2011 n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)	

31	<p>Articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2012 n. 31 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7/2/2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 in materia di disciplina dell'attività estrattiva e proroga di termini di cui alla legge regionale 1/12/2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali (Creuze))</p>	
32	<p>Articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2012 n. 31 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7/2/2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 in materia di disciplina dell'attività estrattiva e proroga di termini di cui alla legge regionale 1/12/2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali (Creuze))</p>	
33	<p>Articolo 12 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi)</p>	
34	<p>Articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo)</p>	

35	Articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia)	
36	Articolo 5 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia)	
37	Articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari)	Legge regionale 12 novembre 2014 n. 33 (Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
38	Articolo 22 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari)	
39	Articolo 23 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari)	
40	Articolo 84 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)	
41	Articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni), alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro))	

42	<p>Articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni), alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro))</p>	
43	<p>Articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 47 (Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore)</p>	
44	<p>Articolo 11 della legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private)</p>	
45	<p>Articolo 15 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 29 (Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali)</p>	
46	<p>Articolo 10 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari))</p>	
47	<p>Articolo 77 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria)</p>	<p>Legge regionale 12 novembre 2014 n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria)</p>
48	<p>Articolo 5 della Legge regionale 19 novembre 2014 n. 35 (Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))</p>	<p>Legge regionale 19 novembre 2014 n. 35 (Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia)</p>

49	Articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia)	
50	Articolo 56 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
51	Articolo 57 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	
52	Articolo 58 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	
53	Articolo 59 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	
54	Articolo 60 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	
55	Articolo 61 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	
56	Articolo 116 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	
57	Articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)	
58	Articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)	
59	Articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)	
60	Articolo 25 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)	

61	Articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))
62	Articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 14 (Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla Centrale regionale di acquisto)
63	Articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010)
64	Articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013)
65	Articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) (Legge finanziaria 2013)
66	Articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale)
67	Articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2013, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale) e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163(Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni)
68	Articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014)

69	<p>Articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate))</p>	
69		

Commi abrogati dalle leggi regionali approvate nell'anno 2014		
n.	Commi abrogati	dalla legge regionale
1	Comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 2009 n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale)	Legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)
2	Comma 13 dell'articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)	Legge regionale 1 aprile 2014 n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)
3	Comma 14 dell'articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)	
4	Comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica	Legge regionale 5 maggio 2014, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica)
5	Comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica	

6	Comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)	Legge regionale 28 maggio 2014 n. 11 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006 n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale)
7	Comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.	Legge regionale 6 giugno 2014 n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 (Disposizioni per la formazione de bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2003) alla legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012 n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate)
8	Comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1996 n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati)	Legge regionale 10 luglio 2014 n. 16 (Disposizioni in materia di trasporto sanitario)
9	Comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))	Legge regionale 7 agosto 2014 n. 22 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))
10	Comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))	
11	Comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria)	Legge regionale 12 novembre 2014 n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria)
12	Comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria)	
13	Comma 3 bis dell'articolo 105 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)
14	Comma 3 dell'articolo 116 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	

15	Comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)	Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41
16	Comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)	
17	Comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)	
18	Comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)	
19	Comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)	
20	Comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria)	
21	Comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)	
22	Comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)	
23	Comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)	

24	Comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni)	
25	Comma 10 bis 1 dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)	
26	Comma 10 ter dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)	
27	Comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012)	
28	Comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 29 (Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali)	
28		

Allegato E: Tabelle dei provvedimenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del suo Presidente e dei provvedimenti della Giunta regionale e del suo Presidente previsti nelle leggi regionali del 2014

Tabella dei provvedimenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del suo Presidente e dei provvedimenti della Giunta regionale e del suo Presidente previsti nelle leggi regionali del 2014.

LEGGE	n. leggi con provv.	n. provv. Cons.	Provvedimenti del Consiglio	Provvedimenti del Presidente del Consiglio	n. leggi con provv.	n. provv. Giunta	Provvedimenti della Giunta	n. provv. Pres. G.	Provvedimenti del Presidente della Giunta
LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014 N. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)	1	1	Art. 6 comma 8 - Il Consiglio regionale prende atto della relazione sull'attività svolta dall'ente d'ambito (ATO) di cui all'art. 6		1	1	Art. 7 comma 3 - La Giunta regionale nomina a supporto del Comitato di coordinamento un nucleo di valutazione e verifica		
		1	Art. 14 comma 2 - approvazione, anche a stralcio del Piano di gestione dei rifiuti, dei criteri per l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani			1	Art. 7 comma 3 - La Giunta regionale stabilisce le regole per il funzionamento del Comitato		
						1	Art. 8 comma 4 - verifica di congruenza dei piani d'ambito		
						1	Art. 21 comma 5 - definizione, sentita la Commissione consiliare competente, di durata, composizione e modalità di funzionamento delle consulte	1	Art. 11 comma 1 - esercizio dei poteri sostitutivi
						1	Art. 24 comma 1 - la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia		
LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014 N. 2	1	1	Articolo 13 (Modifiche all'articolo 10		1	1	Art. 8 quater - La Giunta, sulla base degli obiettivi strategici contenuti nel		

(Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo)			della l.r. 33/2006) comma 1 - il Consiglio approva su proposta della Giunta il Piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale			Piano di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, emana bandi per la selezione delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 8 bis, determinando l'ammontare delle risorse al suddetto bando destinate	
		1	Articolo 15 (Modifiche all'articolo 4 della l.r 34/2006) - Approvazione su proposta della Giunta del Piano pluriennale regionale dello spettacolo dal vivo		1	Art. 13 comma 4 - la Giunta definisce i criteri e le procedure di concessione e di erogazione dei contributi regionali	
LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2014 N. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))					1	1	Art. 4 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 10/2004) - Approvazione delle linee guida per l'autogestione dei servizi accessori
LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2014 N. 4) Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra)					1	1	Art. 4 comma 1 - Individuazione degli ambiti territoriali a vocazione agro-forestale
						1	Art. 4 comma 2 - Definizione delle linee guida per la formazione dei piani di gestione per ciascun ambito territoriale
						1	Art. 4 comma 3 - Sottoscrizione di convenzioni con imprese agricole e Pubblica Amministrazione destinate allo svolgimento di attività tese alla tutela

								dell'ambiente, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura del territorio con particolare attenzione all'assetto idrogeologico	
							1	Art. 6 comma 6 - Definizioni delle modalità attuative delle disposizioni sulla banca regionale della terra	
							1	Art. 8 comma 1 - Criteri per la concessione di contributi a fondo perduto per Comuni e consorzi	
LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2014 N. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia)						1	1	Art. 4 comma 2 (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2) - Definizione delle modalità e tempistiche per l'esposizione dei prezzi nelle località balneari	
LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2014 N. 6 (Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni)						1	1	Art. 1 comma 2 - Disciplina l'organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica	
							1	Art. 2 - Relazione della Giunta alla Commissione consiliare sull'attuazione della legge 6/2014	
LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)						1	1	Art. 2 comma 1 - la Giunta stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne da parte delle province, nonché per la regolamentazione della pesca nelle acque che ricadono su province diverse	
							1	Art. 2 comma 2 - Approvazione della carta ittica regionale	
							1	Art. 3 comma 1 - Nomina della Commissione tecnico-consultiva regionale	
							1	Art. 25 - Ripartizione delle tasse sulle concessioni regionali per la pesca nelle acque interne	
LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2014 N.	1	1	Ufficio di Presidenza Art. 1						

10 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica			comma 2 e 4 (modifica legge 25/2006) - Nomina capo ufficio stampa e vice capo ufficio stampa				
LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2014 N. 11 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale)						1	1
							1
LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2014 N. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)						1	1
							1
LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2014 N. 16 (Disposizioni in materia di trasporto sanitario)						1	1
							1

						in emergenza urgenza		
LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014 N. 19 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione)					1	1	Art 6 che introduce l'art. 10 bis nella legge regionale 34/2006 - Definizione di criteri e modalità nei bandi per la concessione di sovvenzioni straordinarie a sostegno dell'attività di spettacolo dal vivo	
LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014 N. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione)					1	1	Art. 2 comma 4 - Individuazione delle partecipazioni azionarie da dismettere	
						1	Art. 7 comma 2 - Atti di indirizzo in materia di personale e per la definizione di criteri e modalità per l'attuazione del principio di contenimento dei costi per il personale	
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2014 N. 23 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))					1	1	Art. 5 che introduce l'art. 30 bis alla legge regionale 40/2009 che prevede accordi di programma per eventi sportivi	
LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2014 N. 25 (Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria)					1	1	Art. 8 - Prevede l'istituzione di un regolamento per l'attuazione della legge n. 25/2014	
LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2014 N. 26 (Riconoscimento delle funzioni del Circolo dipendenti Regione Liguria – Genova)	1	1	Ufficio di Presidenza - Art. 3 - Convenzioni con il Cral		1	1	Art. 3 - Convenzioni con il Cral	
LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2014 N. 27 (Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti					1	1	Art. 3 comma 3 che introduce il comma 5 bis all'art. 2 della legge regionale 1/2010 - Deliberazione Giunta regionale sulle modalità per agevolare l'accesso al credito delle imprese colpite da eventi alluvionali	

per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))									
							1		Art. 8 - Modalità operative per la tracciatura dei flussi di rifiuti provenienti dal ripristino dei luoghi alluvionati
LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 31 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi)						1	1		Art. 4 comma 5 - Criteri e linee guida per le modalità di valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi e per la presentazione delle domande di autorizzazione
							1		Art. 9 comma 3 - Atto di indirizzo condizioni tecniche e amministrative per l'autorizzazione alla riapertura del museo minerario di Gambatesa
LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)						1	1		Art. 2 - Approvazione disposizioni attuative del testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche
LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014 N. 33 (Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)						1	1		Art. 3 comma 2 - Approvazione di modifiche dello statuto delle aziende di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
							1		Art. 7 - Nomina del revisore unico per le aziende di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
							1		Art. 10 comma 2 - Presa d'atto del bilancio delle aziende di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e nomina di un commissario ad acta per il bilancio delle aziende di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
							1		Art. 10 comma 3 - Indirizzi e criteri uniformi in materia di contabilità delle aziende di servizi alla persona e fondazioni

							derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	
						1	Art. 13 comma 4 - Scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del commissario ad acta	
						1	Art. 13 comma 5 - Scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina di un commissario straordinario	
						1	Art. 10 comma 5 - Approvazione della fusione di più aziende e approvazione dello statuto della nuova azienda derivante dalla fusione delle aziende incorporate	
						1	Art. 16 comma 2 - Trasformazione di azienda in fondazione o associazione di diritto privato	
						1	Art. 17 comma 2 - Soppressione dell'azienda con nomina di un commissario liquidatore e successiva estinzione dell'azienda e devoluzione del patrimonio residuo	
LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2014 N. 36 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio))						1	Art. 9 che sostituisce l'art. 5 della legge regionale 1/2007 - La Giunta regionale si sostituisce ai Comuni inadempienti nell'adozione del Piano contenente i criteri relativi al rilascio dell'autorizzazione all'apertura e quello relativo al trasferimento di sede	
LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2014 N. 38 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))						1	Art. 1 che introduce un nuovo articolo 20 bis che al comma 2 rimette alla Giunta regionale la disciplina delle misure di compensazione per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	
LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014						1	Art. 3 che introduce il comma 10 bis dell'art. 31	

N. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015)						della legge 10/2008 - la Giunta regionale definisce i criteri per la misura dei contributi agli enti territoriali che ne facciano richiesta in materia di interventi infrastrutturali	
					1	Art. 6 che al comma 1 inserisce un nuovo comma 1 bis all'articolo 14 della legge 33/2013 - la Giunta regionale approva la ricognizione dei beni e dei mezzi beneficiari dei contributi vincolati all'esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale	
					1	Art. 6 che al comma 2 inserisce dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge 33/2013 il comma 2/quarter - la Giunta determina il canone per la messa a disposizione da parte del gestore che cessa il servizio di beni	
					1	Art. 7 che sostituisce l'art. 4 della legge regionale 42/2006 - la Giunta approva il piano operativo annuale	
	1	1	Art. 7 comma 6 che modifica l'art. 9 della legge regionale 42/2006 - Approvazione del programma strategico digitale della Regione Liguria		1	Art. 18 comma 4 - Approvazione delle linee guida per l'adesione di soggetti alle convenzioni della stazione unica appaltante e approva il programma annuale di razionalizzazione della spesa concernente beni comuni inclusa l'energia elettrica e il gas	
					1	Art. 18 comma 11 - Sentita la commissione consiliare competente adotta ulteriori disposizioni concernenti le modalità di funzionamento della stazione unica appaltante (SUA)	
					1	Art. 19 comma 9 - Decisione sulla Valutazione di Impatto Ambientale per opere e impianti di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge 38/1998	
					1	Art. 25 comma 2 che modifica l'art. 9 della legge regionale 4/2013- La Giunta approva la documentazione tecnico finanziaria idonea a comprovare la copertura dei costi edilizi di cui all'art. 9 della legge regionale 4/2013 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la	

						salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi))	
						Art. 33 comma 6 - Definizione delle modalità con le quali si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 6	Art. 26 comma 2 che aggiunge il comma 1 bis all'art. 6 bis della legge regionale 29/1983 - Decisioni sul ricorso amministrativo per i casi di mancato rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione sismica
LEGGE	n. leggi con provv.	n. provv. Cons.	Provvedimenti del Consiglio	Provvedimenti del Presidente del Consiglio	n. leggi con provv.	n. provv. Giunta	Provvedimenti della Giunta
TOTALI	5	7			22	57	2

Allegato F: Ricorsi con ragioni dell'impugnazione governativa per la dichiarazione di illegittimità delle leggi regionali della Liguria del 2014 in relazione a ciascuna disposizione impugnata.

Di seguito si riportano gli estremi delle leggi regionali dell'anno 2014 impuginate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale con indicazione, per ciascuna di esse dei motivi dell'impugnativa:

Legge regionale impugnata dal Governo	Atto di impugnazione
<p>Legge regionale 18 settembre 2014 n. 24 Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).</p>	<p>Delibera C.d.M. del: 23-10-2014 / Impugnata</p> <p>La legge regionale , che detta modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), presenta aspetti di illegittimità costituzionale , relativamente alle norme di seguito specificate per i motivi indicati , in quanto eccede dalle competenze regionali violando l'articolo 117, secondo comma , lettera s) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'Ambiente e dell'ecosistema.</p> <p>In particolare :</p> <p>1) L'articolo 1 inserisce il comma 4-ter nell'articolo 34 della l.r. 29/1994, stabilendo che "Nell'arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall'articolo 18, commi 1, 2, 3, e 5, della l. 157/1992 e dalle altre normative vigenti in materia". La formulazione del comma citato permette, quindi, che l'attività venatoria possa continuare ad essere svolta sulla base delle disposizioni normative statali e regionali vigenti anche in caso di provvedimento sospensivo del calendario venatorio disposto dal Giudice Amministrativo. Tale previsione regionale risulta essere in contrasto con la normativa statale di settore e, in particolare, con quanto disposto dai commi quarto e quinto dell'articolo 18 della l. 157/92. La menzionata legge quadro nazionale, infatti, all'articolo 18, comma 4 stabilisce che "4. Le regioni, sentito l'Istituto Nazionale Fauna Selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria". Il successivo comma 5 prevede che " 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso".</p> <p>Le disposizioni statali citate dispongono che le regioni emanino annualmente il calendario venatorio e il relativo regolamento, sentito l'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (oggi confluito nell'ISPRA), indicando espressamente il numero delle specie cacciabili, il numero dei capi abbattibili, nonché le tre giornate di caccia settimanali fisse o a scelta. A tal proposito, si sottolinea che la citata legge quadro definisce i criteri minimi generali di tutela della fauna selvatica, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività venatoria in materia differenziata sul territorio, assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilità. In particolare, il prelievo di individui delle varie specie deve essere collegato alla accertata</p>

	<p>disponibilità di fauna e alla capacità della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica, sotto la supervisione dell'Istituto superiore per la protezione ricerca ambientale (ISPRA). Di conseguenza, consentire la caccia in assenza di calendario venatorio permette di esercitare il prelievo senza quelle indicazioni relative al cantiere giornaliero e stagionale e alle giornate venatorie che risultano imprescindibili in quanto garanzia del rispetto di una valutazione di utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie interessate.</p> <p>Sulla necessità di disciplinare il prelievo venatorio con atto amministrativo e non con provvedimento legislativo, anche la Corte nella sentenza n. 116 del 2012 ha chiarito che “la disciplina statale richiamata dal ricorrente (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992), la quale, secondo quanto recentemente chiarito da questa Corte, prescrive la forma del provvedimento amministrativo per l'adozione del calendario venatorio regionale, finalizzato a modulare sulle specifiche condizioni dell'habitat locale le previsioni generali recate dalla normativa statale riguardo ai periodi di esercizio dell'attività venatoria e alle specie cacciabili (sentenze n. 105 e n. 20 del 2012).” e ancora “L'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che «Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica» (ora l'ISPRA), «pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria (...)». Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, con tale formula la disposizione statale esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012). Detta interpretazione appare, d'altronde, coerente, oltre che con la tendenziale corrispondenza del calendario venatorio alle stagioni di caccia, con l'esigenza che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo – anche tramite il prescritto parere dell'ISPRA – a scadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni.”.</p> <p>Pertanto, la norma regionale in esame, contrastando con le citate disposizioni statali in materia di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, si pone in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in detta materia.</p> <p>2) l'articolo 2 della legge regionale in questione sostituisce il comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994, prevedendo che “ 4. E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata.”.</p> <p>Quanto disposto dalla nuova formulazione del citato comma 4 si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento recata dalla L. 157/92 che all'articolo 21, comma 1, lett. m) vieta espressamente il “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate”. Le disposizioni regionali in questione, di contro, consentono surrettiziamente il prelievo anche su terreno innevato stabilendo condizioni e definizioni non contemplate dalle disposizioni statali che rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa regionale. Pertanto, la norma contenuta nell'articolo 2 della legge regionale risulta invasiva della potestà legislativa esclusiva statale in materia di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” ponendosi in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.</p> <p>Per i motivi sopra esposti, le norme regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.</p> <p>Considerato, inoltre, che le disposizioni regionali in questione, entrate in</p>
--	---

	<p>vigore il giorno 25 settembre u.s., sono immediatamente efficaci e direttamente idonee a compromettere irreparabilmente la fauna selvatica, appaiono sussistere i presupposti per sollecitare alla Corte Costituzionale la concessione delle misure cautelari previste dall'articolo 35 della L. 87/1953, come modificato dall'articolo 9 della L. 131/2003.</p>
<p>Legge regionale 5 agosto 2014 n. 21 Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).</p>	<p>Delibera C.d.M. del: 30-9-2014 / Impugnata L'articolo 5 della legge regionale n. 21/2014, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale in tema di rifiuti, viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (con riferimento alla potestà legislativa esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"). Inoltre, dal momento che la normativa statale è attuativa di quella europea, viola l'art. 117, comma 1, della Costituzione.</p> <p>In particolare, la disposizione censurata inserisce l'articolo 24-bis nella l.r. n. 1/2014. Tale norma assoggetta "i gestori di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non siano in grado di assicurare, tramite idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica, la separazione fra la frazione secca e la frazione umida e la successiva stabilizzazione di quest'ultima" all'obbligo di presentare alla Regione e alla Provincia, entro il 30 settembre 2014, dei "programmi di adeguamento", nei quali, individuati gli interventi di adeguamento necessari, è fissato il crono-programma di realizzazione degli stessi, da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2015 (comma 1). La mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui al comma 1 da parte dei gestori delle discariche nei termini indicati, ovvero la mancata approvazione di detti programmi nell'ambito della conferenza di cui al comma 3, comporta la immediata decadenza ope legis dell'autorizzazione all'esercizio (comma 7). La mancata realizzazione degli interventi per il trattamento dei rifiuti nei termini previsti comporta la sospensione ope legis dell'autorizzazione all'esercizio (comma 8). A carico dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che conferiscono i propri rifiuti indifferenziati agli impianti di discarica, è posto l'obbligo di presentare, entro il 31 ottobre 2014, dei "programmi organizzativi" che indicano le azioni volte ad incrementare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili, le azioni finalizzate all'avvio o al potenziamento della raccolta differenziata della frazione organica, con il conseguente conferimento, a partire dal 1° gennaio 2015, a specifici impianti di trattamento diversi dalle discariche, la determinazione e relativa tempistica della percentuale di intercettazione della frazione organica da raggiungere (comma 2). La mancata presentazione o approvazione di questi programmi organizzativi, ovvero la mancata realizzazione degli interventi per la raccolta differenziata nei termini previsti, comporta il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica (comma 9).</p> <p>I provvedimenti in merito ai programmi di adeguamento e ai programmi di organizzazione sono adottati dalla Provincia nell'ambito di una conferenza di servizi che deve concludersi entro il 31 dicembre 2014 (comma 3). Sino all'adozione di tali provvedimenti "Gli impianti di discarica continuano ad operare con le modalità operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso..." (comma 5).</p> <p>La disciplina descritta, procrastinando sino al 31 dicembre 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati, consente il conferimento, sino a tale data, di rifiuti urbani indifferenziati, in contrasto con il disposto degli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'art. 17 del d.lgs. n. 36/2003, difatti, dispone, al comma 1, che "Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate" (detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2008 per effetto dell'art. 1, comma 184, L. 296/2006). Il comma 7 dispone, altresì, che "Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina".</p> <p>La disposizione regionale impugnata contrasta con la normativa statale di riferimento, e in particolare con l'articolo 7 del citato d.lgs. n. 36/2003, di attuazione della Direttiva discariche (1999/31/CE), anche sotto un altro</p>

	<p>profilo.</p> <p>A norma del comma 9, infatti, la mancata presentazione da parte dei comuni di programmi organizzativi volti ad implementare la raccolta differenziata, o la mancata approvazione degli stessi da parte della Provincia, comporta "il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica". Così disponendo, il divieto di conferimento di rifiuti indifferenziati è limitato ai soli comuni che non hanno presentato i programmi organizzativi, in evidente contrasto con l'art. 7, d.lgs. n. 36/2003, che fissa il principio secondo cui "i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento (...)". A questa regola generale è possibile derogare nei soli casi previsti dallo stesso articolo 7, ovvero quando si tratti di "rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile" (lettera a) oppure di "rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente" (lettera b). La sola raccolta differenziata, quindi, non fa venire meno la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali, se oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei RUB da collocare in discarica, non viene dimostrato che il trattamento non contribuisce a prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. La disposizione regionale censurata, nella parte in cui consente ai comuni che hanno presentato il programma organizzativo, il conferimento tout court in discarica della frazione dei rifiuti indifferenziati che residuano dalla raccolta differenziata senza subordinarlo alla previa verifica che il trattamento, per le caratteristiche del rifiuto, non sia necessario, contrasta con le disposizioni statali di riferimento appena richiamate.</p> <p>Sotto un diverso profilo, i commi 7 e 8 della disposizione censurata, nel disciplinare casi di decadenza e di sospensione ope legis dell'autorizzazione all'esercizio non previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 208, d.lgs. n. 152/2006), appaiono finalizzati a legittimare una ulteriore fase transitoria di conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica, in violazione della direttiva 2008/98/UE.</p> <p>Alla luce delle precedenti considerazioni, si evidenzia che le disposizioni recate dai commi 5, 7, 8, 9 dell'articolo 24-bis appaiono in contrasto, oltre che con la normativa nazionale sopra citata, anche con la consolidata e ben nota giurisprudenza della Corte Costituzionale.</p>
<p>Legge regionale 31 marzo 2014 n. 6 Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>Delibera C.d.M. del: 22-5-2014 / Impugnata</p> <p>La legge della regione Liguria n. 6/2014, recante "Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n.251 (disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni", presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale.</p> <p>1) L'articolo 1, comma 1, prevede che "il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l.251/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati".</p> <p>Tale previsione è in contrasto con i principi fondamentali sanciti dalle disposizioni statali vigenti, e in particolare con le disposizioni contenute nell'articolo 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, secondo le quali l'attività libero professionale c.d. intramoenia è consentita a determinate condizioni e con determinate modalità solo ai medici e ai dirigenti del ruolo sanitario. Invece con riferimento alle professioni sanitarie di cui alla legge n.251/2000, che riguarda le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione</p>

	<p>ostetrica, è previsto che esse possano svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito dell'intramoenia d'equipe, quale attività di supporto.</p> <p>L'attività intramoenia, infatti, costituisce una specificità, espressamente introdotta dalla legge n.662/1996 e poi disciplinata, nei principi, dal d. lgs. n.229/1999 di modifica del d.lgs. n.502/1992 e s.m.i., nonché dalla legge 3 agosto 2007, n.120 e s.m.i.</p> <p>In particolare l'art.15-quinquies del d. lgs.n.502/1992 e s.m.i. ha definito le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari con particolare riferimento all'attività libero professionale, consentendo ai medici e ai dirigenti del ruolo sanitario di poterla esercitare, salvaguardando, al contempo, il corretto equilibrio tra le attività istituzionali e l'attività libero-professionale. Inoltre l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.412 ha sancito l'unicità del rapporto di lavoro nell'ambito del servizio sanitario nazionale, correlandolo al principio di incompatibilità, all'esclusività ed all'assenza del conflitto di interessi.</p> <p>Occorre osservare, a tal riguardo, che la disciplina dell'attività intramoenia coinvolge una pluralità di profili, strumentali al perseguimento del più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni preordinate alla tutela della salute. Essa, infatti, presuppone un equilibrato bilanciamento di interessi potenzialmente confliggenti: da un lato, quello dei professionisti a svolgere l'attività libero professionale; dall'altro, quello dello Stato a garantire che il Servizio sanitario nazionale, preordinato a dare attuazione ad un diritto fondamentale come la tutela della salute, agisca secondo principi di imparzialità, efficienza ed efficacia. E' proprio per il raggiungimento di tale delicato equilibrio che il legislatore statale ha subordinato l'attività professionale intramuraria a determinate condizioni e modalità di esercizio. Essa, infatti, costituisce una deroga al principio dell'esclusività del rapporto col Servizio sanitario nazionale e, quindi, necessita di precise garanzie e, soprattutto, di uniformità di regolamentazione su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Ciò è ancora più evidente ove si consideri che lo stesso principio di esclusività del rapporto col servizio sanitario nazionale, finalizzato, come detto, a garantire l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia di quest'ultimo, si pone in potenziale contrasto col principio del libero esercizio delle professioni, anch'esso costituzionalmente tutelato. Pertanto, il contemperamento tra i predetti due principi, con la definizione delle relative deroghe, eccezioni e modalità di attuazione, necessita di una disciplina unitaria sull'intero territorio nazionale, non essendo ammissibile una regolamentazione differenziata da parte delle varie regioni, specialmente con riguardo all'individuazione delle categorie di soggetti che possono svolgere l'attività intramuraria.</p> <p>Pertanto la previsione introdotta dall'art.1, comma 1, della citata legge regionale lede i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al richiamato articolo 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, violando, conseguentemente, l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>La particolare cogenza nei confronti delle regioni delle disposizioni statali in materia di attività libero professionali intramoenia si desume peraltro dall'art.19 del d.lgs. n.502/1992 ai sensi del quale i principi desumibili da tale decreto legislativo, e pertanto anche quelli desumibili dal citato art.15-quinquies, costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute e norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.</p> <p>2)L'articolo 1, commi 2 e 3, l'art. 2 e l'art. 3, inscindibilmente connessi con la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, sopra censurata, sono anch'essi incostituzionali per gli stessi motivi evidenziati sub 1.</p> <p>Per i motivi esposti le disposizioni sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127, Cost.</p>
<p>Legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio</p>	<p>Delibera C.d.M. del: 18-4-2014 / Impugnata La legge della Regione Liguria n. 1/2014, recante "Norme per l'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico e alla gestione integrata dei rifiuti" presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 8, comma 3, all'articolo 10, comma 1, all'articolo 11 e all'articolo 15, comma 2, lettere</p>

<p>idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.</p>	<p>c) ed e), per i motivi di seguito specificati.</p> <p>L'articolo 8, comma 3, secondo cui il Piano d'ambito "deve prevedere agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli comuni", contrasta con l'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'articolo 21, comma 19, d.l. n. 201/2011, che attribuisce alla Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI) il compito di definire, sulla base dei principi stabiliti con legge dello Stato, i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e l'individuazione delle agevolazioni tariffarie, tramite la previsione di "forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge". Poiché la disposizione appena richiamata è espressione della potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, cui – per consolidata giurisprudenza costituzionale - sono riconducibili le disposizioni statali che attribuiscono all'AEEGSI il compito di approvare le tariffe (si vedano le sentenze C. Cost. nn. 246/2009; 307/2009; 29/2010; 142/2010; 63/2013), la disposizione regionale censurata viola l'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione.</p> <p>L'articolo 10, comma 1, che attribuisce ai comuni già appartenenti alle comunità montane con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti la possibilità di "gestione autonoma del servizio" si pone in contrasto con i criteri relativi alla modalità dell'organizzazione del servizio idrico fissati nel d.lgs. n. 152/2006, violando l'articolo 117, comma 2, lettera e) (tutela della concorrenza) e lettera s) (tutela dell'ambiente) della Costituzione. La disciplina del servizio idrico integrato (SSI) contenuta nel Codice dell'ambiente, specialmente nella parte in cui concerne la forma di gestione del servizio e le procedure di affidamento dello stesso, è infatti funzionale al superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche e alla razionalizzazione del mercato, garantendone la concorrenzialità e l'efficienza (C.Cost. sentenze n. 142 e n. 29 del 2010; n. 246 del 2009).</p> <p>Una deroga generale e astratta al principio di unitarietà della gestione del SII sancito dall'articolo 147, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006, quale quella introdotta dalla disposizione impugnata, non è compatibile con quanto previsto dal richiamato art. 147 che, nel consentire alle Regioni di modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali, richiede che ciò risponda all'esigenza di migliorare la gestione del servizio, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e tenendo conto dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici. La disposizione censurata, introducendo una deroga al principio dell'unitarietà della gestione ancorata a una soglia meramente quantitativa di tipo demografico, senza considerare specifici parametri fisici e tecnici, non appare idonea a perseguire i criteri di efficienza, efficacia ed economicità fissati dalla normativa statale, e pertanto viola l'art. 117, comma 2, lettera e) ed s) della Costituzione.</p> <p>L'articolo 11, che disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali, prevede che "Il Presidente della Giunta Regionale, decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero qualora non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dal piano d'ambito e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione, rispettivamente, degli enti d'ambito o dei comuni inadempienti". La generica previsione di tale potere sostitutivo, suscettibile di estendersi anche alla materia tariffaria, è invasiva delle funzioni attribuite all'AEEG dall'art. 10, comma 4, del d.l. n. 70/2011, sul punto confermato dall'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012. Si estendono, inoltre, a questa disposizione, i vizi riscontrati con riferimento art. 8, comma 3, che introduce una delle funzioni per le quali è configurabile il potere sostitutivo. Pertanto, la disposizione regionale censurata invade le competenze statali in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, alle quali è ascrivibile l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la determinazione delle tariffe cui si</p>
--	---

	<p>riferisce il potere sostitutivo, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) ed s) della Costituzione (similmente, C. Cost. n. 67/2013, relativa alla l.r. Veneto n. 17/2012).</p> <p>L'articolo 15, comma 2, lettera c), nel disciplinare le funzioni del Comitato d'ambito in materia di gestione dei rifiuti, attribuisce al Comitato il compito di definire "l'articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo e i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee". Tale disposizione contrasta con quanto previsto all'articolo 238, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che rimette la determinazione della tariffa all'Autorità d'ambito, sulla base dei criteri definiti da un apposito regolamento emanato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, l'articolo 5, comma 2-quater, del d.l. 208/2008 ha disposto che, ove il suddetto regolamento non fosse approvato "i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TAI) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti". Pertanto, a legislazione vigente, deve ritenersi che i criteri per la determinazione della tariffa vengano definiti sulla base del D.P.R. n. 158/1999 ("Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"). Tale conclusione è confermata dall'art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dal d.l. n. 179/2012, che attribuisce alle autorità d'ambito del ciclo dei rifiuti varie funzioni, tra cui quelle di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza". La disposizione va intesa nel senso che è rimessa alla competenza regionale solamente (e limitatamente alla parte di competenza) la determinazione delle tariffe all'utenza, non già quella di definire i criteri per la determinazione della tariffa. Per questi motivi, la disposizione regionale censurata deve considerarsi invasiva della potestà legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente" (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.) e di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e), Cost.).</p> <p>La lettera e) dello stesso articolo 15, comma 2, attribuisce al Comitato d'ambito in materia di gestione dei rifiuti il compito di individuare "gli enti incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale ..." (lett. d). Tale disposizione, configurando in termini alternativi il conferimento dell'incarico per le procedure di "realizzazione" e/o "affidamento della gestione degli impianti", deroga al principio comunitario della libera concorrenza e dell'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica, principio consacrato all'articolo 202 del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando anzi l'affidamento diretto che, invece, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, può essere disposto solo in casi eccezionali (cfr. art. 34, comma 20, D.L. 179/2012). Posto che "le regole che concernono l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ineriscono essenzialmente alla materia "tutela della concorrenza" (cfr. C. Cost. sentenza n. 325/2010), la disposizione censurata viola la potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.</p>
--	---

Allegato G: Relazioni della Giunta regionale o di altri organi al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o alle sue Commissioni previste nella legislazione vigente al 31 dicembre 2014, strutturate per Commissioni consiliari competenti per materia

Le schede relative alle relazioni riportano a conclusione di ciascuna Commissione la trasmissione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente per materia degli esiti della Valutazione di impatto della regolazione (VIR) che li esamina e riferisce al Consiglio formulando eventuali osservazioni come previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa).

1.1.1. Materia: *Commissione I - Affari generali, Istituzionali e Nomine*

(Affari Istituzionali, Ordinamento e organizzazione dell'Ente, Informatica, Personale, Affari generali, Enti locali, Polizia locale, Sicurezza dei cittadini, Servizio civile, Informazione radiotelevisiva, Affari europei e internazionali, Diritti civili, Nomine)

RELAZIONI

Numero del procedimento	Relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa	Norma di riferimento	Inizio del procedimento	Attività istruttoria o valutativa a cura di strutture o organi interni	Conclusione
1.1.1 bis	Relazione della Giunta regionale al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, sull'attività svolta nell'anno precedente per le iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea	Articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 32 (Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presa d'atto del Consiglio regionale
1.1.2 bis	Relazione annuale del Presidente della Giunta o Assessore da lui delegato in materia di polizia locale al Consiglio regionale in ordine agli interventi attuati ai sensi della legge regionale 31 del 2008 e sui relativi effetti	Articolo 29 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presa d'atto del Consiglio regionale
1.1.3 bis	Relazione annuale del Difensore Civico regionale sull'attività svolta nel precedente anno, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento	Articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico) e successive modificazioni	Esame istruttorio della Commissione consiliare con audizione da parte della Commissione del Difensore Civico	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presa d'atto del Consiglio regionale
1.1.4 bis	Relazione annuale del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) al	Articolo 14 della legge regionale 25 marzo 2013, n.8 (Istituzione,	D'ufficio a seguito di presentazione da parte del	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presa d'atto del Consiglio regionale

	Consiglio regionale sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente e il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale	organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) e successive modificazioni	Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) entro il 31 marzo di ogni anno		
1.1.5 bis	Rapporto del Consiglio delle Autonomie locali sullo stato delle autonomie, in cui sono evidenziate l'attività e le funzioni svolte nell'anno precedente	Articolo 10, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)	D'ufficio a seguito di presentazione da parte del Consiglio delle autonomie Locali entro il mese di marzo di ogni anno	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto del Consiglio regionale
1.1.6 bis	Comunicazioni periodiche del Consiglio delle Autonomie locali in collaborazione con gli enti locali, dei dati sull'attuazione della legislazione al Consiglio regionale, ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), dello Statuto e all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria)	Articolo 10, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)	D'ufficio a seguito di comunicazione periodica da parte del Consiglio delle autonomie Locali entro il mese di marzo di ogni anno	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Attività di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali da parte del Consiglio regionale
1.1.7 bis	Relazione triennale della Giunta regionale al Consiglio regionale sui risultati ottenuti in materia di sistema regionale del servizio civile	Articolo 8, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto del Consiglio regionale
1.1.8 bis	Relazione annuale dell'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza al Consiglio regionale sulle iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità	Articolo 14, comma 2, della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)	D'ufficio a seguito di presentazione da parte dell'Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto del Consiglio regionale
1.1.9 bis	Relazione biennale della Giunta regionale al	Articolo 18 della legge regionale 5	D'ufficio a seguito di	Esame istruttorio della	Presenza d'atto del Consiglio

	Consiglio regionale per il monitoraggio sull'attuazione della legge 7 del 2012, che fornisce informazioni sui seguenti aspetti: a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge; b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti; c) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati nel territorio regionale	marzo 2012, n. 7 (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)	presentazione della Giunta regionale	Commissione consiliare	regionale
1.1.10 bis	Relazione biennale sulla valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati	Articolo 10, comma 11 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Preso d'atto del Consiglio regionale
Numero del procedimento	Relazione alla Commissione consiliare	Norma di riferimento	Inizio del procedimento	Attività istruttoria o valutativa a cura di strutture o organi interni	Conclusione
1.1.1 ter	Relazione periodica della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare sull'attuazione del protocollo di intesa con la Direzione Investigativa Antimafia Centro Operativo di Genova e le altre Forze dell'Ordine di cui alla legge 7 del 2012	Articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Preso d'atto del Consiglio regionale
1.1.2 ter	Trasmissione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente per materia degli esiti della Valutazione di impatto della regolazione (VIR) che li esamina e riferisce al Consiglio formulando	Articolo 12, comma 3, della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Relazione della Commissione consiliare al Consiglio con formulazione di eventuali osservazioni

	eventuali osservazioni				
--	------------------------	--	--	--	--

1.2.1 Materia: Commissione II - Programmazione e Bilancio

(Programmazione, Bilancio, Risorse finanziarie, Tributi, Patrimonio, Demanio, Partecipazioni regionali, Enti strumentali).

RELAZIONI

Numero del procedimento	Relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa	Norma di riferimento	Inizio del procedimento	Attività istruttoria o valutativa a cura di strutture o organi interni	Conclusione
1.2.1 bis	Relazione della Giunta regionale al Consiglio regionale sull'amministrazione e sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione	Articolo 9 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto del Consiglio regionale
1.2.2 bis	Trasmissione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente per materia degli esiti della Valutazione di impatto della regolazione (VIR) che li esamina e riferisce al Consiglio formulando eventuali osservazioni	Articolo 12 comma 3 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Relazione della Commissione consiliare al Consiglio con formulazione di eventuali osservazioni
1.2.3 bis	Trasmissione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente per materia sull'andamento della gestione finanziaria degli enti regionali, con esclusione dell'area sanitaria, mediante l'invio della documentazione contabile trasmessa alla Corte dei Conti ai fini di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e successive modificazioni e integrazioni, con lo scopo di consentire la verifica dei risultati economico-finanziari raggiunti e del grado di efficienza, economicità ed efficacia della gestione	Articolo 3 della legge 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2012 n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto del Consiglio regionale
1.2.4 bis	Relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale sui soggetti beneficiari di contributi ai sensi	Articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 49 (Anagrafe degli interventi finanziari regionali) e	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto del Consiglio regionale

	dell'articolo 4 della legge regionale 49 del 1988	successive modificazioni			
1.2.5 bis	Relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale sull'andamento della gestione finanziaria degli enti regionali, con esclusione dell'area sanitaria, mediante l'invio della documentazione contabile trasmessa alla Corte dei Conti ai fini di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e successive modificazioni, con lo scopo di consentire la verifica dei risultati economico-finanziari raggiunti e del grado di efficienza, economicità ed efficacia della gestione. La Giunta regionale, in caso di giudizio parzialmente o totalmente negativo sulla documentazione contabile, espresso in fase di controllo, comunica al Consiglio regionale le eventuali prescrizioni impartite all'Ente strumentale	Articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) come modificato dall'articolo 41 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 e poi così sostituito dalla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Preso d'atto del Consiglio regionale
1.2.6 bis	Comunicazione della Giunta regionale al Consiglio regionale sull'attività di verifica regionale sulla gestione degli enti del settore regionale allargato nell'anno precedente	Articolo 15, comma 3, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale, da presentare entro il 30 giugno di ciascun anno	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Preso d'atto del Consiglio regionale

1.3.1 Materia: Commissione III - Salute e Sicurezza sociale

(Salute, Igiene e veterinaria, Tutela dei consumatori, Alimentazione, Politiche sociali e servizi alla persona, Terzo Settore, Organizzazione, Programmazione e Controllo dei Servizi sanitari negli Istituti penitenziari, Immigrazione ed emigrazione, Cooperazione internazionale).

RELAZIONI

Numero del procedimento	Relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa	Norma di riferimento	Inizio del procedimento	Attività istruttorie o valutativa a cura di strutture o organi interni	Conclusione
1.3.1 bis	Relazione della Giunta regionale al Consiglio regionale sul Piano regionale triennale per l'Integrazione dei cittadini stranieri immigrati	Articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) e	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Preso d'atto del Consiglio regionale

		successive modifiche e integrazioni			
1.3.2 bis	Rendiconto della Giunta regionale al Consiglio regionale dei contributi erogati per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico	Articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1993, n. 15 (Interventi regionali per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e speleologico)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presa d'atto del Consiglio regionale
1.3.3 bis	Relazione della Giunta regionale al Consiglio regionale – Assemblea legislativa recante: a) il numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi distinti per patologia e per tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare; b) l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa del Servizio Sanitario Regionale; c) l'emanazione degli indirizzi procedurali e organizzativi di cui all'articolo 9, comma 2; d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge, anche con riferimento alle eventuali disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e alle problematiche inerenti l'acquisizione e l'erogazione dei farmaci cannabinoidi	Articolo 8 bis della legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche) e successive modificazioni	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presa d'atto del Consiglio regionale
Numero del procedimento	Relazione alla Commissione consiliare	Norma di riferimento	Inizio del procedimento	Attività istruttorie o valutativa a cura di strutture o organi interni	Conclusione
1.3.1 ter	Relazione della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'attività svolta nell'anno precedente sull'attività a tutela dei consumatori e degli utenti	Articolo 6, comma 2 della legge regionale. 5 marzo 2012 n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Esame istruttorio della Commissione consiliare
1.3.2 ter	Trasmissione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente per materia degli esiti della Valutazione di impatto della regolazione (VIR) che li esamina e riferisce al Consiglio formulando eventuali osservazioni	Articolo 12, comma 3, della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Esame della Commissione consiliare che riferisce al Consiglio formulando eventuali osservazioni
1.3.3 ter	Relazione annuale unta alla regionale	Articolo 2 della legge regionale 31 marzo	D'ufficio a seguito di	Esame istruttorio della	Esame istruttorio

	Commissione consiliare competente, sull'attuazione della legge regionale 6 del 2014 in materia di esercizio dell'attività delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.	2014, n. 6 "Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni".	presentazione della Giunta regionale	Commissione consiliare	della Commissione consiliare
--	--	---	--------------------------------------	------------------------	------------------------------

1.4.1 Materia: *Commissione IV – Attività produttive*

(Attività produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Fiere e mercati, Attività estrattive, Organizzazione e promozione turistica, Attività marittime e trasporti, Politiche agricole e allevamento, Caccia e pesca, Terziario).

RELAZIONI

Numero del procedimento	Relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa	Norma di riferimento	Inizio del procedimento	Attività istruttoria o valutativa a cura di strutture o organi interni	Conclusione
1.4. 1 bis	Relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale sulle politiche per la montagna	Articolo 23 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "nuove disposizioni per le zone montane") e successive modificazioni	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presa d'atto del Consiglio regionale
1.4. 2 bis	Relazione della Giunta regionale al Consiglio regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico per verificarne il raggiungimento degli obiettivi della legge, in particolare sulla base dei seguenti indicatori: a) riduzione del numero delle istruttorie per le varianti alle autorizzazioni già rilasciate; b) riduzione dei tempi medi per poter iniziare l'attività, a partire dal momento di presentazione della domanda; c) livello di informatizzazione della procedura autorizzativa, con conseguente fruibilità dei dati anche ai fini programmatori della Regione	Articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presa d'atto del Consiglio regionale

Numero del procedimento	Relazione alla Commissione consiliare	Norma di riferimento	Inizio del procedimento	Attività istruttoria o valutativa a cura di strutture o organi interni	Conclusione
1.4. 1 ter	Relazione della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare sull'attuazione del calendario venatorio	Articolo 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto della Commissione e Consiliare
1.4. 2 iter	Trasmissione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente per materia degli esiti della Valutazione di impatto della regolazione (VIR) che li esamina e riferisce al Consiglio formulando eventuali osservazioni	Articolo 12, comma 3, della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Relazione della Commissione e consiliare al Consiglio con formulazione di eventuali osservazioni

1.5.1 Materia: Commissione V – Cultura, Formazione e Lavoro

(Valorizzazione dei beni culturali, Promozione e organizzazione di attività culturali, Musei e biblioteche, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Politiche giovanili, Scuola e Università, Diritto allo studio, Formazione professionale, Lavoro e occupazione, Istruzione, Ricerca e innovazione tecnologica).

RELAZIONI

Numero del procedimento	Relazione alla Commissione consiliare	Norma di riferimento	Inizio del procedimento	Attività istruttoria o valutativa a cura di strutture o organi interni	Conclusione
1.5.1 bis	Relazione della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta per l'impiantistica e per la promozione sportiva nonché sull'andamento delle funzioni assegnate alle Province liguri	Articolo 59 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto della Commissione e Consiliare
1.5.2 bis	Relazione annuale della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare sulle attività di valorizzazione del tempo libero e l'educazione permanente degli adulti comprensiva anche dell'andamento delle funzioni delegate svolte dalla Regione e dalle Province Liguri	Articolo 16 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti) e successive modificazioni	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto della Commissione e Consiliare
1.5.3 bis	Trasmissione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente per materia degli esiti della Valutazione di impatto della regolazione (VIR) che li esamina e riferisce	Articolo 12 comma 3 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Relazione della Commissione e consiliare al Consiglio con formulazione di eventuali

	al Consiglio formulando eventuali osservazioni				osservazioni
1.5.4 bis	Relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale contenente la descrizione delle iniziative realizzate nell'anno precedente, i principali risultati ottenuti e le criticità emerse nell'attuazione della legge 30 del 2008	Articolo 8, comma 4 bis, della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Preso d'atto della Commissione e Consiliare

1.6.1 Materia: Commissione VI - Territorio e Ambiente

(Urbanistica e pianificazione portuale, Politiche abitative ed edilizia pubblica, Lavori pubblici, Tutela paesistica, Difesa del suolo, Politiche ambientali, Inquinamento, Smaltimento dei rifiuti, Energia, Politica delle acque, Montagna, Parchi, Diritti degli animali, Infrastrutture, Viabilità, Protezione civile).

RELAZIONI

Numero del procedimento	Relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa	Norma di riferimento	Inizio del procedimento	Attività istruttorie o valutativa a cura di strutture o organi interni	Conclusione
1.6.1. bis	Relazione della Giunta regionale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge regionale 25 del 1987 in materia di contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programma	Articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) e successive modificazioni.	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Preso d'atto del Consiglio regionale
1.6.2. bis	Relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in ordine ai P.R.I.S. attivati	Articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Preso d'atto del Consiglio regionale
1.6.3 bis	Relazione della Giunta regionale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge regionale 15 del 1989 in materia di abbattimento delle barriere	Articolo 6 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Preso d'atto del Consiglio regionale

	architettoniche e localizzative	successive modificazioni			
1.6.4 bis	Relazione dell'Ente d'ambito al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, sull'attività svolta l'anno precedente in attuazione della legge regionale.	Articolo 6, comma 8, della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)	D'ufficio a seguito di presentazione dell'ente d'ambito di cui alla legge regionale 1 del 2014, entro il 31 marzo di ogni anno	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto del Consiglio regionale
1.6.5 bis	Relazione dettagliata della Giunta regionale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge regionale n. 30 del 1990	Articolo 13 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Presenza d'atto del Consiglio regionale
Numero del procedimento	Relazione alla Commissione consiliare	Norma di riferimento	Inizio del procedimento	Attività istruttorie o valutativa a cura di strutture o organi interni	Conclusione
1.6.1 ter	Trasmissione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente per materia degli esiti della Valutazione di impatto della regolazione (VIR) che li esamina e riferisce al Consiglio formulando eventuali osservazioni	Articolo 12 comma 3 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)	D'ufficio a seguito di presentazione della Giunta regionale	Esame istruttorio della Commissione consiliare	Relazione della Commissione consiliare al Consiglio con formulazione di eventuali osservazioni

1.7.1 Materia: Commissione VII - Controlli

(Trasparenza dell'attività regionale, Monitoraggio dell'attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, Rendiconti e Bilanci d'esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi regionali costituiti o partecipati).

Non previste relazioni in leggi regionali

1.8.1 Materia: Commissione VIII – Pari Opportunità

(Affermazione e tutela dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza).

Non previste relazioni in leggi regionali